



## PROGRAMMI DEI CORSI 2026

### CORSI CENTRALI 2026

Area **civile**

Area **comune**

Area **linguistica**

Area **penale**

Area **onorari**

### CORSI CENTRALI 2026

\* \* \*

#### Indice dei corsi centrali

Cod. P26001

Il magistrato di fronte alle disabilità

Cod. P26002

Il giudice nazionale di fronte al diritto internazionale: obblighi, limiti e strumenti  
(Corso CM)

Cod. P26003

La doppia dirigenza negli uffici giudiziari e la struttura amministrativa

Cod. P26004

Casi e questioni attuali di diritto condominiale: l'amministratore e l'assemblea

Cod. P26005

Il linguaggio nella legge penale: questioni in tema di interpretazione e applicazione della disciplina sostanziale e processuale

Cod. P26006

Intercettazioni, sequestri probatori ed acquisizione di messaggi all'estero: lo statuto dei tradizionali mezzi di ricerca della prova dinanzi alle novità tecnologiche

Cod. P26007

Dal sistema comune di asilo al patto sulle migrazioni. Le domande di protezione internazionale di richiedenti originari di paesi terzi designati come paesi di origine sicura: riflessioni sull'«impatto» della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Grande Sezione, 1° agosto 2025, Cause riunite C-758/24 e C-759/24 (Webinar) (Corso CM)

Cod. P26008

Successioni e donazioni. Questioni sostanziali e processuali

Cod. P26009

La scena del crimine: contenuti e problemi medico legali del sopralluogo e dell'autopsia

Cod. P26010

I nuovi assetti dei sequestri e delle confische: tra evoluzioni giurisprudenziali e sviluppi normativi

Cod. P26011

La protezione speciale dello straniero dopo l'abrogazione della inespellibilità per motivi di integrazione sociale disposta dal d.l. n. 20/2023 (c.d. Decreto Cutro, convertito dalla legge n. 50/2023)

Cod. P26012

Dalle indagini preliminari all'udienza preliminare: le riforme e l'esperienza giudiziaria

Cod. P26013

Lavoro subordinato, lavoro autonomo e contratti di lavoro "speciali": tradizione, novità legislative e nuove prospettive

Cod. P26014

Giustizia penale e riparazione: dalle condotte risarcitorie alla giustizia riparativa

Cod. P26015

La responsabilità medica: sviluppi giurisprudenziali e prospettive di riforma

Cod. P26016

Casi e questioni attuali in materia di nullità di protezione (Corso CM)

Cod. P26017

Le novità del procedimento penale: dalla riforma Cartabia alle leggi Nordio

Cod. P26018

L'attività economica degli Enti del Terzo Settore e delle Imprese sociali

Cod. P26019

Il giudizio penale d'appello

Cod. P26020

Il giudice comune tra Corte costituzionale e Corte di giustizia UE: strumenti e tecniche per il giudice nazionale nella tutela multilivello dei diritti (Corso CM)

Cod. P26021

La transazione fiscale nel codice della crisi d'impresa

Cod. P26022

Occupazione sufficiente e lavoro povero, irregolare, pregiudizievole

Cod. P26023

Il contrasto alla criminalità organizzata tra diritto penale, processo ed esecuzione (corso Falcone)

Cod. P26024

Il punto sulla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle Sezioni unite della cassazione in materia penale

Cod. P26025

Figure speciali di responsabilità civile

Cod. P26026

La "costruzione" della decisione al tempo dell'intelligenza artificiale: dal ragionamento al linguaggio

Cod. P26027

La psicologia del giudicare

Cod. P26028

La nozione autonoma di *matière pénale* nella giurisprudenza delle Corti europee e della Corte costituzionale **Corso CM**

Cod. P26029

Alla periferia del codice della crisi d'impresa: intersezioni tra diritto della crisi e diritto ereditario, delle locazioni e del lavoro

Cod. P26030

Forme alternative di definizione del procedimento penale

Cod. P26031

La riforma dell'ordinamento giudiziario nel collaudo della prassi e della disciplina consiliare

Cod. P26032

La tutela civile e penale dei beni culturali (**Corso CM**)

Cod. P26033

Verità processuale e verità mediatica tra errori giudiziari, responsabilità deontologica dei giornalisti e riforme possibili

Cod. P26034

Danno e tempo

Cod. P26035

Il giudizio penale di legittimità

Cod. P26036

Storia della magistratura nell'età contemporanea. La dirigenza: uno sguardo storico e comparato

Cod. P26037 **Corso CM**

La cooperazione giudiziaria in materia penale nel quadro dei processi europei di digitalizzazione della giustizia

Cod. P26038

L'obbligo di verità della parte e del difensore: processo civile, penale e amministrativo, con uno sguardo al diritto comparato

Cod. P26039

Casi e questioni attuali, di diritto civile e tributario, in materia compravendita

Cod. P26040

Casi e questioni attuali di diritto sindacale

Cod. P26041

Le premesse tecnologiche dell'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nel settore penale: funzionamento, opportunità e rischi

Cod. P26042

Intelligenza artificiale, funzione giudiziaria e *Rule of law*

Cod. P26043 Corso CM

Il contrasto al terrorismo (corso Galli e Alessandrini)

Cod. P26044

Laboratorio di autoformazione per giudici di pace e dell'immigrazione su espulsioni e trattenimenti

Cod. P26045

Oltre la sentenza: la giustizia che si racconta. La comunicazione dei magistrati nell'era dei *media* algoritmici (Corso CM)

Cod. P26046

Il ruolo del giudice dell'esecuzione nel processo esecutivo: ambiti di interazione tra giudice e parti

Cod. P26047

Il processo penale telematico

Cod. P26048

Gli strumenti per organizzare l'ufficio del magistrato: statistica giudiziaria e dintorni

Cod. P26049

Laboratorio di autoformazione in tema di sottrazione internazionale dei minori

Cod. P26050

I principali problemi nella determinazione del trattamento sanzionatorio: dalla motivazione all'esecuzione.

Cod. P26051

L'etica e la deontologia del magistrato: tra responsabilità disciplinare, civile e contabile (Corso CM)

Cod. P26052

I primi anni di attività di EPPO: questioni aperte

Cod. P26053

Laboratorio di formazione per i magistrati alla prima valutazione di professionalità (funzioni civili)

Cod. P26054

Laboratorio di formazione per i magistrati alla prima valutazione di professionalità (funzioni penali giudicanti e requirenti)

Cod. P26055

Infortuni sul lavoro e malattie professionali: la tutela penale dei lavoratori.

Cod. P26056

Il diritto penale al tempo dell'intelligenza artificiale

Cod. P26057

La valutazione d'azienda nel processo

Cod. P26058

Bioetica e Biodiritto. Il diritto di fronte ai temi etici: all'inizio della vita (Corso CM)

Cod. P26059

Il mezzo secolo di vita dell'ordinamento penitenziario: nuove riflessioni sulla pena e sulla sua esecuzione

Cod. P26060

Il contrasto al riciclaggio di capitali illeciti nell'era digitale: strumenti normativi, tecniche investigative e nuove sfide

Cod. P26061

I nuovi sviluppi del diritto di fronte ai temi etici: alla fine della vita (Corso CM)

Cod. P26062

Sanzioni civili e danno punitivo

Cod. P26063

Alternative al carcere ed esecuzione penale esterna: nuove pene sostitutive, misure alternative alla detenzione e messa alla prova.

Cod. P26064

La salute mentale dopo la sentenza n. 76/2025 della Corte costituzionale

Cod. P26065

Il contenzioso previdenziale tra nuove fattispecie e istituti in evoluzione

Cod. P26066

Casi e questioni attuali in materia di R.C.A.

Cod. P26067

Impresa e rapporti familiari: quando la famiglia diventa impresa

Cod. P26068

Operazioni straordinarie nelle società di capitali e responsabilità degli organi sociali

Cod. P26069

Complessità e problemi attuali della responsabilità colposa nel diritto penale

Cod. P26070

La libertà di espressione e di informazione. Diritti a confronto sul piano civile e penale (Corso CP)

Cod. P26071

L'apparenza (vera e falsa) del diritto

Cod. P26072

Tecniche investigative e standard probatori in materia di reati della crisi di impresa

Cod. P26073

Responsabilità degli enti e reati tributari

Cod. P26074

La pubblica amministrazione e la proprietà privata: modelli acquisitivi, tutele giurisdizionali e prospettiva convenzionale

Cod. P26075

Il diritto penale dell'ambiente e del clima, tra scienza e tecniche di tutela

Cod. P26076

Operazioni di pagamento in moneta bancaria, Euro digitale e *stablecoin*: tra PSD, Arbitro bancario finanziario e MiCaR (Corso CP)

Cod. P26077

Strumenti compositivi del conflitto e mediazione

Cod. P26078

La minaccia cibernetica

Cod. P26079

I reati in materia di stupefacenti

Cod. P26080

La tutela giuridica dei rapporti di fatto: la giustizia oltre la norma e il ruolo del giudice

Cod. P26081 Corso CM

La corruzione e gli altri delitti contro la pubblica amministrazione: fenomenologia criminale, analisi giuridica, esperienze giudiziarie e sviluppi internazionali

Cod. P26082

La liquidazione delle spese nel processo civile e penale

Cod. P26083 Corso CM

La frode fiscale: profili sostanziali e processuali

Cod. P26084

I minori stranieri non accompagnati

Cod. P26085

La violenza di genere: dal codice rosso al suo rafforzamento

Cod. P26086

Casi e questioni attuali in tema di opposizione a sanzione amministrativa

Cod. P26087

Le indagini ed il diritto processuale penale al tempo dell'intelligenza artificiale



\* \* \*

## Indice dei corsi territoriali

### Cod. T26001

L'impiego delle *soft skills* e dei saperi "altri" nella giurisdizione

### Cod. T26002

I piani di risanamento negli strumenti di regolazione della crisi e nella composizione negoziata

### Cod. T26003

La repressione del fenomeno mafioso: profili penali, societari e giuslavoristici

### Cod. T26004

Giustizia e Legge. Percorsi tematici sulle orme di Antigone

### Cod. T26005

Il delitto di caporalato, le tecniche di indagine e la tutela penale del lavoratore in una prospettiva storica e internazionale

### Cod. T26006

Le misure di prevenzione: l'applicazione, la gestione dei beni e lo spazio europeo

### Cod. T26007

La violenza di genere in ambito interno e sovranazionale: comunicazione mediatica e linguaggio giudiziario tra esigenze di tutela della vittima e tecnica

### Cod. T26008

Il giudice e la testimonianza: dalle regole per la conduzione dell'esame testimoniale alla valutazione della genuinità della stessa nelle varie differenziazioni per il rito e per la qualità del testimone (Corso Livatino)

### Cod. T26009

Le misure cautelari personali: genesi, dinamica e l'incidenza del tempo sul rapporto cautelare

\* \* \*

## Cod. P26001

### Il magistrato di fronte alle disabilità

*Il sistema di tutela dei diritti delle persone con disabilità è stato profondamente innovato dalle recenti riforme, che hanno posto al centro la persona con le sue necessità, aspettative e volontà, aprendo sfide interpretative che attraversano trasversalmente la magistratura civile, penale e amministrativa.*

*A seguito del PNRR e della legge delega sulla disabilità (l. 22 dicembre 2021, n. 227), sono intervenuti importanti decreti attuativi – in particolare il d.lgs. 3 maggio 2024, n. 62 sul “progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato” e il d.lgs. 10 maggio 2024, n. 20 istitutivo del Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità – che ridisegnano profondamente i rapporti tra diritti soggettivi e prestazioni pubbliche.*

*Nel frattempo, il contenzioso in materia ha raggiunto negli anni dimensioni preoccupanti, con un incremento significativo in tutti gli ambiti: dall'accertamento della condizione di disabilità all'accesso alle prestazioni; dalla predisposizione del progetto di vita alla sua attuazione; dal diritto alla mobilità e ai trasporti al diritto allo studio; senza dimenticare il diritto al lavoro, il ruolo del caregiver, l'amministrazione di sostegno, la rimozione delle barriere architettoniche.*

*L'introduzione del progetto di vita individuale, della valutazione multidimensionale, della nozione di accomodamento ragionevole e del budget di progetto richiede di rinnovare consolidati orientamenti sui diritti finanziariamente condizionati, intersecando i diritti fondamentali dell'individuo con le esigenze di sostenibilità del sistema pubblico: basti pensare al tema della compartecipazione alla spesa sociosanitaria e socioassistenziale.*

*Degno di nota è altresì il tema della tutela della persona straniera con disabilità, sia per quanto concerne la protezione internazionale per motivi di disabilità, sia con riguardo al permesso di soggiorno per cure mediche e all'accesso alle prestazioni assistenziali.*

*Un approfondimento particolare sarà infine rivolto ai profili penalistici.*

*Muovendo dalla giurisprudenza della Corte EDU e della Corte di giustizia dell'Unione europea sui diritti delle persone con disabilità, il corso mira a fornire ai magistrati una conoscenza approfondita del nuovo quadro normativo, una visione d'insieme del contenzioso attuale e delle sue criticità, nonché gli strumenti interpretativi necessari per affrontare le questioni giuridiche più complesse, con particolare attenzione agli aspetti processuali e alle ricadute pratiche delle decisioni giurisprudenziali.*

#### Caratteristiche del corso

##### Area comune

**Metodologia** Il corso, da svolgere in forma ibrida, prevederà relazioni frontali, alle quali seguiranno specifiche domande, la discussione e la formazione di sottogruppi di lavoro, per affrontare i casi pratici e con restituzione in forma plenaria dei singoli risultati **Organizzazione** Scuola superiore della Magistratura **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Centodieci, di cui ottanta in presenza e trenta da remoto **Composizione della platea** Centodieci magistrati, di cui quarantacinque ordinari con funzioni giudicanti civili (trentacinque in presenza e dieci da remoto), trenta ordinari con funzioni giudicanti penali (venti in presenza e dieci da remoto), venticinque requirenti (venti in presenza e cinque da remoto), dieci magistrati onorari (cinque in presenza e cinque da remoto) **Postergazioni** Saranno postergati coloro che abbiano partecipato ai corsi P24069 **Sede e data** Scandicci, Villa di Castel Pulci, 28 gennaio 2026 (apertura lavori ore 15.00) – 30 gennaio 2026 (chiusura lavori ore 13.00)

**Il giudice nazionale di fronte al diritto internazionale: obblighi, limiti e strumenti  
(Corso CM)**

*Il corso intende offrire un inquadramento sistematico e aggiornato sul rapporto tra diritto internazionale e ordinamento italiano, con particolare riguardo alla posizione occupata dalle norme consuetudinarie e pattizie nella gerarchia delle fonti e al ruolo affidato alla giurisdizione nel garantirne l'effettiva applicazione. Il punto di partenza è rappresentato dalla distinzione tra norme di diritto internazionale generale e norme pattizie: le prime si inseriscono automaticamente nell'ordinamento interno in forza dell'art. 10 della Costituzione e occupano un livello superiore rispetto alla legge ordinaria. L'adattamento automatico affida al giudice un ruolo determinante nell'accertamento dell'esistenza, del contenuto e della portata delle consuetudini internazionali, nonché nel bilanciamento con i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale. Proprio la giurisprudenza costituzionale ha in più occasioni confermato l'invalidità delle leggi ordinarie in contrasto con norme consuetudinarie, pur segnalando – attraverso decisioni come la n. 238 del 2014 e la n. 159 del 2023 – come la tutela dei principi supremi possa in taluni casi prevalere sull'obbligo di rispetto del diritto internazionale generale. Quanto alle norme pattizie, il corso approfondirà il meccanismo dell'adattamento attraverso ordine di esecuzione e gli effetti della riforma dell'art. 117, comma 1, Cost. che impone il rispetto dei trattati internazionali come vincolo alla potestà legislativa, ragionando sui rapporti di tali fonti con la Costituzione.*

*Nel corso della prima parte del seminario si esamineranno le caratteristiche strutturali della consuetudine internazionale, il suo rilievo nella gerarchia delle fonti e il ruolo delle autorità giudiziarie, nazionali e sovranazionali, nella sua formazione e applicazione. Saranno evidenziate le implicazioni dell'adattamento automatico e il rapporto tra norme consuetudinarie e leggi ordinarie alla luce della giurisprudenza costituzionale.*

*La seconda parte sarà dedicata al tema dell'adattamento delle norme pattizie tramite ordine di esecuzione e alla distinzione tra norme self-executing e non self-executing, per chiarire in quali casi una norma internazionale possa essere direttamente applicata senza interventi legislativi ulteriori. Si analizzerà, quindi, il modo col quale la giurisprudenza della Corte di cassazione e della Corte costituzionale ha delimitato i confini dell'obbligo di applicazione delle norme internazionali recepite mediante rinvio. Saranno messi in evidenza i casi nei quali il giudice nazionale può astenersi dall'applicazione di una norma internazionale – mera facoltà di adattamento riconosciuta allo Stato senza obblighi giuridici; impossibilità dell'attuazione a causa dell'assenza degli strumenti o degli organi interni necessari; esistenza di precisi vincoli costituzionali che impediscono l'osservanza della disposizione internazionale. Ciò in una prospettiva che, attraverso lo studio di casi concreti e di pronunce significative, intende fornire ai partecipanti una visione consapevole e critica del delicato equilibrio tra obblighi internazionali, garanzie costituzionali e margini di autonomia dell'interprete interno, con l'obiettivo di rafforzare la capacità di gestione giuridica dei conflitti tra sistemi normativi.*

*La terza sessione sarà riservata a gruppi di lavoro su questioni specifiche, come l'applicazione delle norme di diritto internazionale penale, la gestazione per conto d'altri, le condizioni detentive e la definizione giuridica di atto politico. Gli argomenti saranno trattati attraverso l'analisi della dottrina e della giurisprudenza, allo scopo di mettere in luce le tensioni tra interpretazioni interne e internazionali.*

*L'ultima sessione sarà dedicata ad una tavola rotonda rivolta ad affrontare, in relazione alle questioni più scottanti emerse sul tema dei rapporti fra diritto internazionale, diritto interno e giurisprudenziale nazionale e sovranazionale, i principali nodi problematici che riguardano il ruolo*

dell'autorità statale rispetto all'applicazione del diritto internazionale e delle decisioni che trovano il loro fondamento in norme internazionali pattizie alle quali l'ordinamento italiano ha aderito.

### **Caratteristiche del corso**

#### **Area comune**

**Metodologia** Relazioni frontali, concepite in termini di presentazione dialogica dei temi, con successivo dibattito e gruppi di lavoro/laboratori per l'esame di materie specifiche e di casistica, con discussione tra i partecipanti **Organizzazione** Scuola superiore della magistratura **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Centosessanta, di cui ottantacinque in presenza e settantacinque da remoto **Composizione della platea interna** Cento trenta magistrati, di cui ottanta magistrati ordinari di merito (cinquanta in presenza e trenta da remoto), venti di legittimità (dieci in presenza e dieci da remoto), trenta magistrati onorari (dieci in presenza e venti da remoto) **Partecipanti c.d. fuori lista** Dieci magistrati della rete EJTN, in presenza; dieci magistrati contabili, da remoto; dieci avvocati (cinque in presenza e cinque da remoto) **Postergazioni** Sarà postergato chi ha già partecipato ai corsi P25047 e T25001 **Sede e data** Scandicci, Villa di Castel Pulci, 2 febbraio 2026 (apertura lavori ore 15.00) – 4 febbraio 2026 (chiusura lavori ore 13.00)

### **Cod. P26003**

#### **La doppia dirigenza negli uffici giudiziari e la struttura amministrativa**

*Il corso intende fare il punto sull'attuazione della c.d. "doppia dirigenza", strutturata con il d.lgs. n. 240/2006, nonché sviluppare le competenze rispettive dei dirigenti magistrati e dei dirigenti amministrativi, con particolare riguardo all'interazione tra le due funzioni ed alla modalità di gestione dei conflitti che possono nascere.*

*Si propone inoltre di approfondire le conoscenze di base per la gestione diretta dell'attività amministrativa, in modo da rispondere ad esigenze sempre più di frequente avvertite dai dirigenti degli uffici giudiziari allorché si trovano, in mancanza del dirigente amministrativo (perché assente o non previsto in pianta organica), ad assolvere a competenze "nuove" e per le quali non hanno una formazione specifica.*

*Il corso muove, pertanto, dall'individuazione dei compiti istituzionali del dirigente dell'ufficio giudiziario e del dirigente amministrativo, per poi affrontare i momenti di raccordo tra le due figure (programma annuale delle attività e coinvolgimento del dirigente amministrativo nei progetti organizzativi dell'ufficio giudiziario, quali il progetto tabellare, il programma di gestione, l'organizzazione dell'UPP), declinando, in concreto, la strumentalità dell'attività amministrativa rispetto a quella giudiziaria ed affrontando, in particolare, le seguenti tematiche:*

*- compiti rispettivi del dirigente amministrativo e del dirigente dell'Ufficio giudiziario ed i momenti di raccordo; i compiti e le responsabilità rispettive; i compiti e le responsabilità del funzionario delegato dirigente amministrativo e del funzionario delegato dirigente giudiziario;*

*- gli strumenti a disposizione in caso di contrasto tra i due dirigenti, a cominciare dalla valutazione del dirigente amministrativo da parte del capo dell'Ufficio giudiziario a cui fa "da contraltare" il parere del dirigente amministrativo per il conferimento direttivi al magistrato e la conferma;*

*- la conoscenza delle articolazioni della struttura amministrativa negli Uffici giudiziari;*

*- la gestione delle relazioni sindacali; la contrattazione decentrata anche per il FUA; i rimedi previsti in caso di conflitto e l'eventuale ruolo del Prefetto e dell'Aran;*

*- la mobilità infra-distrettuale del personale amministrativo;*

*- la gestione dell'ufficio per il processo;*

- lo smart working, la valutazione del personale ed i possibili contrasti;
- l'Unep;
- le deleghe;
- l'Ufficio giudiziario come centro di imputazione delle spese obbligatorie di funzionamento e delle entrate;
- la gestione e la manutenzione dei Palazzi di Giustizia, la Conferenza permanente, il Manutentore unico e le rispettive competenze, i contratti, gli affidamenti ministeriali;
- la Security e la Safety;
- il tema del datore di lavoro negli uffici giudiziari;
- la Commissione Scarto e la gestione degli archivi;
- gli adempimenti obbligatori la nomina del responsabile del trattamento dei dati personali, della sicurezza interna, del responsabile valutazione rischi; la redazione del documento di valutazione rischi e del documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI); la gestione della sicurezza sul lavoro: il ruolo del RSSP; la nomina del medico competente;
- le ispezioni ministeriali;
- il controllo di gestione dell'attività amministrativa da parte del dirigente amministrativo e del capo dell'ufficio;
- le nuove direzioni territoriali del Ministero della giustizia: le competenze ed i rapporti con gli Uffici giudiziari: cosa cambierà?

### **Caratteristiche del corso**

**Area:** comune

**Metodologia** Il corso, articolato su quattro sessioni, in presenza e da remoto, mira ad indurre il confronto aperto tra una platea di magistrati dirigenti (nella quota di due terzi) e di dirigenti amministrativi (nella quota di un terzo). Ogni tema sarà preceduto da una relazione frontale di inquadramento, cui seguirà il dibattito arricchito dalle diverse esperienze esistenti sul territorio

**Organizzazione** Scuola superiore della magistratura **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Centocinquantacinque, di cui novanta in presenza e sessantacinque da remoto **Composizione della platea interna** Novanta magistrati con incarichi direttivi (oppure vicari o facenti funzione), di cui quarantacinque riservati agli uffici giudicanti (trenta in presenza e quindici da remoto) e quarantacinque riservati agli uffici requirenti (trenta in presenza e quindici da remoto), con precedenza ai Presidenti delle Corti di appello e ai Procuratori Generali (o i loro vicari o facenti funzione) **Partecipanti c.d. fuori lista** Sessanta dirigenti amministrativi (trenta in presenza e trenta da remoto), con precedenza ai dirigenti di Corti di appello e di Procure generali, ed in modo da assicurare la presenza di almeno un dirigente per ogni distretto; cinque magistrati contabili, da remoto **Postergazioni** Sarà postergato chi ha già partecipato al corso FPFP24011 **Sede e data** Scandicci, Villa di Castel Pulci, 9 febbraio 2026 (apertura lavori ore 15.00) - 11 febbraio 2026 (chiusura lavori ore 13.00)

**Cod. P26004**

### **Casi e questioni attuali di diritto condominiale: l'amministratore e l'assemblea**

Il condominio negli edifici rappresenta una realtà complessa, non solo sotto il profilo sociale, ma anche dal punto di vista giuridico.

La sua natura è, infatti, ancora oggetto di discussione, oscillandosi continuamente tra chi dà per scontato che, a seguito della riforma del 2012, esso abbia acquisito una embrionale forma di soggettività giuridica (cfr. Cass., sez. un., 18.9.2014, n. 19663) e chi, al contrario, ne discorre in

*termini di ente di mera gestione sfornito di personalità (cfr. Cass., sez. un., 19.4.2019, n. 10934). La questione è resa, poi, ancora più complessa dalla non perfetta sovrapponibilità tra gli approdi della giurisprudenza civile e penale (a proposito, ad esempio, della individuazione di chi sia legittimato a proporre querela, ovvero a costituirsi parte civile, in ipotesi di comportamenti delittuosi che coinvolgano i beni comuni) e dai recenti interventi della C.G.U.E. la quale, chiamata a pronunziarsi sull'applicabilità, ai contratti conclusi dall'amministratore, della disciplina consumeristica, ha individuato delle soluzioni (C.G.U.E., 2 aprile 2020, causa C-329/19 e C.G.U.E., 27 ottobre 2022, causa C-485/21) che sembrano stridere sia con il dato positivo (cfr. l'art. 33 del cod. consumo), che con le considerazioni che sono, invece, alla base della soluzione offerta, al riguardo, dalla giurisprudenza nazionale (cfr. Cass., 23.5.2024, n. 14410 e Cass., 22.5.2015, n. 10679).*

*Le difficoltà disciplinari non si fermano, però, a questo primo fronte di indagine.*

*La legge di riforma ha, infatti, riscritto l'art. 1129 c.c., in maniera sì radicale da attribuire al contratto che lega l'amministratore al condominio l'attributo della tipicità (Cass., 19.3.2021, n. 7874), con il conseguente superamento delle teorie – pure sviluppate con fortuna nel passato – del negozio o dell'ufficio di diritto privato assimilabile al mandato. Resta a questo punto da indagare, però, il nuovo statuto di diritti e doveri (e correlative responsabilità) dell'amministratore che, nonostante la vigenza ormai decennale della nuova disciplina, non sempre risulta chiaro né tiene conto, nelle soluzioni offerte nella pratica (sovente ripropositive di principi "antichi", non più in linea, tuttavia, con il dato positivo), del mutato quadro normativo.*

*Così è, ad esempio, per la necessità della forma scritta per la conclusione (o il rinnovo) del contratto, per la regolamentazione del rinnovo tacito alla prima scadenza (Cass., 31.10.2024, n. 28196 e Cass., 26.5.2025, n. 14039), per la determinazione del compenso (Cass., 29.5.2025, nn. 24424 e 24428) la prescrizione del relativo diritto (da dovere probabilmente rimeditare, una volta ricondotta la figura all'ambito delle professioni cd. "non albizzate") ovvero, ancora, per la nuova regolamentazione della prorogatio (inclusa la dibattuta questione concernente la possibilità di revocare un amministratore che versi in tale stato, Cass., 26.5.2025, n. 14039), per la possibilità di applicare, al diritto al risarcimento dei danni per l'inadempimento dell'amministratore ai doveri derivanti dal contratto di amministrazione condominiale, i principi recentemente affermati da Corte cost., 26.6.2025, n. 86 e, infine, per la possibilità, ora riconosciuta all'amministratore, di attivare e partecipare autonomamente al procedimento mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda, senza necessità di una previa delibera assembleare (art. 5-ter, d.lgs. 4.3.2010, n. 28).*

*Non minori difficoltà applicative si incontrano a proposito dell'assemblea: non solo (e non tanto) per quanto concerne la pur complessa distinzione tra delibere nulle ed annullabili (Cass., sez. un., 14.4.2021, n. 9839) e la correlativa individuazione dei soggetti legittimati alla relativa impugnazione, ma anche – e soprattutto – a proposito di modalità di convocazione (Cass., 18.6.2025, n. 16399 e Cass., 21.2.2023, n. 5319), di perimetrazione degli "aventi diritto" alla partecipazione (Cass., 20.12.2021, n. 40827), della possibile (e non... inevitabile) declaratoria di cessazione della materia del contendere in caso di adozione di una nuova delibera sostitutiva della precedente (Cass., 18.6.2025, n. 16397), ovvero, ancora, della controversa tematica dell'eccesso di potere (Cass., 17.8.2017, n. 20135), anche in relazione alla complessa tematica dei bonus fiscali riconosciuti per gli appalti concernenti l'edificio condominiale (e delle inevitabili interferenze tra poteri assembleari e tutela del diritto di proprietà). Non ultimo, problemi rilevanti pone il funzionamento dell'assemblea in supercondominio (Cass., 25.1.2024, n. 2406 e Cass., 28.3.2025, n. 8254) e nel condominio minimo (Cass., 30.7.2020, n. 15705).*

*Le predette criticità sono destinate a sfociare in un giudizio, quello delineato dall'art. 1137 c.c., estremamente complesso, non solo per quanto concerne l'assolvimento dell'onere della prova relativamente al vizio dedotto, ma anche per la difficile individuazione dello spazio riservato ai rilievi ufficiosi del giudice, per l'ancora poco chiaro riparto di competenza – per valore – tra Tribunale e*



*Giudice di pace e per i rapporti, non proprio “lineari”, con la mediazione obbligatoria (cfr., in particolare, l’art. 1137, comma 4, c.c.).*

*Di impatto non minore sul contenzioso (e, paradossalmente, non completamente risolte dalla l. n., 220 del 2012, se non, addirittura, da questa ulteriormente complicate) sono, ancora e tra le altre, le questioni in tema di rapporti tra amministratore e terzi creditori ai sensi dell’art. 63, comma 1, ult. periodo, disp. att. c.c. (Cass., 15.1.2025, n. 1005), di responsabilità (civile e penale) dell’amministratore (e dei condomini) per danni conseguenti all’omessa manutenzione di parti comuni, di riparto di competenze tra amministratore ed assemblea, anche ai fini di quanto previsto dall’art. 1134 c.c., di legittimazione alla proposizione di querela ovvero alla costituzione di parte civile (tematiche, queste ultime, rispetto alle quali si registrano orientamenti difformi nella giurisprudenza di legittimità).*

*Attraverso l’esame problematico delle questioni che maggiormente impegnano questo settore del contenzioso civile, il corso si propone l’obiettivo di pervenire all’individuazione di alcune soluzioni che possano rappresentare la base per la elaborazione di uno statuto di principi generali e condivisi da applicare in materia.*

### **Caratteristiche del corso**

#### **Area civile**

**Metodologia** *Relazioni frontali, concepite in termini di presentazione dialogica dei temi, con successivo dibattito e gruppi di lavoro/laboratori per l’esame di materie specifiche e di casistiche, con discussione tra i partecipanti* **Organizzazione** *Scuola superiore della magistratura* **Durata** *Quattro sessioni* **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** *Cento, di cui ottantacinque in presenza e quindici da remoto* **Composizione della platea** *Novanta magistrati ordinari con funzioni civili, di cui quarantacinque ordinari (quaranta in presenza e cinque da remoto), quarantacinque onorari (quaranta in presenza e cinque da remoto)* **Partecipanti c.d. fuori lista** *Dieci avvocati (cinque in presenza e cinque da remoto)* **Postergazioni** *Sarà postergato chi ha già partecipato ai corsi P24009, P25011* **Sede e data** *Napoli, Castel Capuano, 9 febbraio 2026 (apertura lavori ore 15.00) – 11 febbraio 2026 (chiusura lavori ore 13.00)*

### **Cod. P26005**

#### **Il linguaggio nella legge penale: questioni in tema di interpretazione e applicazione della disciplina sostanziale e processuale**

*Lo scopo del corso è quello di operare una ricognizione delle questioni sollevate dall’attività di interpretazione e di applicazione della legge penale, sia in ambito sostanziale che in ambito processuale.*

*In una prima prospettiva, è necessario affrontare i temi, di portata generale, dell’interpretazione del diritto e della correlazione tra attività ermeneutica e attività applicativa, sottolineando come la tensione rispetto all’attuazione dei valori costituzionali, unionali e convenzionali esiga un costante e rigoroso confronto con la lettera della legge – questione che, richiede, a propria volta, una puntuale individuazione dell’ambito del principio – e con le esigenze di prevedibilità delle decisioni, che appaiono ancora più stringenti in ambito penale.*

*In una seconda prospettiva, si tratta di analizzare alcune vicende giurisprudenziali, sul versante sostanziale e su quello processuale, che appaiono paradigmatiche delle complessità del sistema, che richiede una nitida consapevolezza del valore e del significato del ragionamento giuridico come strumento di verifica delle ipotesi ricostruttive del significato delle norme. Si tratta di aree nelle quali l’esigenza di interpretazione adeguate ai valori di offensività e di proporzionalità pone l’esigenza di*

*tracciare ambiti di discrezionalità valutativa. Si pensi, ad es., alle recenti indicazioni di Corte cost. n. 113 del 2025, sulla proporzionalità della pena in tema di sequestro a scopo di estorsione, secondo la quale la ratio garantistica del principio di legalità non si oppone che il giudice possa - e talvolta debba - interpretare restrittivamente una disposizione incriminatrice, escludendone l'applicazione allorché sia chiaro che il suo testo plus dixit quam voluit e risulti che il fatto concreto sia del tutto diverso dai fenomeni criminosi che il legislatore aveva inteso colpire con particolare severità sanzionatoria), che, pur sorretti da finalità di salvaguardia di alcuni valori costituzionali (nel caso di specie, la proporzionalità), possono entrare in rotta di collisione con gli obiettivi di prevedibilità degli esiti decisorii. Il principio di legalità. Infatti, vieta di applicare una norma penale oltre i casi da essa previsti, ma non si oppone a che il giudice possa interpretare restrittivamente una disposizione incriminatrice.*

*Proprio la natura dialogica e problematica dell'attività di interpretazione e di applicazione delle regole indica, infine, la necessità di costruire sedi istituzionalizzate di confronto tra operatori, e di sottolineare la decisività della motivazione dei provvedimenti giudiziari, come momento di effettiva esplicazione delle ragioni delle decisioni, non affidate a formule di stile che nascondono la precomprensione delle soluzioni.*

*In realtà, uno degli aspetti sui quali è necessario riflettere è la centralità della parola e del linguaggio, come strumenti di reale confronto sulle vicende e di rispetto della dignità delle persone coinvolte dall'esercizio dei poteri autoritativi dello Stato.*

## **Caratteristiche del corso**

### **Area penale**

**Metodologia** Relazioni frontali, concepite in termini di presentazione dialogica dei temi, con successivo dibattito; gruppi di lavoro/laboratori per l'esame di materie specifiche e di casistiche, con discussione tra i partecipanti **Organizzazione** Scuola Superiore della Magistratura **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Centoquaranta (ottanta in presenza e sessanta da remoto) **Composizione della platea interna** Centodieci magistrati ordinari con funzioni penali, dieci magistrati onorari addetti a funzioni penali **Partecipanti c.d. fuori lista** quindici avvocati del libero foro, due avvocati dello Stato, due magistrati militari, un magistrato della Repubblica di San Marino **Postergazioni** Nessuna **Sede e data** Scandicci, Villa di Castel Pulci, dall'11 febbraio 2026 (apertura lavori ore 15.00) al 13 febbraio 2026 (chiusura lavori ore 13.00)

## **Cod. P26006**

### **Intercettazioni, sequestri probatori ed acquisizione di messaggi all'estero: lo statuto dei tradizionali mezzi di ricerca della prova dinanzi alle novità tecnologiche**

*Il corso si propone di fare il punto sulle principali questioni interpretative connesse alla disciplina delle intercettazioni, alle acquisizioni da piattaforme a tecnologia avanzata che recepiscono le comunicazioni inerenti alla commissione di atti illeciti e agli effetti, all'utilizzabilità e alle garanzie che assistono il cittadino nel caso di acquisizione delle tracce di comunicazioni tramite sequestro di un dispositivo di telefonia mobile o di uno strumento informatico.*

*L'evoluzione tecnologica origina tensioni nei diversi settori del diritto, sottoponendoli a "stress da modernità", amplificando la difficoltà dell'ordinamento di adeguare le sperimentate categorie giuridiche agli innovativi schemi di realizzazione delle condotte umane, le quali si giovano di originali infrastrutture informatiche e telematiche combinate con sempre più evoluti modelli statistici. Inoltre, non è inconsueta una certa resistenza degli interpreti a cogliere il cambiamento, per una naturale tendenza a decriptare la realtà secondo la bussola rassicurante dell'esperienza. Il diritto processuale penale – in particolare la disciplina dei mezzi di ricerca della prova – costituisce*



settore nel quale tali difficoltà di adattamento si registrano con maggiore evidenza. La circostanza non può essere assecondata poiché nell'ambito della prova scientifica – di cui quella tecnologica è specificazione – va censita la tendenza ad una generale anticipazione alla fase delle indagini delle garanzie e del metodo del contraddittorio, assumendone tardiva l'attivazione solo dopo l'apertura del dibattimento. Così il giurista e l'operatore del diritto si trovano non solo a riconoscere ma addirittura ad amministrare una generale retrocessione delle garanzie di partecipazione della formazione della prova, "dal processo all'indagine"; linea evolutiva, invero, accentuata anche dalla più estesa giurisdizionalizzazione di quest'ultima avuta di mira dal d.lgs. n. 150/2022, cd. Cartabia.

In effetti, negli ultimi anni il diritto processuale penale ha registrato, assieme ad un consistente dinamismo, una pervasiva rilettura degli strumenti di indagine e dei mezzi di contrasto patrimoniale dei proventi illeciti alla luce dei principi di proporzionalità e di adeguatezza; principi sempre più cosmopoliti e interdisciplinari, che trovano innovative declinazioni in quasi tutti i campi del diritto, sotto diversi nomi; siano essi la ragionevolezza, la razionalità, l'equità, l'esigibilità, l'equilibrio tra interessi, l'efficacia e l'efficienza dello strumento rispetto agli obiettivi. Proporzionalità che dalla fase preventiva (si pensi al risk-based approach) si trasferisce anche a quella del controllo e dell'accertamento delle responsabilità. Ciò avviene nel contesto di una visione dinamica del rapporto tra i diritti fondamentali dell'individuo e le esigenze pubbliche di sicurezza e benessere, senza precostituite prevalenze delle seconde sui primi. Quella in analisi costituisce una prospettiva identitaria dei principi dell'ordinamento costituzionale interno, convenzionale ed unionale, sempre più nitida anche nella trama delle pronunce delle alte Corti nazionali e sovranazionali, che stanno forgiando per via giudiziale nuovi statuti della prova tecnologica. Non vanno neppure taciute le problematiche, oggettivamente grandi, che l'irrompere dell'adeguatezza e della proporzionalità negli strumenti di indagine e nella risposta ripristinatoria e sanzionatoria pone al magistrato inquirente e al giudice, con soluzioni concrete difficilmente predeterminabili; esse arrivano ad implicare anche inconsuete rinunce o autolimitazioni secondo il perimetro della fattispecie concreta, oltre che quello della norma astratta, anche rispetto a mezzi tradizionali come il sequestro probatorio. Così è stato precisato come «la portata precettiva degli artt. 42 Cost. e 1 del primo Protocollo addizionale della Convenzione Edu richiede che le ragioni probatorie del vincolo di temporanea indisponibilità della cosa, anche quando la stessa si identifichi nel corpo del reato, siano esplicitate nel provvedimento giudiziario con adeguata motivazione, allo scopo di garantire che la misura, a fronte delle contestazioni difensive, sia soggetta al permanente controllo di legalità – anche sotto il profilo procedimentale – e di concreta idoneità in ordine all'an e alla sua durata, in particolare per l'aspetto del giusto equilibrio o del ragionevole rapporto di proporzionalità tra il mezzo impiegato, ovvero lo spossessamento del bene, e il fine endoprocessuale perseguito, ovvero l'accertamento del fatto di reato (Corte Edu, 24 ottobre 1986, Agosi c. U.K.). Ed ogni misura, per dirsi proporzionata all'obiettivo da perseguire, dovrebbe richiedere che ogni interferenza con il pacifico godimento dei beni trovi un giusto equilibrio tra i divergenti interessi in gioco (Corte Edu 13 ottobre 2015, Unsped Paket Servisi SaN. Ve TIC. A. S. c. Bulgaria)». Un'autorità giudiziaria – quella giudicante – chiamata, problematicamente, a non applicare sanzioni sproporzionate al fatto per la punizione già inflitta o – quella requirente, in primis – a limitare rigorosamente le esigenze investigative nel tempo e per gli oggetti concretamente vincolabili si trova responsabilizzata nell'esercizio innovativo di poteri tradizionali. Nondimeno, per via della torsione del metodo ermeneutico o del potenziale sconfinamento istituzionale, dal congiunto operare della dimensione giurisprudenziale del "diritto vivente" e del principio di legalità formale sorge il pericolo di un affievolimento delle garanzie di conoscibilità del comando e di prevedibilità, stabilità e uniformità della decisione, con declino della certezza del diritto. Molta fiducia viene riposta nella capacità nomofilattica della Cassazione anche se nell'esperienza comune la capacità equilibratrice della Cassazione vive serie difficoltà.

*Il corso dedicherà un riflessione specifica alla disciplina delle intercettazioni, connotata da regimi intertemporali di difficile raccordo, promuovendo un confronto sia sui temi propriamente giuridici che sulle questioni tecniche ed organizzative poste, specie per le Procure, dalla normativa in vigore; saranno esaminati, ancora, i riflessi delle eventuali irregolarità delle acquisizioni nella fase delle indagini ma anche sulla tenuta della legittimità delle prova captativa in relazione agli atti e dalle attività nelle quali si snodano le successive fasi processuali. Inoltre, al di là dell'esigenza di aggiornare lo stato della dottrina e della giurisprudenza (anche sovranazionale) sulle principali questioni giuridiche della materia, saranno poste al centro dell'attenzione le modalità tecniche di funzionamento dei nuovi strumenti di intercettazione ma anche i nuovi doveri e oneri motivazionali imposti al pubblico ministero e al giudice. Non mancherà, poi, l'esame delle tematiche dei tabulati telefonici e del c.d. "pedinamento informatico", al centro di pronunce giurisprudenziali e di interventi normativi (l. 23 novembre 2021, n. 178, che ha modificato il d.l. 30 settembre 2021, n. 132) che continuano ad alimentare discussioni sulla portata dell'ultima riforma. Il tutto ripercorrendo le principali novità del vivace dinamismo che contraddistingue la disciplina delle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni (dalla l. 23 giugno 2017, n. 103, attuata con il d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, alla l. 9 gennaio 2019, n. 3, dal d.l. 3 dicembre 2019, n. 161 convertito, con modifiche, dalla l. 28 febbraio 2020, n.7 al d.l. 10 agosto 2023, n. 105, convertito dalla l. 9 ottobre 2023, n. 137, dalla l. 9 agosto 2024, n. 114 sino alla l. 31 marzo 2025 n. 47).*

*Ulteriore area di approfondimento riguarderà il sequestro di telefoni e di altri strumenti informatici nonché l'acquisizione da ordinamenti stranieri e l'utilizzazione nelle indagini interne della c.d. chat decriptate, evenienze paradigmatiche delle problematichità esposte in termini generali, nonché del complesso sistema di garanzie chiamato ad operare. All'origine dell'insorgere delle più intense diversità di vedute sulle modalità di acquisizioni delle chat e sui controlli rispetto ad esse instaurabili, il significativo mutamento dell'interpretazione giurisprudenziale offerta alla nozione di corrispondenza e di comunicazione informatica. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 170 del 27 luglio 2023, ha riconosciuto che la posta elettronica e i messaggi inviati tramite l'applicazione WhatsApp, anche se già letti, sono equiparati a lettere o biglietti chiusi e, rientrando nella sfera di protezione dell'art. 15 Cost., sono sottoposti alla duplice garanzia della riserva di legge e di giurisdizione. Secondo il Giudice delle Leggi la tutela dei precetti costituzionali non si esaurisce con la ricezione del messaggio da parte del destinatario, ma perdura fin tanto che per gli interlocutori si mantenga un interesse attuale alla loro salvaguardia. Tale approdo ha avuto numerosi riflessi sulla materia che interessa; in particolare i) ha finito per problematizzare la natura attribuita tradizionalmente, in precedenza, dalla giurisprudenza alla messaggistica, conducendo ad interrogarsi se da questa nuova lettura scaturiscano riflessi sul modulo di ricerca della prova attivabile, anche nel contesto della cooperazione giudiziaria unionale (in particolare tenuto conto della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014); ii) ha condotto ad interrogarsi sul ruolo dell'A.G. giudicante, quanto ai possibili termini del controllo, preventivo o successivo; iii) ha favorito soluzioni, variamente emerse nell'elaborazione giurisprudenziale e nella prassi degli uffici di procura, per offrire concrete declinazioni, quantomeno orientative, del principio di proporzionalità, quanto ai contenuti dell'obbligo motivazionale e alla disciplina dell'obbligo di conservazione e di custodia dei dati. Resterà attento lo sguardo ai progetti di riforma che interessano la materia (come la proposta di legge A. C. 1822 che mira a modificare il codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi, sistemi informatici, memorie digitali, dati informazioni, programmi, comunicazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute).*

*Quanto alle conversazioni criptate acquisite all'estero si chiariranno gli strumenti di acquisizione e le condizioni di utilizzabilità, i diritti fondamentali e le garanzie difensive attivabili, le conseguenze della loro eventuale violazione, le condizioni della conformità dell'attività straniera ai*

diritti fondamentali, la ripartizione degli oneri della prova e le soluzioni in merito all'impossibilità di accedere all'algoritmo.

Ai temi sopra passati in rassegna saranno dedicate relazioni frontali, gruppi di lavoro e tavole rotonde favorendo soluzioni che privilegiano il confronto dialogico con i partecipanti, chiamati a interagire con la complessità dell'impegno esegetico che richiede il competente utilizzo degli strumenti di indagine in considerazione nonché con le difficoltà applicative della disciplina di settore.

### **Caratteristiche del corso**

#### **Area penale**

**Metodologia** A fianco di relazioni frontali, concepite in termini di presentazione dialogica dei temi, seguite da dibattito, saranno di norma previsti lavori tra gruppi ristretti di partecipanti con esame di casistica; tavola rotonda **Organizzazione** Scuola superiore della magistratura **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Centoquaranta (ottanta in presenza e sessanta da remoto) **Composizione della platea interna** Centodieci magistrati ordinari con funzioni penali (dei quali cinquanta addetti a funzioni requirenti) e dieci magistrati onorari addetti a funzioni penali **Partecipanti c.d. fuori lista** quindici avvocati del libero foro, due avvocati dello Stato, due magistrati militari, un magistrato della Repubblica di San Marino **Postergazioni** Nessuna **Sede e data** Scandicci, Villa di Castel Pulci, dal 23 febbraio 2026 (apertura lavori ore 15.00) al 25 febbraio 2026 (chiusura lavori ore 13.00)

### **Cod. P26007**

**Dal sistema comune di asilo al patto sulle migrazioni. Le domande di protezione internazionale di richiedenti originari di paesi terzi designati come paesi di origine sicura: riflessioni sull'«impatto» della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Grande Sezione, 1° agosto 2025, Cause riunite C-758/24 e C-759/24 (webinar) (Corso CM)**

*Il corso vuole offrire un approfondimento del quadro normativo interno alla luce della disciplina prevista dalla direttiva UE n. 32/2013 (c.d. direttiva procedure) e della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (Grande Sezione) del 1° agosto 2025 con riferimento alle domande di protezione internazionale di richiedenti originari di paesi terzi designati come paese di origine sicura.*

*Il corso intende inoltre illustrare le novità introdotte dal regolamento UE 2024/1348, in vigore dal 12 giugno 2026, che abroga la direttiva UE 2013/32 e stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nella Unione, con particolare attenzione ai nuovi criteri per la designazione dei paesi di origine sicuri sia a livello nazionale che a livello UE.*

*Fino all'entrata in vigore del regolamento UE 2024/1348, la lista dei Paesi "sicuri" continuerà ad essere compilata dai singoli Stati membri, secondo i criteri indicati dalla direttiva UE 32/2013.*

*In Italia, l'elenco dei Paesi sicuri è stata recentemente definito con atto avente forza di legge (d.l. n. 158/2024, "Disposizioni urgenti in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale", successivamente integrato nel d.l. n. 145/2024), modificando la previgente disciplina, che affidava a decreti interministeriali l'individuazione dei paesi di origine sicuri.*

*Nella vigenza della nuova disciplina, la Corte di giustizia dell'Unione europea si è pronunciata sulla questione pregiudiziale sollevata dal Tribunale di Roma con riferimento all'interpretazione degli artt. 36 e 37 della direttiva 2013/32/UE, relativa alle procedure comuni per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale, in combinato disposto con i considerando 42, 46 e 48 e con l'allegato I della stessa direttiva, nonché alla luce dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e degli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti*

dell'uomo. Il Tribunale di Roma aveva sollevato la questione nell'ambito di controversie tra cittadini della Repubblica popolare del Bangladesh e la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma, riguardanti la legittimità delle decisioni con cui quest'ultima aveva respinto, al termine di procedure accelerate alla frontiera, le domande di protezione internazionale ritenendole manifestamente infondate.

In particolare, la Corte ha ritenuto che:

1) "gli articoli 36 e 37 nonché l'articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, letti alla luce dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che uno Stato membro proceda alla designazione di paesi terzi quali paesi di origine sicuri mediante un atto legislativo, a condizione che tale designazione possa essere oggetto di un controllo giurisdizionale vertente sul rispetto delle condizioni sostanziali di siffatta designazione, enunciate all'allegato I a detta direttiva, da parte di qualsiasi giudice nazionale investito di un ricorso avverso una decisione concernente una domanda di protezione internazionale, esaminata nell'ambito del regime speciale applicabile alle domande presentate dai richiedenti provenienti da paesi terzi designati come paesi di origine sicuri";

2) "gli articoli 36 e 37 nonché l'articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, letti alla luce dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, devono essere interpretati nel senso che:

- lo Stato membro, che designa un paese terzo come paese di origine sicuro, deve garantire un accesso sufficiente e adeguato alle fonti di informazione di cui all'articolo 37, paragrafo 3, di tale direttiva, sulle quali si fonda tale designazione, accesso il quale deve, da un lato, consentire al richiedente protezione internazionale, originario di tale paese terzo, di difendere i suoi diritti nelle migliori condizioni possibili e di decidere, con piena cognizione di causa, se gli sia utile adire il giudice competente e, dall'altro, consentire a quest'ultimo di esercitare il proprio sindacato su una decisione concernente la domanda di protezione internazionale;

- il giudice nazionale investito di un ricorso avverso una decisione relativa a una domanda di protezione internazionale, esaminata nell'ambito del regime speciale di esame applicabile alle domande presentate dai richiedenti provenienti da paesi terzi designati come paesi di origine sicuri, può, qualora verifichi, anche solo in via incidentale, se tale designazione rispetti le condizioni sostanziali di siffatta designazione, enunciate all'allegato I a detta direttiva, tener conto delle informazioni da esso stesso raccolte, a condizione, da un lato, di accertarsi dell'affidabilità di tali informazioni e, dall'altro, di garantire alle parti in causa il rispetto del principio del contraddittorio";

3) "l'articolo 37 della direttiva 2013/32, letto in combinato disposto con l'allegato I a tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro designi come paese di origine sicuro un paese terzo che non soddisfi, per talune categorie di persone, le condizioni sostanziali di siffatta designazione, enunciate all'allegato I a detta direttiva.

Di seguito, alcune delle possibili questioni trattate:

- Illustrazione della pronuncia della Corte UE del 1° agosto 2025.
- Poteri del giudice in merito alla valutazione d'ufficio della sicurezza di un Paese, indipendentemente dalle allegazioni sulla condizione individuale del richiedente; potere istruttorio; onere di motivazione a fronte della presunzione relativa di "protezione sufficiente nel paese di origine".
- Le informazioni sul Paese d'origine raccolte dal giudice, la loro affidabilità e la garanzia processuale del contraddittorio su di esse.
- La raccolta delle informazioni su allegazione della parte e poteri officiosi.
- Quali sono le condizioni per valutare un "Paese sicuro".
- Quali paesi possono essere certamente considerati sicuri.

- Cosa cambierà con l'entrata in vigore del nuovo regolamento europeo 2024/1348 (c.d. patto sulle migrazioni).

- I nuovi criteri per la designazione dei paesi di origine sicuri, da parte della Commissione europea e da parte degli Stati Membri.

- Il giudice potrà ancora rivalutare la scelta operata dagli Stati o dalla Unione Europea?

### **Caratteristiche del corso**

#### **Area civile**

**Metodologia** Webinar di una sessione, con illustrazione dei temi e dibattito **Organizzazione** Scuola superiore della magistratura **Durata** Una sessione **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Illimitato, da remoto **Composizione della platea** Magistrati di merito e di legittimità addetti alla materia protezione internazionale **Partecipanti c.d. fuori lista** Dieci magistrati della rete EJTN, componenti delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, Avvocati dello Stato che si occupano della materia immigrazione, venti avvocati del libero foro **Postergazioni** Nessuna **Sede e data** Webinar, 23 febbraio 2026 (ore 15.00-18.00)

### **Cod. P26008**

#### **Successioni e donazioni. Questioni sostanziali e processuali**

*Obiettivo del corso è approfondire la conoscenza della materia successoria nella sua fase patologica; in particolar modo, si esamineranno le questioni che i chiamati all'eredità si trovano a dover affrontare, prima di aver potuto valutare il contenuto delle disposizioni testamentarie e la loro potenzialità lesiva dei diritti successori, oltre alle implicazioni processuali delle condotte poste in essere ai fini dell'esperimento dell'azione di riduzione, con particolare riguardo alla c.d. cautela sociniana.*

*Saranno esaminati, inoltre, alcuni profili processuali problematici in tema di masse plurime, di imputazione delle donazioni, dell'operatività della divisione di immobili abusivi.*

*Il corso, che si pone in continuità con le precedenti iniziative formative della SSM, affronterà tanto gli aspetti immediatamente successivi al decesso del de cuius e, in particolar modo, ipotesi particolari di atti che comportano l'accettazione tacita di eredità, quanto gli aspetti processuali emergenti al momento del radicarsi dell'azione di riduzione.*

*Sotto il primo profilo, saranno esaminate ipotesi particolari, quali quelle che si possono verificare in materia di gestione della partecipazione societaria oggetto di disposizione testamentaria o di contratti preliminari di compravendita stipulati dal testatore.*

*Riguardo il secondo profilo, si tratteranno i recenti orientamenti giurisprudenziali di legittimità in materia di cumulabilità di azione di riduzione e di collazione, con le implicazioni emergenti in tema di preclusioni e di atti istruttori; si esamineranno, inoltre, aspetti problematici in tema di masse plurime (tanto a livello di competenza quanto a livello di ricostruzione del relictum ereditario); da ultimo, particolare attenzione sarà dedicata alle frequenti ipotesi di giudizi di divisione aventi ad oggetto immobili abusivi e alle connesse criticità riguardo alla formazione delle quote.*

### **Caratteristiche del corso**

#### **Area civile**

**Metodologia** Il corso, da svolgere in forma ibrida, prevederà relazioni frontali, alle quali seguiranno specifiche domande, la discussione e la formazione di sottogruppi di lavoro, per affrontare i casi pratici e con restituzione in forma plenaria dei singoli risultati **Organizzazione** Scuola superiore della

**Magistratura** **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Cento, di cui settantacinque in presenza e venticinque da remoto **Composizione della platea interna** Novanta magistrati, di cui ottanta magistrati ordinari con funzioni giudicanti civili (sessantacinque in presenza e quindici da remoto) e dieci onorari (cinque in presenza e cinque da remoto) **Partecipanti c.d. fuori lista** Dieci avvocati (cinque in presenza e cinque da remoto) **Postergazioni** Saranno postergati coloro che abbiano partecipato ai corsi P23044, P24028, P25013 **Sede e data** Scandicci, Villa di Castel Pulci, 25 febbraio 2026 (apertura lavori ore 15.00) – 27 febbraio 2026 (chiusura lavori ore 13.00)

## **Cod. P26009**

### **La scena del crimine: contenuti e problemi medico legali del sopralluogo e dell'autopsia**

*La Scuola ripropone il corso sulle problematiche medico-legali che si presentano sulla scena del crimine, in collaborazione con l'Istituto di Medicina Legale dell'Università degli studi di Milano. Come noto, nei casi di morte sospetta il sopralluogo medico legale e l'autopsia sono due strumenti fondamentali per gli amministratori di giustizia. Rappresentano infatti i due momenti principali di raccolta di elementi cruciali per rispondere a quesiti circa l'epoca della morte, l'identità della vittima, le cause, le dinamiche e le modalità di morte e, talvolta, anche in relazione all'autore del reato. Le nuove applicazioni tecnologiche, così come lo svilupparsi di diverse figure ancillari al medico legale, negli ultimi anni hanno di gran lunga aumentato il potenziale sia del sopralluogo sia dell'autopsia nel recupero delle prove, purché queste due attività vengano non soltanto attivate, ma effettuate secondo i criteri più efficaci.*

*Il corso - che si svolgerà esclusivamente in presenza - intende coinvolgere con modalità interattiva i discenti nelle fasi pratiche e decisionali del sopralluogo medico legale e dell'autopsia di vittime da reato, in scenari differenti. Dopo una breve introduzione, la prima parte sarà costituita da lezioni teoriche, implementate da immagini e video, che descrivono anche attraverso esempi di casi reali: (a) il sopralluogo medico legale e le sue diverse modalità di esecuzione; (b) come si esegue l'autopsia, perché è un atto imprescindibile e quali sono le informazioni e i prelievi che possono essere effettuati; (c) le figure ausiliarie del medico legale e le loro attività di laboratorio. In un secondo momento i partecipanti verranno suddivisi in gruppi più ristretti. Ciascun gruppo parteciperà, sotto la guida di esperti, ad un sopralluogo simulato tramite la ricostruzione di diversi ambienti. Ciascuna vittima presenterà modalità lesive diverse. I partecipanti contribuiranno attivamente all'esecuzione ed alla raccolta di prove. Alla fine dei sopralluoghi ciascun gruppo potrà esaminare quanto effettuato dagli altri gruppi negli altri scenari. Gli stessi gruppi, nel pomeriggio assisteranno e parteciperanno all'autopsia della vittima rappresentata dal manichino del rispettivo sopralluogo, e alle varie fasi dell'esame degli indumenti, dell'esame esterno, dell'esame interno del corpo e dei prelievi effettuati. Verranno poi forniti i risultati delle indagini dei vari laboratori dove si è deciso di inviare i reperti (genetica, tossicologia, istopatologia, balistica, antropologia, entomologia). Sarà poi dato ai gruppi il tempo per raccogliersi e prendere atto delle modalità di risposta ai quesiti su epoca, causa, modalità di morte, identità della vittima e tracce relative all'identità dell'autore. Infine, i gruppi restituiranno alla platea i risultati delle loro indagini; seguirà una discussione finale sulle best practices che avrebbero dovuto essere seguite e sugli errori da evitare, soprattutto all'inizio delle operazioni.*

## **Caratteristiche del corso**

### **Area penale**



**Metodologia** seminariale e pratica; gruppi di lavoro/laboratori con discussione tra i partecipanti  
**Organizzazione** Scuola superiore della magistratura in collaborazione con l'Istituto di Medicina Legale dell'Università degli Studi di Milano; **durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Sessanta, tutti in presenza. **Composizione della platea interna** Quaranta magistrati ordinari requirenti e venti magistrati ordinari giudicanti penali  
**Postergazione** Ammessi al corso P24001 e P25003 **Sede e data** Milano, Istituto di Medicina Legale, via Mangiagalli 37, dal 25 febbraio 2026 (apertura lavori ore 15.00) al 27 febbraio 2026 (chiusura lavori ore 13.00)

## **Cod. P26010**

### **I nuovi assetti dei sequestri e delle confische: tra evoluzioni giurisprudenziali e sviluppi normativi**

*L'importanza del sequestro e della confisca nell'aggressione ai patrimoni frutto di illecito arricchimento (c.d. contrasto patrimoniale), oggi indiscussa, si è affermata in tempi sorprendentemente recenti nel nostro ordinamento. Basti pensare che ancora nel codice di procedura penale adottato nel 1989 (d.p.r. 22 settembre 1988, n. 447) il modello di sequestro era quello probatorio, cui il sequestro preventivo doveva uniformarsi quanto alle regole sull'attuazione e gestione dei beni (l'originaria stesura dell'art. 104 disp. att. c.p.p. prevedeva un rinvio all'art. 85 disp. att. c.p.p.), in una visione dell'istituto statica e nell'ottica del mero travolgimento dei diritti dell'indagato e dei terzi in ragione dell'esigenza pubblica di cautela.*

*Progressivamente la materia delle confische è stata interessata da un intenso sviluppo normativo e da un'estesa riflessione giurisprudenziale. Le confische identificano, infatti, istituti di natura diversa, con differenti funzioni, alle quali corrispondono regimi diversificati, anche quanto a garanzie costituzionali e convenzionali. Per ciascuna di esse un peso dirimente appare riconnesso alla funzione che si associa all'ablazione: prevenzione, ripristino e riequilibrio, punizione. Il termine "confisca" nell'ordinamento italiano è associato a varie misure ablative la cui natura si diversifica a seconda del contesto normativo in cui l'espressione viene utilizzata, come sottolineato in più occasioni dalla Corte costituzionale. Sull'argomento la Cassazione, parimenti, ha mostrato di muovere da una valutazione casistica, proprio tenendo conto della varietà di opinioni (dottrinarie, giurisprudenziali e di fonte sovranazionale) circa la natura - o le nature - della confisca, sempre che al nomen possa corrispondere davvero una figura unitaria o non piuttosto un caleidoscopio di istituti, ciascuno dei quali iscritto in un differenziato regime, fortemente condizionato dalla specifica natura della res da assoggettare alla misura, al reato cui la cosa pertiene, e, da ultimo ma non certo per ultimo, dagli esiti del processo in cui la confisca viene applicata. Ciò si è accompagnato ad un'intensificazione dell'uso della confisca come mezzo di lotta alla criminalità del profitto, sulla scia dello slogan per cui "il delitto non paga" è connotato della recente politica criminale in punto di misure di contrasto ai patrimoni illeciti. Numerosi stimoli europei (sulla scia la direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3.4.2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea) hanno offerto sostanza alle letture domestiche, non restate esenti da critiche in dottrina per le aree di tensione con principi costituzionali e convenzionali. Tra gli approdi più certi si era censito il fatto che il diritto moderno non registrasse un modello unico di confisca penale, ma una pluralità di tipologie, distinte per l'oggetto, la disciplina e le finalità perseguite; la natura, poi, veniva collegata alla specifica disciplina, in conformità al polifunzionalismo o alla "proteiformità" delle misure così la natura della misura dipende in misura assai consistente dalla natura dell'oggetto come insegnava anche la sentenza n. 112/2019 della Corte costituzionale. Nondimeno, nel 2025, vasto è risultato in materia l'impegno*

nomofilattico della Corte di Cassazione con importanti pronunce sulla natura della confisca per equivalente, sullo statuto delle confische e dei sequestri ad esse funzionali, con riflessi sulle condizioni di terzietà dei proprietari dei beni da tali vincoli interessati, sulla motivazione del periculum in mora del sequestro preventivo finalizzato alla confisca, sui limiti della confisca del denaro e sulle modalità di confisca nel concorso di persone. La Corte cost. d'altro canto, con la sent. n. 7/2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2641, commi 1 e 2, del codice civile nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria dei beni utilizzati per commettere reati societari, anche per equivalente, per violazione del principio di proporzionalità della pena sancito dagli articoli 3 e 27, comma 3, Cost. e 49, paragrafo 3, CDFUE.

A tale evoluzione continua ad accompagnarsi un incessante sviluppo del quadro normativo anche sovranazionale orientato al rafforzamento della cooperazione transfrontaliera e alla armonizzazione normativa, con introduzione degli strumenti più efficaci per il congelamento, la confisca e la gestione dei beni, ponendo attenzione ai diritti fondamentali, alla proporzionalità e alla tutela dei terzi. Si consideri la direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento Europeo e del Consiglio, in materia di recupero e confisca dei beni, cui gli Stati membri dovranno conformarsi entro il 23 novembre 2026 e che introduce norme minime per reperimento e identificazione dei beni, congelamento e confisca, gestione dei beni sequestrati, garanzie procedurali, cooperazione tra Stati membri. Sul versante interno, poi, il d.lgs. n. 203/2023, anche a seguito del Regolamento (UE) 2018/1805, ha introdotto rilevanti previsioni sul mutuo riconoscimento dei provvedimenti di sequestro e confisca tra Stati membri. Si esaminerà in tal senso il sistema della "Silver Ontiche", strumento che, dal 1° gennaio scorso in fase di test in cinquanta Paesi, permette di rafforzare la cooperazione internazionale tra le Forze di polizia per tracciare i proventi illeciti delle organizzazioni criminali transnazionali, e procedere al sequestro e alla confisca degli stessi.

Il corso si propone di ripercorrere l'attuale sistema delle misure cautelari reali ed ablative di natura penale attraverso un parallelo con le misure di prevenzione ed un'analisi delle principali differenze esistenti tra i due istituti. Inoltre, uno specifico focus sarà riservato alle regole dettate dalla giurisprudenza europea in tema di sequestro e confisca. Saranno altresì affrontati i temi della progressiva adozione in tema di misure cautelari reali dei principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di misure cautelari personali (in primo luogo il c.d. fumus boni iuris), l'espansione del sequestro finalizzato alla confisca allargata, nonché le specifiche questioni generate dall'introduzione del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente e all'individuazione del profitto, nozione parimenti segnalata da una dilatazione ben riconoscibile. Ulteriori approfondimenti saranno riservati ad alcune ipotesi speciali di sequestro (usura, riciclaggio, reati tributari, illeciti amministrativi dipendenti da reato disciplinati dal d.lgs. n. 231 del 2001 ecc.) ed al sistema in allestimento per l'attuazione delle previsioni.

## **Caratteristiche del corso**

### **Area penale**

**Metodologia** Relazioni frontali, concepite in termini di presentazione dialogica dei temi, con successivo dibattito; gruppi di lavoro/laboratori per l'esame di materie specifiche e di casistiche, con discussione tra i partecipanti **Organizzazione** Scuola Superiore della Magistratura **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Centoquarantacinque (ottanta in presenza e sessantacinque da remoto) **Composizione della platea interna** Centodieci magistrati ordinari con funzioni penali (dei quali cinquanta addetti a funzioni requirenti) e dieci magistrati onorari addetti a funzioni penali **Partecipanti c.d. fuori lista** quindici avvocati del libero foro, cinque magistrati contabili, due avvocati dello Stato, due magistrati militari, un magistrato della Repubblica di San Marino **Postergazioni** Nessuna **Sede e data** Scandicci, Villa di Castel Pulci, dal 4 marzo 2026 (apertura lavori ore 15.00) al 6 marzo 2025 (chiusura lavori ore 13.00)



## Cod. P26011

### La protezione speciale dello straniero dopo l'abrogazione della inespellibilità per motivi di integrazione sociale disposta dal d.l. n. 20/2023 (c.d. Decreto Cutro, convertito dalla legge n. 50/2023)

*Il corso intende affrontare le principali problematiche interpretative nel contesto giurisprudenziale nazionale e sovranazionale poste dalla abrogazione della inespellibilità dello straniero per motivi di integrazione sociale disposta dal d.l. n. 20/2023.*

*Il d.l. n. 20/2023, convertito con legge n. 50/2023 (recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare"), ha riformato alcuni istituti in materia di immigrazione, abrogando la norma che prevedeva la "inespellibilità" dello straniero per motivi di integrazione sociale, nonché i criteri per l'accertamento del diritto al rispetto della vita privata e familiare, introdotti nel d.lgs. n. 286/1998 dal d.l. n. 130/2020 (c.d. "Decreto Lamorgese", convertito con legge n. 173/2020).*

*Il corso affronterà le problematiche interpretative ed il contenzioso generati dall'abrogazione di tale istituto, anche attraverso l'analisi delle pronunce giurisprudenziali più significative nazionali e sovranazionali.*

*Nonostante la sua formale abrogazione, infatti, i giudici continuano a riconoscere un limite all'espulsione dello straniero in virtù della tutela dei diritti fondamentali, facendo riferimento all'art 8 CEDU, come parametro interposto di costituzionalità, ai sensi degli artt. 10 commi 1 e 2 e 117 della Costituzione, operando un bilanciamento tra le contrapposte esigenze dello Stato ed i diritti dello straniero. E ciò in considerazione della perdurante vigenza dell'art. 5, comma 6, del Testo Unico Immigrazione, che costituisce norma generale di raccordo tra l'ordinamento interno e le norme sovranazionali.*

*Particolare attenzione sarà dedicata ai criteri da adottare per valutare il limite al potere statale di espulsione. Infatti, i parametri esplicitati dal legislatore del 2020 – quali la durata della presenza sul territorio nazionale, l'effettività dei vincoli familiari, l'effettivo inserimento sociale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il paese di origine – sono stati abrogati dal d.l. n. 20/2023, lasciando privo di criteri regolatori precisi il bilanciamento con l'art 8 CEDU.*

*Uno spazio di riflessione sarà anche dedicato alla problematica interazione tra l'istituto della protezione speciale ed i meccanismi che sovrintendono la determinazione dello Stato Membro competente all'esame della domanda di protezione internazionale, ed all'esercizio della cosiddetta clausola discrezionale, oggetto della sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione n. 935/2025.*

*Il corso farà inoltre il punto sull'esperienza applicativa dei casi di protezione speciale tipizzati, con particolare riferimento alle fattispecie contenute negli artt. 19, 20 e 20-bis del Testo Unico Immigrazione.*

*Elemento centrale del corso sarà il confronto con i componenti delle Commissioni per il diritto d'asilo, anch'essi coinvolti nella attività formativa, in quanto rappresentano il "primo fronte" interpretativo e applicativo di questa forma di protezione definita "innominata". Il dialogo con i rappresentanti dell'Amministrazione sarà altresì rilevante in ragione delle profonde divergenze interpretative che alimentano il contenzioso.*

#### Caratteristiche del corso

#### Area comune

**Metodologia** L'inquadramento degli argomenti verrà affidato a relazioni frontali, seguite da dibattito e gruppi di lavoro "guidati" per l'approfondimento di singole tematiche **Organizzazione Scuola superiore della magistratura** **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Centotrenta, di cui ottanta in presenza e cinquanta da remoto **Composizione della platea interna** Novanta magistrati addetti alle sezioni specializzate in materia di protezione internazionale o che, comunque, trattano la materia (di cui settanta in presenza e venti da remoto) **Partecipanti c.d. fuori lista** Trenta componenti della Commissione nazionale e delle Commissioni territoriali del diritto di asilo (di cui dieci in presenza e venti da remoto), che verranno individuati dalla amministrazione di appartenenza privilegiando, nell'ordine, il numero delle domande trattate dalla Commissione e la provenienza da realtà territoriali diverse; dieci avvocati (da remoto) **Postergazioni** Nessuna **Sede e data** Scandicci, Villa di Castel Pulci, 9 marzo 2026 (apertura lavori ore 15.00) - 11 marzo 2026 (chiusura lavori ore 13.00)

## **Cod. P26012**

### **Dalle indagini preliminari all'udienza preliminare: le riforme e l'esperienza giudiziaria**

Dopo l'entrata in vigore della Riforma Cartabia (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), il "Correttivo" (d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31) è intervenuto con l'obiettivo di rendere l'intervento riformatore maggiormente coerente con i principi e i criteri della legge delega (l. 27 settembre 2021, n. 134, recante «delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari») cercando di operare, al contempo, una semplificazione del dettato normativo e la risoluzione dei problemi di coordinamento emersi in fase di prima applicazione della riforma "Cartabia", anche tenendo conto «dei contributi provenienti dal mondo accademico, dall'avvocatura e dalla magistratura, che hanno segnalato profili problematici emersi in sede di applicazione della normativa».

Il corso coglie l'occasione di un'esperienza già significativa maturata presso gli uffici giudiziari per approfondire i risultati degli interventi, esaminando con approccio scientifico e secondo visione critica ed esperienziale, i miglioramenti apportati e le difficoltà applicative originate dalla recente riforma, stimolando un confronto costruttivo rispetto alle risultanze statistiche e ad ulteriori adeguamenti normativi ipotizzabili. Il d.lgs. n. 150/2022, infatti, ha inciso sulle fasi delle indagini preliminari e su quelle preposte ai primi controlli giurisdizionali sull'inazione o l'azione penale, riconnettendo anche gli interventi su tali materia all'ispirazione più complessiva dell'intervento riformatore, orientatosi in triplice direzione: i) la riduzione dei tempi del processo, cui si ispirano alcune delle novità della fase delle indagini preliminari; ii) l'estensione delle garanzie di controllo giurisdizionale sull'attività d'indagine, come la verifica delle tempistiche dell'iscrizione e sulla legittimità di alcuni atti investigativi di tipo invasivo (come le perquisizioni non seguite da sequestro); iii) la generale aspirazione alla deflazione in ragione del rafforzamento di istituti sostanziali e processuali alternativi all'esercizio dell'azione penale, tra i quali va annoverato la parametrizzazione dell'archiviazione sull'innovativo criterio delineato dall'art. 408 comma 1 c.p.p. ("quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentono una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca") speculari a quello della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere in esito all'udienza preliminare ex art. 425, commi 3 e 4 c.p.p. nonché a chiusura della udienza di comparizione predibattimentale (c.d. "udienza filtro") ex art. 554-ter comma 1 c.p.p. Si tratta di principi che manifestano, in senso più ampio, un'aspirazione a ricondurre l'ambito della verifica dibattimentale ai casi in cui le fonti di prova acquisite nelle indagini rendano plausibile una condanna estromettendovi situazioni in relazione alle quali si "azzardi" il

*tentativo di sperimentare una prova dall'esito incerto: in armonia con l'idea di un procedimento di indagini preliminari nel quale, per quanto possibile, si anticipano le verifiche in contraddittorio con la conseguente acquisizione di consapevolezza di tenuta della prova in sede dibattimentale, bandendo il comodo rinvio ("alla cieca") al corso del dibattimento del vaglio dell'attendibilità dell'ipotesi accusatoria. Anche nelle prime fasi processuali, peraltro, traendo spunto da prassi giurisprudenziali virtuose, si innestano meccanismi per una loro razionalizzazione, premessa necessaria per un accorciamento dei tempi di definizione (si pensi, all'istituzionalizzazione dell'udienza di smistamento, attuale «udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta», in funzione non solo e non tanto della programmazione delle udienze di trattazione successiva quanto, in primo luogo - segnatamente, nel processo monocratico - di definizione alternativa anticipata rispetto al dibattimento). In linea con tale impostazione per l'udienza preliminare vengono ridefiniti alcuni poteri del Gup sull'esatta conformazione naturalistica e giuridica dell'imputazione e definita, come detto, un'innovativa regola di giudizio, ritenuta speculare a quella introdotta per l'archiviazione.*

*Il corso si propone di esaminare le molteplici novità nella fase delle indagini preliminari, anzitutto, definendo ulteriori doveri del pubblico ministero ed approfondendo le aree di controllo del giudice. Si consideri la precisazione della nozione di notitia criminis (contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice) suscettibili di attivare l'obbligo di iscrizione a cura del PM, agli spazi di «retrodatazione» dell'iscrizione, a istanza di parte o ex officio, alla disciplina dei criteri di priorità, alla nuova disciplina dei termini delle indagini nonché della decorrenza e della proroga degli essi, dei termini "di riflessione", dei presupposti per l'avvocazione, del deposito degli atti, dell'autorizzazione a ritardare l'avviso ex art. 415-bis c.p.p.; sino alla nuova disciplina della regola di giudizio per la richiesta di archiviazione, dei presupposti per la riapertura delle indagini e del controllo giurisdizionale sulla legittimità della perquisizione, oltre che la definizione dei complessi regimi intertemporali. Inoltre, si esamineranno le novità in materia udienza preliminare, con particolare riferimento alla costituzione di parte civile, ai rimedi ai vizi dell'imputazione e la nuova regola di giudizio per l'udienza preliminare. Ai temi passati in rassegna saranno dedicate puntuali relazioni frontali, gruppi di lavoro e tavole rotonde.*

## **Caratteristiche del corso**

### **Area Penale**

**Metodologia** A fianco di relazioni frontali, concepite in termini di presentazione dialogica dei temi e seguite da dibattito, saranno di norma previsti lavori tra gruppi ristretti di partecipanti con esame di casistica; tavola rotonda **Organizzazione** Scuola superiore della magistratura **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Centocinquanta (ottanta in presenza e settanta da remoto) **Composizione della platea interna** Sessanta pubblici ministeri, ottanta giudici ordinari addetti a funzioni penali **Partecipanti c.d. fuori lista** Cinque avvocati del libero foro, due avvocati dello Stato, due magistrati militari, un magistrato della Repubblica di San Marino **postergazioni** Ammessi al corso P25004 **Sede e data** Scandicci, Villa di Castel Pulci, 16 marzo 2026 (apertura lavori ore 15.00) – 18 marzo 2026 (chiusura lavori ore 13.00)

## **Cod. P26013**

**Lavoro subordinato, lavoro autonomo e contratti di lavoro "speciali": tradizione, novità legislative e nuove prospettive**

*Nel mercato del lavoro è in atto da tempo una silenziosa rivoluzione, alimentata da interventi legislativi a favore della flessibilità e dall'aggiornamento dei modelli contrattuali all'evoluzione tecnologica, che ha portato ad interrogarsi sull'adeguatezza del paradigma classico della subordinazione a ricomprendere nuove forme di lavoro che rispondano alle mutate esigenze dell'economia globalizzata e di un sistema produttivo che si avvale quotidianamente dell'ausilio della digitalizzazione, della connessione globale e dell'intelligenza artificiale.*

*D'altronde, sebbene l'art. 1322 c.c. sia applicabile anche al diritto del lavoro, con il limite della "meritevolezza", il potere di "creazione" di nuovi modelli contrattuali è del tutto ridotto e rimesso, nella sostanza, all'elaborazione del legislatore, che ha creato una notevole quantità di "sottotipi" di contratti di lavoro – alla cui base si pone l'idea di fondo di assicurare alle imprese una varietà ampia di contratti, per aumentare le opportunità di lavoro, anche a fronte della rapidità del progresso tecnologico – da taluni reputata addirittura sovrabbondante rispetto alle effettive esigenze del mercato.*

*Tutto ciò ha indotto il problema di garantire le tutele essenziali al lavoratore in tutti i contratti, allo scopo di non negare, da un lato, la funzione specializzante loro propria, ma dall'altro di evitare una competizione fondata sulla debolezza degli statuti protettivi: difatti, il contenzioso giuslavoristico che ne è derivato negli ultimi anni dimostra che le richieste di protezione e di intervento giudiziale, generate dalla trasformazione dei lavori e delle modalità di lavoro, offrono sorprendentemente un quadro immutato nel tempo, ove la qualificazione del rapporto di lavoro, e le sue ricadute in tema di tutele applicabili, restano i temi centrali e controversi, con la subordinazione che permane quale paradigma della massima tutela possibile e l'autonomia che, se non corrispondente ad una effettiva opzione del prestatore di lavoro, viene confezionata di volta in volta per schermare questa tutela.*

*Avendo sullo sfondo il principio di rilievo costituzionale della "indisponibilità del tipo", si susseguono tentativi, più o meno riusciti del legislatore, di aggirare le pratiche elusive, da un lato mediante l'estensione di garanzie tipiche della subordinazione e dall'altra con l'introduzione di nuovi modelli contrattuali che, discostandosi dai tradizionali indici presuntivi, si caratterizzano per una organizzazione del lavoro che supera i consueti limiti spazio-temporali, frammentando e scomponendo l'assetto classico del rapporto datore di lavoro-lavoratore subordinato.*

*L'obiettivo di questo corso è quello di esplorare gli aspetti di maggiore attualità nella qualificazione dei rapporti di lavoro attraverso una disamina approfondita delle fonti nazionali e sovranazionali, delle nozioni e dell'ambito applicativo di fattispecie classiche e di nuovo conio, delle ricadute della qualificazione sulle tutele applicabili e sull'ampiezza e adeguatezza di queste tutele.*

*Il tradizionale dualismo tra il lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. ed il contratto d'opera di cui all'art. 2222 c.c. si è arricchito dei rapporti di parasubordinazione di cui all'art. 409, n. 3, c.p.c. che, dopo la novella dell'art. 15, lett. a), l. 22 maggio 2017, n. 81, si sono evoluti nelle collaborazioni coordinate e continuative, secondo le modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, da non confondere con le collaborazioni etero-organizzate riconducibili all'art. 2 d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, modificato dal d.l. 3 settembre 2019, n. 101, come convertito.*

*Importante, dunque, affiancare all'approfondimento di tematiche note, quali gli indici presuntivi della subordinazione o la rilevanza del nomen iuris dato dalle parti, lo studio di problematicità più attuali, dalla difficile distinzione tra etero-direzione, etero-organizzazione e coordinamento a quelle connesse all'introduzione di forme aggiuntive di tutela per i lavoratori autonomi e i collaboratori coordinati e continuativi ad opera della l. 22 maggio 2017, n. 81 (c.d. Statuto dei lavoratori autonomi).*

*Da non trascurare l'indagine sui possibili effetti nell'ordinamento interno della più recente normativa europea, ed in particolare della Direttiva UE 2019/1152 del 20 maggio 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea, della Direttiva UE 2022/2041 del 19 ottobre 2022 per la tutela di un salario minimo adeguato nell'Unione Europea ed la protezione*

dalla povertà lavorativa, della Direttiva UE 2024/2831 relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali.

Il corso intende offrire anche una panoramica aggiornata delle norme e degli orientamenti giurisprudenziali riguardanti tipologie contrattuali che, collocandosi a margine della subordinazione o dell'autonomia, presentano maggiori criticità. Quali, a titolo esemplificativo: - l'apprendistato, il lavoro in prova, il contratto di inserimento; - il lavoro a tempo determinato, il lavoro a tempo parziale o part-time (di tipo orizzontale, verticale, misto); - il lavoro intermittente o a chiamata, il lavoro ripartito; - la somministrazione di lavoro, il distacco; - la specifica nozione lavoristica di appalto di opere o di servizi; - il lavoro tramite piattaforme digitali (riders); - il contratto a progetto e l'associazione in partecipazione con apporto di lavoro, nelle sue residue applicazioni (artt. 52-53 d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81); - il lavoro domestico; - il portierato; - le collaborazioni continuative e coordinate nei diversi contesti lavorativi in cui siano ancora ammesse (art. 2 d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81); - il lavoro giornalistico; - il lavoro artistico, i contratti cinematografici, il contratto di scrittura teatrale; - il lavoro sportivo (atleta, agente sportivo); - il lavoro nelle cooperative (con la disposizione processuale ex art. 441-ter c.p.c. sul licenziamento del socio di cooperativa), il lavoro nel c.d. terzo settore; - il lavoro nel gruppo societario ed il contratto di rete (con la c.d. codatorialità), nonché il rapporto di lavoro nelle procedure concorsuali.

In un focus specifico saranno, pertanto, esaminati i temi connessi alla tutela del lavoro tramite piattaforma digitale di cui al Capo V-bis del d.lgs. n. 81 del 2015, al lavoro agile di cui all'art. 18 della l. n. 81 del 2017, alle prestazioni di lavoro occasionale di cui all'art. 54-bis del d.l. n. 50 del 2017, all'annoso tema della tutela del socio lavoratore di cooperativa tra rapporto associativo e rapporto di lavoro, al lavoro somministrato, all'impresa familiare, al lavoro gratuito, al volontariato ed alla disciplina dei tirocini formativi.

Un autonomo "spazio", infine, sarà dedicato alla disamina dei profili previdenziali (ad es. la tutela della genitorialità e della disoccupazione, la tutela in caso di infortuni o malattia professionale), contributivi (ad es. l'applicabilità del principio di automaticità ai co.co.co o la complessa disciplina delle gestioni separate) e di sicurezza sul lavoro.

### **Caratteristiche del corso**

#### **Area civile**

**Metodologia** Relazioni frontali, concepite in termini di presentazione dialogica dei temi, con successivo dibattito e gruppi di lavoro/laboratori per l'esame di materie specifiche e di casistiche, con discussione tra i partecipanti **Organizzazione** Scuola superiore della magistratura **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Cento, di cui ottantacinque in presenza e quindici da remoto **Composizione della platea interna** Novanta magistrati ordinari del lavoro o tabellarmente assegnati alla sezione lavoro (ottanta in presenza e dieci da remoto) **Partecipanti c.d. fuori lista** Dieci avvocati (cinque in presenza e cinque da remoto) **Postergazioni** Nessuna **Sede e data** Napoli, Castel Capuano, 16 marzo 2026 (apertura lavori ore 15.00) – 18 marzo 2026 (chiusura lavori ore 13.00)

### **Cod. P26014**

#### **Giustizia penale e riparazione: dalle condotte risarcitorie alla giustizia riparativa**

La Scuola continua a dedicare un corso ai nuovi paradigmi della riparazione, ed in particolare a quello della Giustizia riparativa, utile per inquadrare le nuove logiche, i nuovi istituti delineati dal diritto vigente, i nuovi ruoli delle parti. Il paradigma della 'riparazione' conseguente al reato guadagna maggiore spazio sia dentro che fuori il processo penale. È crescente, da parte del

*legislatore, la consapevolezza di quanto, per la soddisfazione delle vittime e dei danneggiati dal reato, oltre che della società nel suo complesso, sia utile una Giustizia non meramente punitiva e sanzionatoria, ma capace di favorire la riparazione dell'offesa e, per quanto possibile, la riconciliazione tra autore e vittima del reato. L'idea centrale della Giustizia riparativa è quella di favorire la comprensione e la suturazione della ferita causata dal reato favorendo l'incontro tra autore e vittima e la narrazione dell'accaduto, dai reciproci punti di vista. Mettere al centro della scena le persone, i loro vissuti e le loro rispettive prospettive, con l'ausilio di mediatori appositamente formati e organizzati, grazie al sostegno del territorio, promette rilevanti effetti di riconciliazione e pacificazione nei rapporti interpersonali e sociali, con notevoli ricadute anche sull'attività giudiziaria.*

*Accanto alle tradizionali condotte risarcitorie, riparatorie e ripristinatorie, che il legislatore, secondo logiche di incentivo premiale, tende a valorizzare in vario modo (ne sono un esempio gli istituti di cui agli artt. 61, n. 6, 162, 162-bis, 162-ter, 165, commi quinto e settimo, 168-bis, 323-ter c.p., per citarne alcuni), la Giustizia riparativa occupa oggi uno spazio a sé, a seguito della c.d. riforma Cartabia che, per la prima volta, ha introdotto nella legislazione penale una sua disciplina organica e, attraverso l'interpolazione delle norme del codice penale, del codice di rito e di alcuni atti di normazione primaria, l'ha inserita nel procedimento penale.*

*Tale forma di giustizia - su cui il legislatore è intervenuto, dopo il d.lgs. n. 150 del 2022 cit., con il d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, con il d.l. 2 marzo 2024, n. 19, conv. con mod. dalla l. 29 aprile 2024, n. 56, con il d.l. 4 luglio 2024, n. 92, conv. con mod. dalla l. 8 agosto 2024, n. 112, e con la l. 9 agosto 2024, n. 114 - è così indicata dall'art. 42 d.lgs. n. 150/2022, che di essa ha fornito una "definizione nazionale": «ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell'offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore». Secondo il d.lgs. n. 150/2022, l'esito dei programmi di Giustizia riparativa può essere tenuto in considerazione dal giudice al fine della commisurazione della pena, dell'applicazione della specifica circostanza attenuante e della remissione della querela. D'altra parte, la Giustizia riparativa può avere effetti in ogni fase del procedimento penale: dalle indagini all'esecuzione. E', questa, una forma di giustizia che si connota per essere un sistema multiforme, assolutamente nuovo nel panorama della Giustizia penale e che può essere definita solo per esclusione: non è un rito speciale, ma, al più, un procedimento incidentale (della cui natura si discute), che si affianca alla Giustizia contenziosa e che procede in parallelo ad essa (salvo divenirne complementare e convergere nell'ipotesi della remissione tacita e della eventuale sospensione del procedimento nel caso di reati perseguibili a querela ai sensi dell'art. 129-bis cod. proc. pen.); non è una causa di estinzione del reato, se non limitatamente all'ipotesi della remissione tacita di querela ai sensi del (nuovo) art. 152 c. p.; non è una causa di non punibilità o di non procedibilità e non è un'alternativa al processo e alla pena, né è un'alternativa alla Giustizia penale, non sostituendosi ad essa; non è una circostanza attenuante, ma è un elemento che consente il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., e che, più in generale, può incidere sul trattamento sanzionatorio ai sensi dell'art. 133 cod. pen.; è un sistema, dunque, che risponde a regole e connotazione proprie e che soddisfa bisogni, aspettative e obiettivi che, solo in alcuni aspetti, collimano con quelli cui mirano il processo penale e, più in generale, la Giustizia penale. Un sistema multiforme, quindi, che ha richiesto una articolata ed anche complessa procedura per la creazione di un elenco unico dei mediatori esperti in Giustizia riparativa, prima, e quindi dei centri di Giustizia riparativa, ossia le strutture pubbliche alle quali, a norma dell'art. 42, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 150 del 2022, competono le attività necessarie all'organizzazione, alla gestione, all'erogazione e allo svolgimento dei programmi di Giustizia riparativa, e che oggi si avvia finalmente al proprio completamento con uno degli ultimi tasselli finali, costituito dalla sottoscrizione, nel mese di ottobre 2025, dei protocolli per la loro gestione, siglati dal*



Ministero della Giustizia, con le Regioni, le Province e i Comuni, avvalendosi delle Conferenze attive in ciascun distretto di Corte di appello.

Un assetto che ha già interessato le Corti superiori, con varie pronunce della Corte di cassazione, compresa la questione rimessa alle Sezioni Unite sulla natura giurisdizionale, o meno, dell'ordinanza di rigetto all'invio alla Giustizia riparativa, e che già vede una prima pronuncia della Corte costituzionale, che, con la sentenza n. 128 del 2025, ha offerto la propria autorevole lettura dell'istituto.

Per raggiungere efficacemente i propri obiettivi, la Giustizia riparativa esige, rispetto alla Giustizia contenziosa "classica", un approccio diverso, e per certi versi nuovo, da parte dei soggetti che, a vario titolo, la applicano, e del magistrato, in particolare; se il ruolo di quest'ultimo nella Giustizia riparativa, e del giudice, nello specifico, è quello di informare, di inviare - si è scritto che «il giudice pur aprendo le porte ... non potrà poi varcare la soglia» in quanto l'individuazione dei programmi, il loro svolgimento e la loro esecuzione rientrano nella competenza esclusiva dei centri per la Giustizia riparativa - e quindi, all'esito, di valutare, è necessario comprendere come e quando inviare ai centri di Giustizia riparativa e come, se ed in che misura valutare, al termine, l'esito del percorso effettuato, il tutto senza trascurare la necessità di ricorrere ad un "linguaggio" diverso, che occorre conoscere. A tutte le questioni passate in rassegna il corso cercherà di dare risposte, con relazioni frontali e momenti laboratoriali, favorendo il confronto delle esperienze tra i partecipanti.

### **Caratteristiche del corso**

#### **Area penale**

**Metodologia** Relazioni frontali, concepite in termini di presentazione dialogica dei temi, con successivo dibattito; gruppi di lavoro/laboratori per l'esame di materie specifiche e di casistiche, con discussione tra i partecipanti **Organizzazione** Scuola Superiore della Magistratura **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Centoquarantacinque (ottanta in presenza e sessantacinque da remoto) **Composizione della platea interna** Centodieci magistrati ordinari con funzioni penali, dieci magistrati onorari addetti a funzioni penali **Partecipanti c.d. fuori lista** quindici avvocati del libero foro, due avvocati dello Stato, cinque magistrati contabili, due magistrati militari, un magistrato della Repubblica di San Marino **Postergazioni** Ammessi al corso P25024 **Sede e data** Napoli, Castel Capuano, dal 18 marzo 2026 (apertura lavori ore 15.00) al 20 marzo 2026 (chiusura lavori ore 13.00)

### **Cod. P26015**

#### **La responsabilità medica: sviluppi giurisprudenziali e prospettive di riforma**

La legge n. 24 del 2017 (cosiddetta legge Gelli-Bianco), entrata in vigore il 1° aprile 2017, ha inteso regolare, con un intervento di sistema, la responsabilità sanitaria, al fine dichiarato (art. 1) di garantire "la sicurezza delle cure". Il testo normativo ha posto, però, fin da subito complesse questioni interpretative, con riguardo ai diversi ambiti oggetto di regolamentazione.

Gli aspetti per primi affrontati dalla giurisprudenza della Corte di cassazione hanno riguardato il concetto della responsabilità colposa del medico (che l'art. 6 della legge ha affidato ad un nuovo articolo, il 590-quinquies c.p.) in relazione alle nozioni di "linee guida" – già oggetto della legge n. 189 del 2012, di conversione, con modifiche, del decreto-legge n. 158 del 2012, cosiddetto decreto Balduzzi – e "buone pratiche clinico-assistenziali" (art. 5 della legge Gelli-Bianco).

Ma anche sul versante civilistico della legge, il dibattito tra i giuristi ha investito una serie di questioni importanti: dalla qualificazione giuridica della responsabilità del professionista (art. 7) alla natura giuridica degli obblighi assicurativi (artt. 10 e 11), ai presupposti di applicabilità delle azioni

di rivalsa civile ed amministrativa (art. 9), per concludere con le questioni processuali civili del litisconsorzio nei casi di azione diretta del danneggiato verso la compagnia assicuratrice (art. 12), dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio e del ricorso al "rito sommario" (art. 8).

A quasi dieci anni dal varo della legge Gelli-Bianco, la Scuola ritiene dunque opportuno promuovere un nuovo momento di riflessione volto ad approfondire le principali questioni applicative e l'impatto sull'attività giudiziaria di questa normativa, anche alla luce delle recenti prospettive di riforma.

Il corso si soffermerà, in chiave interdisciplinare, sui profili applicativi della responsabilità medica e si articolerà in sessioni dedicate agli aspetti civili e penali, riguardanti la natura, i presupposti e l'accertamento della responsabilità colposa del medico, anche a fronte dell'evoluzione tecnologica continua in questo settore.

Il corso rappresenterà anche l'occasione per fare il punto sui riflessi prodotti dalla citata normativa rispetto all'organizzazione e all'adempimento delle prestazioni sanitarie.

Uno spazio sarà dedicato poi al monitoraggio ed allo studio della responsabilità assicurativa obbligatoria che, nell'ottica del legislatore, è funzionale all'obiettivo complessivo dell'intervento normativo, cioè un superamento dell'approccio "difensivo" alle cure mediche.

Saranno altresì valorizzati, soprattutto nei gruppi di lavoro, momenti volti alla condivisione delle migliori prassi, con riferimento alla quantificazione dei danni, alla "causalità omissiva" incidente sulla responsabilità del medico, alla rilevanza civile e penale della violazione del consenso informato, al principio di affidamento e alla responsabilità penale in equipe.

Non mancherà, infine, un approfondimento sull'uso dell'intelligenza artificiale in medicina, in relazione ai "nuovi" obblighi e alle nascenti responsabilità civili nell'adempimento della prestazione sanitaria, nonché sui profili di responsabilità legati all'utilizzo della telemedicina.

## **Caratteristiche del corso**

### **Area comune**

**Metodologia** Il corso, da svolgere in forma ibrida, prevederà relazioni frontali, concepite in termini di presentazione dialogica dei temi, con successivo dibattito; gruppi di lavoro/laboratori per l'esame di materie specifiche e di casistiche, con discussione tra i partecipanti **Organizzazione** Scuola superiore della Magistratura in collaborazione con l'università Cattolica del Sacro Cuore di Milano **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Centoquaranta, di cui novanta in presenza e cinquanta da remoto **Composizione della platea interna** Centodieci magistrati, di cui cinquanta ordinari con funzioni civili (trenta in presenza e venti da remoto), cinquanta ordinari con funzioni penali (trenta in presenza e venti da remoto), dieci onorari (da remoto) **Partecipanti c.d. fuori lista** Dieci magistrati contabili, dieci avvocati e dieci medici legali, solo in presenza **Postergazioni** Nessuna **Sede e data** Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore, 23 marzo 2026 (apertura lavori ore 15.00) - 25 marzo 2026 (chiusura lavori ore 13.00)

## **Cod. P26016**

### **Casi e questioni attuali in materia di nullità di protezione (Corso CM)**

Abbandonata, da tempo, la rigida distinzione – propria della tradizione romanistica – tra "negozio che nasca perfetto, e produca tutte le conseguenze; o che non venga in essere", il nostro ordinamento conosce sempre più casi di nullità c.d. relative, invocabili, cioè, solo da specifici soggetti e a determinate condizioni: ipotesi caratterizzate, pertanto, da una legittimazione attiva relativa (in maniera non dissimile, dunque, da quanto avviene per l'ipotesi di annullabilità) e rispetto alle quali



*il potere/dovere di rilievo officioso dell'autorità giudiziaria (C.G.U.E., sentenza del 4.6.2009, in causa C-243/08) non è inevitabilmente destinato a sfociare in una declaratoria di nullità.*

*Nell'ambito della più ampia categoria rientrano le nullità c.d. di protezione, elaborate non già (e non tanto) con finalità (pure sostenuta in dottrina) pedagogica, quanto, piuttosto, di tutela "rafforzata" in favore di quei contraenti (il consumatore, l'utente di servizi, le microimprese, etc.) che versino in situazione di debolezza economico-contrattuale rispetto alla controparte e che si trovino in posizione di minore forza contrattuale: uno strumento, dunque, di riequilibrio di posizioni contrattuali in partenza disomogenee.*

*Dalla nullità "classica" mutuano la imprescrittibilità dell'azione, la non convalidabilità (Cass., 27.4.2016, n. 8395) e, in un certo senso, la tutela di interessi generali (cfr. infra); dall'annullabilità, invece, la legittimazione relativa e la pregnante tutela dell'interesse individuale.*

*In proposito, i noti arresti di legittimità del 2012 e del 2014 (Cass., sez. un., 4.9.2012, n. 14828 e Cass., sez. un., 12.12.2014, n. 26242) hanno consegnato agli operatori, in ipotesi di domanda di adempimento, risoluzione, annullamento, rescissione, uno statuto generale che consente il rilievo officioso (anche) di tale forma di nullità, siccome posta a tutela di interessi e valori fondamentali – quali il corretto funzionamento del mercato (art. 41 Cost.) e l'uguaglianza almeno formale tra contraenti forti e deboli (art. 3 Cost.) – che trascendono quelli del singolo; hanno, al contempo, evidenziato come la successiva declaratoria di nullità sia eventuale e destinata ad intervenire unicamente a seguito di una richiesta in tal senso avanzata dalla (sola) parte nel cui interesse l'invalidità è prevista ed a vantaggio di quella (così mettendosi, peraltro, in crisi anche la tradizionale distinzione tra regole di validità e regole di condotta); è stato infine osservato che tale declaratoria potrebbe essere richiesta e riguardare anche solo talune clausole e non altre (c.d. uso selettivo delle nullità di protezione), con l'ulteriore precisazione (ben esposta da Cass., sez. un., 4.11.2019, n. 28314, a proposito di contratti aventi ad oggetto servizi di investimento) che, in tale ultima evenienza, l'operatività della nullità va modulata e conformata dal principio di buona fede (opponibile in via di eccezione dalla controparte).*

*Se il campo privilegiato di operatività di tali nullità è certamente quello dei contratti del consumatore (mentre ancora poco indagata è la possibilità di applicare analogicamente la disciplina in commento al c.d. "prosumer"), esiste una serie cospicua di rapporti negoziali in cui tale forma di invalidità assume un peso determinante: locazioni (Cass., sez. un., 17.9.2015, n. 18214 e Cass., 9.4.2021, n. 9475), disciplina degli immobili da costruire per mancato rilascio della garanzia fideiussoria ex art. 2, d.lgs. n. 122 del 2005 (Cass., 8.2.2023, n. 3817), contratto di gestione di portafoglio di investimento (Cass., 14.3.2024, n. 6794) e, più in generale, contratti di intermediazione finanziaria (Cass., sez. un., 16.1.2018, n. 898) e assicurativa, contratto di apprendistato (Cass., 13.3.2024, n. 6704) e, non ultimi, i contratti bancari (Cass., 9.2019, n. 22385) sono solo alcuni degli esempi maggiormente significativi e ricorrenti nel contenzioso ordinario, bisognosi di una accurata analisi.*

*Sotto il profilo processuale, poi, il rilievo d'ufficio della nullità di protezione pone, anzitutto, il problema delle modalità di interlocuzione con le parti, nell'ottica di quanto previsto dall'art. 101 c.p.c.: è indubbio, infatti, che la sede privilegiata debba essere il decreto ex art. 171-bis c.p.c., ma non è da escludere un "recupero", in corso di giudizio, di tale adempimento, mancato nella sede sua propria, con i connessi problemi di riapertura dei termini ex art. 171-ter c.p.c. per allegare e provare in relazione alle circostanze sottese al rilievo tardivo.*

*Di notevole impatto sono, infine, le interferenze tra tale forma di nullità ed istituti classici del processo civile, quando il "testacoda" si innesta su di una disciplina di provenienza unionale, quale quella consumeristica: l'efficacia espansiva della prima sovrasta il giudicato (C.G.U.E., sentenza 17 maggio 2022 e Cass., sez. un., 6.4.2023, n. 9479) – al momento, limitatamente ai decreti ingiuntivi non opposti, sebbene il problema si riproponga anche con riferimento alle sentenze, rispetto alle*

quali potrebbe ipotizzarsi una riapertura dei termini di impugnazione della sentenza o ammettersi l'actio nullitatis – e si spinge sino al punto di consentire la revoca dell'aggiudicazione di un immobile all'esito del procedimento esecutivo (C.G.U.E., sentenza 24 giugno 2025).

Attraverso l'esame problematico delle questioni che maggiormente impegnano questo settore del contenzioso civile, il corso si propone l'obiettivo di pervenire all'individuazione di alcune soluzioni che possano rappresentare la base per la elaborazione di uno statuto di principi generali e condivisi da applicare in materia.

### **Caratteristiche del corso**

#### **Area civile**

**Metodologia** Relazioni frontali, concepite in termini di presentazione dialogica dei temi, con successivo dibattito e gruppi di lavoro/laboratori per l'esame di materie specifiche e di casistiche, con discussione tra i partecipanti **Organizzazione** Scuola superiore della magistratura **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Centoventi, di cui novanta in presenza e trenta da remoto **Composizione della platea interna** Centodieci magistrati con funzioni civili, di cui sessanta ordinari (cinquanta in presenza e dieci da remoto), cinquanta onorari (trenta in presenza e venti da remoto) **Partecipanti c.d. fuori lista** Dieci magistrati della rete EJTN, in presenza **Postergazioni** Nessuna **Sede e data** Scandicci, Villa di Castel Pulci, 30 marzo 2026 (apertura lavori ore 15.00) – 1° aprile 2026 (chiusura lavori ore 13.00)

### **Cod. P26017**

#### **Le novità del procedimento penale: dalla riforma Cartabia alle leggi Nordio**

Il corso costituisce una preziosa occasione per fare il punto sulle recenti novità del procedimento penale, dalla riforma Cartabia (con i suoi correttivi) alle leggi Nordio e per verificare se i principali obiettivi della riduzione dei tempi del processo - in linea con le finalità del PNRR - e del rafforzamento delle garanzie degli indagati sono stati raggiunti.

Due sono state le linee di azione che hanno costituito il cuore della prima riforma: da un lato, la ridefinizione delle tempistiche delle indagini, l'ampliamento della platea dei reati procedibili a querela, il potenziamento delle forme alternative alla definizione del procedimento, l'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione; dall'altro, gli interventi organizzativi, come l'introduzione del processo penale telematico e dell'ufficio per il processo.

La riforma Nordio si è invece concentrata, principalmente, sui temi delle intercettazioni, delle misure cautelari e dei poteri di impugnazione della pubblica accusa, nel tentativo di bilanciare efficacia del contrasto alla criminalità e tutela dei diritti individuali, perseguendo il difficile equilibrio tra esigenza di una giustizia efficiente e protezione delle garanzie individuali dei singoli indagati.

Il corso si articolerà in sessioni dedicate alle diverse fasi del procedimento: le indagini preliminari, il giudizio di primo grado, l'appello ed il giudizio davanti alla Corte di cassazione.

L'incontro costituirà anche l'occasione per mettere a fuoco le principali questioni interpretative ed i più recenti sviluppi giurisprudenziali, che contribuiscono a rendere il panorama del processo penale italiano un ambito di costante evoluzione e dibattito.

Si analizzeranno, infine, i risultati che l'applicazione delle recenti riforme hanno determinato sull'organizzazione del lavoro giudiziario nei diversi uffici, anche con riferimento all'ufficio per il processo, la cui sopravvivenza appare tuttavia ancora incerta: nei gruppi di lavoro saranno quindi valorizzati, fra gli altri temi, momenti volti alla condivisione delle migliori prassi organizzative.

### **Caratteristiche del corso**

## Area penale

**Metodologia** relazioni frontali, concepite in termini di presentazione dialogica dei temi, con successivo dibattito; gruppi di lavoro/laboratori per l'esame di materie specifiche e di casistiche, con discussione tra i partecipanti **organizzazione** Scuola Superiore della Magistratura **durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Centotrenta (ottanta in presenza e 50 online) **Composizione della platea interna** 60 magistrati ordinari penali giudicanti, 40 magistrati ordinari penali requirenti, 10 magistrati onorari con funzioni penali **Partecipanti c.d. fuori lista** 15 avvocati, 5 magistrati militari **Postergazione** ammessi ai corsi P24055 e P25034 **Sede e data** Napoli, Castel Capuano, dall'8 aprile 2026 (apertura lavori ore 15.00) al 10 aprile 2026 (chiusura lavori ore 13.00)

## Cod. P26018

### L'attività economica degli Enti del Terzo Settore e delle Imprese sociali

*Il corso ha l'obiettivo di approfondire i problemi applicativi che conseguono all'introduzione nell'ordinamento di nuove forme giuridiche ibride, regolate dal Codice del Terzo Settore (d.lgs. n. 117/2017), dal decreto sulle imprese sociali (d.lgs. n. 112/2017) e, in via residuale, dal codice civile.*

*L'avvio del RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) nel novembre 2021 ha investito un grandissimo numero di APS (associazioni di promozione sociale) e di ODV (organizzazioni di volontariato) di una nuova disciplina, da molti considerata sovradimensionata o non adeguata alle diverse evenienze del fenomeno giuridico e sociale. I numeri sono rilevanti: al 31 dicembre 2023 risultavano già 120.000 enti iscritti al RUNTS e i numeri sono in aumento.*

*Al contempo, diventa – specialmente in situazioni di crisi economica – particolarmente rilevante anche l'attività economica di tali enti, sulla cui disciplina vi sono ancora molti punti oscuri, data la complessità e la relativa novità della disciplina introdotta dai due decreti legislativi "gemelli" n. 112 e n. 117 nel luglio 2017.*

*Si tratta di enti che, a seguito dell'iscrizione nel RUNTS, possono conseguire la personalità giuridica, con un patrimonio di soli euro 15.000, sui quali è attivabile dal P.M. il controllo giudiziario ex art. 2409 c.c.*

*Il loro ruolo spazia dalle attività filantropiche all'esercizio di attività economiche di piccola o grande rilevanza sociale.*

*I complessi problemi interpretativi posti dalla nuova disciplina richiedono una riflessione ed una preparazione professionale focalizzata su problemi specifici.*

*Il corso, pertanto, analizzerà la nuova disciplina nei rapporti con le discipline tradizionali del codice civile e delle precedenti leggi di settore; esaminerà la normativa di rango secondario e i profili tributari che interferiscono con la soluzione dei problemi privatistici; approfondirà i pochi precedenti giurisprudenziali noti che applicano la nuova disciplina e le indicazioni della prassi.*

*Affronterà, inoltre, le seguenti questioni, già emerse come nodi problematici in dottrina e nella prassi, con qualche ancora sporadica decisione giurisprudenziale:*

- Gli Enti del Terzo Settore: una categoria transtipica
- L'impresa sociale e la compressione del lucro
- Registro Unico Nazionale del Terzo Settore: effetti dell'iscrizione e controlli
- Interferenze tra pubblicità di impresa e pubblicità nel RUNTS
- Profili di costituzionalità della disciplina degli ETS e delle imprese sociali
- Il patrimonio destinato nell'attività economica svolta dagli enti religiosi
- Rappresentanza e pubblicità degli ETS
- Il bilancio degli ETS

- Azioni sociali di responsabilità contro amministratori di ETS
- Il controllo giudiziario sugli ETS e il ruolo del PM ex art. 2409 c.c.
- Gli ETS e il nuovo codice della crisi.

## Caratteristiche del corso

### Area comune

**Metodologia** Nel corso, articolato su quattro sessioni, sia in presenza che on line, lo sviluppo dei singoli temi è affidato a brevi relazioni frontali, concepite di regola in termini di presentazione dialogica, con successivo dibattito guidato, così da stimolare il confronto **Organizzazione** Scuola superiore della magistratura **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Centoventi, di cui ottantacinque in presenza e trentacinque da remoto **Composizione della platea interna** Centodieci magistrati ordinari, di cui sessanta giudicanti civili (cinquanta in presenza e dieci da remoto), quaranta giudicanti penali (venti in presenza e venti da remoto), dieci requirenti (cinque in presenza e cinque da remoto) **Partecipanti c.d. fuori lista** Cinque avvocati e cinque notai, individuati dai rispettivi ordini professionali nazionali di appartenenza, solo in presenza **Postergazioni** Nessuna **Sede e data** Scandicci, Villa di Castel Pulci, 13 aprile 2026 (apertura lavori ore 15.00) - 15 aprile 2026 (chiusura lavori ore 13.00)

## Cod. P26019

### Il giudizio penale d'appello

La materia delle impugnazioni penali, ed in particolare del giudizio di appello, è stata oggetto di numerosi interventi da parte del legislatore anche - ma non solo - finalizzati ad esigenze deflative dei carichi processuali e di contenimento dei tempi delle decisioni.

Già con l'entrata in vigore del d.lgs. 6 febbraio 2018 n. 11, nell'ambito della c.d. "riforma Orlando", un rilevante tassello delle esigenze di intervento in materia è stato portato a compimento con la definizione di alcune novità del giudizio di impugnazione quali l'appello avverso le sentenze di non luogo a procedere emesse in udienza preliminare, i requisiti di forma dell'atto di impugnazione (in collegamento con quanto affermato dalle Sezioni unite della Cassazione, in punto di specificità dei motivi, con la sentenza n. 8825 del 2017), la reintroduzione del concordato in appello con rinuncia ai motivi, la previsione espressa d'una rinnovazione istruttoria obbligatoria in caso di appello del pubblico ministero contro sentenze di proscioglimento censurate per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa.

In tale quadro si sono poi inseriti gli ulteriori interventi di cui alla c.d. "riforma Cartabia" che, se da un lato hanno confermato in via generale la possibilità – tanto del pubblico ministero, quanto dell'imputato – di presentare appello contro le sentenze di condanna e proscioglimento, dall'altro hanno recepito il principio giurisprudenziale dell'inammissibilità dell'appello per aspecificità dei motivi, prevedendo inoltre limitate ipotesi di inappellabilità delle sentenze di primo grado (es. in caso di proscioglimento per reati puniti con pena pecuniaria e di condanna al lavoro di pubblica utilità).

L'assetto disegnato dalla riforma Cartabia è stato da ultimo rivisitato dalla l. 9 agosto 2024, n. 114, che, novellando l'art. 593 c.p.p., ha limitato il potere del pubblico ministero di proporre appello, escludendolo avverso le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2, c.p.p. (reati per i quali l'azione penale si esercita con citazione diretta davanti al tribunale in composizione monocratica).

Con riferimento a tale disposizione nei lavori preparatori si è svolta una illustrazione preventiva della costituzionalità, richiamando la diversa ipotesi di inappellabilità del pubblico ministero prevista dalla l. 20 febbraio 2006, n. 46 (c.d. "legge Pecorella") ed oggetto della sentenza n. 26 del 2007 della

*Corte costituzionale. Si è così ricordato che la citata l. n. 46 del 2006 aveva, tra le altre cose, sostituito integralmente l'art. 593 c.p.p., escludendo che il pubblico ministero potesse proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento, salvo quando ricorressero le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, c.p.p. – ossia quando sopravvengano o si scoprano nuove prove dopo il giudizio di primo grado – e sempre che tali prove siano decisive. Tale previsione è stata censurata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 26 del 2007, la quale ha affermato che la rimozione del potere di appello del pubblico ministero ivi prevista si presentava generalizzata («perché non è riferita a talune categorie di reati, ma è estesa indistintamente a tutti processi») e "unilaterale" («perché non trova alcuna specifica contropartita in particolari modalità di svolgimento del processo»). Proseguiva, quindi, la Corte costituzionale affermando che «l'alterazione del trattamento paritario dei contendenti, indotta dalla norma in esame, non può essere giustificata, in termini di adeguatezza e proporzionalità». Peraltro, nella medesima sentenza n. 26/2007 la Corte costituzionale ha ribadito che «anche per quanto attiene alla disciplina delle impugnazioni, parità delle parti non significa, nel processo penale, necessaria omologazione di poteri e facoltà». Successivamente, nella sentenza n. 34 del 2020, la Corte costituzionale, richiamando diversi precedenti, ha evidenziato che «il potere di impugnazione della parte pubblica non può essere, infatti, configurato come proiezione necessaria del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale, enunciato dall'art. 112 Cost. (ex plurimis, sentenze n. 183 del 2017, n. 242 del 2009, n. 298 del 2008 e n. 280 del 1995; ordinanze n. 165 del 2003 e n. 347 del 2002); quando, invece, sull'altro fronte, il potere di impugnazione dell'imputato si correla anche al fondamentale valore espresso dal diritto di difesa (art. 24 Cost.), che ne accresce la forza di resistenza al cospetto di sollecitazioni di segno inverso (sentenze n. 274 del 2009, n. 26 del 2007 e n. 98 del 1994)».*

*Sempre in tema di impugnazioni, la l. 9 agosto 2024, n. 114 è intervenuta sugli elementi richiesti a pena di inammissibilità, eliminando quello relativo al contestuale deposito della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.*

*Dalla lettura coordinata delle principali riforme degli ultimi anni emerge dunque la centralità del giudizio di appello che non può più essere considerato un giudizio di impugnazione “a tutto campo”, tenuto conto della “responsabilità” che sull'impugnante grava di individuare con chiarezza i punti della decisione oggetto di censura e di formulare motivi specifici. Su tale responsabilità si cercherà di riflettere, anche coinvolgendo chi è soggetto attivo dell'impugnazione (avvocati e pubblici ministeri).*

*Saranno oggetto di ulteriore approfondimento altri nodi problematici: quello relativo al giudizio di rinvio ex art. 627 c.p.p. e il rapporto tra prescrizione ed improcedibilità, alla luce dei principi dettati dalle Sezioni unite penali della Corte di cassazione con sentenza n. 20989 del 2025.*

## **Caratteristiche del corso**

### **Area penale**

**Metodologia** Relazioni frontali, concepite in termini di presentazione dialogica dei temi, con successivo dibattito; gruppi di lavoro/laboratori per l'esame di materie specifiche, di casistica e delle esperienze nei vari distretti, con confronto e discussione tra i partecipanti **Organizzazione** Scuola Superiore della Magistratura **Durata** quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Centotrentacinque (ottanta in presenza e cinquantacinque da remoto) **Composizione della platea interna** sessanta magistrati addetti alle Corti di appello e alle Procure generali presso le Corti di appello; cinquanta magistrati addetti a funzioni di primo grado **Partecipanti c.d. fuori lista** Cinque avvocati dello Stato, quindici avvocati del libero foro, cinque magistrati militari **Postergazione** Ammessi al corso P25068 **Sede e data** Scandicci, Villa di Castel Pulci, dal 15 aprile maggio 2026 (apertura lavori ore 15.00) al 17 aprile 2026 (chiusura lavori ore 13.00)



## Cod. P26020

### Il giudice comune tra Corte costituzionale e Corte di giustizia UE: strumenti e tecniche per il giudice nazionale nella tutela multilivello dei diritti (Corso CM)

*Il corso intende approfondire il tema cruciale del dialogo tra le Corti, nella prospettiva multilivello che coinvolge il giudice nazionale, la Corte costituzionale e la Corte di giustizia dell'Unione europea. In un sistema sempre più complesso, il giudice ordinario è chiamato non soltanto ad applicare la norma al caso concreto, ma anche a inserirla in un quadro più ampio, segnato dalla necessità di garantire l'effettività del diritto dell'Unione, il rispetto dei principi costituzionali e la coerenza complessiva dell'ordinamento.*

*La riflessione muove dalla constatazione che gli strumenti di interlocuzione con le Corti superiori – la questione di legittimità costituzionale e il rinvio pregiudiziale – non sono meri passaggi procedurali, ma meccanismi virtuosi che possono rendere effettiva la tutela dei diritti fondamentali e prevenire conflitti interpretativi. La prassi dimostra tuttavia come non siano rari i casi di inammissibilità, legati a carenze motivazionali o difetti formali nelle ordinanze di rimessione. Da qui l'esigenza di uno studio puntuale delle tecniche redazionali, delle prassi consolidate e delle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza, così da evitare errori che possano vanificare lo strumento e limitare la tutela giurisdizionale.*

*In parallelo, l'attenzione si concentra sulle antinomie tra norme interne e diritto dell'Unione, nonché tra Costituzione e Carta dei diritti fondamentali dell'UE, cui la Corte costituzionale ha riconosciuto valore materialmente costituzionale. Il percorso della giurisprudenza costituzionale – dalla sentenza n. 269 del 2017 fino alle più recenti decisioni del 2024 e 2025 – ha progressivamente affinato la teoria del cosiddetto “tono costituzionale”, con l'intento di offrire al giudice comune criteri più chiari nella scelta tra sollevare una questione di costituzionalità, rimettere una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia o disapplicare direttamente la norma interna contrastante. Il tema della doppia pregiudizialità si rivela così centrale, mettendo in luce il delicato ruolo del giudice nazionale, custode al tempo stesso della Costituzione e del diritto dell'Unione.*

*Il corso, concepito come spazio di confronto tra accademia e giurisdizione, si propone dunque una duplice finalità: da un lato, offrire un quadro teorico e sistematico delle evoluzioni giurisprudenziali e degli strumenti a disposizione, dall'altro, fornire indicazioni operative per un corretto utilizzo degli stessi, prevenendo incertezze applicative e accrescendo la prevedibilità delle decisioni. Accanto alle relazioni frontali a carattere dialogico, sono previsti gruppi di lavoro e laboratori su casi concreti, finalizzati a sviluppare competenze specifiche nella redazione delle ordinanze di rimessione e di rinvio, e una tavola rotonda conclusiva che metterà a confronto studiosi, magistrati di merito e di legittimità, in un'ottica di costruzione condivisa di prassi applicative.*

*In questo modo, la Scuola intende offrire non solo un aggiornamento tecnico-giuridico, ma anche una vera e propria palestra di metodo, in cui la conoscenza teorica si intrecci con la pratica redazionale e con l'esercizio di un ruolo consapevole del giudice nell'ordinamento multilivello, capace di rendere effettiva la tutela dei diritti fondamentali.*

#### Caratteristiche del corso

##### Area comune

**Metodologia** Relazioni frontali, concepite in termini di presentazione dialogica dei temi, con successivo dibattito e gruppi di lavoro/laboratori per l'esame di materie specifiche e di casistica, con discussione tra i partecipanti, tavola rotonda **Organizzazione** Scuola superiore della magistratura **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione**

Centocinque, di cui settantacinque in presenza e trenta da remoto **Composizione della platea interna** Ottanta magistrati ordinari, di cui trenta che svolgono funzioni giudicanti civili (venticinque in presenza e cinque da remoto), trenta giudicanti penali (venticinque in presenza e cinque da remoto), dieci requirenti di merito (cinque in presenza e cinque da remoto) e dieci requirenti di legittimità (cinque in presenza e cinque da remoto) **Partecipanti c.d. fuori lista** Dieci giudici amministrativi, in presenza; cinque magistrati contabili, da remoto; dieci avvocati (cinque in presenza e cinque da remoto) **Postergazioni** Sarà postergato chi ha già partecipato ai corsi P25047 e T25001 **Sede e data** Napoli, Castel Capuano, 15 aprile 2026 (apertura lavori ore 15.00) – 17 aprile 2026 (chiusura lavori ore 13.00)

## **Cod. P26021**

### **La transazione fiscale nel codice della crisi d'impresa**

*La transazione fiscale è uno degli istituti più rilevanti e, al tempo stesso, tra i più problematici del nuovo diritto della crisi d'impresa.*

*Introdotta originariamente con il d.l. n. 185/2008 e profondamente riformata con il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs. n. 14/2019), essa si colloca oggi al crocevia tra diritto tributario, procedura concorsuale e principi costituzionali in materia di bilancio, parità di trattamento e tutela dell'interesse pubblico.*

*La rinnovata centralità attribuita alla transazione fiscale nel contesto della ristrutturazione dei debiti delle imprese in crisi impone un ripensamento complessivo dei rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria, ponendo al contempo nuove sfide all'interprete e al giudice, chiamato a valutare la legittimità, la convenienza e l'effettività delle proposte formulate in ambito concorsuale.*

*Nel nuovo assetto normativo, infatti, la transazione fiscale non si presenta più come un'eccezione al principio dell'inderogabilità del credito erariale, ma come uno strumento ordinario – e in certi casi necessario – per favorire la continuità aziendale e prevenire il fallimento. Essa consente al debitore di proporre una falcidia, una dilazione o una rimodulazione del debito tributario e previdenziale, nell'ambito di una serie di istituti di composizione della crisi, demandando quindi in ultima analisi al giudice il compito di valutarne la sostenibilità e la convenienza per l'Erario e per gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria.*

*Questo meccanismo assume particolare rilevanza in un sistema che, nella logica di anticipazione della crisi introdotta dal Codice, mira a salvaguardare la capacità produttiva, occupazionale e fiscale delle imprese, promuovendo soluzioni concordate piuttosto che liquidatorie.*

*In tale contesto, il ruolo del giudice diventa centrale: egli è chiamato non solo a verificare la regolarità formale della proposta, ma anche a valutarne la convenienza per l'erario, ed anche rispetto all'alternativa liquidatoria. A ciò si aggiunge la verifica della fattibilità giuridica e della sostenibilità economica del piano, nonché la corretta formazione delle classi e delle maggioranze, nei casi in cui la transazione sia inserita all'interno di un concordato preventivo o di un piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO).*

*Non mancano, inoltre, profili di natura sostanziale che interrogano il giudice sull'effettiva parità di trattamento dei creditori, sull'abuso del diritto concorsuale, e sulla tenuta della proposta alla luce degli obblighi di correttezza, trasparenza e lealtà che governano l'intera procedura.*

*Numerosi sono gli aspetti pratici e interpretativi che rendono l'istituto complesso da gestire. Tra i più rilevanti:*

- la definizione dei presupposti soggettivi e oggettivi della transazione fiscale e contributiva;*
- l'individuazione del perimetro delle entrate oggetto di falcidia, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di cassazione e della Corte Costituzionale;*

• le modalità con cui l'Agenzia delle Entrate e l'INPS esprimono il proprio voto (e il ruolo del silenzio-dissenso);

• l'interazione tra il giudizio di convenienza e la discrezionalità dell'amministrazione finanziaria;

• i profili di opponibilità della transazione fiscale al di fuori del procedimento concorsuale;

• il delicato tema dell'omologazione forzata (cram down fiscale) nei casi in cui l'amministrazione si opponga alla proposta, ma il giudice ne riconosca la convenienza.

Il corso si propone di:

• fornire ai magistrati partecipanti una mappa sistematica dell'istituto, nel quadro più ampio della gestione della crisi d'impresa;

• chiarire i criteri giuridici ed economici per l'esercizio del controllo giurisdizionale sulla proposta transattiva;

• analizzare le interazioni tra transazione fiscale e strumenti di composizione negoziale (composizione negoziata, concordato, PRO, liquidazione controllata, accordi di ristrutturazione);

• offrire linee guida pratiche per l'interpretazione e la gestione dei casi concreti.

Sarà dedicata particolare attenzione agli orientamenti giurisprudenziali più recenti in tema di transazione fiscale, con focus sulle decisioni in materia di cram down, convenienza economica, trattamento dei crediti privilegiati e limiti del sindacato giudiziale. Il confronto tra giurisprudenza di merito e di legittimità sarà accompagnato da un'analisi del ruolo del giudice nella costruzione di un dialogo virtuoso con l'amministrazione finanziaria, con gli organi della procedura ed il soggetto debitore in un'ottica di maggiore efficienza, equità e prevedibilità del sistema.

### **Caratteristiche del corso**

#### **Area civile**

**Metodologia** Il corso, da svolgere in forma ibrida, prevederà relazioni frontali, anche con dialoghi a due voci, alle quali seguiranno specifiche domande, la discussione e la formazione di sottogruppi di lavoro, per affrontare i casi pratici e con restituzione in forma plenaria dei singoli risultati, con tavola rotonda finale **Organizzazione** Scuola superiore della Magistratura **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Centotrenta, di cui ottanta in presenza e cinquanta da remoto **Composizione della platea interna** Centoventi magistrati, di cui sessanta ordinari con funzioni civili (quaranta in presenza e venti da remoto), cinquanta ordinari con funzioni penali giudicanti (trenta in presenza e venti da remoto), dieci onorari con funzioni civili e penali (cinque in presenza e cinque da remoto) **Partecipanti c.d. fuori lista** Dieci avvocati (cinque in presenza e cinque da remoto) **Postergazioni** Nessuna **Sede e data** Scandicci, Villa di Castel Pulci, 20 aprile 2026 (apertura lavori ore 15.00) – 22 aprile 2026 (chiusura lavori ore 13.00)

### **Cod. P26022**

#### **Occupazione sufficiente e lavoro povero, irregolare, pregiudizievole**

Il corso si propone di esplorare le declinazioni marginalizzanti della subordinazione e della parasubordinazione, con particolare riguardo al c.d. lavoro povero, che non consente l'affrancamento dal bisogno, né garantisce la pensione, a causa della sua inadeguatezza sotto uno o più profili: oggettivi, come la breve durata del rapporto, la misura ridotta della prestazione, la discontinuità; soggettivi, di genere, concernenti la nazionalità, relativi alla lingua.

Per la frequenza dei casi che ricadono in tali categorie, si tratta ormai di un fenomeno sociale allarmante, che mina l'attuazione del canone costituzionale della sufficienza, riferito alla retribuzione come configurato all'epoca in cui il contratto-tipo ex art. 2094 c.c., a tempo indeterminato e pieno,



*non aveva ancora conosciuto la frammentazione negoziale, incrementata da una sempre crescente esigenza economica di flessibilità.*

*Nella scala del disagio occupazionale, rimangono un gradino sotto, rilevanti e persistenti, le aree del lavoro irregolare, non denunciato e non coperto da contribuzione, e del lavoro pregiudizievole, vale a dire dannoso per la salute, che, costituendo manifestazioni di una vera e propria sofferenza, inducono all'accettazione degli impieghi poveri.*

*Questi aspetti problematici del mondo reale sono devoluti per materia alla cognizione dei Giudici del lavoro, che il corso intende chiamare a una analisi rigorosa, cioè, condotta sui binari della tecnica giuridica, perché sia veicolata soltanto l'attenzione professionale.*

*I temi da trattare e le relative relazioni dovrebbero rispondere a tale finalità.*

*Si dovrà, pertanto, approfondire la questione dell'insufficienza dell'occupazione correlata ai modelli negoziali che derogano al contratto-tipo ex art. 2094 c.c.*

*Né potrà mancare un riferimento al lavoro povero derivante dalle discriminazioni soggettive. Centrale deve essere il richiamo al controllo del Giudice circa l'adequazione della retribuzione, con riferimento alla contrattazione collettiva di riferimento e con costante attenzione al presidio costituzionale.*

*Non dovranno essere trascurati altri aspetti, quali, ad esempio, l'analisi dei limiti dell'esonero datoriale e del danno differenziale (art. 10 t.u. 1124/65) ed anche i profili penali del lavoro povero, che guardano alle conseguenze del caporalato e alla costrittività. Il lavoro povero riversa drammatici effetti sul montante contributivo e sulle prestazioni assicurative, aspetti questi ultimi da trattare favorendo una visione d'insieme, non meramente ricognitiva, ma orientata a fornire risposte sul piano delle tutele dei soggetti più deboli.*

*In conclusione, sullo sfondo delle tematiche da valorizzare nell'ambito di questo corso si pone la questione salariale italiana, oggetto di analisi da parte della dottrina giuslavoristica. Tale questione non può non essere affrontata in chiave comparata, quanto al ruolo della contrattazione collettiva nei paesi OCSE, nonché alla luce della Direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea.*

## **Caratteristiche del corso**

### **Area civile**

**Metodologia** Relazioni frontali, concepite in termini di presentazione dialogica dei temi, con successivo dibattito e gruppi di lavoro/laboratori per l'esame di materie specifiche e di casistiche, con discussione tra i partecipanti **Organizzazione** Scuola superiore della magistratura **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Centoventi, di cui ottantacinque in presenza e trentacinque da remoto **Composizione della platea interna** Centodieci giudici del lavoro o tabellarmente assegnati alla sezione lavoro (ottanta in presenza e trenta da remoto) **Partecipanti c.d. fuori lista** Dieci avvocati (cinque in presenza e cinque da remoto) **Postergazioni** Nessuna **Sede e data** Napoli, Castel Capuano, 20 aprile 2026 (apertura lavori ore 15.00) – 22 aprile 2026 (chiusura lavori ore 13.00)

## **Cod. P26023**

### ***Il contrasto alla criminalità organizzata tra diritto penale, processo ed esecuzione (corso Falcone)***

*La fenomenologia della criminalità organizzata, nelle molteplici forme, ha indotto il legislatore penale a prevedere un corpus di norme di carattere sostanziale e procedurali che aprono a eccezioni o regole peculiari per adattare la complessità di questo tipo di procedimenti alla realtà delle indagini*

e del processo. La necessità di trattazione unitaria di fenomeni criminali complessi ed articolati, in più occasioni, si è scontrata con un modello di procedimento penale pensato per la definizione di singole condotte di reato e che, almeno nelle intenzioni, avrebbe dovuto abbinare la certezza del diritto con la rapida trattazione del processo; per contro, la consapevolezza di dover fornire una adeguata risposta sanzionatoria e processuale a fenomeni associativi criminali che coinvolgono centinaia di persone ha imposto l'adeguamento del processo tradizionale con introduzione, ad esempio, di previsioni derogatorie ai termini di indagine ed a quelli processuali. Per altro verso, l'eccezionale situazione di allarme sociale provocato dalle tradizionali organizzazioni criminali e più di recente da fenomeni associativi di origine esogena ha indotto a rimodulare alcuni degli strumenti di indagine più importanti per aumentarne l'efficacia: sono conseguentemente stati previsti standard diversi da quelli ordinari per eseguire operazioni di intercettazione telefonica ed ambientale (nonché, più di recente, di captazione informatica) e per l'adozione di misure cautelari personali.

Dall'insieme degli interventi di innesto sulle regole del codice di procedura penale di cui si è detto è di fatto derivato un corpus di regole per i procedimenti per reati di criminalità organizzata tali da indurre molti osservatori a ritenere che oggi il nostro processo sia dotato di un "doppio binario". Le leve dello scambio di questo immaginario snodo ferroviario sono in massima parte affidate alla magistratura inquirente, che nel momento dell'iscrizione di una notizia di reato ha la facoltà, connotando il fatto su cui indagare delle caratteristiche di (potenziale) reato di criminalità organizzata, di indirizzare il treno delle indagini sul particolare binario anzidetto e dotarsi degli strumenti particolari che la legge gli consente.

Il corso rinnova un'occasione di formazione e di riflessione sulle opportunità e le eventuali criticità di questa tipologia di procedimento penale, senza trascurare gli aspetti sostanziali e quelli esecutivi, divenuti di strettissima attualità a causa del recente dibattito riaccesi sia in dottrina che in giurisprudenza sull'ergastolo ostativo. Saranno esaminate, tra le altre, le regole per l'iscrizione di un procedimento per reati di criminalità organizzata e le norme previste in tema di termini di indagine e di proroga, anche alla luce della riforma Cartabia; la competenza distrettuale e le sue declinazioni nonché il ruolo della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, le norme previste per le intercettazioni e il captatore informatico e quelle per l'adozione di una misura cautelare personale ed approfondite le ulteriori differenze riscontrabili in fase di indagine preliminare. Inoltre, saranno affrontate le peculiarità del dibattimento nei reati di criminalità organizzata, a partire dalla relevantissima norma (art. 190-bis c.p.p.) in tema di ripetibilità della prova e ai suoi riflessi sulla tenuta del sistema accusatorio. Infine, saranno affrontati i delicati ed attualissimi temi dell'esecuzione della pena per i condannati per i reati in esame disciplinati dall'articolo 4 bis dell'ordinamento penitenziario

## **Caratteristiche del corso**

### **Area penale**

**Metodologia** A fianco di relazioni frontali, concepite in termini di presentazione dialogica dei temi e seguite da dibattito, saranno di norma previsti lavori tra gruppi ristretti di partecipanti con esame di casistica; tavola rotonda **Organizzazione** Scuola superiore della magistratura **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Centoquaranta (ottanta in presenza e sessanta da remoto) **Composizione della platea interna** Centoventi magistrati ordinari con funzioni penali, di cui sessanta requirenti **Partecipanti c.d. fuori lista** Dieci avvocati del libero foro, cinque magistrati militari, due magistrati di San Marino, tre avvocati dello Stato **Postergazioni** Ammessi al corso P24015 e P25020 **Sede e data** Scandicci, Villa di Castel Pulci, dal 22 aprile (apertura lavori ore 15.00) al 24 aprile 2026 (chiusura lavori ore 13.00)

**Cod. P26024**

## Il punto sulla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle Sezioni unite della cassazione in materia penale

*La Scuola rinnova la tradizione dei corsi di aggiornamento sulla giurisprudenza che da molti anni fanno parte della formazione dei magistrati e che sono divenuti oggi ancor più importanti alla luce del ruolo crescente del formante giurisprudenziale, nonché della complessità e del numero delle questioni in materia penale oggetto di decisioni della Corte costituzionale e delle Sezioni Unite della Corte di cassazione.*

*Il corso, in modalità webinar, si articolerà su due pomeriggi e sarà dedicato a una rassegna ragionata delle principali pronunce della Corte costituzionale e delle Sezioni Unite della Corte di cassazione in materia penale. L'esame si concentrerà particolarmente sulle decisioni dell'ultimo anno, sia in materia di diritto penale sostanziale, sia in materia di diritto processuale penale. Il corso sarà articolato in distinte sessioni tematiche al fine di conferire ordine sistematico all'esposizione delle novità giurisprudenziali.*

*La rassegna concilierà la sintesi, imposta dalla necessità di informazione e di aggiornamento, con l'approfondimento di alcuni profili problematici ed applicativi, oltre alla valutazione di possibili ulteriori sviluppi giurisprudenziali.*

### Caratteristiche del corso

#### Area penale

**Metodologia** Relazioni webinar **Organizzazione** Scuola Superiore della Magistratura **Durata** Due sessioni pomeridiane **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Illimitato **Composizione della platea interna** Magistrati ordinari ed onorari con funzioni penali **Postergazione** nessuna **Sede e data** Webinar 27 aprile 2026 (apertura lavori ore 15.00 chiusura lavori ore 18.00) – 28 aprile 2026 (apertura lavori ore 15.00 chiusura lavori ore 18.00)

### Cod. P26025

#### Figure speciali di responsabilità civile

*Il moltiplicarsi delle ipotesi di responsabilità civile speciali – perché connotate da uno statuto in tutto o in parte derogatorio rispetto allo schema generale di cui all'art. 2043 c.c. – pone una duplice esigenza per l'interprete: da una parte, quella relativa all'analisi delle peculiarità di tali fattispecie, al fine di individuarne i tratti distintivi; dall'altra, quella di ricostruire i rapporti fra le stesse e il modello generale aquiliano al fine di individuarne il regime applicativo.*

*Si pensi, in particolare, alle c.d. presunzioni inerenti al profilo del nesso causale o allo stesso danno (come quelle in materia di illecito antitrust), che si sono andate ad aggiungere alle ipotesi tradizionali di responsabilità civile oggettiva o connotate da colpa presunta, già disciplinate dal codice civile, arricchendo i modelli di un ordinamento in costante evoluzione anche per recepire i cambiamenti sociali, tecnologici ed economici.*

*Si tratta, peraltro, di norme di frequente derivazione comunitaria e che richiedono un continuo raffronto con il livello di disciplina sovranazionale anche perché destinato a conformarne – doverosamente – l'interpretazione.*

*La disamina de qua, peraltro, induce una più ampia riflessione sui modelli di responsabilità civile e sulla funzione che lo strumento risarcitorio è chiamato ad assolvere nel moderno contesto ordinamentale, tradizionalmente ancorato al principio compensativo e, attualmente, caratterizzato dalla moltiplicazione delle fonti di disciplina, ma anche dalle sfide poste dalla globalizzazione e dall'uso sempre più massiccio delle tecniche di comunicazione a distanza. Il riferimento è alle nuove*

*ipotesi di responsabilità dei genitori e insegnanti nel contesto del c.d. ambiente digitale (come nel caso di cyberbullismo e danni da uso di dispositivi elettronici), così come a quella della responsabilità del fornitore di servizi digitali e delle piattaforme online o anche del proprietario di veicoli a guida automatica,*

*Proprio la funzione della responsabilità sembra poter abbandonare l'alveo rassicurante della restitutio in integrum (sia per equivalente, sia in forma specifica) per abbracciare una vocazione polifunzionale (v. Cass., sez. un., 5 luglio 2027, n. 16601). È il caso, ad esempio, del danno ai beni a titolarità diffusa, quale l'ambiente, che costituisce il primo accenno, tipico, di una curvatura sanzionatoria dello strumento risarcitorio.*

*Ciò a dimostrazione dell'elasticità delle forme rimediali rispetto alle esigenze di tutela, poste da un contesto in continua evoluzione e nel quale sempre più insidiose sono le forme di aggressione dei beni giuridici.*

### **Caratteristiche del corso**

#### **Area civile**

**Metodologia** Il corso, da svolgere in forma ibrida, prevederà relazioni frontali, alle quali seguiranno specifiche domande, la discussione e la formazione di sottogruppi di lavoro, per affrontare i casi pratici e con restituzione in forma plenaria dei singoli risultati **Organizzazione** Scuola superiore della Magistratura **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Centotrenta, di cui ottantacinque in presenza e quarantacinque da remoto **Composizione della platea interna** Centoventi magistrati ordinari addetti alle funzioni civili (ottanta in presenza, quaranta da remoto) **Partecipanti c.d. fuori lista** Dieci avvocati (cinque in presenza e cinque da remoto) **Postergazioni** Nessuna **Sede e data** Scandicci, Villa di Castel Pulci, 6 maggio 2026 (apertura lavori ore 15.00) – 8 maggio 2026 (chiusura lavori ore 13.00)

### **Cod. P26026**

#### **La “costruzione” della decisione al tempo dell'intelligenza artificiale: dal ragionamento al linguaggio (Corso CM)**

*Il corso intende offrire un contributo alle tecniche migliori di “costruzione” della sentenza, che sia, all'esito del giusto processo, anche idonea a sostenere l'assunto finale in sede di impugnazione.*

*Le Linee guida del C.S.M. e del Ministero della giustizia, che raccomandano di includere nei percorsi formativi rivolti alla magistratura appositi incontri di studio dedicati alla redazione dei provvedimenti giudiziari, specie nella moderna società algoritmica. Ed infatti, al giudice, che rediga una qualunque delle forme di provvedimento previste dai codici di rito, è richiesto questo: di decidere bene e di scrivere bene, in tempi ragionevoli.*

*Da tempo, pratichiamo il diritto in modo diverso da quanto facessimo in passato: il processo telematico permette al giudice e alle parti di avere immediato accesso al fascicolo di causa informatizzato, e ci serviamo delle banche dati digitali per la ricerca di leggi, sentenze, contributi dottrinali, atti amministrativi, nelle quali operiamo attraverso le parole chiave e non più con la lentezza della ricerca cartacea di una volta. Nell'amministrazione della giustizia, allo strumento informatico da sempre si chiede di collaborare ad un duplice obiettivo: la qualità e la celerità della risposta giudiziaria, affinché siano attuati i principi degli artt. 101, comma 2, e 111 Cost.*

*Cosa può fare l'informatica per la giurisdizione? Molto, nel contenuto e nella forma.*

*Scopo del processo è pervenire ad una sentenza giusta, non necessariamente bella. Il primo è un giudizio di valore: anzi, il massimo giudizio di valore per il diritto. In un ordinamento positivo, “giusta” è la sentenza “esatta”, che applica correttamente le norme, bene individuate e interpretate,*

*ad un fatto, altrettanto legittimamente accertato secondo regole prefissate. La sentenza giusta è quella che correttamente applica ai fatti, accertati secondo il processo “giusto” ossia “legale”, le fonti rilevanti. Il secondo è un giudizio di geometria linguistica, apparentemente non necessario. Ma i due aspetti sono più vicini di quanto sembri.*

*Ora, avviene qualcosa di inedito nel mondo del diritto: perché irrompe, nei tempi attuali, l'AI generativa.*

*L'intelligenza artificiale ha molte applicazioni: la ricerca giuridica mirata di dottrina e di giurisprudenza; i riassunti automatici degli atti; la massimazione delle sentenze per l'estrazione del “principio di diritto”; la giurimetria, per il calcolo di dati importi; la scrittura delle sentenze, decise sempre dal giudice umano; ed, infine, l'eventualità della “decisione robotica”, con la quale si intende l'uso dell'AI non in quegli ambiti in cui il numero di combinazioni praticabili, pur mostruosamente alto, è comunque finito (ad esempio, gli scacchi), ma là dove la soluzione è aperta ad interazioni non predeterminabili, attualmente precluso dal Regolamento AI Act n. 1689/2024 e dalla legge n. 132/2025.*

*Per qualsiasi uso, essenziale è l'esattezza e la completezza dei dati immessi. In questo, non è diverso da quanto avviene già con il giudice umano: se l'istruttoria non è adeguata, se la ricerca delle norme o dei precedenti è carente, la decisione sarà inesatta: dicono gli anglosassoni “gigo”, ossia “garbage in, garbage out”.*

*Cosa cambia, allora, nella “costruzione” dei provvedimenti giudiziari al tempo dell'AI non decisoria? Che, tanto più in ragione dell'avvento del potente strumento algoritmico, al giudice è richiesto di avere chiarissime le tecniche che conducono alla decisione e alla redazione dei provvedimenti.*

*Pertanto, gli incontri intendono:*

*a) partire dal ragionamento giudiziale, con le “euristiche” psicologiche, il sillogismo, il circolo ermeneutico, le “trappole” e distorsioni decisionali, tanto nel giudizio di fatto che in quello di diritto; i meccanismi tipici della camera di consiglio saranno pure esaminati;*

*b) proseguire con l'interpretazione giudiziale, nucleo essenziale dei doveri del magistrato, attesa l'ineludibile interpretazione del testo giuridico: donde l'esigenza di ricordarne le regole e i limiti, anche di fronte alle clausole generali e agli elementi indeterminati della fattispecie;*

*c) esaminare, in quanto non certo secondario, il linguaggio giuridico e lo stile appropriati per un provvedimento giudiziale, dove l'art. 9 d.m. n. 110/2023 ha previsto che il Ministro della giustizia segnali annualmente, nelle sue “Linee programmatiche” inviate alla Scuola, le esigenze di uniformare le tecniche di redazione;*

*d) procedere all'esame essenziale delle fonti positive sull'obbligo di motivare e la ricerca delle migliori tecniche di motivazione: dove saranno affrontati i problemi della questione “più liquida”, dell'obiter dictum e della motivazione ad abundantiam, per relationem, plurima, implicita, e così via, allo scopo di riconoscere i requisiti ed i vizi della corretta motivazione dei provvedimenti giudiziari, anche a fronte delle censure che vi possano essere mosse in sede di impugnazione sia innanzi alla corte d'appello, sia innanzi alla Corte di cassazione;*

*e) contribuire alla ricerca dello “stile” migliore delle sentenze: dato che – al tempo dell'AI – l'esigenza di “normalizzazione” formale dei provvedimenti giudiziari si fa pressante, al fine di alimentare correttamente le banche dati. In informatica, il termine indica il processo di organizzazione dei dati eliminando le “ridondanze” e le “dipendenze incoerenti”: le prime comportano una disorganizzazione fastidiosa del testo, che, trasposta al tema della redazione di atti, comportano la ripetizione dello stesso concetto più volte, solo perché la prima volta non lo si è detto con chiarezza; le seconde consistono nella mancanza di nesso logico tra i passaggi, in una sentenza verificandosi quando la redazione manca della necessaria logica consequenziale, anche nel rispetto dell'ordine delle questioni. Ed entrambe possono rendere difficile l'accesso ai dati da parte del*



sistema informatico. Come per molte “specifiche formali”, gli scenari reali non sempre consentono la conformità totale: ma è un fine cui bisogna tendere, mediante l’adeguata formazione nelle tecniche di redazione, preliminare ai futuri impieghi dell’intelligenza artificiale. Oggi, il sistema algoritmico che – per creare una banca-dati o per compiere una ricerca adeguata – dovesse leggere milioni di precedenti si troverebbe di fronte a una quantità di scritti costruiti con “stili letterari” e “strutture logiche” non direttamente comparabili l’una con l’altra; questa la ragione per cui oggi, in tutti gli ordinamenti, si va verso prospettive di standardizzazione e digitalizzazione degli atti processuali;

f) contribuire a diffondere i presupposti per la costruzione di ben organizzate “banche dati di merito”: per limitare le impugnazioni infondate, è necessario che il giudice scriva conoscendo i precedenti del caso (tanto più qualora se ne voglia discostare) e che le parti abbiano idonee informazioni per conoscere non soltanto come sul punto si sia pronunciata la Cassazione, ma anche gli altri giudici di merito, perché ciò rende possibile lo studio degli orientamenti, anche al fine di superare i contrasti nella soluzione di questioni comparabili, nonché la valutazione della efficienza degli uffici. Per raggiungere questi risultati, è indispensabile una completa e razionalmente costruita banca dati di merito: con inestimabili vantaggi, in termini di celerità e qualità delle decisioni, ove la banca dati abbia i requisiti di essere fruibile da tutti, non competere, non duplicare i contenuti ed evitare il “rumore di fondo”.

Occorre dunque avere chiare, anche in vista dei possibili usi dell’AI, non soltanto le più appropriate tecniche di motivazione dei provvedimenti, ove possibile con l’enunciazione del principio di diritto, anche all’interno dei provvedimenti emessi dai giudici del merito, e i requisiti dello “stile” più congruo da adottare, ma anche le tecniche di massimazione: la quale è volta sia alla “autoverifica” della tenuta della decisione raggiunta, sia all’enunciazione del principio di diritto nelle stesse decisioni di merito (cfr. art. 384 c.p.c.): invero, la massimazione sarà da “insegnare” all’AI e assai più agevole sarà per questa semplicemente riportare il principio enunciato in sentenza.

Tutto ciò quale premessa per il funzionamento dell’Ufficio per il processo, da cui il legislatore attende anche una fattiva collaborazione alla predisposizione delle banche dati di merito (v. art. 1, comma 18, l. n. 206/2021, artt. 2 e 5 d.lgs. n. 151/2022).

A tali temi la Scuola dedica il corso, con l’intento di una maggiore uniformità formale e di stile, nonché acquisizione delle più corrette tecniche di motivazione: al fine sia di raggiungere lo spirito di “compattezza istituzionale”, anche nell’evoluzione delle interpretazioni giurisprudenziali, che tanto giova all’autorevolezza e persuasività delle decisioni, sia di fruire delle potenzialità dello strumento informatico, che molto promette di migliorare il servizio giustizia.

## **Caratteristiche del corso**

### **Area comune**

**Metodologia** Il corso, da svolgere con tre webinar introduttivi ed una giornata finale in presenza, prevederà relazioni frontali, alle quali seguiranno specifiche domande e la discussione, per affrontare i casi pratici e le esperienze di ciascuno **Organizzazione** Scuola superiore della Magistratura **Durata** Due sessioni in presenza, precedute da tre webinar da remoto **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Centosessanta, in presenza la giornata finale; numero illimitato nei webinar e nella giornata finale, da remoto **Composizione della platea interna** Nella giornata finale, in presenza: centoventi magistrati ordinari, di cui ottanta giudicanti civili e quaranta giudicanti penali, con priorità per i magistrati che svolgono funzioni direttive o semidirettive. Nella giornata finale, da remoto: magistrati ordinari e magistrati onorari, in numero illimitato **Partecipanti c.d. fuori lista** Dieci magistrati della rete EJTN, dieci magistrati contabili, dieci giudici amministrativi, dieci avvocati: tutti solo in presenza nella giornata finale, e da remoto nei webinar preparatori **Postergazioni** Saranno postergati coloro che abbiano frequentato il corso P25036 **Sede e data** Per la

giornata finale, Roma, Corte di cassazione, 29 maggio 2026 (apertura lavori ore 10.00, chiusura lavori ore 17.00), preceduta da tre webinar nei giorni 8-15-22 maggio 2026 (15.00-18.00)

## **Cod. P26027**

### **La psicologia del giudicare**

*Il corso è finalizzato a promuovere una riflessione approfondita sul percorso mentale soggiacente alla decisione.*

*Con il supporto di esperti in psicologia e scienze cognitive, si rifletterà su come gestire al meglio le energie correlate al giudizio e si cercherà di capire come le motivazioni, i processi cognitivi intuitivi e controllati e le emozioni influenzano la percezione della realtà processuale, l'apprezzamento delle prove e la decisione.*

*L'incontro si propone, in particolare, di presentare e discutere i più recenti risultati della psicologia cognitiva e dell'economia comportamentale che hanno rilievo per il processo valutativo e decisionale del magistrato.*

*L'attività giudiziaria del XXI secolo richiede al magistrato non solo una solida padronanza dogmatica del diritto, ma anche piena consapevolezza delle dinamiche cognitive che influenzano la valutazione delle prove, l'interpretazione delle disposizioni normative, la presa di decisioni e la percezione pubblica della loro legittimità. Il corso intende quindi riunire, in un percorso organico, le più recenti acquisizioni di psicologia cognitiva ed economia comportamentale, offrendo strumenti idonei a rafforzare l'accuratezza fattuale, la correttezza normativa e la trasparenza delle motivazioni giudiziali.*

*Saranno approfonditi, nella specie, gli errori sistematici nei giudizi, gli effetti dei bias cognitivi (errori di ragionamento che possono influenzare il processo decisionale), la misura dell'attenzione, le sensazioni, la selezione, l'oblio, l'elaborazione, la ricostruzione ed il ricordo erroneo; la memoria a breve termine e quella a lungo termine; le norme in tema di esclusione e/o attendibilità e le nozioni scientifiche circa il "miglior teste"; le tecniche "manipolative"; l'atteggiamento del magistrato durante l'ascolto (in particolare, dei soggetti deboli); il supporto delle neuroscienze; le sindromi di "burnout"; i fenomeni di "insensibilizzazione". Si analizzeranno, inoltre, le regole della logica deduttiva ed induttiva, i ragionamenti sul nesso causale e sulla valutazione delle prove, con particolare riferimento alle dinamiche delle decisioni collegiali ed al processo psicologico che accompagna le deliberazioni di un gruppo. Tra gli obiettivi del corso vi è, altresì, l'individuazione – con riferimento anche agli orientamenti costanti delle giurisdizioni superiori – di una tassonomia degli errori in cui cadono i giudici e, con l'aiuto della psicologia cognitiva, delle relative cause, nel tentativo di individuare i possibili rimedi che consentano di prevenirli.*

*L'incontro verrà preparato fornendo in anticipo una serie di materiali per i partecipanti, realizzati con il contributo di autorevoli studiosi. In particolare, verranno preparati e distribuiti fra i discenti in epoca antecedente al corso tre video (per i quali c'è la disponibilità dei proff. Guido Calabresi di Yale, Francesco Viganò e Vincenzo Galasso di Bocconi) per illustrare, in termini generali, la rilevanza giuridica della psicologia cognitiva e dell'economia comportamentale e sviluppando, anche con ausilio di diapositive, i risultati di studi empirici importanti per i temi oggetto del corso.*

*Quanto alla specifica struttura del corso, la prima sessione mostrerà l'impatto di bias e pregiudizi cognitivi in attività valutative e decisionali come quelle dei magistrati, focalizzandosi in particolare sul ruolo delle "storie" narrate quando si tratta di ricostruire un accaduto e sui problemi della memoria nelle dichiarazioni testimoniali.*

*Nella successiva sessione saranno approfondite le dinamiche di alcuni bias particolarmente insidiosi per la decisione giudiziale (l'effetto "framing" nella presentazione delle questioni, il*



pregiudizio del senno di poi nella valutazione della responsabilità, l'effetto "ancoraggio" nella determinazione di un valore probabilistico o di un quantum sanzionatorio e gli errori nella valutazione probabilistica della causalità).

Nel pomeriggio della seconda giornata, ai partecipanti ai gruppi di lavoro, formati in base alle funzioni giurisdizionali svolte, verranno somministrati alcuni test ed esperimenti sui temi del seminario, a cui seguirà una restituzione in plenaria delle attività svolte.

Nella mattina dell'ultimo giorno verranno infine illustrate alcune tecniche di "de-biasing" e l'importanza di specifiche strategie redazionali per migliorare la percezione della legittimità delle decisioni.

### **Caratteristiche del corso**

#### **Area comune**

**Metodologia** Il corso, da svolgere in forma ibrida, prevederà relazioni frontali, concepite in termini di presentazione dialogica dei temi, con successivo dibattito; gruppi di lavoro/laboratori per l'esame di materie specifiche e di casistiche, con discussione tra i partecipanti **Organizzazione** Scuola superiore della Magistratura **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Centotrenta, di cui ottanta in presenza e cinquanta da remoto **Composizione della platea interna** Centodieci magistrati, di cui cinquanta ordinari con funzioni civili (trentacinque in presenza e quindici da remoto), cinquanta ordinari con funzioni penali (trentacinque in presenza e quindici da remoto), dieci onorari (da remoto) **Partecipanti c.d. fuori lista** Dieci magistrati contabili (cinque in presenza e cinque da remoto), dieci avvocati (cinque in presenza e cinque da remoto) **Postergazioni** Nessuna **Sede e data** Scandicci, Villa di Castel Pulci, 11 maggio 2026 (apertura lavori ore 15.00) – 13 maggio 2026 (chiusura lavori ore 13.00)

### **Cod. P26028 Corso CM**

#### **La nozione autonoma di *matière pénale* nella giurisprudenza delle Corti europee e della Corte costituzionale.**

Il corso si propone come approfondimento specialistico di uno dei temi più controversi sollevati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, prima, e della Corte di Giustizia dell'Unione europea, successivamente. Lo sviluppo di una nozione autonoma di *matière pénale*, nel contesto della Convenzione europea dei diritti dell'uomo ha rappresentato – a partire dalla nota sentenza Engel e altri c. Paesi Bassi, del 1978 – un efficace grimaldello per forzare la ritrosia degli Stati del Consiglio d'Europa a riconoscere la piena operatività delle garanzie stabilite dalla Convenzione per la giustizia penale anche in contesti a questa formalmente estranei. La 'truffa delle etichette' – che suggeriva ai legislatori nazionali di catalogare poteri sanzionatori pubblici come extrapenali, proprio per evitare l'estensione delle garanzie, in primis, degli artt. 6 (non solo quelle generali, ma soprattutto, quelle specifiche dei par. 2 e 3), 7 Cedu e 4 del Protocollo VII – veniva superata attraverso l'affermazione, da parte della Corte di Strasburgo, dell'esistenza di una dimensione di 'materia penale' di rilevanza convenzionale, non vincolata né limitata dalle categorie nazionali. Uno strumento, dunque, di ampliamento e potenziamento dei diritti e delle garanzie offerte dalla Convenzione, anche nei confronti di coloro che avessero subito procedimenti sanzionatori non qualificati come penali. I c.d. 'criteri Engles' sono rapidamente diventati un 'test triadico preliminare', ovvero applicato dalla Corte per stabilire, in primo luogo, la sussistenza o meno della natura penale della vicenda, precludendo così all'ulteriore riconoscimento di garanzie specifiche, quali, in primis, la protezione dal bis in idem, ma anche le altre garanzie penalistiche e tutte le tutele dell'equo processo. La 'storia' giudiziaria della *matière pénale* si è dunque arricchita attraverso

*l'individuazione di alcuni filoni di potenziamento delle garanzie degli individui, che spaziano dalla sfera dell'illecito amministrativo depenalizzato, al settore delle sanzioni disciplinari, alla disciplina dei mercati finanziari, in generale, alle misure punitive extrapenali, solo per citare alcuni dei principali esempi, in relazione ad alcuni dei quali è venuta consolidandosi anche una dimensione eurounitaria di nozione autonoma di materia penale. Una serie di importanti sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, infatti, ha fatto ricorso, a sua volta, ad un concetto autonomo della materia, non del tutto coincidente, nei parametri identificativi dell'essenza della natura 'penalistica', a quelli convenzionali.*

*In particolar modo, poi, l'evoluzione dello studio del concetto di 'matière pénale' si è sviluppata anche attraverso l'individuazione di una nozione non solo convenzionale, bensì costituzionale del fenomeno. Del resto, come è stato osservato in dottrina, le garanzie e i diritti stabiliti dalla Convenzione europea (e dal diritto dell'Unione) rappresentano soltanto standard minimi, che ben possono essere derogati verso l'alto dagli Stati membri del CoE, che scelgano di offrire livelli di tutela più elevati. In questo senso, è necessario indagare i percorsi attraverso i quali la dimensione costituzionale di matière pénale si è sviluppata nel nostro ordinamento, con l'effetto di estendere oltre i confini nominali della materia il più fitto reticolo di garanzie penalistiche stabilito dalla Carta costituzionale. In una successione logica tra dimensione costituzionale e convenzionale, diventa essenziale, per il giudice, premettere la valutazione di riconducibilità di una determinata situazione al novero delle garanzie penalistiche costituzionali - come, ad esempio, l'irretroattività - per approdare successivamente al piano convenzionale. Occorre poi al giudice acquisire una 'bussola' per orientarsi in un panorama in cui la stessa Corte costituzionale sembra variare i parametri di individuazione della materia penale, a seconda delle garanzie che si tratta di applicare.*

*Il corso dedicherà la prima giornata all'approfondimento dei contesti europei nei quali la nozione autonoma di matière pénale si è formata, mentre il giorno successivo si approderà alla dimensione costituzionale della intrinseca natura penale di una materia. Una relazione sarà dedicata specificamente al tema del riconoscimento della natura penale ai fini dell'applicazione del divieto di bis in idem, mentre i gruppi di lavoro si occuperanno di approfondire i principali contesti normativi extrapenali in cui si annida una natura essenzialmente e sostanzialmente penale (ai sensi della giurisprudenza delle Corti, europee e costituzionale), che richiede l'applicazione dell'intero range di garanzie penalistiche.*

*Infine, il terzo giorno, l'ultima relazione sarà dedicata ai settori che lasciano immaginare prossimi possibili interventi sulla scia della pronuncia n. 149/2022 della Corte costituzionale, mentre la tavola rotonda sarà dedicata ad un approfondimento su possibili sviluppi normativi – come quello che si profila in ambito di abusi di mercato – che regolino in maniera chiara e definita i rapporti tra differenti contesti sanzionatori, tutti caratterizzati da un'intrinseca natura penalistica.*

## **Caratteristiche del corso**

### **Area penale**

**Metodologia** Relazioni frontali, concepite in termini di presentazione dialogica dei temi, con successivo dibattito; gruppi di lavoro/laboratori per l'esame di materie specifiche, di casistica e delle esperienze nei vari distretti, con confronto e discussione tra i partecipanti **Organizzazione** Scuola Superiore della Magistratura **Durata** quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Centotrentacinque (ottanta in presenza e cinquantacinque da remoto) **Composizione della platea interna** centodieci magistrati ordinari addetti a funzioni penali **Partecipanti c.d. fuori lista** Cinque avvocati dello Stato, quindici avvocati del libero foro, cinque magistrati militari **Postergazione** nessuna **Sede e data** Scandicci, Villa di Castel Pulci, dal 13 maggio 2026 (apertura lavori ore 15.00) al 15 maggio 2026 (chiusura lavori ore 13.00)

## Cod. P26029

### Alla periferia del codice della crisi d'impresa: intersezioni tra diritto della crisi e diritto ereditario, delle locazioni e del lavoro

*Il corso si pone in continuità con l'attenzione da sempre dedicata dalla Scuola al diritto della crisi ma, al contempo, intende fornire un contributo all'approfondimenti di alcune problematiche generate dall'intersezione tra la disciplina della crisi d'impresa (nelle sue diverse declinazioni e procedure) e la disciplina generale del diritto civile e particolare delle obbligazioni.*

*Il diritto della crisi d'impresa, materia che, per la sua complessità e peculiarità, ha sempre richiesto agli operatori che vi si dedicano una elevata specializzazione, pur disciplinando una particolare realtà del diritto dell'economia, si trova spesso ad investire ambiti disciplinari ad esso collaterali ma comunque ad esso intimamente connessi.*

*La disciplina della crisi entra in gioco in particolari situazioni nelle quali l'impresa e, dunque, l'imprenditore si trovano ad affrontare criticità che possono far temere una loro insolvenza.*

*Il recente nuovo disegno della disciplina della crisi, tuttavia, ha correttamente qualificato tale momento in una dimensione dinamica; siamo usciti dalla porta stretta del fallimento e delle procedure concorsuali, con il loro carattere di staticità e quasi di ineluttabilità, pervenendo ad una concezione più dinamica dello stato di "sofferenza" dell'impresa.*

*Il concetto di "crisi", infatti, implica un percorso scandito nel tempo e non destinato necessariamente a sfociare nell'insolvenza; in questa prospettiva vanno interpretati, ad esempio, tutti i sistemi di allerta precoce che il legislatore ha approntato per la ricognizione del periodo di crisi, il fondamentale favor attribuito alla continuazione dell'impresa, la facoltà (pur procedimentalizzata) di risolvere determinati rapporti pendenti.*

*La crisi dell'impresa, dunque, tende a perdere quella connotazione di sistema chiuso, volto per lo più alla tutela dei creditori, per assumere un carattere più aperto e teso a conseguire molteplici obiettivi: la tutela dei creditori, la tutela dei lavoratori, la sopravvivenza dell'impresa.*

*È proprio questa pluralità di scopi che implica una durata spesso non breve dello stato di crisi e della conseguente necessità di applicazione della disciplina ad esso dedicata; tuttavia, nel tempo, i rapporti giuridici dell'impresa, come la vita fisica dell'imprenditore, proseguono e, per la loro natura di "rapporti", possono coinvolgere soggetti estranei all'impresa; all'analisi di alcuni di tali rapporti e alle loro interazioni con la disciplina della crisi (e, in particolare, di alcuni suoi istituti) è dedicato il presente corso.*

*In particolare, verranno illustrati le interazioni tra il Codice della crisi d'impresa e il diritto successorio, il diritto dei contratti di durata (come, ad esempio, il contratto di locazione) e il diritto del lavoro.*

*Sotto il primo profilo, è noto che Il CCII stabilisce il principio della continuazione delle procedure concorsuali dopo la morte del debitore, in deroga al principio civilistico secondo cui la morte estingue i rapporti personali; tale principio generale, dettato dagli artt. 34 e 35, al di là della sua lapidarietà, fa sorgere questioni delicate in molti ambiti. Si pensi, ad esempio, all'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario e alla responsabilità degli eredi per i debiti del de cuius; alla sorte dei debiti derivanti da responsabilità del de cuius per reati fallimentari o per atti di gestione societaria (ove andranno analizzate le regole sulla trasmissibilità delle sanzioni pecuniarie e quelle sulla responsabilità patrimoniale limitata dell'erede che abbia accettato con beneficio di inventario); alle azioni revocatorie esercitate dal curatore, che possono coinvolgere atti dispositivi del debitore i quali abbiano favorito i futuri eredi; a determinate problematiche che sorgono in presenza di accordi di ristrutturazione, allorché muoia il debitore che abbia rilasciato garanzie personali. E l'elenco delle questioni giuridiche potrebbe continuare a lungo.*

*Sotto il secondo profilo, il dinamismo che caratterizza le procedure nelle quali può declinarsi la risoluzione della crisi impatta in maniera rilevante sulla vita dei contratti di durata stipulati o stipulandi.*

*Essi, infatti, presentando la caratteristica di non esaurire la loro esecuzione in un isolato scambio di prestazioni ma, prevedendo una continuità delle prestazioni delle parti ed essendo spesso indispensabili per la continuazione dell'impresa, implicano un'attenzione particolare da parte degli organi interessati alle procedure, volta a tutelare tanto la massa dei creditori e dei contraenti, quanto (ove possibile) la continuità aziendale.*

*Pertanto, alla luce delle disposizioni contenute nel codice della crisi d'impresa, si analizzeranno le vicende che interessano i contratti di durata stipulati dall'imprenditore, quali: il contratto di conto corrente, il contratto di affitto di azienda, la locazione finanziaria, i contratti atipici ad esecuzione continuata o periodica, il contratto di appalto, il contratto di mandato, il contratto di commissione, il contratto preliminare, il contratto di locazione di immobili, il contratto di assicurazione contro i danni, i contratti per finanziamenti destinati ad uno specifico affare, i contratti pubblici, l'associazione in partecipazione.*

*Non minore rilevanza riveste il terzo profilo oggetto di approfondimento: il diritto concorsuale del lavoro.*

*In tale ambito, saranno approfonditi i temi della salvaguardia del valore dell'impresa attraverso la salvaguardia occupazionale, la disciplina dei crediti di lavoro e i poteri degli organi delle procedure nella gestione dei rapporti di lavoro.*

## **Caratteristiche del corso**

### **Area civile**

**Metodologia** Il corso, da svolgere in forma ibrida, prevederà relazioni frontali, alle quali seguiranno specifiche domande, la discussione e la formazione di sottogruppi di lavoro, per affrontare i casi pratici e con restituzione in forma plenaria dei singoli risultati **Organizzazione** Scuola superiore della Magistratura **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Cento, di cui settantacinque in presenza e venticinque da remoto **Composizione della platea interna** Novanta magistrati ordinari addetti alle funzioni civili (settanta in presenza e venti da remoto) **Partecipanti c.d. fuori lista** Dieci avvocati (cinque in presenza e cinque da remoto) **Postergazioni** Nessuna **Sede e data** Scandicci, Villa di Castel Pulci, 20 maggio 2026 (apertura lavori ore 15.00) - 22 maggio 2026 (chiusura lavori ore 13.00)

## **Cod. P26030**

### **Forme alternative di definizione del procedimento penale**

*L'esigenza di ridurre i tempi medi del processo penale – secondo l'obiettivo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – ha indotto a ritenere che le forme alternative di definizione del procedimento penale potessero rappresentare una delle chiavi di volta della riforma Cartabia (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) e del c.d. correttivo (d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31). È sempre più chiaro, infatti, come modalità alternative di definizione del procedimento penale debbano appartenere alla fisiologia di un sistema caratterizzato dall'ipertrofia del diritto penale, dall'obbligatorietà dell'azione penale e da un numero esorbitante di procedimenti. Una giustizia efficiente e un processo di ragionevole durata esigono una pluralità di strade alternative e più spedite, rispetto a quella ordinaria. L'esperienza segnala la necessità di implementare dati statistici sufficientemente estesi e attendibili sui quali impostare eventuali correzioni di rotta, tenuto conto che molti dei riti favoriscono logiche riparatorie e di reintegrazione sociale che implicano tempistiche incoerenti con l'aspirazione a raggiungere gli*

*obiettivi PNRR affidati al comparto della giustizia penale, continuando a tenere impegnati i ruoli di udienza; se il numero delle persone detenute presso strutture carcerarie non accenna a flettere è anche vero che la situazione di sovraffollamento carceraria sarebbe insostenibile in assenza di molti riti speciali che attualmente prevedono e consentono l'affidamento a strutture comunitarie; soluzioni che hanno beneficiari in numero equivalente alle persone detenute. La disfunzionalità di alcuni riti speciali, inoltre, posta la loro naturale complementarità rispetto al rito ordinario, è anche figlia di una difficoltà di quest'ultimo di procedere con cadenze solerti e ordinate nello smaltimento degli affari penali, continuando ad alimentare scelte strumentali finalizzate a lucrare il risultato utilitaristico della prescrizione del reato o dell'improcedibilità per superamento del termine di durata massima del giudizio di impugnazione.*

*Con queste consapevolezze, la Scuola organizza un corso che mira ad approfondire, con sguardo sinottico e taglio critico, istituti e procedimenti tra loro diversi, alcuni dei quali oggetto di recenti modifiche normative, nell'ambito della c.d. riforma Cartabia (d.lgs. n. 150/2022) e del correttivo (d.lgs. n. 31/2024). Saranno prese in esame, in particolare, le novità normative e giurisprudenziali relative ai procedimenti speciali (patteggiamento, giudizio abbreviato, giudizio immediato, procedimento per decreto) e alla sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato. Saranno altresì approfondite alcune ipotesi di estinzione del reato dipendenti dall'oblazione, da condotte riparatorie, da adempimento di prescrizioni dell'organo accertatore (in materia di ambiente, sicurezza sul lavoro e, dopo la riforma Cartabia, di alimenti). L'estensione della procedibilità a querela a reati contro la persona e contro il patrimonio, realizzata dal d.lgs. n. 150/2022, nonché il rilievo che la giustizia riparativa può avere, ai fini della remissione della querela, suggeriscono una riflessione anche a questo riguardo. Tanto le classiche condotte riparatorie, quanto la giustizia riparativa, danno vita a nuove modalità di definizione alternativa del procedimento, sulle quali il legislatore sempre più ha puntato negli ultimi anni, e giustificano pertanto una riflessione sistematica nell'ambito della formazione dei magistrati. Uno spazio sarà dedicato all'esame critico dei dati statistici disponibili, anche con riferimento all'andamento delle pendenze e all'incidenza dei riti alternativi e, in genere, delle forme alternative di definizione del procedimento.*

### **Caratteristiche del corso**

#### **Area penale**

**Metodologia** Relazioni frontali, concepite in termini di presentazione dialogica dei temi, con successivo dibattito; gruppi di lavoro/laboratori per l'esame di materie specifiche e di casistiche, con discussione tra i partecipanti **Organizzazione** Scuola Superiore della Magistratura **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti** modalità di partecipazione Centoquaranta (ottanta in presenza e sessanta da remoto) **Composizione della platea interna** Centodieci magistrati ordinari con funzioni penali, dieci magistrati onorari addetti a funzioni penali **Partecipanti c.d. fuori lista** quindici avvocati del libero foro, due avvocati dello Stato, due magistrati militari, un magistrato della Repubblica di San Marino **Postergazioni** Nessuna **Sede e data** Scandicci, Villa di Castel Pulci, dal 25 maggio 2026 (apertura lavori ore 15.00) al 27 maggio 2026 (chiusura lavori ore 13.00)

### **Cod. P26031**

#### **La riforma dell'ordinamento giudiziario nel collaudo della prassi e della disciplina consiliare**

*Il corso si propone di offrire un aggiornamento sulla riforma dell'ordinamento giudiziario introdotta dalla legge n. 71/2022 (recante "Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia*



*ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura”), dal decreto legislativo attuativo n. 44/2024 e dalla normativa consiliare.*

*Il corso si pone in continuità con quello, tenutosi dal 30 giugno al 2 luglio 2025 (P25059), dedicato ad una “prima lettura” della riforma, di cui ora ci si propone di fare un’analisi più approfondita, anche alla luce delle prime prassi applicative.*

*Quando si è svolto il corso P25059, esteso alla partecipazione di tutti i componenti dei Consigli giudiziari in considerazione del rilevante interesse della materia, l’applicazione concreta delle principali novità introdotte dalla riforma era ancora in una fase iniziale. Ci si riferisce, in particolare, ai nuovi criteri per la valutazione della professionalità dei magistrati, al conferimento e alla conferma degli incarichi direttivi e semidirettivi, al conferimento delle funzioni di legittimità, nonché alla valutazione del contributo del magistrato rispetto all’attuazione dei programmi annuali di gestione redatti ai sensi dell’art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.*

*All’epoca non erano stati ancora adottati provvedimenti consiliari di valutazione delle tabelle organizzative degli uffici giudicanti ed erano ancora pochi quelli relativi ai progetti organizzativi degli uffici requirenti. Restavano, inoltre, aperte alcune questioni centrali, come l’effettiva portata dei poteri dei Consigli giudiziari e le modalità di partecipazione della componente forense.*

*Inoltre, non era stata completata la disciplina consiliare sull’organizzazione degli uffici di procura, approvata con delibera del 2 luglio 2025, ed integrata da numerosi pareri e risposte a quesiti di particolare rilievo.*

*L’attuazione della riforma dell’ordinamento giudiziario ha dato luogo, infatti, ad un vasto insieme di applicazioni pratiche, delibere, pareri e risposte a quesiti su casi concreti. Si tratta di un corpus ancora in fase di consolidamento, che necessita di una sistematizzazione organica, a conferma di come la riforma si configuri come un processo dinamico e tuttora in evoluzione.*

*In questo contesto, la formazione sul tema deve dunque svilupparsi come un percorso progressivo, destinato a proseguire nel tempo, con un aggiornamento costante sulle modifiche normative e applicative intervenute, privilegiando un approccio pratico, focalizzato sulle soluzioni via via adottate.*

*Il corso si propone, pertanto, di passare dalle riflessioni teoriche affrontate nella prima edizione ad un esame approfondito delle prassi applicative che hanno contribuito a trasformare e ad arricchire l’impianto normativo originario.*

*In questa prospettiva, saranno analizzati gli aspetti della riforma che incidono sull’organizzazione degli uffici giudiziari, con riferimento sia alle tabelle degli uffici giudicanti, sia ai progetti organizzativi degli uffici requirenti. L’analisi terrà conto delle modifiche apportate alla circolare del 3 luglio 2024, successivamente aggiornate con le delibere del 9 e 23 ottobre 2024, e da ultimo con la delibera del 2 luglio 2025, nonché degli eventuali successivi interventi.*

*Particolare attenzione sarà dedicata ai provvedimenti di diniego – totale o parziale – dell’approvazione dei progetti organizzativi, attraverso l’analisi delle motivazioni ricorrenti che già delineano una casistica significativa in materia di organizzazione delle Procure della Repubblica. Saranno inoltre analizzati i profili applicativi, anche sotto l’aspetto quantitativo, del nuovo istituto del silenzio-assenso.*

*Un ulteriore approfondimento sarà riservato alla disciplina dei programmi di gestione previsti dall’art. 37 d.l. n. 98/2011, con particolare attenzione ai primi casi di applicazione dei commi da 5-bis a 5-quinquies della norma, ai rapporti con la circolare sugli standard di rendimento e carichi esigibili ed alle possibili implicazioni in ambito disciplinare.*

*Con riferimento agli aspetti organizzativi, saranno oggetto di approfondimento le procedure di formazione del progetto tabellare, del progetto organizzativo e del programma di gestione, con particolare attenzione alle buone prassi emergenti. In questo ambito, rilevano il coinvolgimento di*

tutti i magistrati dell'ufficio, lo scambio di osservazioni tra dirigenti degli uffici giudicanti e requirenti, la partecipazione della componente forense, nonché il ruolo dei Consigli giudiziari nell'attività di valutazione e di approfondimento, anche in collaborazione con la Commissione flussi, con l'obiettivo di ottimizzare l'efficacia della organizzazione giudiziaria .

Un ulteriore profilo centrale sarà quello relativo alla carriera dei magistrati. A partire dalle innovazioni in materia di accesso alla magistratura previste con decorrenza dal 1° gennaio 2026 – incluse le prove attitudinali – l'attenzione si concentrerà in particolare sulla valutazione periodica della professionalità. Oltre all'analisi della normativa consiliare, delle delibere e dei pareri adottati in materia (con riguardo ad indicatori, parametri ed elementi valutativi), saranno approfondite le prassi relative all'autorelazione, ai rapporti informativi, ai pareri, alla gestione del fascicolo personale, all'acquisizione di informazioni da parte dei Consigli giudiziari, alla rilevazione di eventuali gravi anomalie nei procedimenti e nei giudizi, alla conduzione dell'udienza, all'attività istruttoria dei Consigli giudiziari, alla partecipazione degli avvocati e dei professori universitari, nonché alla procedura valutativa del Consiglio Superiore della Magistratura, secondo quanto previsto dalla circolare del 15 novembre 2024 e dalle successive prassi interpretative e applicative.

Correlato a questo tema è l'approfondimento relativo ai nuovi criteri per il conferimento e la conferma degli incarichi direttivi e semidirettivi: verranno esaminati i limiti per l'attribuzione di nuovi incarichi, le nuove fonti di conoscenza e le modalità procedurali, secondo quanto prevede il Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria, approvato con delibera del 3 dicembre 2024 , come successivamente integrato.

Particolare attenzione sarà dedicata alle eventuali modifiche del T.U., alle delibere chiarificatrici e, soprattutto, alle scelte concrete operate in materia di incarichi direttivi, sia negli uffici giudicanti che requirenti. L'analisi riguarderà gli indicatori attitudinali principali e sussidiari, le pregresse esperienze dirigenziali e/o di collaborazione, gli incarichi svolti fuori ruolo, senza trascurare l'eventuale apporto della giurisprudenza amministrativa.

In stretta connessione col tema degli incarichi, sarà esaminato il ruolo dei Consigli giudiziari, in tutte le sue articolazioni: dalle fonti di conoscenza e dall'istruttoria preliminare, al ruolo della componente forense ed alla procedura valutativa da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, comprese le audizioni dei candidati e l'ordine di trattazione dei procedimenti.

Infine, tra le modifiche che incidono sull'ordinamento giudiziario sarà approfondito l'impatto che le delibere del Consiglio Superiore della Magistratura, nonché le eventuali modifiche normative finalizzate all'attuazione del PNRR, stanno producendo sull'intera organizzazione giudiziaria, come emerge, in particolare, dalla delibera del 16 luglio 2025.

## **Caratteristiche del corso**

### **Area comune**

**Metodologia** Nel corso, articolato su quattro sessioni, sia in presenza che on line, l'inquadramento degli argomenti viene affidato a relazioni frontali, seguite da dibattito o da gruppi di lavoro "guidati" per l'approfondimento di singole tematiche **Organizzazione** Scuola superiore della magistratura **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Centotrenta, di cui ottanta in presenza e cinquanta da remoto **Composizione della platea** Centoventi magistrati ordinari, di cui quaranta giudicanti civili (trenta in presenza e dieci da remoto), quaranta giudicanti penali (trenta in presenza e dieci da remoto), quaranta requirenti (venti in presenza e venti da remoto) **Partecipanti c.d. fuori lista** Dieci magistrati contabili, da remoto **Postergazioni** Nessuna **Sede e data** Milano, Palazzo di Giustizia, 25 maggio 2026 (apertura lavori ore 15.00) - 27 maggio 2026 (chiusura lavori ore 13.00)



## La tutela civile e penale dei beni culturali (Corso CM)

*L'Italia ospita uno dei più grandi ed estesi patrimoni artistici e culturali del mondo: con oltre 4000 musei attivi (fonte ISTAT 2022), sul nostro territorio è dislocato il maggior numero di siti inclusi nella lista dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO, con 55 riconosciuti "patrimonio dell'umanità" e 12 iscritti nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale.*

*Ben si comprendono, quindi, le ragioni del ruolo primario assegnato, dalla nostra Carta fondamentale, alla salvaguardia ed alla promozione del patrimonio culturale, avendo i Padri costituenti inserito, tra i principi fondamentali e quale compito della Repubblica, lo «sviluppo della cultura e [del]la ricerca scientifica e tecnica» e la «tutela [del] paesaggio e [del] patrimonio storico e artistico della Nazione» (art. 9, commi 1 e 2, Cost.).*

*Ispirandosi a tali principi, l'art. 3, comma 1, d.lgs. n. 42/2004 (c.d. Codice dei beni culturali) chiarisce che «la tutela [del patrimonio culturale] consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione», mentre il successivo art. 6, comma 1, evidenzia che «la [sua] valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. In riferimento al paesaggio, la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati».*

*La materia, connotata da un alto tasso di tecnicismo e da una spiccata multidisciplinarietà, con interferenze non solo tra diritto civile, penale ed amministrativo, ma anche tra diritto interno e diritto convenzionale e sovranazionale, richiede un'iniziale illustrazione delle fonti e, quindi, un approfondimento mirato sulle singole discipline di settore, da realizzare anche mediante la suddivisione dei partecipanti in gruppi di lavoro omogenei per area di interesse (civile-penale).*

*Saranno esaminate, sul versante civile, le questioni problematiche connesse ai trasferimenti (mobiliari ed immobiliari) di beni culturali o sottoposti a vincolo di interesse storico ed artistico, coinvolgenti tanto i privati, quanto gli enti ed istituti pubblici e le persone giuridiche private senza fine di lucro; un approfondimento sarà dedicato al tema (ancora) vivace della operatività dell'usucapione, quale modo di acquisto della proprietà, relativamente a beni di proprietà pubblica che non siano stati, tuttavia, formalmente assoggettati a vincolo culturale (Cass. n. 28792/2023). Si porrà attenzione, ancora, alla tutela dell'opera d'arte creata dalla o con l'ausilio dell'intelligenza artificiale nonché, ancora, della street art.*

*Sul versante penale, verranno delineate le condotte illecite che "qualificano" la materia, con un esame delle prime esperienze maturate a seguito dell'entrata in vigore della l. 9 marzo 2022, n. 22, recante «Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale».*

*La riforma, in primo luogo, in linea con la "riserva di codice", aggiunge un Titolo VIII-bis al codice penale, rubricato «Dei delitti contro il patrimonio culturale», che contiene un consistente numero di norme incriminatrici (art. 518-bis – 518-quaterdecies), alcune delle quali di nuova introduzione, altre riprodotte di fattispecie già previste nella legislazione complementare; la riforma prevede anche circostanze speciali aggravanti e attenuanti, cause di non punibilità e ipotesi di confisca. A queste figure delittuose viene poi affiancato l'art. 707-bis, rubricato «Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli».*

*Alcune fattispecie sono poi state incluse nella c.d. confisca “allargata” di cui all’art. 240-bis, e si è ampliato il catalogo dei reati presupposto ai fini della responsabilità da reato degli enti, inserendo nel d.lgs. n. 231/2001 gli artt. 25-septiesdecies («Delitti contro il patrimonio culturale») e 25-duodevices («Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici»), mentre si è estesa la disciplina delle operazioni sotto copertura (art. 9 l. n. 146/2006) ad alcune delle nuove fattispecie (in particolare, riciclaggio e autoriciclaggio di beni culturali).*

*Saranno esplorati i profili più innovativi e problematici della riforma: dalla nozione “amministrativa” di bene culturale ai profili operativi ed investigativi in tema di traffico di beni culturali, dalla tematica dei “falsi d’arte” fino alla confisca senza condanna, con uno sguardo, per concludere, alla responsabilità degli enti da reato contro il patrimonio culturale, senza tralasciare una riflessione sulle tecniche di indagine e di intervento a tutela del patrimonio culturale ed archeologico, anche a fronte del traffico internazionale di beni culturali.*

*La prima sessione del corso si svolgerà all’interno del Museo civico G. Filangieri (nel cui archivio è conservata la corrispondenza tra Gaetano Filangieri e Benjamin Franklin), mentre la seconda sessione, consolidando una modalità innovativa di sviluppo del percorso formativo, già sperimentata con successo nel corso P25055, sarà svolta presso il Parco archeologico di Ercolano ove, grazie all’ausilio di archeologi e di personale specializzato, sarà possibile calarsi nella materia, attraverso un percorso esperienziale immersivo.*

### **Caratteristiche del corso**

#### **Area comune**

**Metodologia** Relazioni frontali, concepite in termini di presentazione dialogica dei temi, con successivo dibattito e gruppi di lavoro/laboratori per l’esame di materie specifiche e di casistiche, con discussione tra i partecipanti **Organizzazione** Scuola superiore della magistratura, Parco Archeologico di Ercolano e Museo civico Gaetano Filangieri **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Ottanta, solo in presenza **Composizione della platea interna** Settanta magistrati ordinari, di cui trenta giudici civili, venti giudici penali e venti pubblici ministeri **Partecipanti c.d. fuori lista** Dieci magistrati della rete EJTN **Postergazioni** Sarà postergato chi ha già partecipato al corso P25055 **Sede e data** Napoli ed Ercolano, 27 maggio 2026 (apertura lavori ore 15.00) – 29 maggio 2026 (chiusura lavori ore 13.00)

### **Cod. P26033**

#### **Verità processuale e verità mediatica tra errori giudiziari, responsabilità deontologica dei giornalisti e riforme possibili**

*Il corso prende spunto da alcuni celebri casi giudiziari per affrontare temi di grande attualità: gli errori giudiziari, l’ingiusta detenzione, la responsabilità civile e disciplinare dei magistrati, il corretto utilizzo della custodia cautelare ed il ruolo dei media nella formazione del giudizio sociale.*

*Attraverso quattro sessioni di studio, analisi di casi ed una tavola rotonda interdisciplinare, i partecipanti saranno guidati a riflettere sulle garanzie costituzionali, sulle criticità del sistema e sulle prospettive di riforma, in un confronto tra diritto, etica e comunicazione.*

*Le finalità e l’oggetto del corso si concentreranno, in particolare, sulle seguenti tematiche: cause, dinamiche, conseguenze e ripercussioni, anche economiche, dell’errore giudiziario; il quadro normativo e giurisprudenziale sulla responsabilità civile e disciplinare dei magistrati; la disciplina dell’ingiusta detenzione e conseguenti meccanismi di riparazione; il ruolo dei media nella formazione del giudizio sociale.*

*Una riflessione specifica sarà dedicata a “media, giustizia e opinione pubblica”, cercando di approfondire il ruolo della stampa e della televisione nella cronaca giudiziaria, i rischi del c.d. “processo mediatico” e la responsabilità deontologica dei giornalisti.*

*Non mancherà, infine, uno sguardo al futuro e alle possibili riforme, anche al fine di bilanciare adeguatamente tutela della collettività e diritti dell’imputato.*

### **Caratteristiche del corso**

#### **Area comune**

**Metodologia** Il corso, da svolgere in forma ibrida, prevederà lo sviluppo delle tematiche affidato a brevi relazioni frontali, analisi di casi concreti, discussioni guidate e nella parte conclusiva ad una **tavola rotonda** con il coinvolgimento di magistrati, avvocati e giornalisti **Organizzazione** Scuola superiore della Magistratura **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Centoquaranta, di cui novanta in presenza e cinquanta da remoto **Composizione della platea** Centodieci magistrati ordinari, di cui cinquantacinque con funzioni giudicanti civili (trenta in presenza e venticinque da remoto) e cinquantacinque con funzioni penali (quarantacinque in presenza e dieci da remoto) **Partecipanti c.d. fuori lista** Cinque magistrati contabili (due in presenza e tre da remoto), cinque giornalisti (in presenza), venti avvocati (otto in presenza e dodici da remoto) **Postergazioni** Nessuna **Sede e data** Scandicci, Villa di Castel Pulci, 27 maggio 2026 (apertura lavori ore 15.00) – 29 maggio 2026 (chiusura lavori ore 13.00)

### **Cod. P26034**

#### **Danno e tempo**

*Il concetto giuridico di “danno” ha in tutte le sue declinazioni (lesione dell’interesse protetto o sequela dell’evento lesivo) un’essenza temporale, polarizzata al tempo del processo e che si articola in una successione logica: la causazione, l’esteriorizzazione e la percezione del danno, legate all’an debeatur; l’accertamento, la stima e la monetizzazione, legate, invece, al quantum debeatur.*

*Ciascuno di questi piani interconnessi presenta forti criticità.*

*Il danno lungolatente, dopo aver compulsato la completa rilettura della disciplina della prescrizione (Cass., sez. un., 11 gennaio 2008 n. 581), contribuisce all’affermazione dell’autonomia del danno morale, scaturente dalla raggiunta consapevolezza della patologia, dal danno biologico, legato alla manifestazione dei sintomi (Cass. 29 gennaio 2024, n. 2725).*

*Il danno futuro, ossia il danno ascrivibile a una causa lesiva in atto al momento della decisione, pone plurime questioni, tra cui:*

*a) l’estensione del canone probabilistico della causalità della condotta alla valutazione del decorso eziologico della causalità dell’evento;*

*b) i limiti oggettivi e temporali del giudicato e delle preclusioni (cfr. Cass. 6 marzo 2025, n. 6007, che subordina la modificabilità in appello della domanda di surroga dell’assicuratore sociale all’accertamento dell’imputabilità dell’incremento della rendita al all’aggravamento delle condizioni dell’infortunato e della posteriorità di questo alla sentenza appellata);*

*c) la coerenza dei criteri di attualizzazione del lucro cessante prospettico (cfr. Cass. 15 novembre 2023, n. 26654) con i criteri di rivalutazione del danno passato.*

*Il c.d. danno da premorienza pone in luce la forte tensione della falcidia risarcitoria (da ultima, Cass. 31 marzo 2025, n. 8481) conseguente al decesso del creditore pendente lite con i principi secondo cui la durata del processo non può sfavorire la parte che ha ragione e il risarcimento deve porre il danneggiato nella condizione in cui si sarebbe trovato al tempo dell’inadempimento o*

dell'illecito se l'evento lesivo non fosse accaduto, inducendo un ripensamento della tradizionale negazione della finalità sanzionatoria della responsabilità civile.

Altri temi di sicuro interesse sono il danno tanatologico e il danno da perdita di chance.

Gli interessi compensativi, ormai assestati sui principi enunciati dalla Corte di cassazione a sezioni unite (sent. 17 febbraio 1995, n. 1712), ripropongono la loro problematicità nell'ambito del saggio applicabile e della necessità della domanda ai fini del loro risarcimento (Cass. 23 gennaio 2025, n. 1706; Cass. 17 aprile 2024, n. 10376; Cass. 16 febbraio 2023, n. 4938).

Queste figure intercettano una pluralità di istituti e questioni che costantemente caratterizzano il contenzioso in tema di responsabilità civile, contrattuale ed extracontrattuale, e che il corso si propone di esaminare per favorire la valutazione dell'unicità o pluralità dei piani su indicati e, nel secondo caso, della loro coerenza sistematica.

## **Caratteristiche del corso**

### **Area civile**

**Metodologia** Il corso, da svolgere in forma ibrida, prevederà relazioni frontali, alle quali seguiranno specifiche domande, la discussione e la formazione di sottogruppi di lavoro, per affrontare i casi pratici e con restituzione in forma plenaria dei singoli risultati **Organizzazione** Scuola superiore della Magistratura **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Centotrentacinque, di cui novanta in presenza e quarantacinque da remoto **Composizione della platea interna** Centoventi magistrati ordinari che svolgono funzioni civili, di cui ottanta in presenza e quaranta da remoto **Partecipanti c.d. fuori lista** Dieci magistrati contabili (cinque in presenza e cinque da remoto); cinque avvocati, in presenza **Postergazioni** Nessuna **Sede e data** Scandicci, Villa di Castel Pulci, 3 giugno 2026 (apertura lavori ore 15.00) – 5 giugno 2026 (chiusura lavori ore 13.00)

## **Cod. P26035**

### **Il giudizio penale di legittimità**

Il giudizio di legittimità è da sempre stato oggetto di interventi da parte del legislatore e di ancor più numerosi arresti delle Corti nazionali e comunitarie, frutto del non mai sopito dibattito, anche dottrinario, che riconosce alla Corte di cassazione il ruolo non solo di garante della nomofilachia, ma anche quello di giudice di terza istanza. Ogni riforma si è caratterizzata per aver posto l'accento sull'uno o sull'altro aspetto, alla ricerca di un equilibrio che non è stato ancora raggiunto e che ha finito per generare incertezze anche presso gli operatori del diritto. Significativi, in tal senso, sono i dati statistici dai quali emerge che oltre il 43% dei ricorsi sono destinati alla Settima Sezione e decisi con ordinanza de plano di inammissibilità.

Invero, gli ultimi interventi normativi hanno teso prevalentemente a definire il giudizio di legittimità sotto il profilo procedimentale, anche in ottica deflattiva e di contenimento dei tempi delle decisioni. In tal senso ha operato la l. n. 103 del 23 giugno 2017, che nell'ambito della c.d. "riforma Orlando", per un verso ha eliminato la possibilità di presentare il ricorso personalmente, così sottolineando la tecnicità che connota il ricorso e il giudizio di cassazione, prevedendo le inammissibilità de plano, nonché escludendo che i provvedimenti di archiviazione possano essere oggetto di ricorso, per altro verso ha ampliato i casi in cui la Corte adotta provvedimenti di annullamento senza rinvio, ridefinendone i poteri di intervento, infine rafforzando la valenza dei principi affermati dalle Sezioni Unite evitando la possibilità di un overruling delle Sezioni semplici. In tale quadro si sono poi inseriti gli ulteriori interventi operati dalla c.d. "riforma Cartabia" che, ridisegnando il sistema delle impugnazioni in generale anche con l'introduzione dell'istituto

*dell'improcedibilità, quanto al giudizio di cassazione ha reso regola il contraddittorio cartolare sperimentato nel periodo della normativa emergenziale da Covid-19, così collocando al centro della disciplina l'art. 611 c.p.p. che in precedenza costituiva una eccezione.*

*Per le modalità di intervento e discussione il legislatore ha posto un particolare accento sulla volontà degli attori processuali, attribuendo alle parti il potere di accedere alla discussione orale, che può essere sollecitata anche d'ufficio in presenza di questioni giuridiche rilevanti e anzi obbligatoria per il caso di riqualificazione giuridica del fatto. Nondimeno, con il rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis c.p.p., il legislatore ha ritenuto di anticipare la soluzione delle questioni di competenza, non di rado trascinate fino al giudizio di legittimità, con la conseguenza che il loro postremo accoglimento determinava l'annullamento delle decisioni di merito e la necessità di ricominciare il processo innanzi al giudice naturale.*

*Chiude la riforma la c.d. revisione europea, incentrata sulla richiesta alla Corte di cassazione di eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei relativi Protocolli addizionali.*

*Non può essere, però, sottaciuto l'effetto espansivo dell'accesso in cassazione determinato dalla recezione da parte della Riforma Cartabia del principio giurisprudenziale dell'inammissibilità dell'appello per aspecificità dei motivi, o ancor più dalle nuove ipotesi di inappellabilità delle sentenze di primo grado (es. in caso di proscioglimento per reati puniti con pena pecuniaria e di condanna al lavoro di pubblica utilità) e dell'inappellabilità da parte del pubblico ministero delle sentenze di proscioglimento per i reati a citazione diretta, introdotta dalla l. n. 114/2024. Il maggiore rigore nella valutazione dei motivi di appello e la riduzione dei casi di appellabilità ha fatto sorgere nell'operatore la speranza di ottenere ragione innanzi alla Corte di cassazione, riponendo le proprie aspettative in un'interpretazione ampia quanto della lettera e) dell'art. 606 cod. proc. pen. Sul punto ha giocato nel tempo un ruolo di primo piano la l. 20 febbraio 2006, n. 46 (c.d. "legge Pecorella") che incidendo sulle ipotesi di ricorso di cui alle lettere d) ed e) art. 606 cod. proc. pen. aveva dato l'impressione di spostare il ruolo della Corte verso quello di giudice di terza istanza di cui si intravede il profilo anche in qualche decisione della Corte stessa.*

*Nondimeno nel confermare la centralità del ruolo di garante della nomofilachia, le recenti riforme e la cospicua giurisprudenza di legittimità hanno teso a sottolineare l'alto grado di tecnicismo che caratterizza il ricorso e la puntualità che deve connotare la deduzione dei vizi di mancanza, contraddittorietà o manifesta illegittimità della motivazione, che non può in alcun modo dare ingresso ad una rivalutazione delle prove. Spazio che non è consentito nemmeno in sede di ricorso straordinario per errore di fatto ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p., sempre più frequente utilizzo. Analogamente per i settori per i quali la legge prevede il ricorso esclusivamente per violazione di legge ai sensi delle lettere b) e c) dell'art. 606 c.p.p. (es. misure cautelari reali, misure di prevenzione), la possibilità di dedurre la violazione degli artt. 546 e 125 c.p.p. non può mai tradursi in una surrettizia impugnazione ai sensi della lettera e).*

*Particolare rilevanza riveste nel ricorso per cassazione la categoria dell'abnormità, frutto di elaborazione giurisprudenziale, quale temperamento del principio della tassatività dei mezzi di impugnazione, per quei provvedimenti che, pur non essendo oggettivamente impugnabili, risultino affetti da anomalie genetiche o funzionali così radicali da non poter essere inquadrati in alcuno schema legale. La complessità che connota la categoria, proprio perché si pone quale correttivo di chiusura del sistema delle impugnazioni, rende a volte difficile distinguere l'abnormità dalla mera illegittimità, sì che una riflessione ed un confronto possono essere di ausilio.*

*Da ultimo non può non farsi menzione ai concetti di "doppia conforme", "pena illegale", "questioni rilevabili d'ufficio", "statuizioni estranee alla volontà delle parti nel patteggiamento" ed*



altre ancora in cui comunemente ci si imbatte nella lettura delle sentenze di legittimità che devono orientare il ricorrente.

La consapevolezza da cui muove il corso è che la conoscenza delle regole del giudizio di legittimità non può e non deve costituire riserva dei magistrati di legittimità ma deve rientrare nelle ordinarie competenze professionali di ogni soggetto del processo, sia esso il giudice che redige il provvedimento, sia il pubblico ministero e l'avvocato che rivolga con il ricorso censure al primo.

Il corso aspira ad aprire in confronto aperto sulle possibilità di adire la Corte di cassazione ed anche sui poteri officiosi attribuiti dalla legge alla Corte stessa, profilandosi come strumento utile per realizzare gli intenti che le recenti riforme si sono proposte e comunque per testarne i progressi, nel migliore interesse delle parti e del sistema giustizia.

### **Caratteristiche del corso**

#### **Area penale**

**Metodologia** Relazioni frontali, concepite in termini di presentazione dialogica dei temi, con successivo dibattito; gruppi di lavoro/laboratori per l'esame di materie specifiche, di casistica e delle esperienze nei vari distretti, con confronto e discussione tra i partecipanti **Organizzazione** Scuola Superiore della Magistratura **Durata** quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Centosessantacinque (ottanta in presenza e ottantacinque da remoto) **Composizione della platea interna** ottanta magistrati penali addetti al settore delle impugnazioni (consiglieri di Corte di appello e della Corte di cassazione e sostituti procuratori generali); sessanta magistrati penali addetti a funzioni di primo grado **Partecipanti c.d. fuori lista** Cinque avvocati dello Stato, quindici avvocati del libero foro, cinque magistrati militari **Postergazione** Ammessi al corso P25068 **Sede e data** Napoli, Castel Capuano, dal 3 giugno 2026 (apertura lavori ore 15.00) al 5 giugno 2026 (chiusura lavori ore 13.00)

### **Cod. P26036**

#### **Storia della magistratura nell'età contemporanea. La dirigenza: uno sguardo storico e comparato**

Il programma del ciclo di incontri sulla storia della magistratura prosegue con il corso rivolto allo studio dell'evoluzione dell'ordine giudiziario, con riguardo ai temi della formazione delle gerarchie negli uffici giudicanti e requirenti, sia proponendo un'analisi approfondita del fenomeno nelle soluzioni nazionali, sia proseguendo il confronto con la storia della magistratura degli altri Paesi, in particolare europei.

Il corso, che continua il ciclo di incontri sulla "Storia comparata della magistratura nei Paesi europei" intrapreso nel 2023, intende approfondire i profili evolutivi, dai modelli ottocenteschi degli stati nazionali e delle magistrature che in essi vennero modellate.

Esso è quest'anno dedicato allo studio delle gerarchie giudiziarie, di come esse si siano formate (per eventi fattuali o per discipline normative), consolidate ed evolute.

Nel loro ambito, si indagherà come sia avvenuta la selezione dei magistrati per le cariche di vertice (locali e centrali): i c.d. incarichi (un tempo per nomina) direttivi.

Il modello gerarchico dell'organizzazione amministrativa, calato all'interno dell'organizzazione della magistrature, si è però atteggiato in modi diversi nell'ambito degli uffici giudicanti e in quelli requirenti e, all'interno di ciascuno di essi, nel corso del tempo, passando dal trapianto del c.d. sistema francese negli stati preunitari, alla generalizzazione del modello piemontese (non senza alcuni innesti di provenienza dal contesto della legislazione del Regno delle Due Sicilie), mano a mano, fino all'Ordinamento Grandi del 1941 e alla Costituzione repubblicana, divenendo oggetto di

accesi dibattiti nell'ambito della magistratura italiana (specie, tra metà Novecento e primi decenni di questo secolo) e di autonormazione regolativa.

L'obiettivo del corso è quello di far emergere analogie e differenze tra il nostro ordinamento (e la sua storia) e le esperienze di altri Paesi europei che, come la Francia, la Spagna, la Germania (ma, anche se per strade diverse, il Regno Unito), si misurarono con la stessa matrice napoleonica, e ciò allo scopo di contribuire al rafforzamento di una comune cultura giudiziaria europea.

Ciò implica, per il giurista, di esperire conoscenze non tipicamente sue, come la storia, l'assetto costituzionale e la cultura, non ultimo religiosa o laica, dei vari Paesi: ma proprio questo scambio permette di comprendere a fondo le rationes del sistema della giurisdizione.

Tale è la prospettiva del Regolamento UE 2021/693 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021, che ha istituito il "Programma Giustizia", per la durata del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 (di cui al reg. UE, Euratom 2020/2093).

Il regolamento delinea così, all'art. 3, gli obiettivi del programma: «contribuire all'ulteriore sviluppo di uno spazio europeo di giustizia basato sullo Stato di diritto, comprese l'indipendenza e l'imparzialità della magistratura, sul riconoscimento e sulla fiducia reciproci e sulla cooperazione giudiziaria, contribuendo in tal modo anche al rafforzamento della democrazia, dello Stato di diritto e della protezione dei diritti fondamentali».

In particolare, si precisano gli obiettivi specifici di: a) agevolare e sostenere la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale e promuovere lo Stato di diritto e l'indipendenza e l'imparzialità della magistratura, anche attraverso il sostegno degli sforzi per migliorare l'efficienza dei sistemi giudiziari nazionali e l'efficace esecuzione delle decisioni; b) sostenere e promuovere la formazione giudiziaria, nell'ottica di favorire una comune cultura giuridica e giudiziaria nonché una cultura basata sullo Stato di diritto, e sostenere e promuovere l'attuazione coerente ed efficace degli strumenti giuridici dell'Unione pertinenti nel contesto del programma; c) agevolare l'accesso effettivo e non discriminatorio alla giustizia per tutti e a mezzi di ricorso efficaci, anche per via elettronica (giustizia elettronica), promuovendo procedimenti efficienti in materia civile e penale nonché promuovendo e sostenendo i diritti di tutte le vittime di reato e i diritti processuali degli indiziati e degli imputati in procedimenti penali».

Perché, come recita il considerando 9: «L'indipendenza e l'imparzialità della magistratura costituiscono aspetti essenziali del diritto a un equo processo e sono fondamentali per la tutela dei valori europei. Inoltre, il fatto di disporre di sistemi giudiziari efficienti, con limiti temporali ragionevoli per i procedimenti, contribuisce alla certezza giuridica per tutte le parti interessate».

Per il considerando 10: «L'offerta di formazione per gli operatori della giustizia è uno strumento importante per sviluppare una comprensione comune del modo migliore per attuare e difendere lo Stato di diritto e i diritti fondamentali. (...) Tali attività dovrebbero comprendere la formazione in materia di terminologia giuridica, diritto civile e penale e diritti fondamentali e di riconoscimento reciproco oltre che di garanzie procedurali».

Il diritto comparato, è noto, è fautore di riflessione ed approfondimento. Saranno indagate le asimmetrie tra i diversi Paesi, scaturite da differenze storiche e culturali, obiettivamente ancora capaci di escludere l'assimilazione dei modelli organizzativi: tenendo conto che la comprensione dei diversi sistemi impone di partire, per una reale comprensione, del substrato filosofico che li caratterizza.

Il corso si occuperà anche degli sviluppi delle funzioni direttive verso la loro managerializzazione e la funzionalità di tale cambiamento al cd. Piano PNRR e al dibattito che esso ha innescato nell'ambito della magistratura intera.

**Caratteristiche del corso**  
**Area comune**



**Metodologia** Il corso, da svolgere in forma ibrida, prevederà relazioni frontali, alle quali seguiranno specifiche domande, la discussione e la formazione di sottogruppi di lavoro, per affrontare i casi pratici e con restituzione in forma plenaria dei singoli risultati **Organizzazione** Scuola superiore della Magistratura **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Centodieci, di cui ottanta in presenza e trenta da remoto **Composizione della platea** Quaranta magistrati ordinari che svolgono funzioni giudicanti civili (trenta in presenza e dieci da remoto), quaranta giudicanti penali (trenta in presenza e dieci da remoto) e trenta requirenti (venti in presenza e dieci da remoto) **Postergazioni** Nessuna **Sede e data** Scandicci, Villa di Castel Pulci, 8 giugno 2026 (apertura lavori ore 15.00) – 10 giugno 2026 (chiusura lavori ore 13.00)

## **Cod. P26037**

### **La cooperazione giudiziaria in materia penale nel quadro dei processi europei di digitalizzazione della giustizia Corso CM**

*Il corso si propone di ricostruire il complesso quadro della disciplina in materia di cooperazione giudiziaria penale, chiarendone premesse storiche e i principi di funzionamento. Verranno illustrati il ruolo ed i compiti della autorità e delle agenzie preposte ad un'opera di "compensazione" delle difficoltà operative che, nella collaborazione giudiziaria ed investigativa, possono emergere nella prassi a livello multilaterale (Eurojust) o bilaterale (magistrati di collegamento e punti di contatto della Rete giudiziaria europea).*

*A partire dalle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 15-16 ottobre 1999, si è assistito ad una trasformazione radicale degli istituti tradizionali della cooperazione intergovernativa: quantomeno in seno allo spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia si è passati dall'estradizione alla nuova procedura di consegna basata sul mandato di arresto europeo, dalla commissione rogatoria all'ordine europeo di indagine penale e dagli strumenti convenzionali che inizialmente regolavano le procedure di trasferimento delle persone condannate ai nuovi meccanismi di riconoscimento ed esecuzione delle sentenze di condanna pronunciate dalle autorità degli Stati membri UE ai sensi della decisione quadro 2008/909/GAI del 27 novembre 2008, recepita nel nostro ordinamento con il d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161. L'intera architettura della cooperazione giudiziaria europea ha registrato così un rapido cambiamento, prevedendo forme di dialogo diretto fra le autorità giudiziarie nazionali e registrando un progressivo superamento di alcuni dei limiti tradizionali della cooperazione politico-governativa (con limitazione del principio della doppia incriminazione e tassativa delimitazione dei motivi di rifiuto). Ciò è avvenuto per effetto di un percorso di adeguamento normativo che ha consentito di trasporre nel nostro ordinamento, attraverso decreti legislativi fra loro non sempre coordinati, una serie di atti di diritto derivato che il legislatore aveva tardato a recepire: tra il biennio 2015-2017 hanno fatto il loro ingresso nel sistema interno i provvedimenti europei di sequestro e confisca (d.lgs. 7 agosto 2015, n. 137; d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 35; d.lgs. 29 ottobre 2016, n. 202), l'ordine di protezione europeo (d.lgs. 11 febbraio 2015, n. 9), gli strumenti di prevenzione e composizione dei conflitti di giurisdizione (d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 29), le decisioni di condanna alle sanzioni pecuniarie e le decisioni di sospensione condizionale della pena (d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 37; d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38), le ordinanze cautelari personali di tipo non detentivo (d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 36), le squadre investigative comuni (d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 34), lo scambio dei dati estratti dai casellari giudiziari (d.lgs. 12 maggio 2016, n. 74) e numerosi altri istituti della cooperazione, a seguito della ratifica ed attuazione in virtù del d.lgs. 5 aprile 2017, n. 52 della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione Europea, firmata a Bruxelles il 29 maggio 2000. Con il d.lgs. 21 giugno 2017, n. 108, ancora, è stata recepita la direttiva 41/2014/UE del 3 aprile 2014 in tema di*

ordine europeo di indagine penale, che si è prefisso l'obiettivo di dar vita, attraverso il superamento del tradizionale meccanismo rogatorio, ad «un sistema generale di acquisizione delle prove nelle cause aventi dimensione transfrontaliera», fondato sulla estensione del principio del reciproco riconoscimento anche alle decisioni giudiziarie in materia di prova. L'obiettivo è rafforzare la collaborazione giudiziaria ed investigativa attraverso una più efficace e spedita circolazione di "eurordinanze" oggettivamente riconoscibili ed eseguibili da parte delle autorità giudiziarie direttamente interessate al caso, ma anche, e soprattutto, valorizzare il principio di disponibilità delle informazioni e delle notizie acquisite (ad es., con le squadre investigative comuni ed il ricorso alle possibilità offerte dal casellario giudiziario europeo), nella formazione di nuovi modelli di accordo e reciproca consultazione fra le autorità coinvolte, come pure nella sollecitazione ad un più ampio e frequente coinvolgimento di organismi preposti ad un'opera di "compensazione" delle difficoltà operative che nella prassi possono emergere a livello multilaterale (Eurojust) o bilaterale (magistrati di collegamento e punti di contatto della Rete giudiziaria europea). La successiva adozione del d.lgs. 3 ottobre 2017, n. 149, ha radicalmente trasformato le forme di cooperazione disciplinate dal Libro XI del codice di procedura penale, dedicato ai rapporti giurisdizionali con le autorità straniere. La novella, infatti, ha modificato secondo criteri di maggiore efficacia e tempestività la disciplina in materia di estradizione, di assistenza giudiziaria internazionale, di effetti delle sentenze penali straniere e di esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane, ridisegnandola alla luce del principio generale del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie, la cui cornice di riferimento (ex artt. 696-bis – 696-decies c.p.p.) è delineata attraverso un nucleo di disposizioni volte ad introdurre, da un lato, i presupposti di un meccanismo di costante ed automatico adattamento del sistema processuale alla normativa europea, dall'altro lato le necessarie condizioni di coerenza ed unitarietà di indirizzo interpretativo nell'applicazione dei relativi istituti. Tale riforma ha confermato, sia pure all'interno di uno scenario più ampio e dettagliato rispetto al precedente sistema di cooperazione, il carattere sussidiario della nuova disciplina processuale, unitamente al tradizionale principio di prevalenza delle fonti normative esterne, rappresentate, come in cerchi concentrici, dal diritto dell'Unione europea, dalla normativa convenzionale e dal diritto internazionale generale. Ancora in tempi più recenti il panorama normativo si è arricchito di nuovi strumenti di cooperazione o comunque rilevanti per la stessa, quali il regolamento UE 2018/1805 sul riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca, che ha offerto concrete prospettive di esecuzione anche alle nostre "confische di prevenzione", in diretta correlazione con la direttiva (UE) 2024/1260, con consolidamento dell'interpretazione estensiva; si considerino, ancora, le direttive in materia di protezione dei mezzi di pagamento diversi dai contanti (direttiva (UE) 2019/713) e di whistleblowing (direttiva (UE) 2019/1937) e tre fondamentali atti preposti alla regolamentazione dell'accesso "transfrontaliero" delle prove digitali (c.d. E-Evidence): il regolamento (UE) n. 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli ordini europei di produzione e di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali, in vigore dal 18 agosto 2023; la direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali, che dovrà essere recepita entro il 18 febbraio del 2026; il regolamento (UE) n. 2023/969 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023, in vigore dal 6 giugno 2023, che istituisce una piattaforma di collaborazione come ausilio al funzionamento delle squadre investigative comuni e che modifica il regolamento (UE) n. 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio; atti fondamentali rispetto all'armonizzazione degli ordinamenti giuridici degli Stati membri dell'Unione Europea, per migliorare l'accesso alle prove elettroniche in linea con esigenze di efficienza e l'efficacia delle indagini e degli accertamenti penali, indipendentemente dall'ubicazione dei dati. Non vanno dimenticate, tra le altre: la nuova normativa europea concernente la tratta di esseri umani, sino alla direttiva (UE) 2024/1712 del Parlamento europeo e

del Consiglio; la nuova direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell'ambiente; la direttiva relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione. Un panorama che risulta, dunque, oggetto di costante rinnovamento ed aggiornamento, nel quale agli strumenti di natura generale si accompagnano quelli settoriali delineando un quadro complesso dove l'operatore non sempre riesce a orientarsi con sicurezza ed efficienza anche in ragione delle concrete esigenze delle investigazioni dirette a fronteggiare forme di criminalità transazionale sempre più ramificate ed insidiose.

Nell'ottica del migliore e più efficace utilizzo ed applicazione degli strumenti in esame, poi, va rafforzandosi la centralità del ruolo dell'Eurojust quale agenzia deputata a favorire la cooperazione transfrontaliera in relazione ai reati gravi ed alla criminalità organizzata. In tale prospettiva vanno letti il regolamento (UE) 2018/1727, in vigore il 12 dicembre 2019, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI, che modifica in via sostanziale i poteri dell'Agenzia e le attribuisce ulteriori compiti; si pensi alla modifica regolamentare che attribuisce ad Eurojust la raccolta, la conservazione e l'analisi delle prove di crimini di guerra, e al regolamento (UE) 2023/969, che istituisce una piattaforma di collaborazione come ausilio al funzionamento delle squadre investigative comuni e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726. Sui poteri dell'Ufficio italiano di Eurojust e sul relativo coordinamento è, infine, intervenuto di recente il D.lgs. 7 dicembre 2023, n. 203 avente ad oggetto "Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca. La creazione del cd. Registro europeo contro il terrorismo presso Eurojust (mediante il regolamento del 4 ottobre 2023 che modifica il regolamento UE 2018/1727 e la decisione 2005/671/GAI del Consiglio, per quanto riguarda lo scambio digitale di informazioni nei casi di terrorismo) offre piena conferma del ruolo centrale che l'Agenzia ha assunto nel perimetro UE ed extra UE. Tale composito quadro si aggiunge agli strumenti già collaudati quali, in primis, la ricordata direttiva 41/2014/UE in tema di ordine europeo di indagine che pone all'interprete importanti sfide interpretative.

Non mancherà, infine, una panoramica generale degli strumenti regolamentari in via di affinamento e di attuazione nel quadro della strategia europea di digitalizzazione della giustizia in continuo arricchimento (regolamento UE 2022/850 del 30 maggio 2022 relativo a un sistema informatizzato per lo scambio elettronico transfrontaliero di dati nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, cd. sistema e-codex; regolamento UE 2023/2131 del 4 ottobre 2023, per lo scambio digitale di informazioni nei casi di terrorismo; regolamento UE 2023/2844 del 13 dicembre 2023 sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria; regolamento UE 2024/1183 dell'11 aprile 2024 per l'istituzione del quadro europeo relativo ad un'identità digitale) orientato a modernizzare le procedure transfrontaliere dell'Unione in materia anche diversa da quella penale, in linea con il principio del «digitale per default», assicurando nel contempo tutte le garanzie necessarie per evitare l'esclusione sociale e garantire la fiducia reciproca, l'interoperabilità e la sicurezza.

Il corso consentirà ai partecipanti di esaminare tale variegato quadro regolamentare e di confrontarsi con gli strumenti di cooperazione internazionale, esaminando, anche attraverso relazioni di taglio pratico, le migliori prassi per un corretto utilizzo degli strumenti di cooperazione internazionale, trattando casi pratici con redazione di appositi provvedimenti (richieste di rogatoria, compilazione formulari OIE e MAE, etc.) nel contesto dei gruppi di lavoro.

## **Caratteristiche del corso**

### **Area penale**

**Metodologia** Relazioni frontali, concepite in termini di presentazione dialogica dei temi, con successivo dibattito; gruppi di lavoro/laboratori per l'esame di materie specifiche e di casistiche, con discussione tra i partecipanti **Organizzazione** Scuola Superiore della Magistratura **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Centosessantacinque (ottanta in presenza e ottantacinque da remoto) **Composizione della platea interna** Centoquaranta magistrati ordinari con funzioni penali, dei quali settanta pubblici ministeri, cinquanta giudici penali di merito, venti giudici penali di legittimità **Partecipanti c.d. fuori lista** Dieci avvocati, cinque magistrati militari, dieci magistrati selezionati nell'ambito delle rete EJTN **Postergazione** Ammessi ai corsi P24024, P24075, P25033 **Sede e data** Scandicci, Villa di Castel Pulci, dal 10 giugno 2026 (apertura lavori ore 15.00) al 12 giugno 2026 (chiusura lavori ore 13.00)

## **Cod. P26038**

### **L'obbligo di verità della parte e del difensore: processo civile, penale e amministrativo, con uno sguardo al diritto comparato**

*Nel processo, si suole per definizione distinguere tra verità processuale e verità materiale: sebbene non si possa del tutto dimenticare che, nello Stato costituzionale di diritto, ogni processo mira all'accertamento della "verità".*

*Con la nozione di "verità processuale" si intende che la scala è in termini non di certezza, ma di probabilità, la quale tuttavia diviene idonea al giudicato (art. 2909 c.c., art. 648 c.p.).*

*Per tale ragione, ogni processo detta proprie regole, volte a favorire la migliore approssimazione possibile: anzitutto, le regole sul contraddittorio e sulla formazione delle prove.*

*Il corso intende indagare sull'eventuale esistenza, con il relativo contenuto, di un "obbligo giuridico di verità" delle parti nel processo, in quanto esse siano tenute a non creare una verità artificiale, che si discosti dalla realtà degli eventi o taccia i profili, pur rilevanti, che potrebbero inficiarne la posizione.*

*Al riguardo, saranno esaminate le regole dei diversi processi, penale, civile ed amministrativo.*

*Per il primo, si parla di "diritto costituzionale al silenzio" dell'indagato e dell'imputato, ribadito da plurime pronunce (Cass. pen., sez. I, 15 luglio 2025, n. 26006 e n. 25963; 7 luglio 2025, n. 24906; 8 febbraio 2019, n. 10586; 20 febbraio 2008, n. 18388), anche spiegando che specifici istituti, quali l'art. 87 l. fall., non lo mettono in discussione (Cass. pen., sez. V, 25 luglio 2025, n. 27512; 21 maggio 2025, n. 19016; 16 dicembre 2021, n. 2732).*

*Per il secondo, si ricorda che l'art. 20 del Progetto Chiovenda del 1919 richiamava il dovere delle parti di «non dire consapevolmente cosa contraria al vero» e che l'art. 28 del Progetto Carnelutti del 1926 enunciava il dovere della parte «di affermare al giudice i fatti secondo la verità», mentre l'art. 26 del Progetto preliminare Solmi del 1937 obbligava le parti e i difensori a «esporre al giudice i fatti secondo verità». La norma fu poi sostituita dall'art. 29 del progetto definitivo, simile all'attuale art. 88 c.p.c.*

*Da tempo ci si chiede se sia opportuno introdurre l'obbligo di verità, l'obbligo, cioè, della parte (e del suo difensore), di non allegare fatti che sappia essere falsi, e di non contestare fatti (allegati dall'avversario) che sappia essere veri, e ciò naturalmente oltre la prova del giuramento.*

*L'obbligo di verità, quale veridicità soggettiva degli enunciati fattuali, nel processo civile sarebbe fondamento ultimo di un "divieto di mendacio", di un "divieto di reticenza" e di un "obbligo di completezza" e di "chiarimento" o chiarificazione (di cui si parla ampiamente nel processo amministrativo) a carico delle parti, quest'ultimo per collaborare al chiarimento dei fatti mediante risposte precise in sede di interrogatorio o ostensione di documenti rilevanti, ciò che assume rilevanza soprattutto nelle ipotesi di asimmetria informativa intercorrente fra le parti.*

*Il tutto anche con riguardo al c.d. principio di vicinanza della prova, che finisce in effetti per trasferire il rischio probatorio a carico della parte ritenuta più vicina alla prova.*

*Il Regolamento CE n. 1896/2006 sul procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento all'art. 7 prevede che, nella domanda, il ricorrente «dichiara di fornire in coscienza e in fede informazioni veritiere». Un generale dovere di verità, ad esempio, è imposto al debitore anche dall'art. 4 c.c.i.i., sancendo il dovere di «illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente».*

*Nelle Regole Modello Europee Eli-Unidroit di procedura civile, adottate da UNIDROIT ed ELI nel 2020, si afferma: «(1) Ciascuna parte è tenuta a provare i fatti addotti a sostegno delle proprie pretese. La prova di un fatto è a carico della parte che allega quel fatto. Il diritto sostanziale determina la regola dell'onere della prova. (2) In linea di principio, ciascuna parte ha il diritto di accedere ad ogni mezzo di prova che sia rilevante, ragionevolmente identificato e non soggetto ad un vincolo di riservatezza. Nella misura in cui ciò sia possibile, le parti ed i terzi devono contribuire all'esibizione ed alla produzione delle prove. Il fatto che tale esibizione possa favorire la parte avversa o altre parti non costituisce ragione sufficiente per obiettare alla divulgazione della prova. (3) Se del caso, il giudice può invitare le parti ad integrare la produzione di prove e, in via eccezionale, può disporre d'ufficio l'ammissione di prove».*

*Tutto ciò va oltre gli istituti sia del dovere di lealtà e probità, di cui all'art. 88 c.p.c., sia della revocazione per dolo di una delle parti in danno dell'altra o per errore di fatto, di cui all'art. 395, comma 1, n. 1 e n. 4, c.p.c.*

*Per il processo amministrativo, saranno esaminati principalmente gli artt. 46, comma 2; 63, commi 1 e 2; 65, comma 3 e 64, comma 4, c.p.a., che per più interpreti evidenziano un superamento dei tratti di specialità propri del processo amministrativo, con riguardo all'ingresso del fatto in giudizio.*

*Il dato comparatistico segnala, infine, la trasversale tendenza all'incremento dei poteri direttivi del giudice, sia nei sistemi di civil law, sia in quelli di common law.*

*Saranno, dunque, indagati i diritti comparati, a partire, in campo penale, da quello ben noto degli Stati Uniti, dove vige il c.d. Miranda warning, ossia la formula del diritto al silenzio, che gli agenti di polizia recitano al momento dell'arresto.*

*Quanto al processo civile, esso viene, per metafora, sovente accostato al gioco (Piero Calamandrei, Il processo come giuoco, in Riv. dir. proc. 1950, 23, ora in Opere Giuridiche, Vol. I, Problemi generali del diritto e del processo, Roma, 2019, 537).*

*Si ricorda che, in sistemi più vicini al nostro, come quello francese, il décret n. 2019-1333 non ha recepito la proposta di codificare il principio di «loyauté et de coopération à la charge de parties» nell'ambito dei «principes directeurs du procès», pur avanzata nel Rapport Delmas-Goyon su «Le juge du 21ème siècle» del 9 dicembre 2013.*

*Il principio dell'Aufklärungspflicht (obbligo di fornire informazioni) è rinvenibile nel par. 273 del Zivilprozessordnung tedesco, ai sensi del quale il giudice può imporre di svolgere, prima dell'udienza, attività come l'integrazione o il chiarimento delle allegazioni contenute negli atti introduttivi, anche assegnando un termine, l'esibizione di documenti, la comparizione personale delle parti, nonché la comparizione di testimoni cui le parti si sono riferite e di consulenti tecnici, la produzione di documenti e di informazioni ufficiali da parte della P.A.*

*È poi innegabile che, in alcuni ordinamenti, il “gioco” si faccia, per così dire, “più duro” che in altri: è questo il caso dell'«Adversary System», caratterizzato da una difesa partigiana al limite della ferocia degli interessi del cliente, nonché tradizionalmente refrattario all'adozione di un appropriato fair play nella gestione della controversia.*

*In tali sistemi, un ruolo centrale assume la fase iniziale del discovery, il reciproco scambio di informazioni fra le parti: il quale, se nelle intenzioni del legislatore del 1938 avrebbe dovuto assicurare «the just, speedy, and inexpensive determination of every action», tuttavia da strumento*



di garanzia ha visto mutare i suoi caratteri, all'opposto, in terreno privilegiato su cui sviluppare le tattiche difensive più ostili ed aggressive (c.d. "Rambo-lawyers Era"). Dove, segnala la dottrina, le maggiori difficoltà a porre rimedio a tale inversione risiedono in ragioni di ordine culturale, fondate sul valore dell'individualismo che permea la cultura statunitense.

### Caratteristiche del corso

#### Area comune

**Metodologia** Il corso, da svolgere in forma ibrida, prevederà relazioni frontali, alle quali seguiranno specifiche domande, la discussione e la formazione di sottogruppi di lavoro, per affrontare i casi pratici e con restituzione in forma plenaria dei singoli risultati **Organizzazione** Scuola superiore della Magistratura in collaborazione con il Consiglio di Stato **Durata** Tre sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Centocinquanta, di cui centoventi in presenza e trenta da remoto **Composizione della platea** Ottantacinque magistrati ordinari che svolgono funzioni civili (settanta in presenza e quindici da remoto), trenta magistrati ordinari che svolgono funzioni penali giudicanti (venti in presenza e dieci da remoto), dieci requirenti (cinque in presenza e cinque da remoto) **Partecipanti c.d. fuori lista** Dieci giudici amministrativi, dieci magistrati contabili, cinque avvocati, solo in presenza **Postergazioni** Nessuna **Sede e data** Roma, Auditorium della Corte d'appello, 11 giugno 2026 (apertura lavori ore 10.00) - 12 giugno 2026 (chiusura lavori ore 13.00)

### Cod. P26039

#### Casi e questioni attuali, di diritto civile e tributario, in materia compravendita

La compravendita continua a rappresentare un banco di prova importante per la speculazione giuridica, anche in considerazione della moltiplicazione dei "tipi" contrattuali che sono gemmati dalla originaria disciplina codicistica: vendita di beni di consumo (cfr. Cass. n. 13148/2020), vendita di immobili da costruire (cfr. Cass. n. 497/2021 e Cass. n. 19510/2020; cfr. anche Corte cost. n. 32/2018), vendita internazionale di beni mobili (cfr. Cass., sez. un., n. 24244/2015 e Cass., n. 5349/2022) ed immobili (cfr. Cass., sez. un., n. 24246/2015), rent to buy e buy to rent, sono tutti contratti che consegnano al giurista un quadro complessivo in cui, per effetto delle peculiarità delle discipline di dettaglio, sarebbe forse più attuale discorrere di "compravendite".

Riflessione, quella che precede, che trova un immediato precipitato (oltre che un'evidente conferma) nei diversi rimedi che il legislatore ha disegnato per la fase patologica del rapporto, così radicalmente diversi a seconda della disciplina che entra in gioco: così, ad esempio, alla nullità "classica" si affiancano varie ipotesi di nullità relative, c.d. di protezione; allo stesso modo, in caso di inadempimento del venditore, ove si tratti di vendita di beni di consumo, le regole ordinarie cedono il passo alla tutela speciale del compratore-consumatore prevista dall'art. 130 d.lgs. n. 206 del 2005.

In questo quadro generale, centrali sono, certamente, le questioni problematiche in tema di contratto preliminare: dalla regolarizzazione delle evidenze catastali (cfr. Cass., n. 13959/2025), alle interferenze tra consegna anticipata, recesso esercitato dal promittente alienante e obblighi risarcitori a carico del promissario acquirente inadempiente, per l'occupazione che medio tempore ha fatto dell'immobile (cfr. Cass., n. 5201/2025); dai rapporti con l'azione revocatoria ordinaria (cfr. Cass., n. 3265/2024) a quelli con la disciplina in tema di mediazione immobiliare (Cass., n. 2359/2024), passando per i non meno complessi ed articolati profili di carattere tributario (Cass., n. 1123/2025; Cass., n. 27093/2024; Cass., n. 1609/2023 e Cass., n. 17868/2021).

Profili – quelli tributari, per l'appunto – che vanno ben oltre il campo di indagine di cui si è appena detto: così, particolare rilevanza assume, sia ai fini della determinazione del reddito di impresa (Cass., n. 24720/2022) che dell'I.V.A. applicabile in caso di cessione (Cass., n. 12502/2021), la distinzione fra immobili "merce", ossia destinati al mercato della compravendita ed al cui scambio



o produzione è diretta l'attività di impresa, immobili "patrimonio", destinati al mercato locativo, e immobili "strumentali", destinati alla produzione; ampio, poi, è il contenzioso che si è sviluppato attorno alle agevolazioni previste per l'acquisto della prima casa (Cass., n. 15422/2025; Cass., 9783/2023 e Cass., n. 20590/2021) ed alla individuazione del "valore normale" dell'immobile oggetto di compravendita (Cass., n. 22067/2022; Cass., n. 2155/2019); di non minore impatto, ancora, sono le molteplici questioni connesse al tema della cessione di azienda.

Focus particolari saranno, inoltre, dedicati al tema delle interferenze tra la normativa urbanistico-edilizia e gli atti di trasferimento della proprietà (cfr. Cass., sez. un., n. 8230/2019, Cass. n. 879/2018 e Cass. n. 27599/2023) – con un approfondimento relativamente alla responsabilità del notaio (Cass., n. 15676/2025; Cass., n. 25026/2024) – ed a quello delle modalità di opponibilità della servitù costituita contestualmente alla vendita di un immobile, a favore di questo ed a carico di altro immobile di proprietà del venditore (cfr. Cass. n. 28694/2023, Cass. n. 16853/2019).

Attraverso l'esame problematico delle questioni che maggiormente impegnano questo settore del contenzioso civile e tributario, il corso si propone l'obiettivo di pervenire all'individuazione di alcune soluzioni che possano rappresentare la base per la elaborazione di uno statuto di principi generali e condivisi da applicare in materia.

### **Caratteristiche del corso**

#### **Area civile**

**Metodologia** Relazioni frontali, concepite in termini di presentazione dialogica dei temi, con successivo dibattito e gruppi di lavoro/laboratori per l'esame di materie specifiche e di casistiche, con discussione tra i partecipanti **Organizzazione** Scuola superiore della magistratura **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Novanta, in presenza **Composizione della platea interna** Ottanta magistrati con funzioni civili, di cui settanta ordinari e dieci onorari **Partecipanti c.d. fuori lista** Dieci avvocati **Postergazioni** Nessuna **Sede e data** Napoli, Castel Capuano, 10 giugno 2026 (apertura lavori ore 15.00) – 12 giugno 2026 (chiusura lavori ore 13.00)

### **Cod. P26040**

#### **Casi e questioni attuali di diritto sindacale**

Il 10 giugno 2025 è entrata in vigore la l. n. 76 del 2025, in attuazione, dopo 70 anni di silenzio, dell'articolo 46 della Costituzione, che riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e limiti stabiliti dalla legge, alla gestione delle aziende ai fini dell'elevazione economica e sociale del lavoro, in armonia con le esigenze della produzione. La nuova normativa determina un cambio di passo nelle relazioni industriali e sindacali, valorizzando la centralità del ruolo del lavoratore attraverso le diverse forme di partecipazione (gestionale, economica e finanziaria, organizzativa e consultiva) all'attività aziendale.

La nuova legge costituisce l'occasione per rimeditare l'evoluzione del ruolo del sindacato nel nostro Paese, superata l'organizzazione industriale fordista, e riflettere sul ruolo della contrattazione collettiva sia in ambito pubblico che privato.

Il corso ha quale obiettivo quello di esaminare le questioni in materia sindacale ancora controverse in giurisprudenza o nuove, perché conseguenti alla trasformazione digitale del lavoro (si pensi al lavoro tramite piattaforma).

Partendo dalla garanzia costituzionale della libertà sindacale (art. 39 Cost.), nella cornice internazionale e europea, saranno scandagliate, anche alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale, le nozioni di rappresentanza e rappresentatività che integrano "concetti chiave" per le prerogative

sindacali e, al contempo, rappresentano un canone ermeneutico per la soluzione di situazioni di pluralismo negoziale. Tali nozioni sono ritornate alla ribalta dopo i recenti arresti di legittimità in tema di c.d. “salario minimo costituzionale” (Cass., nn. 27711, 27713 e 27769 del 2023), che costituiscono l’occasione per riflettere sul potere del giudice di sindacare e incidere sul contratto collettivo, che disciplina il rapporto di lavoro e rappresenta, secondo l’insegnamento della Corte costituzionale (sent. 23 luglio 2015, n. 178), lo scopo principale dell’attività sindacale.

Sarà, quindi, esaminata profusamente, nei suoi diversi livelli, la contrattazione collettiva pubblica e privata, sia acquisitiva che ablativa, con particolare riguardo alle questioni che ancora agitano la giurisprudenza in ordine all’efficacia soggettiva e all’inderogabilità/derogabilità.

Un focus sarà riservato alla disamina della contrattazione e degli accordi collettivi stipulati nella crisi d’impresa, quali strumenti di regolazione/conservazione del rapporto di lavoro (ad esempio contratti di riallineamento, accordi di trasferimento di personale dell’azienda in crisi).

Saranno, infine, analizzate le principali questioni sottese al conflitto collettivo sia in ambito pubblico che privato senza tralasciare le questioni sanzionatorie e di rito.

Attraverso l’esame problematico delle questioni che maggiormente impegnano questo settore del contenzioso civile, il corso si propone l’obiettivo di pervenire all’individuazione di alcune soluzioni che possano rappresentare la base per la elaborazione di uno statuto di principi generali e condivisi da applicare in materia.

## **Caratteristiche del corso**

### **Area civile**

**Metodologia** Relazioni frontali, concepite in termini di presentazione dialogica dei temi, con successivo dibattito e gruppi di lavoro/laboratori per l’esame di materie specifiche e di casistiche, con discussione tra i partecipanti **Organizzazione** Scuola superiore della magistratura **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Centoventi, di cui ottantacinque in presenza e trentacinque da remoto **Composizione della platea interna** Centodieci giudici del lavoro o tabellarmente assegnati alla sezione lavoro (ottanta in presenza e trenta da remoto) **Partecipanti c.d. fuori lista** Dieci avvocati (cinque in presenza e cinque da remoto) **Postergazioni** Nessuna **Sede e data** Scandicci, Villa di Castel Pulci, 17 giugno 2026 (apertura lavori ore 15.00) – 19 giugno 2026 (chiusura lavori ore 13.00)

## **Cod. P26041**

### **Le premesse tecnologiche dell’impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nel settore penale: funzionamento, opportunità e rischi**

Il varo dell’AI ACT (regolamento UE 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024) e della recente l. 23 settembre 2025, n. 132 (Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale) impone una riflessione sull’impiego dell’intelligenza artificiale (IA) finalizzata a chiarirne i più significativi riflessi sostanziali, investigativi e processuali nel settore penale.

In termini generali, diffusa è la consapevolezza che la relazione tra le innovative tecnologie, il diritto e le realtà empiriche che quest’ultimo aspira a governare e talora a contrastare sia suscettibile di creare inevitabili aree di crisi, delle quali occorre prendere lucidamente atto, senza alimentare inutili paure e senza rinunciare a strumenti che si impongono con la forza dell’utilità sociale ed economica. Tali tecnologie, gestendo ingenti quantità di dati e di informazioni, con elevate capacità logico-computazionali, comportano innovative declinazioni delle categorie tradizionali del diritto penale (a partire dalle fondamentali nozioni di azione, di nesso di causa e di evento ), aprono a prospettive di controllo, di vigilanza e di indagini del tutto innovative, “stressano” il diritto

*processuale (si considerino le categorie della giurisdizione e della competenza nonché i criteri e le regole di attribuzione della responsabilità penale), aprendo in ogni caso a serie tensioni con la tutela dei diritti fondamentali, la protezione dei dati personali, la riservatezza delle informazioni trattate, l'affidabilità dei dati acquisiti, nonché con i principi di non discriminazione e con la conservazione dell'impostazione antropocentrica.*

*Come ricorda il CSM, nelle recenti raccomandazioni sull'uso dell'intelligenza artificiale nell'amministrazione della giustizia, i dati immessi nei sistemi di IA possono essere trasmessi in modo automatico e predefinito a fornitori terzi e registrati anche su server di aziende estere extra UE, nonché essere riutilizzati per finalità non previste, con potenziali violazioni della riservatezza dei dati e rischio di profilazione anche degli utenti. Infatti, i sistemi di IA utilizzano le informazioni già acquisite e possono definitivamente acquisire quelle immesse, atteso che il loro funzionamento cerca correlazioni e genera nuovi dati, a partire da quelli a disposizione, così da concretizzare il rischio che vengano generate informazioni sensibili sugli utenti con concreto rischio di successiva divulgazione. Rischi significativi riguardano, inoltre, gli output generati dai sistemi di IA che possono contenere errori e distorsioni, quali cd. allucinazioni (generazioni di contenuti non basati sulla realtà oggettiva), o c.d. sycophancies (generazioni di contenuti compiacenti). Le risposte errate, infatti, possono avere origine: in dati di addestramento insufficienti o errati, non controllati, ovvero non strettamente riferibili ad informazioni tecniche e afferenti il settore specifico in cui esse devono poi essere utilizzate; nelle modalità di funzionamento degli algoritmi che, essendo basati sulla statistica, tendono talvolta anche a "inventare" una risposta solo "probabile" con l'instaurazione di una falsa correlazione tra i dati. L'IA è, poi, profondamente determinata dai dati su cui è stata addestrata: non è, quindi, mai neutrale e, al contrario, incorpora tutte le imprecisioni contenute nel database di addestramento, nonché gli eventuali pregiudizi di chi ha progettato il sistema e ne ha guidato l'addestramento (cd. bias), dovendosi in proposito considerare che i sistemi, utilizzando algoritmi di tipo statistico, generano output che si basano fondamentalmente sul riconoscimento delle correlazioni tra dataset.*

*Il percorso formativo che si intraprende mira a rendere i destinatari consapevoli delle potenzialità e dei limiti dei sistemi di IA, favorendone un impiego che salvaguardi il tempo della decisione e la centralità dell'esperienza processuale, conservando l'impostazione per cui la valutazione giudiziale costituisce un'esperienza umana insostituibile al pari del processo, inteso come spazio condiviso, fondato su presenza, oralità, immediatezza percettiva e contraddittorio.*

*A tal proposito l'approfondimento che si aspira a realizzare attraverso il ciclo di corsi tematici dedicati alla materia penale - sotto il profilo sostanziale, investigativo, processuale e delle applicazioni dei sistemi di IA - muoverà, anzitutto, dalle premesse tecnologiche degli innovativi strumenti, chiarendone le modalità di funzionamento. Ciò consentirà di censire, da subito, se l'impostazione regolatoria di recente intrapresa abbia realmente identificato i tratti identitari del fenomeno quale riconosciuto dai più avanzati studi scientifici ovvero se la scelta classificatoria intrapresa – tipico criterio di organizzazione e di espansione della conoscenza del giurista - strida con una realtà tecnologica multiforme e più ampia che rischia di espandersi in un regime di residua - ancora vasta – sostanziale anomia. Sotto il profilo tecnologico, del resto, l'IA è una galassia in via di espansione, popolata da sistemi suscettibili di essere ripartiti, pur con grandi approssimazioni, secondo due macro-impostazioni, connotate da diverse tecniche algoritmiche. Si suole dire che nell'approccio induttivo il sistema sintetizza la propria conoscenza sulla base dell'osservazione empirica dei dati, "imparando" da questi tramite un processo di generalizzazione, ossia traendo dai dati particolari una regola generale; questo è tipico dell'apprendimento automatico, o machine learning (ML), distinto in apprendimento supervisionato da un essere umano (supervised learning), non supervisionato (unsupervised learning) e per rinforzo (reinforcement learning). Nell'approccio deduttivo, invece, caratteristico dovrebbe essere il c.d. ragionamento automatico (o Automated reasoning, AR) con sistemi che, partendo da una raffigurazione formale della conoscenza*

*operata tramite linguaggi di rappresentazione e ragionamento della conoscenza (knowledge representation and reasoning, KRR), producono nuova conoscenza dai dati in input seguendo un processo di inferenza che dalla regola generale conduce al fatto particolare.*

*Il corso, con il contributo di scienziati del Politecnico di Milano e di giuristi, mira a mettere ordine concettuale in questa galassia di sistemi, chiarendo quale corrispondenza vi sia tra la lettura sposata dal legislatore storico (cfr. art. 3, par. 1, AI ACT e art. 2 l. 132/2025: “sistema di IA”: un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall'input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali”), le classificazioni dei sistemi di IA operate da questo primo quadro giuridico (rischio inaccettabile, rischio alto, rischio basso o minimo) e la realtà tecnologica, chiarendo se quest’ultima abbia una portata più ampia della prima e ciò possa creare obiettive tensioni rispetto all’aree di attività ora presidiate da divieti (cfr. art. 5 AI Act) .*

*L’analisi del problematico rapporto con i diritti fondamentali in gioco – particolarmente utile quando nei corsi successivi si passerà ad illustrare più in dettaglio gli impieghi utili e quelli antagonisti rispetto alla loro salvaguardia - verrà condotta in questa prima fase rispetto al diritto alla trasparenza del meccanismo di funzionamento dei sistemi di IA ed alla tutela della privacy posta in pericolo da un uso indiscriminato e non proporzionato degli stessi.*

*Quanto alla prima prospettiva l’obiettivo è quello di contrastare una lettura “oracolare” dei risultati offerti dai sistemi di IA e dunque di verificare le condizioni di reale ricostruibilità del processo euristico e dei risultati cognitivi da essi offerto, conseguendo forse una prima condizione per aspirare alla verifica dell’utilizzabilità degli stessi nel mondo dell’applicazione del diritto. Verranno esaminate, così, anche le ormai note “allucinazioni” di tali sistemi che si verificano quando un modello IA genera informazioni false, inventate o incoerenti con la realtà, presentandole però come fatti concreti o assecondando attese e domande improprie dell’utente. Questo fenomeno, dipendendo dalla tendenza dei modelli alla generalizzazione producendo testi plausibili piuttosto che aderenti alla realtà, può essere amplificato dai processi di raffinamento/post-addestramento, quando negli obiettivi dell’ottimizzazione non si riesca a rappresentare il valore di ammettere l’ignoranza o l’impossibilità di produrre una risposta positiva. Affrontare questo fenomeno richiede, oltre all’uso di dati di alta qualità, anche percorsi di addestramento che favoriscano l’emergere di una sorta di “onestà intellettuale”, o consapevolezza epistemica, del modello, ossia la capacità di riconoscere ed ammettere i propri limiti conoscitivi.*

*Quanto alla seconda prospettiva verrà chiarito quanto i dati gestiti dai sistemi di IA attualmente conosciuti assicurino la custodia della segretezza dei dati utilizzati dal deployer, quanto consentano di evitare utilizzi indiscriminati di dati privi di proporzionata connessione con l’impiego istituzionale autorizzati ovvero quanto restino “indifferenti” rispetto ad essi prescindano. La questione verrà affrontata anche nel contesto di tecnologie emergenti (crittografia avanzata, esecuzione verificabile) la cui adozione potrebbe decisamente avvantaggiare rispetto della segretezza e affidabilità/credibilità dei risultati.*

## **Caratteristiche del corso**

### **Area penale**

**Metodologia** Relazioni webinar; con il ricorso alla chat e alla mediazione dell’esperto formatore sarà offerta la possibilità di porre domande, esporre problematiche e, in definitiva, di instaurare una virtuosa e costruttiva relazione informativa con i relatori **Organizzazione** Scuola superiore della Magistratura **Durata** Una sessione pomeridiana **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Illimitato, da remoto **Composizione della platea interna** Magistrati ordinari

ed onorari **Postergazioni** Nessuna **Sede e data** Webinar, 17 giugno 2026 (inizio ore 14.30, fine ore 18.30)

**Cod. P26042**

## **Intelligenza artificiale, funzione giudiziaria e Rule of law**

*Il rapido sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale e la loro crescente applicazione nei settori della giustizia, della sicurezza e dei servizi pubblici pongono al giurista una sfida inedita, che coinvolge tanto la dimensione tecnica quanto quella costituzionale e dei diritti fondamentali.*

*Il corso intende affrontare in chiave unitaria due piani strettamente interconnessi: da un lato, l'impatto dell'AI sul principio di legalità e sulla tutela dei diritti fondamentali; dall'altro, la necessità di ripensare la formazione del magistrato e le competenze richieste per operare in un contesto tecnologico complesso e in continua evoluzione.*

*Muovendo dai risultati delle precedenti iniziative formative promosse dalla SSM, la riflessione si concentrerà sulle interferenze tra sistemi algoritmici e diritti della persona, analizzando le criticità segnalate anche nei più recenti rapporti dell'Agenzia europea per i diritti fondamentali (FRA, 2025): bias discriminatori, mancanza di trasparenza, opacità decisionale, rischi per la dignità e l'uguaglianza. Verranno esaminate esperienze e casi concreti, capaci di mostrare come l'uso improprio dell'AI possa generare forme di esclusione, pregiudizio e ingiustizia difficilmente rilevabili e sindacabili.*

*Il rischio riguarda, più in generale, anche la salvaguardia della rule of law, oggi sottoposta a una crescente pressione. Le grandi piattaforme digitali, pur essendo soggetti privati, esercitano di fatto funzioni pubbliche, dalla moderazione dell'informazione alla definizione delle libertà di espressione, rispondendo non a logiche democratiche ma algoritmiche, spesso opache e non verificabili. È dunque cruciale garantire che i diritti fondamentali siano rispettati anche nel contesto digitale, attraverso una combinazione di regolamentazione normativa, educazione e responsabilità delle aziende tecnologiche.*

*Questo discorso tocca al fondo il ruolo della giurisdizione e, in particolare, il tema del ragionamento giuridico posto a base della decisione e della funzione nomofilattica della Corte di cassazione, che si fondano su una trama di complessità del diritto antitetica a un'idea di giurisdizione affidata alla predittività artificiale. I sistemi di AI, infatti, possono generare falsi filoni giurisprudenziali, alterando la conoscenza del diritto e ponendo questioni di responsabilità per chi li utilizza come strumenti interpretativi. Si tratta di sfide che la comunità dei giuristi deve affrontare con consapevolezza, opponendosi con fermezza a ogni uso dell'AI capace di mettere a rischio l'essenza stessa della giurisdizione, fondata sull'umanità della decisione, sulla spiegabilità della motivazione e sulla specificità del caso concreto. Ciò non implica una chiusura verso l'innovazione, ma al contrario l'impegno a dotare la giurisdizione, e la stessa Corte di cassazione, degli strumenti per rendere la propria funzione sempre più trasparente, conoscibile ed effettiva, alimentando quella certezza del diritto che resta presidio imprescindibile di ogni Stato di diritto e che, nel mutato contesto sociale, impone di bilanciare prevedibilità, certezza e dinamismo giudiziario, in un equilibrio capace di adattarsi alla rapidità delle trasformazioni e di garantire coerenza sistemica e fiducia nel diritto.*

*Sul piano normativo e istituzionale, il corso approfondirà le principali risposte europee a tutela dello Stato di diritto nell'ambiente digitale: il Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale (AI Act), che introduce obblighi di valutazione dell'impatto sui diritti fondamentali per i sistemi ad alto rischio; il Digital Services Act (DSA), che disciplina i doveri delle piattaforme nella gestione dei contenuti; la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sull'intelligenza artificiale, i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto, adottata il 17 maggio 2024, che riafferma la centralità della*



trasparenza, della tracciabilità, della supervisione umana e dei rimedi effettivi come condizioni di legittimità dell'AI.

L'approfondimento del piano europeo non potrà che misurarsi con quello normativo interno, per valutare l'impatto della legge n. 132/2025 e gli effetti che tale quadro potrà avere sul lavoro del giudice e sul prodotto consueto della sua attività: la sentenza e la sua motivazione.

Parallelamente, verrà affrontato il tema della formazione del giudiziario sull'AI: quali conoscenze tecniche, giuridiche ed etiche siano oggi necessarie per valutare criticamente gli strumenti digitali; come strutturare modelli formativi cooperativi tra SSM, Università, Avvocatura, Ministero della giustizia, autorità indipendenti (Garante Privacy, ANAC) e organismi internazionali (Consiglio d'Europa, Unesco, OCSE, CPJEJ). In questo contesto, particolare attenzione sarà dedicata ai percorsi di apprendimento già sviluppati da UNESCO e dalla piattaforma HELP del Consiglio d'Europa, che offrono moduli specifici su intelligenza artificiale, diritti umani e Stato di diritto, nonché ai progetti di cooperazione internazionale ai quali la SSM partecipa attivamente nell'ambito delle reti europee di formazione giudiziaria (EJTN, FRA, CEPEJ, EUAM Ukraine). Queste iniziative contribuiscono alla costruzione di un modello condiviso di formazione giudiziaria capace di integrare innovazione tecnologica, etica della decisione e tutela dei diritti fondamentali.

L'obiettivo generale del seminario è dunque quello di rafforzare la cultura dei diritti nel contesto digitale, ove esso si inserisca nel circuito giurisdizionale, promuovendo un approccio consapevole e costituzionalmente orientato all'uso dell'intelligenza artificiale, in equilibrio tra innovazione tecnologica, tutela della persona e salvaguardia della rule of law.

### **Caratteristiche del corso**

#### **Area comune**

**Metodologia** Relazioni frontali, con taglio dialogico e interdisciplinare, seguite da dibattiti tra i partecipanti; laboratori e gruppi di lavoro per l'analisi di casi specifici e la discussione di esperienze concrete; confronto con esperti di diritto, informatica giuridica ed etica dell'AI **Organizzazione** Scuola superiore della magistratura **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Centocinquanta, di cui ottanta in presenza e settanta da remoto **Composizione della platea interna** Centotrenta magistrati, di cui centoventi ordinari (settanta in presenza e cinquanta da remoto) e dieci onorari (cinque in presenza e cinque da remoto) **Partecipanti c.d. fuori lista** Dieci magistrati contabili, da remoto; dieci avvocati (cinque in presenza e cinque da remoto) **Postergazioni** Nessuna **Sede e data** Napoli, Castel Capuano, 17 giugno 2026 (apertura lavori ore 15.00) – 19 giugno 2026 (chiusura lavori ore 13.00)

### **Cod. P26043 Corso CM**

#### **Il contrasto al terrorismo (corso Galli e Alessandrini)**

Proseguendo la tradizione degli approfondimenti dedicati al terrorismo nella dimensione nazionale e internazionale, la Scuola, in collaborazione con l'Università Statale di Milano, ambienta questo corso nella città nella quale furono uccisi i magistrati Guido Galli e ad Emilio Alessandrini per mano di terroristi. Se è vero che la fenomenologia del terrorismo è cambiata dagli anni di piombo ad oggi, è anche vero che il bilanciamento tra l'efficacia dell'azione di prevenzione e di contrasto e il rispetto dei diritti fondamentali è ancora attuale e rappresenta una chiave di lettura del presente, che sarà al centro dell'attenzione del corso.

A far tempo dall'inizio di questo secolo si sono registrate importanti novità nel quadro delle disposizioni per il contrasto al terrorismo, che ha assunto una dimensione prevalentemente



internazionale. Con la finalità di rafforzare la cooperazione internazionale in materia si è, infatti, registrata negli ultimi anni una continua evoluzione ed armonizzazione della normativa comunitaria, attuata con direttive e decisioni quadro del Consiglio, il tutto non solo con la finalità di tipizzare i reati terroristici e di presidiare sul piano normativo alcuni settori ritenuti maggiormente esposti al rischio di finanziamento delle organizzazioni terroristiche, ma anche di adottare misure specifiche di protezione e sostegno per le vittime del terrorismo.

Sul piano interno va ricordato che gli indirizzi strategici per il contrasto al terrorismo, definiti nelle sedi internazionali (ONU, Unione Europea, GAFI), sono stati principalmente tradotti nel nostro ordinamento con la l. 15 dicembre 2001, n. 438 che ha rinnovato l'art. 270-bis c.p., includendo il terrorismo internazionale nella fattispecie penale dell'associazione con finalità di terrorismo ed integrando le condotte sanzionate con altre fattispecie, tra cui il finanziamento delle organizzazioni terroristiche. La l. 31 luglio 2005, n. 155 (di conversione del d.l. 27 luglio 2005, n. 144) ha, poi, ampliato la portata degli strumenti normativi esistenti, introducendo, tra l'altro, nuove fattispecie delittuose (artt. 270-quater e 270-quinquies c.p.) ed esteso al contrasto al terrorismo alcune misure già esistenti per la lotta alla criminalità organizzata. Successivamente, il d.l. 18 febbraio 2015, n. 7 ha incriminato ulteriori condotte ed ampliato i poteri di polizia nonché le situazioni nelle quali sono applicabili misure di prevenzione. In particolare, l'art. 1 della l. 17 aprile 2015, n. 43 ha coniato nuove fattispecie di delitto in materia di terrorismo, aggiungendo un secondo comma all'art. 270-quater c.p., che punisce, fuori dai casi di cui all'articolo 270-bis c.p. e salvo il caso di addestramento (art. 270-quinquies c.p.), la persona che viene arruolata dai soggetti che commettono il delitto di cui al primo comma, giungendo in tal modo ad incriminare i c.d. "lupi solitari", soggetti i quali, pur non facendo tecnicamente parte delle associazioni di cui all'art. 270-bis c.p., arruolano e vengono arruolati al fine di commettere atti terroristici. È stata introdotto l'art. 270-quater.1 c.p. ("organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo") e modificato l'art. 270-quinquies c.p. La l. 28 luglio 2016 n. 153 ha introdotto ulteriori fattispecie di reato (art. 270-quinquies.1 c.p.) per chi, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, realizza finanziamenti di atti terroristici; inoltre, vengono introdotti gli artt. 270-quinquies.2 e 270-septies c.p., che mirano a reprimere i focolai terroristici alla base, sottraendo loro le disponibilità materiali ed economiche. Di rilievo, altresì, le modifiche in tema di destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali per persone di interesse intervenute tra il 2015 e il 2017 con estensione della categoria agli indiziati di uno dei reati previsti dall'art. 51, comma 3-quater, c.p.p. e a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I del titolo VI del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice, nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale ovvero a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue le finalità terroristiche di cui all'art. 270-sexies del codice penale». Il regolamento (UE) 2023/2131 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 ottobre ha introdotto un'innovativa disciplina dello scambio digitale di informazioni nei casi di terrorismo. Si sono delineate sempre più tecniche investigative a disposizione delle autorità competenti dotate di speciali statuti (intercettazione di comunicazioni, accesso a sistemi informatici e operazioni sotto copertura) sino d.lgs. 24 luglio 2023, n. 107 avente ad oggetto «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici on-line», il cui art. 3 del d.lgs. 107/2023 disciplina l'autorità competente a emettere un ordine di rimozione nei confronti di un prestatore di servizi di hosting ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento, quando i contenuti terroristici di cui all'articolo 2, punto 7) del regolamento sono riconducibili a un delitto con finalità di terrorismo. In tale ambito, sono stati rafforzati i poteri delle forze di polizia, delle autorità di intelligence e della magistratura, e

sono state assegnate nuove competenze in materia antiterrorismo alla Direzione e al Procuratore Nazionale Antimafia.

Procedendo all'esame del complesso quadro di normazione in continua evoluzione, il corso si propone anche un'analisi del diritto vivente, con richiami a casi concreti, esaminati dalla giurisprudenza di merito e di legittimità. Saranno approfonditi altresì profili processuali, tra i quali quello della ricerca e dell'uso in dibattimento di prove raccolte all'estero, sovente in Stati non appartenenti all'Unione Europea, nonché dei limiti all'uso di informazioni investigative provenienti da soggetti diversi dalla Polizia Giudiziaria.

### **Caratteristiche del corso**

#### **Area penale**

**Metodologia** Relazioni frontali, concepite in termini di presentazione dialogica dei temi, con successivo dibattito; gruppi di lavoro/laboratori per l'esame di materie specifiche e di casistiche, con discussione tra i partecipanti **Organizzazione** Scuola Superiore della Magistratura in collaborazione con l'Università Statale di Milano **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Settanta, in presenza **Composizione della platea interna** Quaranta magistrati ordinari penali con funzioni requirenti, venti magistrati ordinari penali con funzioni giudicanti **Partecipanti c.d. fuori lista** cinque magistrati militari, cinque avvocati; **postergazione:** ammessi ai corsi P24039 e P25056 **Sede e data** Università degli studi di Milano, 17 giugno 2026 (apertura lavori ore 15.00) – 19 giugno 2026 (chiusura lavori ore 13.00)

### **Cod. P26044**

#### **Laboratorio di autoformazione per giudici di pace e dell'immigrazione su espulsioni e trattenimenti**

La gestione dei procedimenti in materia di trattenimento amministrativo e protezione internazionale continua a sollevare, con sempre maggiore urgenza, questioni interpretative e applicative che richiedono un confronto strutturato tra i diversi livelli della giurisdizione. Le frequenti modifiche normative, l'intreccio tra diritto interno, diritto dell'Unione e standard della CEDU, così come le difficoltà operative legate alla determinazione del giudice competente o alla valutazione degli atti presupposti, renderebbero utile un percorso formativo dedicato e costruito in modo da orientarsi verso l'obiettivo, da molti condiviso, di una giustizia al tempo stesso efficiente ed ispirata al canone della prevedibilità.

Un confronto diretto tra giudici di merito e di legittimità potrebbe favorire una maggiore uniformità interpretativa e prevenire soluzioni contrastanti, che incidono negativamente sulla prevedibilità del diritto.

Il percorso prevede quattro sessioni formative così articolate.

La prima sarà dedicata all'inquadramento normativo e giurisprudenziale delle materie di espulsione e trattenimento, con focus sugli orientamenti più recenti delle Corti superiori.

Nelle sessioni centrali si lascerà spazio a laboratori tematici su casi concreti e tavoli di lavoro per gruppi misti (giudici ordinari, di legittimità e giudici di merito che si occupano di immigrazione insieme a giudici onorari), finalizzati alla discussione di diverse tematiche: cognizione del giudice di merito nei procedimenti di convalida e proroga dei trattenimenti, all'obbligo per la pubblica amministrazione di fornire tempestivamente la documentazione rilevante, agli oneri di allegazione della parte ricorrente e, più in generale, alla tenuta costituzionale del provvedimento limitativo della libertà personale; ambito del sindacato giurisdizionale nei confronti dell'atto presupposto (espulsione, respingimento) e sul modo in cui le sezioni civili e penali della Cassazione affrontano la

*materia, con particolare riferimento alla possibilità di decisione nel merito, all'annullamento con o senza rinvio e al ruolo delle sezioni semplici e unite; profili di competenza e sovrapposizione tra giudice di pace, tribunale ordinario e corte d'appello, anche alla luce delle problematiche sollevate dall'art. 32, comma 4, d.lgs. n. 25/2008 e dell'art. 13, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, con particolare riferimento alle conseguenze derivanti dalla manifestazione di volontà di richiedere protezione internazionale nel corso della procedura.*

*La sessione conclusiva sarà dedicata alle restituzioni dei risultati raggiunti nei singoli gruppi e ad un confronto a più voci sugli effetti prodotti dalle sentenze n. 212/2023 e n. 96/2025 della Corte costituzionale.*

*Il corso è riservato a magistrati che esercitano funzioni giurisdizionali in materia di immigrazione e libertà personale, nonché a giudici di pace che si occupano di espulsioni e trattenimenti.*

### **Caratteristiche del corso**

#### **Area comune**

**Metodologia** *L'approccio prescelto sarà prevalentemente laboratoriale, con forte valorizzazione del confronto diretto e della circolarità della conoscenza tra giudici* **Organizzazione** *Scuola superiore della magistratura* **Durata** *Quattro sessioni* **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** *Centocinquanta, di cui ottantacinque in presenza e sessantacinque da remoto* **Composizione della platea interna** *Centoquaranta magistrati, di cui settanta magistrati ordinari che si occupano della materia migratoria (quaranta in presenza e trenta da remoto) e settanta magistrati onorari addetti alla trattazione di procedure di espulsione e trattenimento (quaranta in presenza e trenta da remoto)* **Partecipanti c.d. fuori lista** *Dieci avvocati, di cui cinque in presenza e cinque da remoto* **Postergazioni** *Sarà postergato chi ha già partecipato ai corsi P25019, P25032, P25067, P22009, P21042, FPFP25025, T24004, FI25007, FI25013, FI25017* **Sede e data** *Napoli, Castel Capuano, 22 giugno 2026 (apertura lavori ore 15.00) – 24 giugno 2026 (chiusura lavori ore 13.00)*

### **Cod. P26045**

#### **Oltre la sentenza: la giustizia che si racconta. La comunicazione dei magistrati nell'era dei media algoritmici (Corso CM)**

*L'obiettivo del corso è fornire strumenti concreti per comprendere tempi, strategie e modalità con cui il magistrato può esprimere il proprio pensiero sia nello spazio pubblico, che in quello privato.*

*Il corso si propone di approfondire – anche grazie al contributo di esperti del settore – le modalità più appropriate per comunicare le vicende giudiziarie di rilevante interesse mediatico, evitando gli errori che possono compromettere la qualità e la correttezza dell'informazione.*

*Intende inoltre rispondere all'esigenza, emersa nelle precedenti edizioni, di una formazione di taglio fortemente pratico, che affronti non solo gli aspetti comunicativi connessi alle singole vicende giudiziarie, ma anche, più in generale, alle modalità con cui il magistrato può esprimere il proprio pensiero nello spazio pubblico e privato.*

*Il corso si inserisce dunque nel solco delle precedenti iniziative formative promosse dalla Scuola superiore della magistratura (P24032 del 15-17 maggio 2024 e P25050 del 4-6 giugno 2025), dalle quali è emerso un forte interesse per la tematica, riconosciuta dai partecipanti come particolarmente attuale e delicata, anche in ragione della diffusa carenza, tra i magistrati, di una preparazione specifica in materia di comunicazione sia istituzionale, sia privata (messaggistica, uso dei social).*

*Gli uffici giudiziari, infatti, registrano un significativo ritardo nell'impiego consapevole della comunicazione come strumento istituzionale. Al contrario, una comunicazione efficace risulta oggi fondamentale per garantire, ai cittadini e agli operatori del settore, un'informazione corretta e trasparente sul funzionamento del sistema giustizia, in un'ottica di accountability e di rafforzamento della fiducia nelle istituzioni.*

*Il corso affronterà il tema della comunicazione sotto un duplice profilo.*

*Il primo riguarda la comunicazione istituzionale dell'attività giudiziaria, sia con riferimento ai procedimenti penali e civili, sia in relazione alle più ampie problematiche che interessano il sistema giustizia nel suo complesso, sempre più al centro del dibattito pubblico. Comunicare efficacemente in questo ambito richiede particolare attenzione, poiché si tratta spesso di trasmettere contenuti complessi, anche di natura tecnica, attraverso strumenti e linguaggi che privilegiano immediatezza e semplificazione.*

*Il secondo profilo attiene alla manifestazione del pensiero del singolo magistrato, che può avvenire in contesti diversi — articoli di stampa, convegni, incontri pubblici, interviste, manifestazioni — e, in misura crescente, attraverso i social networks. Verranno analizzati i possibili profili di responsabilità, anche di natura disciplinare, connessi a tali forme espressive.*

*Il corso prenderà l'avvio da un inquadramento delle fonti normative, sia primarie che secondarie, di diritto nazionale ed europeo, con attenzione anche agli strumenti di soft law (protocolli, linee guida, ecc.) adottati da alcuni uffici giudiziari.*

*Ampio spazio sarà riservato agli aspetti deontologici, con riferimento sia alla figura del magistrato, sia a quella del giornalista, in un'ottica di dialogo e reciproca comprensione dei rispettivi ruoli.*

*Il programma prevede sessioni di confronto diretto tra magistrati, giornalisti ed esperti di comunicazione, nonché attività laboratoriali. I partecipanti saranno coinvolti in esercitazioni pratiche su casi concreti, che includeranno la redazione di comunicati stampa, la simulazione di interviste e conferenze stampa.*

*Attenzione sarà dedicata anche alla partecipazione dei magistrati a programmi televisivi, per le specificità e le criticità che tale contesto presenta.*

*Infine, sarà affrontato il tema dell'immagine della giustizia nella letteratura, nel cinema e nella televisione, con un'analisi dell'influenza che tali rappresentazioni esercitano sull'opinione pubblica. Il magistrato, pur mantenendo il proprio ruolo di imparzialità e terzietà, deve infatti essere consapevole del contesto culturale e mediatico in cui si trova ad operare.*

*Data la materia del corso, è data precedenza ai capi degli uffici requirenti e giudicanti, nonché ai magistrati delegati alla comunicazione esterna. Tuttavia, si è ritenuto opportuno non riservare la partecipazione ai soli dirigenti o delegati, poiché la competenza in materia di comunicazione deve essere considerata un sapere condiviso e trasversale, destinato a diffondersi all'interno dell'intera magistratura.*

## **Caratteristiche del corso**

### **Area comune**

**Metodologia** Il corso, articolato su quattro sessioni, sia in presenza che on line, si svilupperà attraverso momenti di confronto dialogico tra magistrati, giornalisti ed esperti di comunicazione, nonché mediante gruppi di lavoro dedicati ad attività pratiche **Organizzazione** Scuola superiore della magistratura **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Centotrenta, di cui ottantacinque in presenza e quarantacinque da remoto **Composizione della platea interna** Centodieci magistrati ordinari (settanta in presenza e quaranta da remoto); sarà data precedenza ai magistrati che ricoprono incarichi direttivi requirenti e giudicanti, nonché ai magistrati delegati alla comunicazione esterna **Partecipanti c.d. fuori lista** Dieci

magistrati della rete EJTN, in presenza; dieci avvocati (di cui cinque in presenza e cinque da remoto)  
**Postergazioni** Saranno postergati i magistrati che abbiano partecipato ai corsi P24032 e P25050  
**Sede e data** Scandicci, Villa di Castel Pulci, 29 giugno 2026 (apertura lavori ore 15.00) - 1° luglio 2026  
(chiusura lavori ore 13.00)

## **Cod. P26046**

### **Il ruolo del giudice dell'esecuzione nel processo esecutivo: ambiti di interazione tra giudice e parti**

*Il giudice dell'esecuzione rappresenta l'organo centrale che dirige il processo esecutivo secondo l'art. 484 c.p.c., esercitando un "potere di direzione del processo esecutivo" che si concreta nel compimento diretto di atti esecutivi e nel controllo della loro legittimità. Tuttavia, la tradizionale concezione del processo esecutivo come mero strumento tecnico-operativo viene messa in discussione dall'evoluzione normativa e giurisprudenziale, che ha progressivamente ampliato i poteri cognitivi del giudice dell'esecuzione.*

*Il disegno originario del legislatore (tanto del 1942 quanto delle riforme successive) mirava a costruire un modello processuale epurato da questioni cognitive, ma questo obiettivo si è rivelato irrealistico nella pratica (la facoltà di proporre opposizione, ove non strumentalizzata, è sempre garanzia di giustizia del procedimento).*

*Il giudice dell'esecuzione si trova infatti costantemente chiamato a compiere valutazioni che vanno oltre la mera direzione tecnica del processo; tali valutazioni non possono, inoltre, prescindere dalla mutata caratterizzazione socio-economica delle parti coinvolte dal procedimento esecutivo.*

*Non può sfuggire agli operatori del diritto, infatti, che a partire dagli anni dieci del secolo, la pratica delle cartolarizzazioni ha mutato profondamente la composizione degli attori del processo esecutivo; in veste di creditori, infatti, agli Istituti di credito (che svolgono nell'economia e nella società una funzione peculiare volta, anche a garantire fini di interesse pubblico) subentrano nella fase esecutiva una serie di soggetti (cessionari, servicer e mandatari, spesso riconducibili ad operatori economici stranieri) che traggono il loro titolo in forza di operazioni che poco hanno a che fare con la funzione della intermediazione creditizia e di gestione del risparmio tipica degli Istituti bancari. Di tale realtà (che ha mutato profondamente il mercato del credito) il Giudice dell'esecuzione non può non tenere conto.*

*Oltre alla fase che si sostanzia nelle opposizioni agli atti esecutivi o all'esecuzione, infatti, vi sono occasioni in cui il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 496 c.p.c., è chiamato a valutare la proporzionalità tra l'entità del credito e i mezzi esecutivi impiegati, consentendogli di modulare l'intensità dell'azione esecutiva; inoltre, spesso si verificano ipotesi in cui, in procedure esecutive complesse, le ragioni del debitore sono meritevoli di considerazione e una soluzione concordata appare in grado di contemperare le diverse esigenze di soddisfazione dei creditori, speditezza della procedura e mantenimento della capacità patrimoniale dell'esecutato (ipotesi in cui i beni esecutati siano difficilmente commerciabili o appetibili ad un pubblico incanto senza interventi prodromici alla vendita).*

*In tali contesti, il giudice dell'esecuzione, lungi dal caratterizzare la sua funzione quale mero esecutore di un procedimento che, di fatto, è preordinato strutturalmente al soddisfacimento delle ragioni del creditore, deve assumere una funzione più attiva anche attraverso la ricerca di soluzioni cooperative.*

*Tuttavia, il permanere di una situazione in cui il giudice decide spesso senza contraddittorio preventivo, accentra su di sé funzioni direttive, istruttorie e quasi-decisorie limitatamente reversibili fa sì che sia auspicabile l'individuazione di un sistema capace di giungere ad un riequilibrio che*



*preservi l'efficienza dell'esecuzione forzata senza sacrificare le garanzie fondamentali del giusto processo.*

*In tale contesto, il corso si prefigge lo scopo di individuare, all'interno del modello procedimentale, modalità di interazione che consentano al giudice dell'esecuzione di svolgere efficacemente il proprio ruolo di direzione mantenendo un adeguato spazio per il contraddittorio e la tutela delle ragioni di tutte le parti coinvolte.*

*Il corso, dopo una parte introduttiva volta a ricostruire la ratio informante la disciplina del processo esecutivo nella sua evoluzione storica, si concentrerà nella illustrazione degli ambiti in cui la cooperazione tra le parti del processo e la funzione di gestione del procedimento affidata al Giudice si manifesta con maggiore evidenza.*

*A tal fine, andranno circoscritti alcuni ambiti di indagine da esplorare, tanto nelle procedure esecutive mobiliari quanto in quelle immobiliari compresi anche i profili della legittimazione ad agire.*

*Si esamineranno, tra gli altri, gli aspetti relativi alla riduzione dei pignoramenti, alle opposizioni agli atti esecutivi, alle ipotesi di alienazione diretta da parte del debitore, alla cessione del credito nella fase processuale (che costituisce una modalità operativa che permette la soddisfazione di alcuni creditori intervenuti mediante la sostituzione di operatori interessati a rilevare direttamente i beni esecutati).*

*Accanto a tali aspetti, assumono rilevanza anche le diverse modalità attraverso cui i creditori rendono opponibili ai terzi i pignoramenti eventualmente operati sui beni; il ruolo del giudice e del custode nella gestione del patrimonio pignorato (autorizzazione a proporre domande giudiziali, cooperazione in procedimenti amministrativi catastali o urbanistici) ed eventuali poteri di impulso del giudice nei confronti del custode; sospensione della procedura; modalità di sottoposizione del quesito al consulente tecnico d'ufficio e poteri del giudice in ordine allo svolgimento della consulenza.*

## **Caratteristiche del corso**

### **Area civile**

**Metodologia** *Il corso, da svolgere in forma ibrida, prevederà relazioni frontali, alle quali seguiranno specifiche domande, la discussione e la formazione di sottogruppi di lavoro, per affrontare i casi pratici e con restituzione in forma plenaria dei singoli risultati* **Organizzazione** *Scuola superiore della Magistratura* **Durata** *Quattro sessioni* **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** *Cento, di cui settantacinque in presenza e venticinque da remoto* **Composizione della platea interna** *Novanta magistrati, di cui ottanta magistrati ordinari con funzioni giudicanti civili (sessantacinque in presenza e quindici da remoto) e dieci onorari (cinque in presenza e cinque da remoto), sempre con preferenza dei giudici dell'esecuzione* **Partecipanti c.d. fuori lista** *Dieci avvocati (cinque in presenza e cinque da remoto)* **Postergazioni** *Saranno postergati coloro che abbiano partecipato ai corsi P23044, P24028, P25013* **Sede e data** *Scandicci, Villa di Castel Pulci, 1° luglio 2026 (apertura lavori ore 15.00) - 3 luglio 2026 (chiusura lavori ore 13.00)*

## **Cod. P26047**

### **Il processo penale telematico**

*La riforma Cartabia (attuata con il d.lgs. n.150 del 10 ottobre 2022) ha impresso una svolta all'informatizzazione del processo penale, prevedendo un'organica disciplina della forma digitale degli atti (art.110 c.p.p.), del deposito telematico (art.111-bis c.p.p.) e del fascicolo informatico (art.111-ter c.p.p.) che determinerà una rimeditazione ermeneutica delle consolidate categorie*



giuridiche del processo penale. La fase di avvio della rivoluzione “digitale”, fissata per il mese di gennaio 2024, è stata però parzialmente rimodulata con l’adozione del d.m. 217/2023, emanato in esecuzione dell’art. 87, comma 3, d.lgs. 150/2022, il quale ha momentaneamente limitato l’obbligatorietà del deposito telematico di “atti, documenti, richieste e memorie” ai procedimenti di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del c.p.p. nonché alla riapertura delle indagini di cui all’articolo 414 c.p.p.

Il d.m. 27 dicembre 2024 n. 206, pubblicato sulla G.U. del 30 dicembre 2024 ed entrato in vigore lo stesso giorno, ha integralmente sostituito l’art. 3 del ricordato d.m. n. 217 del 2023, prorogando sino al 31 dicembre 2025 il regime di c.d. “doppio binario” (deposito telematico e cartaceo), fermo restando la obbligatorietà (negli uffici GIP e nelle Procure della Repubblica) del deposito telematico nei procedimenti di archiviazione e riapertura delle indagini. Tuttavia, tale decreto ministeriale ha esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2025, l’obbligatorietà del deposito telematico di atti, documenti, richieste e memorie, da parte dei soggetti abilitati interni: i) nei procedimenti che si trovano nella fase dell’udienza preliminare; ii) nella fase predibattimentale e nel dibattimento di primo grado innanzi al Tribunale ordinario; iii) nei seguenti riti alternativi: applicazione della pena su richiesta delle parti, procedimento per decreto e messa alla prova. Sino al 31 marzo 2025, altresì, nei suddetti uffici di primo grado, è stata ammessa anche con modalità non telematiche l’iscrizione da parte dei soggetti abilitati interni delle notizie di reato di cui all’art. 335 c.p.p., nonché il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni relativi al giudizio abbreviato, al giudizio immediato ed al giudizio direttissimo. È rimasto fermo, poi, il c.d. “doppio binario”, fino al 31 dicembre 2025, per tutti i procedimenti regolati dal libro IV del codice di procedura penale (misure cautelari personali e reali) e in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio. Per i seguenti uffici giudiziari, infine, l’obbligatorietà del deposito telematico è prevista solo a decorrere dal 1° gennaio 2027: Ufficio del giudice di pace, Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, Tribunale per i minorenni, Tribunale di Sorveglianza, Corte di Appello, Procura Generale presso la Corte di Appello, Corte di cassazione, Procura Generale presso la Corte di cassazione.

Tale riforma, pur nella sua fase prodromica della digital transformation del rito, postula il necessario sviluppo di una tecnologia in grado di supportare una nuova dimensione informatizzata del procedimento penale. La menzionata transizione impone sia un’idoneità strutturale ed infrastrutturale delle risorse informatiche giudiziarie a far fronte alla effettiva innovazione tecnologica del rito, sia un coinvolgimento costante degli “utenti” magistrati nella fase di progettazione, analisi e sperimentazione dei nuovi sistemi informatici, per realizzare applicativi in linea con le esigenze del lavoro quotidiano degli utilizzatori.

Il corso si approfondirà l’uso degli applicativi a servizio della giustizia telematica penale e, in particolare, l’impatto che la riforma introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha avuto sui sistemi informativi della Giustizia, con una ricognizione degli strumenti informatici che governano le attività in ambito di processo penale. Quanto agli strumenti di informatica giudiziaria nel processo penale, si realizzerà l’illustrazione dei principali applicativi in uso presso gli uffici del settore penale, con focus sull’infrastruttura S.I.C.P. e gli ulteriori sistemi applicativi collegati. Approfondimenti specifici saranno riservati all’applicativo per il processo penale (APP) e all’archivio digitale delle Intercettazioni (ADI).

Il corso si propone l’obiettivo di approfondire gli aspetti teorici e pratici del nuovo ambiente digitale del processo penale telematico, a partire dalla ricostruzione sistematica della pertinente normativa, per poi procedere all’illustrazione degli applicativi attualmente in uso (in particolare per la gestione dei flussi telematici e la firma digitale degli atti) e delle evidenti ricadute della riforma sulla generale organizzazione degli uffici giudiziari, nonché sulle concrete modalità di lavoro dei magistrati. Non mancheranno approfondimenti sulle patologie degli atti connesse all’inosservanza delle norme poste a presidio del nuovo assetto processuale (art. 111-bis, 111-ter, 175-bis c.p.p.) .

## Caratteristiche del corso

### Area penale

**Metodologia** Relazioni frontali, concepite in termini di presentazione dialogica dei temi, con successivo dibattito; gruppi di lavoro/laboratori per l'esame di materie specifiche e di casistiche, con discussione tra i partecipanti **Organizzazione** Scuola Superiore della Magistratura **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Centoquindici (ottanta in presenza e trentacinque da remoto) **Composizione della platea interna** Sessanta magistrati ordinari con funzioni penali, venti magistrati con funzioni direttive e semidirettive penali, venticinque referenti per l'informatica, cinque componenti dell'Ufficio Innovazione indicati dal CSM **Partecipanti c.d. fuori lista** cinque magistrati militari **Postergazioni** Ammessi ai corsi P24046 e P25063 **Sede e data** Napoli, Castel Capuano, dal 1° luglio 2026 (apertura lavori ore 15.00) al 3 luglio 2026 (chiusura lavori ore 13.00)

## Cod. P26048

### Gli strumenti per organizzare l'ufficio del magistrato: statistica giudiziaria e dintorni

*Il corso si propone di fornire ai magistrati – soprattutto direttivi e semidirettivi, ma anche agli altri magistrati che non rivestano tali ruoli – gli strumenti per conoscere e gestire l'Ufficio, la sezione o il lavoro personale.*

*Tali strumenti si articolano in quattro fasi: la conoscenza dell'ufficio, della sezione o del ruolo ("da dove si parte"); la definizione degli obbiettivi da raggiungere entro un determinato arco temporale ("dove si vuole arrivare"); l'individuazione degli strumenti operativi necessari per raggiungere gli obbiettivi ("come si vuole arrivare"); la verifica dei risultati ottenuti rispetto agli obbiettivi prefissati ("il controllo di gestione").*

*A queste quattro fasi se ne può aggiungere una quinta, di carattere eventuale, relativa alla rimodulazione "in corsa" degli obbiettivi e degli strumenti per raggiungerli.*

*Oggetto del corso saranno soprattutto, per la loro indubbia rilevanza, la prima e la quarta fase, dovendosi quindi approfondire: a) gli strumenti per conoscere l'Ufficio, la sezione o il ruolo, con particolare riferimento agli indicatori quantitativi rilevati dalla statistica giudiziaria (indice di ricambio, indice di smaltimento, indice di giacenza, disposition time e durata effettiva, pendenze e arretrato, stratigrafia delle pendenze); b) gli strumenti per verificare i risultati finali realizzati rispetto agli obbiettivi prefissati e per monitoraggio dei risultati intermedi.*

*Oggetto di approfondimento saranno anche gli strumenti – ancora in fase di perfezionamento – per la rilevazione oggettiva della qualità del dato giudiziario, quali il tasso di accettazione e di conferma dei provvedimenti nelle fasi e nei gradi successivi. Si tratta di strumenti essenziali per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 11, comma 3, lett. b), punto 3, d.lgs. n. 44/2024, in materia di valutazione della professionalità del magistrato con riferimento all' «esito delle richieste o dei provvedimenti resi nelle fasi e nei gradi successivi». Questa disposizione mira, in ultima analisi, a valorizzare l'impatto dell'operato del singolo magistrato sull'intera filiera giudiziaria, scoraggiando logiche di produttività fine a sé stessa, generate da una visione atomistica dei singoli segmenti della funzione giurisdizionale.*

*Verranno inoltre esaminate le potenzialità offerte dalla statistica giudiziaria nell'era della digitalizzazione della giustizia – ad oggi completata nel solo settore civile – in attuazione della riforma del processo civile e penale, ai sensi dei decreti legislativi n. 149 e n. 150 del 2022. Oggi, infatti, ogni attività giurisdizionale tende ad essere rappresentata da un dato calcolabile e rilevante, nella misura in cui tale dato sia raccolto, gestito e archiviato attraverso sistemi affidabili ed*

agevolmente interrogabili.

Particolare attenzione verrà dedicata, pertanto: alla pluralità di fonti di conoscenza degli indicatori quantitativi; alle diverse modalità di rilevazione ed alle differenti finalità dei dati (DGSTAT e C.S.M.); al ruolo della Commissione flussi, del funzionario statistico e dei RID a livello distrettuale; all'utilizzo dei registri di cancelleria; al tema cruciale della "pulizia" dei dati, condizione imprescindibile per l'affidabilità delle rilevazioni statistiche.

Saranno, inoltre, esaminati gli strumenti di controllo di gestione, sia quella corrente (ritardi, produttività, adempimenti di cui all'art 15 d.lgs. n. 273/1989 sull'esame congiunto dei flussi tra Procura e Tribunale, anche in relazione all'art. 132-bis disp. att. c.p.p., ed altro), sia quella finalizzata a verificare il raggiungimento degli obiettivi finali ed il loro stato di avanzamento nelle fasi intermedie.

Si tratta di strumenti complessi, come il c.d. "pacchetto ispettori" e la Consolle del magistrato, ma l'ormai ineludibile applicazione della AI anche in questo campo imprimerà una svolta decisiva, rendendo semplici ed immediate le operazioni di analisi, calcolo, verifica.

Sarà, infine, fatto cenno ad altri strumenti di conoscenza diversi dalla statistica, più semplici e "tradizionali", ma comunque utili, come l'esito delle ispezioni e gli atti organizzativi del precedente capo dell'ufficio o presidente della sezione.

Alla parte teorica si affiancheranno gli esempi pratici proposti dai relatori e dai coordinatori dei gruppi di lavoro.

## **Caratteristiche del corso**

### **Area comune**

**Metodologia** Il corso, articolato su quattro sessioni, sia in presenza che on line, si svilupperà attraverso momenti di confronto dialogico tra magistrati, giornalisti ed esperti di comunicazione, nonché mediante gruppi di lavoro dedicati ad attività pratiche **Organizzazione** Scuola superiore della magistratura **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Centotrenta, di cui ottanta in presenza e cinquanta da remoto **Composizione della platea interna** Centoventi magistrati ordinari (di cui ottanta in presenza e quaranta da remoto): al loro interno, settanta posti (cinquanta in presenza e venti da remoto) sono riservati a magistrati con funzioni direttive e semidirettive giudicanti o requirenti **Partecipanti c.d. fuori lista** Dieci magistrati contabili, da remoto **Postergazioni** Saranno postergati i magistrati che abbiano partecipato ai corsi P22033, P23045, P24051 **Sede e data** Scandicci, Villa di Castel Pulci, 6 luglio 2026 (apertura lavori ore 15.00) - 8 luglio 2026 (chiusura lavori ore 13.00)

## **Cod. P26049**

### **Laboratorio di autoformazione in tema di sottrazione internazionale dei minori**

Lo scopo del corso, in linea di continuità con la riuscita iniziativa dello scorso anno dedicata al laboratorio in tema di adozioni è quello di implementare la fiducia tra merito e legittimità su tematiche particolarmente delicate, soprattutto quando entrano in gioco interessi di natura personale che coinvolgono soggetti vulnerabili, in modo da favorire, attraverso la metodologia prevalentemente svolta in forma di laboratorio di autoformazione, un reciproco arricchimento cooperando, ciascuno nel proprio ruolo, ad una risposta di giustizia sempre più rispondente ai bisogni del corpo sociale.

La Scuola intende ancora una volta proporsi come luogo ideale per ospitare il dibattito e la formazione fra giudici minorili e magistrati di legittimità sul tema della sottrazione internazionale dei minori.

*La complessità della materia, anche in questo caso aumentata per effetto di numerose condanne inflitte all'Italia per la violazione di parametri convenzionali riconducibili alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, rende dunque oltremodo opportuno un continuo confronto del giudice di merito alle prese con la ricostruzione dei fatti e, al contempo, con la necessità di salvaguardare gli interessi coinvolti considerando il preminente interesse del minore considerato negli strumenti internazionali che regolano la materia (Convenzione dell'Aja Regolamento CE n. 2201/2003).*

*In questa prospettiva l'approfondimento in forma laboratoriale degli argomenti maggiormente controversi rispetto al tema – residenza abituale, domicilio, curatore speciale, esercizio concreto affidamento, violenza domestica ed accertamento del rischio in relazione all'art. 13 conv. Aja, ascolto del minore, incidenza decisioni giudiziarie straniere su affidamento ai fini della procedura, mancato rientro dopo trasferimento temporaneo, rilevanza o meno dei soli accordi su responsabilità e residenza del minore senza effettivo esercizio di responsabilità, neonati e residenza abituale, violenza domestica e art. 13 Conv. Aja – si modulerà con specifici approfondimenti sulla pertinente giurisprudenza sovranazionale della Corte di giustizia e della Corte europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, oltre ad uno specifico focus sulla piattaforma Aldricus e sulle opportunità offerte ai magistrati di attingere notizie sul tema della cooperazione civile.*

### **Caratteristiche del corso**

#### **Area civile**

**Metodologia** *Nel corso, della durata di quattro sessioni, accanto alle sessioni dedicate ai principali profili teorico pratici suindicati, lo sviluppo dei singoli temi sarà affidato a coordinatori che guideranno il dibattito nei gruppi appositamente costituiti nelle due sessioni successive, alle quali seguirà la restituzione in plenaria dei risultati raggiunti* **Organizzazione** *Scuola superiore della magistratura* **Durata** *Quattro sessioni* **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** *Sessantatre, tutti in presenza* **Composizione della platea interna** *Cinquanta giudici minorili e dieci consiglieri di Cassazione* **Partecipanti c.d. fuori lista** *Tre avvocati* **Postergazioni** *Sarà postergato chi ha già partecipato al corso FPFP13002* **Sede e data** *Napoli, Castel Capuano, 6 luglio 2026 (apertura lavori ore 15.00) – 8 luglio 2026 (chiusura lavori ore 13.00)*

### **Cod. P26050**

#### **I principali problemi nella determinazione del trattamento sanzionatorio: dalla motivazione all'esecuzione.**

*L'individuazione del trattamento sanzionatorio è un'operazione complessa, che non si esaurisce nella commisurazione della pena entro i prestabiliti limiti edittali e secondo i criteri fissati dal codice penale. Occorre tener conto che l'iter criminis potrebbe essersi arrestato alla fase del tentativo oppure che i reati per i quali viene emessa condanna potrebbero essere più di uno (con il conseguente problema del cumulo, materiale o giuridico, delle pene) o, ancora, che in relazione al fatto per cui si procede potrebbero ricorrere una o più circostanze, omogenee o eterogenee, ad effetto comune o speciale (compresa la recidiva), sottratte, o meno, al giudizio di bilanciamento. Infine, deve considerarsi la possibilità che intervengano ulteriori fattori che modificano la determinazione della pena, sia sul piano quantitativo (come la scelta di un rito premiale), sia sul piano qualitativo (come l'applicazione di pene sostitutive), sia sulla stessa esecuzione della sanzione (come la sospensione condizionale della pena).*

*Tra gli errori nei quali il giudice più frequentemente rischia di incorrere, quelli sul trattamento sanzionatorio sono particolarmente significativi per numero e conseguenze. Non si tratta solo di errori materiali (ad esempio di calcolo della pena o di tipologia della sanzione irrogata), ma anche di errori di diritto, che vanno al di là dell'ampio potere discrezionale riconosciuto al giudice nella determinazione della pena. Quest'ultima, pur essendosi trasformata in un'operazione complessa, sconta il pericolo di una "disattenzione" da parte dei giudici, assorbiti dalla complessa motivazione della ricostruzione storica dei fatti e dalla relativa valutazione giuridica. Tuttavia, la corretta individuazione della risposta punitiva è tutt'altro che un aspetto secondario della motivazione e dell'attività giurisdizionale in genere. Non a caso il codice di rito stabilisce che oggetto della prova nel processo penale non siano solo i fatti che si riferiscono all'imputazione, ma anche quelli che si riferiscono alla determinazione della pena (art. 187 c.p.p.), di cui poi il giudice dovrà dare conto nella sentenza, secondo le modalità individuate dall'art. 546, comma 1 lett. e) c.p.p. (che a sua volta richiama la norma di cui all'art. 533, comma 2, c.p.p., talora disapplicata). La determinazione della pena, però, non è un "affare" di esclusiva pertinenza del giudice. Anche le parti processuali devono conoscere i complessi meccanismi che l'individuazione e la determinazione della pena: il pubblico ministero che avanzi la richiesta di condanna deve essere in grado di determinare la pena di cui chiede l'applicazione (magari esplicitandone i passaggi argomentativi nella requisitoria), così come deve essere in grado di valutare la correttezza del trattamento sanzionatorio negoziato con la difesa quando formula una richiesta di patteggiamento; la difesa, dal canto suo, deve padroneggiare i meccanismi di determinazione del trattamento sanzionatorio, sia al fine di scegliere consapevolmente la migliore strategia processuale per il proprio assistito, sia per poter censurare la fondatezza delle decisioni dei giudici di merito mediante gli strumenti processuali forniti dall'ordinamento (impugnazioni, correzione di errore materiale ed incidenti di esecuzione). Il tema in esame, spesso oggetto di interventi normativi settoriali e disorganici, è stato recentemente affrontato in modo più ampio e deciso dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), che ha significativamente rivitalizzato il sistema delle pene sostitutive, investendo il giudice di merito di inediti compiti di personalizzazione del trattamento sanzionatorio.*

*Verrà svolto un focus sull'esecuzione penale, che oltre a chiarire la funzione e i poteri del giudice dell'esecuzione come delineati dagli artt. 666 e ss. c.p.p. e il procedimento di esecuzione, approfondisca alcune tematiche sull'incidente di esecuzione come delineato dall'art. 670 c.p.p., sulle differenze tra incidente di esecuzione e altri rimedi post iudicatum quali restituzione nel termine ex art. 175 cpp, rescissione del giudicato, revisione, revisione europea, ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p., facendo emergere le differenze con i mezzi ordinari di impugnazione. Non sarà trascurato il tema della continuazione, che, per quanto arato e trattato innumerevoli volte anche dalle Sezioni Unite, presenta sempre difficoltà applicative: è utile trattare la natura giuridica dell'istituto, le peculiarità relative quando sia oggetto di istanza rivolta al giudice dell'esecuzione, i poteri istruttori del giudice dell'esecuzione, le metodiche di calcolo della pena anche in riferimento ai reati accertati in procedimenti trattati con riti speciali. Un discorso a parte va fatto per le confische penali disposte dal giudice dell'esecuzione o oggetto di istanze di revoca dopo la formazione del giudicato, rivolte al giudice dell'esecuzione: è utile trattare i profili della legittimazione a proporre la richiesta di revoca, dell'ambito oggettivo della deduzione, dei poteri istruttori del giudice dell'esecuzione, dei vincoli derivanti dal giudicato di condanna.*

*Non minori sono i problemi che si presentano dinanzi al magistrato di sorveglianza, chiamato ad eseguire un trattamento sanzionatorio illegale, o una pena illegittima, o a fronteggiare il caso della misura di sicurezza illegittimamente disposta o illegittimamente omessa. A tutte queste problematiche, non omettendo di esaminare anche dal punto di vista teorico la differenza tra pena illegittima e pena illegale, il corso cercherà di dare risposte, con relazioni frontali e momenti laboratoriali, favorendo il confronto delle esperienze tra i partecipanti.*

## Caratteristiche del corso

### Area penale

**Metodologia** Relazioni frontali, concepite in termini di presentazione dialogica dei temi, con successivo dibattito; - gruppi di lavoro/laboratori per l'esame di materie specifiche e di casistiche, con discussione tra i partecipanti **Organizzazione** Scuola Superiore della Magistratura **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** centotrenta (ottanta in presenza e trenta online) **Composizione della platea interna** Trenta magistrati di sorveglianza; settanta magistrati addetti a funzioni penali; dieci magistrati onorari addetti a funzioni penali **Partecipanti c.d. fuori lista** quindici avvocati del libero foro, cinque magistrati militari **Postergazione** Ammessi al corso T25007 **Sede e data** Scandicci, Villa di Castel Pulci, dall'8 luglio (apertura lavori ore 15.00) al 10 luglio 2026 (chiusura lavori ore 13.00)

## Cod. P26051

### L'etica e la deontologia del magistrato: tra responsabilità disciplinare, civile e contabile (Corso CM)

*Il corso intende approfondire i canoni etici che debbono informare la condotta del magistrato, tanto nell'esercizio delle funzioni – inclusi i rapporti con l'utenza, l'avvocatura, i colleghi, gli ausiliari e i mass media in generale – quanto nella vita privata, con particolare attenzione all'utilizzo dei social networks.*

*Il corso si propone inoltre di esaminare le relazioni tra codice etico e codice disciplinare, nonché con gli altri profili di responsabilità del magistrato, in ambito civile e contabile.*

*Il corso si aprirà con un breve richiamo all'evoluzione storica delle fonti che regolano l'etica ed i doveri del magistrato (artt. 54, 97, 98 e 111 Cost., il Codice etico adottato dall'A.N.M. il 7 maggio 1994, il "nuovo" codice etico adottato dalla A.N.M. il 13 novembre 2010), per poi passare all'analisi delle fonti internazionali.*

*Particolare attenzione sarà dedicata alla "Magna Carta dei giudici" adottata il 17 novembre 2020 dal Consiglio Consultivo dei Giudici Europei (CCJE), che definisce i principi fondamentali in materia di garanzie d'indipendenza, deontologia e responsabilità dei magistrati, nonché al parere n. 23 del novembre 2020 dello stesso Consiglio Consultivo dei Giudici Europei sul ruolo delle associazioni di giudici a sostegno dell'indipendenza della giustizia.*

*Un focus specifico verrà riservato:*

*- alla natura delle norme etiche ed ai loro destinatari (con particolare riferimento alla delibera del C.S.M. del 12 luglio 1994 ed alla possibilità che esse si applichino non solo agli iscritti alla A.N.M., ma a tutti i magistrati);*

*- alla valenza del Codice etico nella tipizzazione degli illeciti disciplinari (introdotta col d.lgs. n. 109/2006, coordinato con le leggi n. 269/2006 e n. 111/2007) ed alla sua funzione interpretativa, anche rispetto alla previgente disciplina di cui all'art. 18 della c.d. legge sulle Guarentigie di cui al r.d.l. n. 511 del 1946, che sanzionava comportamenti lesivi del prestigio dell'ordine giudiziario o tali da compromettere la considerazione dovuta al magistrato. Tale funzione interpretativa è stata confermata anche dopo la tipizzazione degli illeciti (cfr. Cass., sez. un., 2 marzo 2022, n. 6910).*

*Saranno quindi analizzate in dettaglio le fattispecie previste nel d.lgs. n. 109/2006 e successive modifiche, articolate in sei categorie:*

- Violazioni di principi generali e valori fondamentali.*
- Violazioni dei doveri di condotta nell'esercizio delle funzioni.*
- Violazione dei doveri nell'emissione dei provvedimenti.*



- Violazione dei doveri previsti da norme dell'ordinamento giudiziario e dalla legge.
- Violazione connesse ai doveri dei dirigenti dell'ufficio e dei titolari di incarichi semidirettivi.
- Violazione dei doveri di condotta nella sfera extraprofessionale.

Attenzione specifica sarà dedicata ai rapporti del magistrato con gli organi di informazione ed al relativo dovere di sorveglianza del dirigente dell'ufficio giudiziario, anche alla luce delle "Linee Guida per l'organizzazione degli Uffici Giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale" (approvate dal C.S.M. con delibera dell'11 luglio 2018), nonché ai profili etici e disciplinari connessi all'uso del social networks.

Considerato il crescente rilievo della questione, si analizzeranno gli aspetti disciplinari connessi ai ritardi nel deposito dei provvedimenti, alla luce della riforma introdotta con l'art. 14, comma 1, l. 17 giugno 2022, n. 71, che ha previsto nuove ipotesi di illecito in caso di mancata adozione di misure correttive da parte del dirigente dell'ufficio e di omessa segnalazione da parte del presidente di sezione delle situazioni previste dall'art. 37, comma 5-quater, d.l. n. 98/2011.

Il corso affronterà inoltre:

- l'evoluzione della giurisprudenza disciplinare del C.S.M., delle Sezioni unite della Corte di cassazione, della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell'uomo;
- le principali fasi del procedimento disciplinare, con attenzione alle garanzie difensive dell'incolpato e ai rapporti con il trasferimento d'ufficio ex art. 2 l.g.;
- l'istituto della riabilitazione disciplinare;
- la circolare sul conferimento degli incarichi extragiudiziari, con riferimento al controllo sull'assenza di ritardi.

Infine, verranno analizzati i rapporti tra responsabilità disciplinare e responsabilità civile, in particolare nei casi di provvedimenti "abnormi" o ritardi, e tra responsabilità disciplinare e contabile, con attenzione specifica alle liquidazioni relative:

- al patrocinio a spese dello Stato;
- ai difensori d'ufficio di soggetti irreperibili o insolventi;
- ai difensori di persone ammesse a programmi di protezione speciale;
- ai consulenti tecnici, periti e altri ausiliari del giudice;
- ad altri atti disposti nell'ambito del procedimento penale (es. intercettazioni telefoniche e ambientali, compensi per custodie, sequestri e per altre attività di acquisizioni probatorie).

## **Caratteristiche del corso**

### **Area comune**

**Metodologia** Nel corso, articolato su quattro sessioni, sia in presenza che on line, l'inquadramento degli argomenti viene affidato a relazioni frontali, seguite da dibattito o da gruppi di lavoro "guidati" per l'approfondimento di singole tematiche **Organizzazione** Scuola superiore della magistratura

**Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione**

Centotrenta, di cui novanta in presenza e quaranta da remoto **Composizione della platea interna**

Centodieci magistrati ordinari, di cui cinquanta giudicanti civili (quaranta in presenza e dieci da remoto), cinquanta giudicanti penali (trenta in presenza e venti da remoto), dieci requirenti (cinque

in presenza e cinque da remoto) **Partecipanti c.d. fuori lista** Dieci magistrati della rete EJTN, in

presenza; dieci magistrati contabili (cinque in presenza e cinque da remoto) **Postergazioni** Nessuna

**Sede e data** Scandicci, Villa di Castel Pulci, 13 luglio 2026 (apertura lavori ore 15.00) - 15 luglio 2026

(chiusura lavori ore 13.00)

**Cod. P26052**

**I primi anni di attività di EPPD: questioni aperte**

*A distanza di quattro anni dall'inizio della sua operatività, la Procura Europea (EPPO) rappresenta oggi una realtà pienamente inserita nel sistema giudiziario europeo. Questo primo periodo di attività ha permesso di accumulare un patrimonio significativo di esperienze pratiche, che sta progressivamente facendo emergere anche alcuni aspetti critici nei rapporti tra EPPO e le autorità giudiziarie nazionali, i quali meritano un approfondimento accurato.*

*Il corso si propone di offrire ai magistrati un'occasione di riflessione approfondita e di aggiornamento critico sul funzionamento della Procura Europea (EPPO) e sul suo rapporto con l'ordinamento giudiziario nazionale. Uno degli obiettivi principali del corso è dunque quello di fornire ai partecipanti gli strumenti per comprendere e applicare correttamente il principio della competenza ripartita, con particolare attenzione al ruolo preminente che il Regolamento attribuisce a EPPO nella valutazione sulla propria competenza. Un secondo obiettivo è quello di valorizzare e potenziare il ruolo del giudice nazionale all'interno dei procedimenti EPPO. L'esperienza pratica ha dimostrato come il giudice sia chiamato sempre più spesso a confrontarsi con tematiche nuove, che travalicano la logica del solo diritto interno e impongono una lettura integrata delle fonti: diritto nazionale, diritto dell'Unione e Regolamento EPPO. In questo senso, il corso intende offrire un'occasione di confronto operativo su aspetti come l'impugnazione degli atti di EPPO, l'utilizzabilità degli atti compiuti all'estero, la gestione delle procedure semplificate e il possibile ricorso al rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia. Inoltre, il corso mira a colmare eventuali lacune o incertezze interpretative anche in materia di diritto sostanziale, attraverso un approfondimento tecnico dei reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione (reati PIF), delle loro connessioni con reati comuni, e della loro evoluzione alla luce della giurisprudenza recente. Infine, il corso si propone di stimolare un dialogo costruttivo tra magistratura nazionale e procuratori europei delegati, favorendo la costruzione di una cultura giuridica condivisa, basata su un comune linguaggio tecnico e su una consapevolezza reciproca dei rispettivi ruoli.*

*In particolare, uno dei temi più rilevanti e ancora oggi oggetto di confronto riguarda l'attuazione concreta del principio della competenza ripartita tra EPPO e le procure degli Stati membri. Secondo quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2017/1939, il sistema della competenza è effettivamente condiviso, ma con una chiara preminenza assegnata a EPPO nella valutazione dei casi che rientrano nel proprio ambito di intervento. Tuttavia, la prassi quotidiana mostra come tale principio stenti ancora ad affermarsi pienamente. Non sono infrequenti le situazioni in cui l'autorità nazionale, sulla base di una propria autonoma valutazione, decide di non informare EPPO di casi che potrebbero ricadere nella sua competenza, escludendone di fatto un possibile coinvolgimento. Si tratta di comportamenti che, pur forse dettati da prassi consolidate o da incertezza interpretativa, si pongono in contrasto con l'impostazione voluta dal legislatore europeo: anche in un sistema di competenza ripartita, a EPPO non può essere sottratto il diritto – e il dovere – di valutare la propria competenza in ogni situazione in cui emergano profili riconducibili ai reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione (cosiddetti reati PIF), a reati ad essi inestricabilmente connessi, o a condotte associative che perseguano anche finalità PIF. Questa valutazione, che deve precedere qualsiasi decisione sul merito da parte dell'autorità nazionale, non può dunque essere delegata né sostituita da una valutazione autonoma delle procure ordinarie o dei giudici nazionali. Il mancato coinvolgimento di EPPO, in questi casi, costituisce una prassi che compromette il corretto funzionamento del sistema integrato previsto dal regolamento europeo e rischia di generare conflitti di competenza, illegittimità procedurali e – più in generale – una disarmonia tra il livello nazionale e quello sovranazionale dell'azione penale.*

*Parallelamente, con l'avanzare dei procedimenti verso la fase dibattimentale, emerge con forza un ulteriore elemento che merita attenzione: il ruolo centrale del giudice all'interno del sistema EPPO. Per lungo tempo, si è forse ritenuto che l'impatto dell'azione della Procura Europea riguardasse*

*prevalentemente la fase investigativa. Tuttavia, la pratica sta dimostrando quanto sia delicato e centrale anche il compito del giudice nel valutare, interpretare e applicare una normativa che, pur innestandosi sull'ordinamento nazionale, è profondamente influenzata da principi e regole dell'Unione.*

*Infatti, il processo davanti al giudice nazionale non è più regolato esclusivamente dalla normativa interna. Al contrario, se è vero che il diritto nazionale rimane il principale riferimento per le regole processuali, è altrettanto vero che il Regolamento EPPO introduce elementi di diritto europeo che incidono direttamente su aspetti fondamentali del processo. Basti pensare, ad esempio, alle procedure semplificate previste nella fase del giudizio, al ruolo delle Camere Permanenti nel coordinamento delle azioni penali, o al tema dell'impugnazione degli atti di EPPO, che deve essere affrontato alla luce dell'articolo 42 del Regolamento, con possibili implicazioni sul terreno del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, specie laddove si tratti di chiarire il significato di concetti propri del diritto dell'Unione, come quello di "reati inestricabilmente connessi".*

*Ulteriori temi di rilievo sono rappresentati dalla gestione della competenza territoriale nei procedimenti EPPO e dall'utilizzo, nel processo nazionale, di atti assunti all'estero da procuratori europei delegati, che non si configurano come frutto di assistenza giudiziaria internazionale, ma come atti interni a un'unica procura sovranazionale. Si tratta di innovazioni che impongono un ripensamento dei tradizionali criteri di validità, efficacia e impugnabilità degli atti processuali.*

*Infine, anche sul piano del diritto penale sostanziale, è fondamentale offrire ai magistrati strumenti adeguati per affrontare con sicurezza l'interpretazione e l'applicazione delle fattispecie PIF, alla luce sia della normativa europea che degli sviluppi giurisprudenziali più recenti. Comprendere il perimetro e le implicazioni dei reati PIF, così come la loro eventuale connessione con reati comuni o di criminalità organizzata, è oggi condizione imprescindibile per assicurare una gestione corretta, uniforme ed efficace dei procedimenti EPPO a livello nazionale.*

## **Caratteristiche del corso**

### **Area penale**

**Metodologia** Relazioni frontali, concepite in termini di presentazione dialogica dei temi, con dialoghi a due voci e successivo dibattito, eventuali gruppi di lavoro e tavola rotonda **Organizzazione** Scuola Superiore della Magistratura **Durata** quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Centotrenta (ottanta in presenza e cinquanta da remoto) **Composizione della platea interna** magistrati ordinari addetti a funzioni penali, di cui 50 giudici e 50 requirenti **Partecipanti c.d. fuori lista** Cinque avvocati dello Stato, cinque magistrati contabili, quindici avvocati del libero foro, cinque magistrati militari **Postergazione** nessuna **Sede e data** Napoli, Castel Capuano, dal 13 luglio 2026 (apertura lavori ore 15.00) al 15 luglio 2026 (chiusura lavori ore 13.00)

## **Cod. P26053**

### **Laboratorio di formazione per i magistrati alla prima valutazione di professionalità (funzioni civili)**

*Il corso riprende una importante innovazione introdotta nel recente passato nel catalogo delle attività formative ed è strutturato sulle necessità di coloro che si trovano nella fascia della prima valutazione di professionalità.*

*L'esercizio delle funzioni giurisdizionali civili e penali è attività complessa e richiede una costante attenzione alla formazione ed al progressivo affinamento delle competenze nei vari settori specializzati. Prima ancora di divenire giudici specializzati, occorre acquisire una formazione di*

*carattere generale che sia tale da consentire un immediato inquadramento dei problemi giuridici nell'ambito dei principi generali del diritto.*

*La formazione, nei primi anni di ingresso in magistratura, deve prestare particolare attenzione a questo obiettivo poiché solo sulla generale capacità di inquadramento dei problemi giuridici si costruisce il giudice tecnico e specializzato, senza peraltro disperdere quel prezioso bagaglio culturale costituito dalla conoscenza generale dei principi giuridici di fondo.*

*Il corso (strutturato principalmente nella forma laboratoriale) intende sollecitare un approfondimento tematico di alcuni argomenti di carattere generale mediante un dialogo costante tra gli organizzatori del corso e coloro che vi parteciperanno, con la finalità di favorire uno scambio di esperienze e di coltivare quegli approfondimenti teorico-pratici e quelle metodologie che la Scuola superiore della magistratura ha avviato nel periodo di tirocinio per i nuovi magistrati. L'impostazione del corso sarà basata sulla trattazione di alcune grandi tematiche di riferimento nel diritto sostanziale civile e processuale civile (quali ad esempio: riforma della fase introduttiva del processo di primo grado, regime delle prove e principali problematiche in tema di riparto del relativo onere; tecniche di accertamento e di liquidazione del danno patrimoniale e non patrimoniale; spese di lite, lite temeraria e patrocinio a spese dello Stato) accompagnate da una serie di laboratori dedicati ai giudici specializzati ovvero ad istituti specifici.*

*La metodologia verrà impostata su una trattazione non teorica degli argomenti, privilegiando una scelta di tipo operativo e pratico con la preventiva segnalazione, da parte di coloro che parteciperanno al corso, di problemi e/o questioni ritenute meritevoli di approfondimento.*

*Sarà, inoltre, favorita una metodologia di lavoro di gruppo, capace di coinvolgere i partecipanti attraverso tecniche di cooperative learning, idonee a garantire un coinvolgimento attivo e diretto nel momento formativo (form interattivi, roleplay, snowball, etc.).*

*Un vero e proprio laboratorio, insomma, nel quale i partecipanti dovranno collaborare alla programmazione e dovranno individuare i casi di maggiore rilevanza ed interesse per una formazione appositamente dedicata alle esigenze di coloro che, per l'appunto, si trovano nella fascia della prima valutazione di professionalità.*

### **Caratteristiche del corso**

#### **Area civile**

**Metodologia** Brevi relazioni frontali, concepite in termini di presentazione dialogica dei temi, con successivo dibattito e gruppi di lavoro/laboratori per l'esame di materie specifiche e di casistiche, con discussione tra i partecipanti **Organizzazione** Scuola superiore della magistratura **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Cento, di cui ottanta magistrati in presenza e venti da remoto **Composizione della platea** Corso riservato ai magistrati nominati con d.m. 2.3.2021 (quaranta in presenza e dieci da remoto) e d.m. 23.11.2022 (quaranta in presenza e dieci da remoto) che svolgono le funzioni civili **Postergazioni** Nessuna **Sede e data** Scandicci, Villa di Castel Pulci, 9 settembre 2026 (apertura lavori ore 15.00) – 11 settembre 2026 (chiusura lavori ore 13.00)

### **Corso P26054**

#### **Laboratorio di formazione per i magistrati alla prima valutazione di professionalità (funzioni penali giudicanti e requirenti)**

*Il corso riprende una importante innovazione introdotta nel recente passato nel catalogo delle attività formative ed è strutturato sulle necessità di coloro che si trovano nella fascia della prima valutazione di professionalità.*

*L'iniziativa formativa (strutturata principalmente nella forma laboratoriale) intende sollecitare un approfondimento tematico di alcuni argomenti di carattere generale mediante un dialogo costante tra gli organizzatori del corso e coloro che vi parteciperanno, con la finalità di favorire uno scambio di esperienze e di coltivare quegli approfondimenti teorico-pratici e quelle metodologie che la Scuola superiore della magistratura ha avviato nel periodo di tirocinio per i nuovi magistrati.*

*Nell'ambito delle aree di approfondimento individuate saranno selezionate questioni specifiche da sottoporre ai relatori, per una trattazione dedicata, anche attraverso la condivisione di modelli di provvedimento o di soluzioni alle problematiche individuate. La metodologia verrà impostata su una trattazione non teorica degli argomenti, privilegiando una scelta di tipo operativo e pratico, anche con la segnalazione preventiva, da parte di coloro che parteciperanno al corso, di problemi e/o questioni ritenute meritevoli di approfondimento.*

*Il corso prevede sessioni comuni tra giudicanti e pubblici ministeri, al fine di favorire una visione il più possibile organica e completa delle singole fasi procedurali e dei vari istituti trattati, e sessioni separate che si svolgeranno attraverso gruppi di lavoro.*

*Un vero e proprio laboratorio, nel quale i partecipanti dovranno collaborare alla programmazione e dovranno individuare i casi di maggiore rilevanza ed interesse per una formazione appositamente dedicata alle esigenze di coloro che, per l'appunto, si trovino nella fascia della prima valutazione di professionalità.*

### **Caratteristiche del corso**

#### **Area penale**

**Metodologia** *Brevi relazioni frontali, concepite in termini di presentazione dialogica dei temi, con successivo dibattito; - gruppi di lavoro/laboratori per l'esame di materie specifiche e di casistiche, con discussione tra i partecipanti* **Organizzazione** *Scuola Superiore della Magistratura* **Durata** *Quattro sessioni* **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** *100 partecipanti complessivi, di cui 80 in presenza e 20 online. Il corso è riservato ai magistrati nominati con D.M. 2.3.2021 e D.M. 23.11.2022 che svolgono le funzioni penali, sia giudicanti che requiranti. Gli ammessi, tanto online quanto in presenza saranno equamente distribuiti, sì da garantire una partecipazione tendenzialmente paritaria ai D.M. per i quali è riservata l'ammissione, secondo i criteri generali attualmente in uso per la selezione dei partecipanti ai corsi della S.S.M.* **Sede e data** *Scandicci, Villa di Castel Pulci, dal 9 settembre 2026 (apertura lavori ore 15.00) all'11 settembre 2026 (chiusura lavori ore 13.00)*

### **Cod. P26055**

#### **Infortunati sul lavoro e malattie professionali: la tutela penale dei lavoratori.**

*In un'epoca di crisi economica e di profonda revisione delle tipologie nel rapporto di lavoro, la tutela penale dei lavoratori deve essere considerata un'assoluta priorità, in chiave giuridica e sociale, rispetto alla quale una risposta idonea può essere fornita anche grazie all'attenzione e alla specializzazione di giudici e pubblici ministeri.*

*A quasi vent'anni dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 81 del 2008, sono ancora molte le questioni che l'interprete è chiamato a risolvere partendo dal presupposto che, purtroppo, ancora elevato è il numero dei lavoratori che perdono la vita o subiscono gravi danni alla salute per effetto di infortuni o malattie professionali.*

*Il corso si prefigge l'obiettivo di analizzare i principali profili critici che segnano, nella materia in questione, tanto le indagini quanto la fase dibattimentale del processo.*



*Verranno quindi approfondite le specifiche tecniche di indagine, partendo dall'accertamento sullo stato dei luoghi. Un adeguato approfondimento sarà poi dedicato ai criteri di valutazione delle catene causali e della successione nel tempo dei titolari di posizioni di garanzia, tenendo conto delle specifiche indicazioni espresse dalla Suprema Corte, con particolare riferimento anche alla protezione da agenti chimici e da agenti cancerogeni.*

*Adeguato spazio sarà dedicato ad una rilettura delle problematiche legate alla prevenzione nei luoghi di lavoro, riguardo alla previsione di tutele e obblighi, alla valutazione dei rischi, alla formazione, informazione e addestramento dei lavoratori e alla sorveglianza sanitaria.*

*Ancora, sarà affrontato il tema del rapporto tra responsabilità penale degli individui e responsabilità da reato della persona giuridica per il quale, quando si discute di reati presupposto a connotazione colposa, deve valutarsi anche l'incidenza delle politiche di spesa, tanto riguardo all'individuazione delle condotte tenute "nell'interesse o a vantaggio" dell'impresa, quanto con riferimento all'effettiva portata liberatoria dell'adozione di determinati modelli organizzativi.*

*Sarà poi trattato il tema della tutela della sicurezza dei lavoratori nelle cosiddette forme contrattuali atipiche, il cui approfondimento si rende necessario per la progressiva trasformazione delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, che allontanano sempre più il "modello" di tutela dal classico schema del rapporto di lavoro subordinato, con conseguente necessità di adeguamento delle tutele prevenzionistiche verso nuove forme contrattuali quali, ad esempio, il cosiddetto lavoro agile.*

*Una parte sarà dedicata, infine, all'accertamento del danno e alla sua liquidazione, temi che risentono non solo dell'influenza degli approdi del diritto giurisprudenziale, ma che devono confrontarsi anche con le discipline sostanziali e processuali regolanti l'area assicurativa.*

## **Caratteristiche del corso**

### **Area penale**

**Metodologia** Relazioni frontali, concepite in termini di presentazione dialogica dei temi, con successivo dibattito; gruppi di lavoro/laboratori per l'esame di materie specifiche e di casistiche, con discussione tra i partecipanti **Organizzazione** Scuola Superiore della Magistratura in collaborazione **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** centoventi (ottanta in presenza e quaranta da remoto) **Composizione della platea interna** 50 magistrati ordinari penali giudicanti, 50 magistrati ordinari requirenti e 10 magistrati onorari penale **Partecipanti c.d. fuori lista** dieci avvocati; **postergazione** nessuna **Sede e data** Scandicci, Villa di Castel Pulci, dal 21 settembre (apertura lavori ore 15.00) al 23 settembre 2026 (chiusura lavori ore 13.00)

## **Cod. P26056**

### **Il diritto penale al tempo dell'intelligenza artificiale**

*Il corso, dedicato al diritto penale nell'era digitale e delle sue tecnologie più avanzate, focalizza l'attenzione sui riflessi dell'IA sul diritto penale sostanziale, quanto agli istituti di parte generale e alle fattispecie di parte speciale.*

*Come avvalorata la scelta regolatoria intrapresa dalla l. 132/2025, IA e diritto penale rappresentano binomio indissolubile e le interrelazioni tra essi rientrano ormai nell'imprescindibile base conoscitiva dell'operatore del diritto. Il corso propone un primo percorso di approfondimento delle questioni di maggiore impatto sulle categorie del diritto penale sostanziale generate dalle diverse fenomenologie dell'IA. Lo sviluppo delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) e dell'IA, in particolare, comporta l'elaborazione di masse enormi di dati di*



*diversa fonte, attraverso rapidissime operazioni automatizzate impostate per accrescere il loro margine di autonomia, con riflessi sugli spazi dell'agire individuale e pubblico (politico, sociale ed economico) e sulle forme della criminalità. È acquisizione condivisa, in tal senso, che l'IA rappresenta un fattore straordinario di rinnovamento ma anche una prova di impatto per gli istituti tradizionali del diritto penale, ponendosi all'origine dell'esigenza di creazione normativa di nuove fattispecie per presidiare interessi in pericolo ma anche di interpretazioni adeguatrici delle fattispecie esistenti imponendo il riscontro della reale riconducibilità alle condotte tipiche dei nuovi strumenti.*

*Nel corso, articolato in due pomeriggi, sarà esaminata, anzitutto, l'influenza delle tecnologie dell'IA sugli elementi strutturali del reato; tale incidenza è da più parti considerata un formidabile test d'urto per il fatto tipico, il nesso causale, il dolo, la colpa ma anche quale strumento per la sua commissione nei vari ambiti (IA criminale), sia quale oggetto di tutela; si svolgerà un approfondimento della responsabilità penale personale correlata alla costruzione di algoritmi di funzionamento della AI che comportano, sin dalla loro ideazione, la progressiva capacità di decisione autonoma da parte della macchina, ma impongono di scandagliare con rigore i profili soggettivi sia di responsabilità dell'autore umano, nell'ambito della società del rischio, sia quelli della c.d. "responsabilità della macchina" e della sua assimilabilità alla responsabilità dell'Ente.*

*Il problema dell'ascrizione del "fatto" realizzato all'agente umano, sia persona fisica o ente, che si pone "dietro" la "macchina", in effetti, è centrale, dal momento che l'autonomia di scelte e di comportamenti crea un diaframma, sul piano causale e dell'imputazione colpevole, rispetto ai diversi soggetti (progettisti, produttori, venditori, proprietari, utenti finali), che ne decidono via via la configurazione e le modalità di funzionamento, fino all'uso concreto, in base al loro interesse ed a loro vantaggio (il termine black box designa la situazione in cui non è possibile ripercorrere tutti i passaggi e le modalità, spesso irripetibili, attraverso cui un sistema A.I. giunge ad un certo output). Senza trascurare di esaminare lo spazio entro il quale la diffusione di sistemi di IA, capaci di agire in modo autonomo ed impreveduto, potrebbe dar luogo a effettivi vuoti di responsabilità.*

*Quanto all'elemento soggettivo, dovranno essere indagati i fatti illeciti dolosi commessi mediante I.A., con la possibile applicazione dei principi dell'aberratio ictus e dell'aberratio delicti, nel caso in cui i risultati del funzionamento del sistema siano devianti rispetto allo scopo perseguito dall'agente umano; la possibilità di incriminare, come autonomi reati preparatori, i comportamenti riferibili alle fasi di progettazione, produzione, vendita, acquisto, aventi ad oggetto lo sviluppo di algoritmi, software e sistemi destinati unicamente o principalmente a commettere reati.*

*Per i fatti colposi commessi mediante IA., il tema è quello della responsabilità penale nascente dall'utilizzo lecito dei sistemi di IA, con l'area del "rischio consentito", secondo i modelli della responsabilità da reato delle persone giuridiche, della responsabilità da prodotto difettoso e della responsabilità sicurezza sui luoghi di lavoro; situazioni in cui giocano un ruolo importante gli obblighi di prevenzione e di impedimento delle offese in presenza di segnali d'allarme (red flag) o precedenti eventi avversi, tali da configurare una posizione di garanzia. È il modello della "colpa di organizzazione" per le persone giuridiche, per mancanza o inadeguatezza delle misure organizzative e di prevenzione, in presenza dei sistemi di IA.*

*Nella seconda parte del corso, relativa alla parte speciale del diritto penale, ci si confronterà, inoltre, con i riflessi della scelta del legislatore (cfr. art. 26 l. 132/2025) di introdurre modifiche al codice penale ed ad ulteriori disposizioni penali (cfr. artt. 61, comma 11-decies, 294, 612-quater c.p., 2637 c.c., art. 171, primo comma, l. 22 aprile 1941, n. 633, 185, comma 1, TUF) collegate all'impiego di sistemi di IA. Si cercherà di rispondere, inoltre, al quesito se sia necessario o possibile di adattare, in via interpretativa, fattispecie penali vigenti, per garantire un'adeguata risposta ai nuovi fenomeni: si pensi ai reati comuni di evento (come omicidio, lesioni personali) ai reati informatici e cibernetici, alla pedopornografia, ai reati d'odio, alle fakes ed al condizionamento di orientamenti politici e ideologici.*

## Caratteristiche del corso

### Area penale

**Metodologia** Relazioni webinar; con il ricorso alla chat e alla mediazione dell'esperto formatore sarà offerta la possibilità di porre domande, esporre problematiche e, in definitiva, di instaurare una virtuosa e costruttiva relazione informativa con i relatori **Organizzazione** Scuola superiore della Magistratura **Durata** Due sessioni pomeridiane **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Illimitato, da remoto **Composizione della platea interna** Magistrati ordinari ed onorari **Postergazioni** Nessuna **Sede e data** Webinar, 23 settembre 2026 (inizio ore 14.30, fine ore 18.30) - 24 settembre 2026 (inizio ore 14.30, fine ore 18.30)

## Cod. P26057

### La valutazione d'azienda nel processo

*La valutazione d'azienda rappresenta un passaggio decisivo in molteplici ambiti giudiziari: dalle controversie societarie alle procedure concorsuali, dai giudizi in materia di responsabilità penale d'impresa fino al contenzioso tributario. In ciascuno di questi settori, l'accertamento del valore di un'azienda o di un ramo d'azienda può determinare l'esito del processo e la concreta tutela degli interessi coinvolti.*

*Per il giudice, disporre di conoscenze di base sui metodi valutativi, sulle ipotesi sottese e sui limiti delle stime significa poter esercitare un controllo critico e consapevole sul lavoro di consulenti tecnici e periti, evitando di ridurre la valutazione a un mero risultato numerico.*

*La valutazione non è mai un mero calcolo matematico: implica ipotesi, scelte di metodo e interpretazioni che possono incidere significativamente sul risultato finale.*

*Dal punto di vista pratico, i principali profili di interesse riguardano:*

- *la scelta del metodo valutativo (patrimoniale, reddituale, misto, finanziario) e le condizioni di applicabilità di ciascuno;*
- *l'analisi critica delle proiezioni economico-finanziarie e la verifica della loro attendibilità;*
- *l'incidenza di eventi straordinari (crisi economiche, variazioni normative, mutamenti del mercato) sul valore stimato;*
- *la distinzione tra valore e prezzo, e le implicazioni in sede di liquidazione giudiziale;*
- *il ruolo delle fonti documentali e la valutazione della loro completezza e attendibilità;*
- *il trattamento di asset intangibili (marchi, brevetti, avviamento) e le problematiche connesse;*
- *la gestione delle incertezze e la trasparenza nella motivazione della stima.*

*Un'adeguata conoscenza di questi aspetti permette di cogliere la differenza tra una valutazione fondata e una priva di solidità, di individuare eventuali carenze logiche o metodologiche e di motivare in modo più robusto le decisioni.*

*Il corso intende offrire strumenti operativi e chiavi di lettura che, pur senza richiedere competenze da esperto contabile, consentano al magistrato di orientarsi con sicurezza tra relazioni tecniche, dati economici e opzioni metodologiche, rafforzando così la capacità di giudizio in un ambito sempre più rilevante e complesso.*

*In particolare, il corso cercherà di offrire strumenti pratici per:*

- *comprendere i principali metodi di valutazione (patrimoniale, reddituale, misto, finanziario) e la loro applicabilità;*
- *analizzare criticamente le proiezioni economico-finanziarie;*
- *valutare l'incidenza di eventi straordinari e asset intangibili;*
- *gestire le incertezze e motivare la scelta tra valori divergenti;*

- ricostruire gli orientamenti della giurisprudenza, analizzandone in termini critici i punti di debolezza e proponendo adeguate metodologie per colmare le lacune e le difficoltà.

A tali fini, esso si articolerà in più moduli, ciascuno dedicato a uno specifico settore. Più in dettaglio, di seguito i temi trattati.

#### **Profili civilistici**

- La valutazione d'azienda nelle controversie societarie, riverberandosi essa sulla valutazione delle azioni o quote (recesso, esclusione del socio, operazioni straordinarie)
- Stima e ripartizione del patrimonio nelle procedure concorsuali
- Il ruolo della CTU e il controllo giudiziale della metodologia
- Distinzione tra valore e prezzo: riflessi nelle sentenze di liquidazione

#### **Profili penalistici**

- La valutazione d'azienda nei reati societari e fallimentari (false comunicazioni sociali, bancarotta fraudolenta e semplice)
- Perizie e stime nei procedimenti penali: garanzie processuali e contraddittorio tecnico
- Rilevanza della valutazione per la quantificazione del profitto o del danno (anche ai fini della confisca)

#### **Profili amministrativi**

- Valutazione d'azienda nelle procedure di gara e affidamenti pubblici
- Determinazione del valore in caso di espropriazione per pubblica utilità o revoca di concessioni
- Rapporti con le linee guida ANAC e le regole di trasparenza amministrativa

#### **Profili tributari**

- Valutazione d'azienda nelle operazioni di cessione, conferimento e trasformazione societaria
- Determinazione del valore ai fini dell'imposta di registro e delle imposte dirette
- Accertamenti fiscali e contenzioso tributario: ruolo della perizia di parte e della stima dell'Agenzia delle Entrate.

### **Caratteristiche del corso**

#### **Area comune**

**Metodologia** Il corso, da svolgere in forma ibrida, prevederà relazioni frontali, anche con dialoghi a due voci, alle quali seguiranno specifiche domande, la discussione e la formazione di sottogruppi di lavoro, per affrontare i casi pratici e con restituzione in forma plenaria dei singoli risultati, con tavola rotonda finale **Organizzazione** Scuola superiore della Magistratura **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Centotrenta, di cui ottantacinque in presenza e quarantacinque da remoto **Composizione della platea interna** Sessanta magistrati ordinari che svolgono funzioni civili (cinquanta in presenza e dieci da remoto) e sessanta penali giudicanti (trenta in presenza e trenta da remoto) **Partecipanti c.d. fuori lista** Dieci avvocati (cinque in presenza e cinque da remoto) **Postergazioni** Nessuna **Sede e data** Scandicci, Villa di Castel Pulci, 23 settembre 2026 (apertura lavori ore 15.00) – 25 settembre 2026 (chiusura lavori ore 13.00)

### **Cod. P26058**

#### **Bioetica e Biodiritto. Il diritto di fronte ai temi etici: all'inizio della vita (Corso CM)**

Lo scopo del corso è fornire l'aggiornamento del quadro normativo e giurisprudenziale nel tema bio-etico riguardante l'inizio della vita. L'interrogativo di fondo a cui il corso cerca di dare una risposta è: la procreazione costituisce un diritto, un interesse o una mera aspirazione?

Oggetto del corso è il quadro normativo e giurisprudenziale, in continuo divenire,

*nell'argomento bio-etico, con riferimento all'inizio della vita. I progressi della scienza hanno infatti ampliato le modalità della procreazione, generando una casistica sino a pochi anni fa impensabile. Da qui la necessità per il giudice di approfondire e di valutare in modo completo le implicazioni bio-giuridiche ed etiche connesse a tali tematiche.*

*Di fronte alle lacune normative, il giudice infatti è comunque chiamato a decidere e, spesso, si trova a svolgere un ruolo sussidiario, ricorrendo anche alla proposizione dell'incidente di costituzionalità nei casi in cui le norme non risultano adeguate agli eventi ed ai progressi della scienza.*

*È quindi essenziale che il giudice disponga degli strumenti per decidere con piena consapevolezza in un ambito tanto complesso quanto eticamente delicato, nel quale la giurisprudenza svolge un ruolo cruciale nel tentativo di offrire una cornice coerente ai molteplici dilemmi etico-giuridici.*

*Per rispondere a queste esigenze, la Scuola superiore della magistratura ha strutturato i temi del bio-diritto in due distinti percorsi formativi, dedicati rispettivamente all'inizio vita ed al fine vita, in continuità con le scelte formative operate nell'anno 2025 con i corsi P25045 e P25075.*

*Questo corso, dedicato all'inizio della vita, si aprirà con un inquadramento generale: saranno analizzati i principali riferimenti normativi a livello costituzionale, nazionale e sovranazionale; gli orientamenti giurisprudenziali più rilevanti, con attenzione particolare alle pronunce della CEDU e della Corte costituzionale.*

*Successivamente approfondirà i principali temi relativi all'inizio della vita, sia dal punto di vista civile che penale.*

*Verranno trattate le problematiche inerenti:*

- alla procreazione medicalmente assistita, inclusa la maternità surrogata anche alla luce della recente normativa;*
- all'interruzione volontaria della gravidanza ed alla tutela dell'embrione;*
- al diritto di conoscere le proprie origini;*
- alla omogenitorialità;*
- al diritto al non nascere o a nascere sani ed alla correlata tematica del danno da nascita indesiderata, recentemente affrontata dalla Corte di cassazione;*
- ai confini della ricerca scientifica e della sperimentazione clinica sugli esseri viventi;*
- alle frontiere della sperimentazione riguardanti l'utero artificiale ed i numerosi problemi etici e giuridici che ne potrebbero derivare.*

*Un focus specifico sarà dedicato all'analisi delle decisioni recenti della Corte costituzionale, quali:*

- la sentenza n. 68/2025 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della l. 40/2004 laddove non ha previsto, nei confronti del nato da fecondazione eterologa praticata all'estero da una coppia di donne, il riconoscimento dello status di figlio richiesto dalla c.d. madre intenzionale;*
- la sentenza n. 115/2025, che ha esteso alle madri intenzionali il congedo retribuito e obbligatorio di dieci giorni già riservato ai padri nelle coppie eterosessuali (il c.d. "congedo di paternità") da utilizzare nei primi mesi di vita del figlio.*

*Su queste decisioni e sul più ampio e correlato tema della tutela del nato, verrà proposta una riflessione con l'obiettivo di aggiornare la discussione bio-giuridica alla luce della giurisprudenza costituzionale più recente.*

*Infine, il corso dedicherà uno spazio all'approfondimento interdisciplinare, favorendo il dialogo con esperti provenienti dai settori della medicina e della biologia.*

*L'obiettivo di tale confronto non è di proporre soluzioni definitive, bensì di alimentare quel "surplus argomentativo" indispensabile per una riflessione consapevole sulle complesse tematiche che caratterizzano il biodiritto.*

### **Caratteristiche del corso**

#### **Area comune**

**Metodologia** *Nel corso, articolato su quattro sessioni, sia in presenza che on line, lo sviluppo dei singoli temi è affidato a brevi relazioni frontali, concepite di regola in termini di presentazione dialogica, con successivo dibattito guidato, così da stimolare il confronto tra una platea di magistrati ed altre figure professionali; confronto che, nel campo del biodiritto, è particolarmente opportuno perché si incrociano e spesso si scontrano concezioni etiche diverse, sentite come incompatibili dai loro portatori, per cui la scienza gioca un ruolo importante nel porre punti di riferimento tendenzialmente oggettivi; saranno organizzati gruppi di lavoro su specifici temi* **Organizzazione Scuola superiore della magistratura** **Durata** *Quattro sessioni* **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** *Centotrenta, di cui novanta in presenza e quaranta da remoto* **Composizione della platea interna** *Centoquindici magistrati ordinari, di cui cinquantacinque con funzioni giudicanti civili (quarantacinque in presenza e dieci da remoto), trenta con funzioni giudicanti penali (quindici in presenza e quindici da remoto), trenta requirenti (quindici in presenza e quindici da remoto)* **Partecipanti c.d. fuori lista** *Quindici, di cui dieci magistrati della rete EJTN e cinque avvocati, in presenza* **Postergazioni** *Sarà postergato chi ha già partecipato ai corsi P25045 e P25075* **Sede e data** *Roma, Corte di cassazione, 28 settembre 2026 (apertura lavori ore 15.00) - 30 settembre 2026 (chiusura lavori ore 13.00)*

### **Cod. P26059**

#### **Il mezzo secolo di vita dell'ordinamento penitenziario: nuove riflessioni sulla pena e sulla sua esecuzione**

*Il corso mira a tracciare un bilancio circa lo stato di attuazione dell'ordinamento penitenziario, che ha appena compiuto mezzo secolo di vita e che ancora alimenta l'incessante dibattito circa l'irrisolto problema della pena, con oscillazioni tra propensioni neo-retributive e carcere-centriche ed orientamenti tesi a relegare il carcere quale extrema ratio della risposta al reato.*

*Nata nel decennio degli anni 70, periodo caratterizzato dall'introduzione di altre poderose riforme (come lo Statuto dei lavoratori, l'introduzione del servizio sanitario nazionale e la chiusura dei manicomi), la legge penitenziaria, quale prima regolamentazione dei diritti e doveri dei detenuti, continua a costituire il perno del momento esecutivo, la cui valenza è stata troppo spesso trascurata non solo dall'Accademia ma dagli stessi appartenenti all'ordine giudiziario.*

*Ciò non toglie che l'attuale sistema sanzionatorio penale, sotto l'influenza di sempre più incisive pronunce della Corte costituzionale, sia divenuto un sistema complesso, contrassegnato dalla maggior importanza del ruolo assegnato al giudice della cognizione, il quale ha oggi a disposizione strumenti sanzionatori ben più ampi e articolati di quelli immaginati dal codice Rocco, tutti finalizzati ad evitare il carcere come unica possibile risposta al reato.*

*Appare dunque necessario un maggior collegamento funzionale tra la fase della cognizione e quella esecutiva, comuni essendo le problematiche inerenti non solo al come e al quanto punire il colpevole, ma soprattutto quelle, tra loro del tutto simili, inerenti la gestione delle pene sostitutive/alternative (si pensi alla competenza del giudice di cognizione in ordine alla gestione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, ovvero alle possibili interferenze tra l'istituto della messa alla prova e l'affidamento in prova servizio sociale): pene - queste - affidate alle scarse risorse degli uffici*

di esecuzione penale esterna, oggi divisi tra il servizio da garantire alla cognizione e quello tradizionalmente garantito alla sorveglianza.

Senza contare che le ricorrenti criticità costituite dall'aumento del disagio psichico e delle nuove povertà, dal sovraffollamento carcerario e dall'elevato numero dei suicidi devono costituire oggetto di una riflessione comune a tutta la magistratura, giudicante e requirente, come pure all'avvocatura.

Le rilevanti novità introdotte sia dalla legge Cartabia (decreto legislativo n. 150/2022) sia dal d.l. n. 92/2024 (convertito nella legge n. 112/2024) impongono poi un necessario approfondimento circa il ruolo del pubblico ministero, oggi chiamato ad indicare il cd. "fine pena virtuale" ex art. 656, comma 10-bis c.p.p., in ordine al riparto di competenze tra magistratura di sorveglianza e procure della Repubblica.

Il corso mira a valorizzare il ruolo unitario della giurisdizione in rapporto al carattere dinamico della sanzione penale, comminata, inflitta e poi eseguita. In esordio, viene proposta una riflessione d'insieme sull'attuale valenza dell'ordinamento penitenziario, letto in una necessaria prospettiva diacronica atta a meglio comprenderne l'evoluzione alla luce del progressivo invero del volto costituzionale della pena. La ricognizione di una panoramica aggiornata sulle statistiche più rilevanti che concernono l'esecuzione delle pene detentive e sostitutive aiuterà da ultimo a fare i conti con la realtà.

Problematiche di carattere più specifico, relative alle prassi delle misure alternative alla detenzione e delle pene sostitutive, all'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza, alle criticità che hanno interessato l'istituto della liberazione anticipata, ecc., saranno affrontate nei gruppi di lavoro. Un approfondimento sarà dedicato al concreto funzionamento degli U.E.P.E. sia con riguardo all'intervento nel giudizio di cognizione, per quanto concerne la predisposizione dei programmi, come anche per i profili che sono di competenza della giurisdizione di sorveglianza; temi anch'essi approfonditi nei gruppi di lavoro, con taglio pratico/operativo.

Un momento di riflessione sarà dedicato anche alle principali problematiche attuali relative all'esecuzione della pena, quali il sovraffollamento carcerario, le condizioni detentive e la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti, con uno specifico focus sulle misure alternative alla detenzione e sulla giustizia riparativa. Altra area di interesse riguarderà l'esecuzione penale nei confronti dei minorenni, ricostruendo i principi di rieducazione e reinserimento sociale, l'utilizzo degli istituti penitenziari minorili specializzati e le misure alternative, secondo le previsioni del d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121.

Si valuterà, infine, l'impatto della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale (in particolare della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo) sull'ordinamento penitenziario italiano.

## **Caratteristiche del corso**

### **Area penale**

**Metodologia** Relazioni frontali, concepite in termini di presentazione dialogica dei temi, con successivo dibattito; gruppi di lavoro/laboratori per l'esame di materie specifiche e di casistiche, con discussione tra i partecipanti **Organizzazione** Scuola Superiore della Magistratura in collaborazione

**Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** centotrentacinque (ottanta in presenza e cinquantacinque da remoto) **Composizione della platea interna** centodieci magistrati, per metà magistrati di sorveglianza e per metà magistrati di merito e di cassazione addetti alla materia dell'esecuzione penale **Partecipanti c.d. fuori lista** dieci esperti dei Tribunali di Sorveglianza, dieci avvocati, cinque magistrati militari **postergazione** nessuna **Sede e data** Napoli, Castel Capuano, dal 28 settembre 2026 (apertura lavori ore 15.00) al 30 settembre 2026 (chiusura lavori ore 13.00)



## Cod. P26060

### Il contrasto al riciclaggio di capitali illeciti nell'era digitale: strumenti normativi, tecniche investigative e nuove sfide

*La Scuola organizza un corso dedicato al contrasto del riciclaggio di capitali illeciti nell'era digitale con la finalità del corso è quello di condurre i partecipanti lungo un esame accurato degli strumenti normativi, delle tecniche investigative e delle nuove sfide connesse al contrasto del riciclaggio e delle sue più innovative manifestazioni.*

*La disciplina penale in materia di riciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo è in continuo sviluppo, in quanto è strettamente dipendente dalle modifiche sistematicamente apportate a seguito dagli interventi del legislatore sovranazionale. Il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 195, da ultimo, è intervenuto a modificare le norme incriminatrici in tema di riciclaggio (artt. 648-bis, 648-ter, 648-ter 1 c.p.), ampliando la platea dei reati-presupposto anche ai reati colposi ed alla maggior parte dei reati contravvenzionali; parallelamente, in data 19 giugno 2024, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il c.d. "AML Package", ovvero il pacchetto di riforma della disciplina dell'antiriciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo, composto dalla direttiva (UE) 2024/1640 (c.d. VI direttiva antiriciclaggio), dal regolamento (UE) 2024/1624 (cd. regolamento Antiriciclaggio) e dal regolamento (UE) 2024/1620 (cd. regolamento AMLA). Si tratta di materia particolarmente complessa perché presuppone una costante interazione tra diritto, finanza ed economia, dal cui intreccio dipende la definizione degli spazi di legalità. Da quanto detto scaturisce la necessità di un'analisi che non trascuri di diversi punti di osservazione: dalla prevenzione dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, in vista dell'entrata in vigore del pacchetto AML dell'Unione Europea, alla regolamentazione dei mercati, sino ai presidi punitivi e agli strumenti investigativi applicabili per le più gravi manifestazioni patologiche. L'approfondimento terrà conto anche dell'attività del Gruppo d'azione finanziaria Internazionale (GAFI) nel contesto della procedura di Mutual Evaluation, volta alla verifica dello stato di attuazione degli Standards da parte di tutti i Paesi membri, ormai giunta al quinto round. Tra gli obiettivi della prossima valutazione sono annoverabili la verifica sull'efficacia dei sistemi di prevenzione del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa, la effettiva implementazione degli Standards in materia di trasparenza del titolare effettivo di persone giuridiche/società e trusts, asset recovery e valute virtuali*

*Più in generale, il corso si propone di fare il punto sull'intera disciplina preventiva e repressiva evidenziandone i più complessi nodi problematico-interpretativi, ponendo particolare attenzione anche all'applicazione delle nuove tecnologie sui sistemi di regolazione delle transazioni finanziarie e alle conseguenze che l'incedere della trasformazione digitale comporta sui presidi antiriciclaggio. Sarà ripercorsa, perciò, la fenomenologia del reato, svolgendone un'analisi storico-diacronica, sino ai più recenti approdi dell'incriminazione dell'autoriciclaggio e della risistemazione delle fattispecie codicistiche operata dal d.lgs. n. 195/2021. Si svolgerà l'esame dei principali problemi interpretativi, tratti anche dalle più recenti esperienze giurisprudenziali, come quelli collegati alla natura ed estensione dei specifici reati presupposti (si pensi, tra gli altri, a reati fiscali), alla natura dei valori interessati dalle operazioni riciclatorie (come nel caso delle valute virtuali) al rapporto con la nozione di provento, alla natura transnazionale delle forme più insidiose, ai confini coi reati limitrofi (quale l'art. 512-bis c.p.), nel quadro di un'analisi comparata estesa, quantomeno, al contesto europeo. Saranno ripercorse le prerogative e le esperienze fondamentali maturate dagli organi di polizia giudiziaria nel sistema preventivo e repressivo, la preziosa attività dell'UIF, quale delineata dalla normativa extra-codicistica, oltre che il ruolo della Procura europea e degli altri uffici requirenti. Non mancherà, in tal senso, un sguardo attento alla ricognizione completa degli strumenti di*

cooperazione, anche a seguito dell'emanazione del regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, relativo alla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia, tra l'altro, in materia penale transfrontaliera e recante modifica di determinati atti nel settore della cooperazione giudiziaria, con approfondimenti specifiche sulla direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale (OEI) e il regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e dei provvedimenti di confisca.

L'esame delle tematiche sarà scandito da interventi di esponenti del mondo giudiziario, nonché da testimonianze provenienti dal mondo accademico e da quello delle professioni e degli organi investigativi, nella loro veste di testimoni qualificati, coinvolti attivamente nei gruppi di lavoro e orientati su aspetti di natura tecnico-operativa, arricchirà l'attività di ricerca con ulteriore impulso allo scambio inter-istituzionale. Il quadro normativo e giurisprudenziale più aggiornato nel settore verrà analizzato da operatori, professionisti e giuristi favorendo un approccio critico, orientati sui profili problematici e sulle opportunità presenti nel quadro vigente, ma anche attento alle prospettive di continua evoluzione della fenomenologia criminale e degli strumenti regolatori.

### **Caratteristiche del corso**

#### **Area penale**

**Metodologia** A fianco di relazioni frontali, concepite in termini di presentazione dialogica dei temi e seguite da dibattito, saranno di norma previsti lavori tra gruppi ristretti di partecipanti con esame di casistica; **Organizzazione** Scuola superiore della magistratura **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Centoquaranta (ottanta in presenza e sessanta da remoto) **Composizione della platea interna** Centoventi magistrati ordinari con funzioni penali, di cui sessanta requirenti **Partecipanti c.d. fuori lista** quindici avvocati del libero foro, tre magistrati di San Marino, due avvocati dello Stato **Postergazione** Ammessi al corso P25079 **Sede e data** Scandicci, Villa di Castel Pulci, dal 30 settembre (apertura lavori ore 15.00) al 2 ottobre 2026 (chiusura lavori ore 13.00)

### **Cod. P26061**

#### **I nuovi sviluppi del diritto di fronte ai temi etici: alla fine della vita (Corso CM)**

Il corso si propone di offrire l'aggiornamento del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento e di approfondire gli sviluppi del diritto nel tema bio-etico riguardante la fine della vita.

Oggetto del corso è il quadro normativo e giurisprudenziale, in continuo "divenire", nell'argomento bio-etico riguardante la fine della vita.

A livello normativo centrale, vi sono infatti alcune proposte di legge che si contendono il campo in tema di «morte medicalmente assistita», tra le quali una proposta maggioritaria generalmente definita "legge sul fine vita".

Alcune Regioni, a loro volta, si stanno attivando in autonomia per giungere alla elaborazione di testi normativi che stabiliscano tempi certi e procedure uniformi per accedere all'aiuto medico a morire alle condizioni stabilite dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 242 del 2019.

Sul fronte della giurisprudenza, la Corte costituzionale, ben presto, sarà chiamata a decidere se queste leggi (in particolare la legge della Regione Toscana n. 15/2025) sono conformi alla Costituzione oppure se violano le competenze statali in materia penale e di determinazione dei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) per cui, secondo la rappresentazione fornita dal Consiglio dei Ministri, rischierebbero di porsi al di fuori dallo schema previsto dalla Costituzione (art. 117, c. 2, lett. m).

*Di recente, la Corte costituzionale è stata investita dal Tribunale di Firenze (con ordinanza 30 aprile 2025) della questione di legittimità costituzionale dell'art. 579 c.p. (omicidio del consenziente) «nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, attui materialmente la volontà suicidaria, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente, quando la stessa persona per impossibilità fisica e per l'assenza di strumentazione idonea, non possa materialmente procedervi in autonomia o quando comunque le modalità alternative di auto somministrazione disponibili non siano accettate dalla persona sulla base di una scelta motivata che non possa ritenersi irragionevole, per contrasto con gli articoli 2, 3, 13, 32 della Costituzione».*

*La costante evoluzione normativa e giurisprudenziale in questo ambito, unitamente alla sua complessità, accentuata dai progressi scientifici che rendono sempre più labile il confine tra la vita e la morte, solleva interrogativi profondi sul delicato bilanciamento tra la vita (primo dei diritti costituzionali) e la richiesta di morte in presenza di patologie irreversibili.*

*In questo contesto diventa imprescindibile garantire una formazione continua ai giudici tramite percorsi formativi che favoriscano il confronto tra esperti provenienti da ambiti diversi e che offrano ampio spazio al dibattito.*

*Spesso, infatti, il giudice – chiamato “comunque” a decidere anche in assenza di un quadro normativo certo – si trova a svolgere un ruolo sussidiario nel dirimere questioni cardine del bio-diritto, riguardanti la vita, il fine vita e la dignità della persona, avvalendosi anche dello strumento dell'incidente di costituzionalità*

*È quindi essenziale che il giudice disponga degli strumenti adeguati per decidere con piena consapevolezza in un ambito tanto complesso quanto eticamente delicato, dove la giurisprudenza svolge un ruolo cruciale nel tentativo di offrire una cornice coerente ai molteplici dilemmi etico-giuridici.*

*Per rispondere a queste esigenze, la Scuola Superiore della Magistratura, ha strutturato gli argomenti del bio-diritto in due percorsi distinti, dedicati rispettivamente al fine vita e all'inizio vita, in continuità con le scelte formative operate nell'anno 2025 con i corsi P25045 e P25075.*

*Questa iniziativa formativa, dedicata al fine vita, offrirà dapprima un inquadramento generale: riferimenti normativi a livello costituzionale, nazionale e sovranazionale; orientamenti giurisprudenziali, con attenzione particolare alle pronunce della CEDU e della Corte Costituzionale; ruolo dei Comitati Etici; individuazione delle principali questioni d'interesse per il giudice civile e penale, inclusi il diritto costituzionale alla salute e il suo bilanciamento con altri principi di rango costituzionale.*

*Successivamente, approfondirà i principali temi specifici relativi al fine vita, sia dal punto di vista civile che penale.*

*Particolare attenzione sarà dedicata: alle eventuali novità normative e giurisprudenziali; alle principali questioni ancora pendenti dinanzi alla Corte costituzionale ed a quelle recentemente definite con la sentenza n. 66 del 20 maggio 2025, dove la Corte – in continuità con le decisioni storiche n. 242 del 2019 e n. 135 del 2024 – nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Milano, ha considerato legittimo il requisito del trattamento di sostegno vitale affinché non sia penalmente perseguibile chi presta aiuto al suicidio.*

*Saranno approfondite, in particolare, le tematiche enucleate nella legge n. 219/2017, quali: le nozioni di dignità umana, libertà e responsabilità; la relazione medico-paziente; il consenso informato; le scelte di fine vita; testamento biologico-dichiarazioni anticipate di trattamento;*

*l'accanimento terapeutico e le cure palliative; le problematiche inerenti ai confini della ricerca scientifica e della sperimentazione clinica su esseri viventi.*

*Si affronteranno inoltre le questioni che possono coinvolgere il giudice tutelare, l'amministratore di sostegno, il tutore ed in genere i minori, con particolare riferimento alla volontà del beneficiario ed al rifiuto delle cure.*

*Infine, il corso dedicherà uno spazio all'approfondimento interdisciplinare, favorendo il dialogo con esperti provenienti dai settori della medicina e della biologia. L'obiettivo di questo confronto non è quello di proporre soluzioni definitive, bensì di alimentare quel "surplus argomentativo" indispensabile per una riflessione consapevole sulle complesse tematiche biogiuridiche.*

### **Caratteristiche del corso**

#### **Area comune**

**Metodologia** *Nel corso, articolato su quattro sessioni, sia in presenza che on line, lo sviluppo dei singoli temi è affidato a brevi relazioni frontali, concepite di regola in termini di presentazione dialogica, con successivo dibattito guidato, così da stimolare il confronto tra una platea di magistrati ed altre figure professionali; confronto che, nel campo del bio-diritto, è particolarmente opportuno perché si incrociano e spesso si scontrano concezioni etiche diverse, sentite come incompatibili dai loro portatori, per cui la scienza gioca un ruolo importante nel porre punti di riferimento tendenzialmente oggettivi; saranno organizzati gruppi di lavoro su specifici temi con approfondimenti guidati dai vari relatori* **Organizzazione** *Scuola superiore della magistratura* **Durata** *Quattro sessioni* **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** *Centotrenta, di cui novanta in presenza e quaranta da remoto* **Composizione della platea interna** *Centoquindici magistrati ordinari, di cui cinquantacinque con funzioni giudicanti civili (quarantacinque in presenza e dieci da remoto), trenta con funzioni giudicanti penali (quindici in presenza e quindici da remoto), trenta requirenti (quindici in presenza e quindici da remoto)* **Partecipanti c.d. fuori lista** *Quindici, di cui dieci magistrati della rete EJTN e cinque avvocati, in presenza* **Postergazioni** *Sarà postergato chi ha già partecipato ai corsi P25045 e P25075* **Sede e data** *Roma, Corte di cassazione, 5 ottobre 2026 (apertura lavori ore 15.00) - 7 ottobre 2026 (chiusura lavori ore 13.00)*

### **Cod. P26062**

#### **Sanzioni civili e danno punitivo**

*Ogni ordinamento manifesta, nel tempo, oscillazioni relative alle tipologie di tutela dei beni giuridici, l'offesa dei quali la coscienza sociale e la sensibilità giuridica del momento ritiene di perseguire.*

*Negli ultimi lustri, nel nostro ordinamento, abbiamo assistito a due fenomeni convergenti:*

*a) da un lato, la tendenza lato sensu recessiva della sanzione penale, per la quale la dottrina ha rivendicato, spesso orgogliosamente, la funzione residuale di extrema ratio per la prevenzione e la repressione delle condotte connotate da disvalore sociale e lesive dei beni giuridici primari;*

*b) dall'altro, la progressiva espansione della funzione sanzionatoria della responsabilità civile, culminata nella nota sentenza delle Sezioni unite (Cass., sez. un., n. 16601/2017).*

*Il restringimento dell'area della rilevanza penale di condotte antigiuridiche era stato compiuto finora mediante la depenalizzazione in favore dell'introduzione di sanzioni amministrative, lasciando operare, invece, su un piano del tutto distinto il profilo civilistico e risarcitorio delle medesime condotte.*

*Più recentemente, invece, il legislatore ha accompagnato la depenalizzazione di figure di reato con l'introduzione di sanzioni "civili" (d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7). Da una parte, quindi, si è avuta*

*l'abrogazione o delimitazione di alcune figure di reato (artt. 1-2; ad es., sono stati abrogati reati "classici" come l'ingiuria, il danneggiamento non aggravato, l'appropriazione indebita di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito), dall'altra le medesime fattispecie sono state riformulate e descritte come «illeciti civili sottoposti a sanzioni pecuniarie» con limiti edittali compresi tra euro 100 ed euro 8.000 (art. 4).*

*Il legislatore subordina la perseguibilità all'esclusiva condizione che la persona offesa decida di agire giudizialmente per ottenere il risarcimento del danno subito (art. 8). Tale necessaria coniugazione tra "condanna al risarcimento del danno" e applicazione della sanzione civile comporta, peraltro, il rischio di "zone grigie".*

*Ed infatti:*

*a) in primo luogo, gli illeciti civili elencati nell'art. 4 comportano il pagamento di una sanzione civile soltanto ove l'illecito sia doloso. Al contrario, il danneggiato potrebbe agire per il risarcimento del danno anche in presenza di una condotta meramente colposa. Non si può escludere, pertanto, che astrattamente il giudice condanni al risarcimento del danno, ma non alla sanzione civile, dopo aver qualificato il fatto come colposo;*

*b) in secondo luogo, il condizionamento della sanzione civile alla condanna risarcitoria con funzione esclusivamente riparatorio-compensativo comporta che, pur in caso di accertamento della materialità della condotta, il giudice non irrognerà la sanzione civile qualora non ritenga la sussistenza di un danno risarcibile in favore della vittima, sia pure per difetto di prova da parte dell'attore.*

*Mentre la sanzione civile è fonte di un'obbligazione pecuniaria nei confronti del potere pubblico, il danno punitivo, invece, consiste in una pena priva pecuniaria a carico di colui che si sia reso colpevole di comportamenti riprovevoli, solitamente dolosi, ai danni di altri consociati. A fronte di un'iniziale diffidenza giurisprudenziale verso i danni punitivi, nell'ambito di settori speciali dell'ordinamento giuridico è emersa, viceversa, la volontà legislativa di riconoscere una funzione sanzionatoria e deterrente al risarcimento del danno (art. 96, comma 3, c.p.c.; art. 473-bis.39 c.p.c.; art. 4 d.l. 22 settembre 2006, n. 259; art. 187-undecies d.lgs. n. 58/1998; art. 125 d.lgs. n. 30/2005; art. 322-quater c.p.).*

*In questo mutato contesto normativo le Sezioni unite (Cass., sez. un., 5 luglio 2017, n. 16601, precedute da Cass. 15 aprile 2015, n. 7613), hanno affermato che «l'istituto aquiliano [ha] mutato la sua essenza e che questa curvatura deterrente/sanzionatoria consent[e] ai giudici italiani che pronunciano in materia di danno extracontrattuale, ma anche contrattuale, di imprimere soggettive accentuazioni ai risarcimenti che vengono liquidati». Il danno punitivo richiede necessariamente, tuttavia, una previsione di legge, tenuto conto, da un lato, dell'art. 23 Cost, che pone una riserva di legge per ogni prestazione patrimoniale e, dall'altro, dell'art. 25, comma 2, Cost., che prevede parimenti la riserva di legge per ogni forma di "punizione". Soltanto la predeterminazione legislativa, del resto, è in grado di precludere – ammoniscono le Sezioni unite – «un incontrollato soggettivismo giudiziario », quale quello che altrimenti potrebbe verificarsi se il giudice, a suo arbitrio, potesse attribuire natura sanzionatoria a qualsivoglia figura di risarcimento del danno.*

*Nel descritto contesto normativo, il corso si propone di approfondire i limiti e le modalità applicative delle sanzioni civili e del danno punitivo, i loro rapporti e le possibili interferenze, oltre ai problemi di coordinamento con le norme generali sulla responsabilità extracontrattuale.*

## **Caratteristiche del corso**

### **Area civile**

**Metodologia** Il corso, da svolgere in forma ibrida, prevederà relazioni frontali, alle quali seguiranno specifiche domande, la discussione e la formazione di sottogruppi di lavoro, per affrontare i casi pratici e con restituzione in forma plenaria dei singoli risultati **Organizzazione** Scuola superiore della



Magistratura **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Centotrenta, di cui ottantacinque in presenza e quarantacinque da remoto **Composizione della platea interna** Centoventi magistrati ordinari addetti alle funzioni civili (ottanta in presenza e quaranta da remoto) **Partecipanti c.d. fuori lista** Dieci avvocati (cinque in presenza e cinque da remoto) **postergazioni** Nessuna **Sede e data** Scandicci, Villa di Castel Pulci, 7 ottobre 2026 (apertura lavori ore 15.00) – 9 ottobre 2026 (chiusura lavori ore 13.00)

## Cod. P26063

### Alternative al carcere ed esecuzione penale esterna: nuove pene sostitutive, misure alternative alla detenzione e messa alla prova.

*L'esecuzione penale esterna è divenuta, in Italia come in altri paesi, una realtà di dimensione maggiore rispetto a quella del carcere, che rappresenta l'extrema ratio nel sistema punitivo. A ottobre 2023 gli adulti in carico agli U.E.P.E. per l'esecuzione di misure erano 83.569 (altri 50.014 erano in carico per indagini e consulenze); le persone in carcere erano, invece, 59.715. Secondo il Ministero della Giustizia, al 15 marzo 2025 erano aumentati sino al ragguardevole numero di 141.539 soggetti in carico agli UEPE (dei quali 97.009 per misure alternative e 44.530 per indagini e consulenze). Le misure più utilizzate sono l'affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare, la messa alla prova, con le pene sostitutive che registrano un forte aumento, passando dalle 2.638 del 2023 alle 6.399 nel 2025. Nello stesso periodo, al 30 maggio 2025, in Italia si trovavano in regime detentivo carcerario 62.722 persone, un dato che conferma una tendenza di aumento e un forte sovraffollamento, con un tasso di affollamento effettivo di circa il 133,4%*

*È da tempo patrimonio comune della cultura e della scienza penalistica internazionale quanto espiare nella comunità pene di breve durata – inflitte ab initio o quali residuo di pene di maggiore durata – favorisca la rieducazione e il reinserimento sociale, in linea con il dettato costituzionale, e abbatta altresì i tassi di recidiva. La pena “nella comunità”(semilibertà, detenzione domiciliare, affidamento in prova al servizio sociale, lavoro di pubblica utilità) serve vuoi a evitare gli effetti dannosi di una detenzione breve, vuoi a favorire il graduale e progressivo reinserimento sociale di quanti escano dal carcere, attraverso misure alternative, dopo avere espiato per un certo tempo una pena intramuraria. Con queste consapevolezze, la Scuola, sollecitata da recenti modifiche normative apportate dalla riforma Cartabia (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), che hanno in particolare interessato le pene sostitutive delle pene detentive di cui alla l. 24 novembre n. 689 e la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, dedica anche quest'anno un corso alla realtà e alla prassi dell'esecuzione penale esterna. Il corso metterà a fuoco la disciplina delle nuove pene sostitutive delle pene detentive inflitte in misura non superiore a quattro anni (oltre 1.300 già in esecuzione, al 31 ottobre 2023), sottolineando i profili di rapporto con le misure alternative alla detenzione previste dalla legge sull'ordinamento penitenziario. La riforma Cartabia sollecita un dialogo tra giudici di cognizione, chiamati ad applicare le pene sostitutive in una nuova udienza di sentencing (art. 545-bis c.p.p.), con intervento dell'U.E.P.E., e magistrati di sorveglianza, che da tempo hanno familiarità e dimestichezza con l'esecuzione penale esterna e ai quali la recente riforma affida nuovi compiti, in sede di esecuzione delle pene sostitutive. Il cd. correttivo (artt. 2, comma 1, lett. u), z), nn. 1, 2 e 3, lett. aa), 5 d.lgs. n. 31 del 2024 in riferimento all'art. 1, comma 17, legge n. 134 del 2021) è poi intervenuto con disposizioni in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi: in particolare rilevanti sono le modifiche alla materia delle pene sostitutive delle pene detentive brevi ex art. 20-bis c.p. Con riferimento alla fase applicativa nei giudizi di merito si registrano due direttrici di intervento: l'una riguardante il meccanismo di sentencing nel giudizio di primo grado, che viene oggi ridimensionato con talune interpolazioni operate sia sulla norma*



*processuale di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen. che su quella sostanziale di cui all'art. 58 legge n. 689 del 1981; l'altra volta a coordinare lo stesso meccanismo, come ora reso eventuale, col rito cartolare in appello e col concordato in appello. A queste due novelle riguardanti la fase di accesso alle pene sostitutive, se ne aggiunge una terza riguardante invece il potere di revoca delle pene sostitutive per fatti sopravvenuti. La dimensione del giudice di cognizione quale "giudice della pena" e dell'esecuzione esterna, d'altra parte, è già da anni una realtà a seguito dell'introduzione e del successo applicativo della messa alla prova ex art. 168-bis c.p. Di qui l'opportunità di una riflessione ad ampio raggio, che valga a mettere a fuoco le nuove disposizioni, i più recenti approdi della giurisprudenza e, non ultimo, la realtà degli uffici preposti all'esecuzione penale esterna. Nel corso sia delle relazioni frontali, sia dei gruppi di lavoro, sarà infatti valorizzato l'intervento di funzionari e assistenti sociali per simulare il contatto con l'U.E.P.E. e la predisposizione di programmi di trattamento per le diverse misure. Ciò nella convinzione della necessità di un proficuo e continuo scambio tra magistrati e amministrazione dell'esecuzione penale esterna, che coinvolga anche gli avvocati, la cui collaborazione è quanto mai di particolare rilievo.*

### **Caratteristiche del corso**

#### **Area Penale**

**Metodologia** Relazioni frontali, concepite in termini di presentazione dialogica dei temi, con successivo dibattito; gruppi di lavoro/laboratori per l'esame di materie specifiche e di casistiche, con discussione tra i partecipanti **Organizzazione** Scuola Superiore della Magistratura **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Centocinquanta (ottanta in presenza e settanta online) **Composizione della platea interna** Cento magistrati giudicanti penali e quaranta requirenti **Partecipanti c.d. fuori lista** sette avvocati del libero foro, tre magistrati militari **Postergazioni** Ammessi ai corsi P24020, P25027 **Sede e data** Scandicci, Villa di Castel Pulci, dal 12 ottobre (apertura lavori ore 15.00) al 14 ottobre 2026 (chiusura lavori ore 13.00)

### **Cod. P26064**

#### **La salute mentale dopo la sentenza n. 76/2025 della Corte costituzionale**

*La Corte costituzionale, con la sentenza n. 76 del 2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 35 della legge n. 833 del 1978, nella parte in cui non prevedeva la comunicazione del provvedimento del Sindaco alla persona interessata o al suo legale rappresentante. La Corte ha, inoltre, ritenuto costituzionalmente necessaria l'audizione della persona da parte del giudice tutelare prima della convalida del trattamento sanitario obbligatorio e la notificazione del decreto alla stessa. In via consequenziale, la Consulta ha esteso l'illegittimità costituzionale anche alla disposizione che non prevede la comunicazione alla persona delle successive determinazioni relative al proseguimento del trattamento. La sentenza ha chiarito che, pur nell'ambito dell'ampia discrezionalità riservata al legislatore, ogni futura riforma del sistema dovrà comunque garantire il rispetto della libertà personale, del diritto di difesa e del contraddittorio, eventualmente anche attraverso ulteriori misure di protezione, sia sostanziali che procedurali, come la nomina di un curatore speciale fin dal momento della convalida.*

*Muovendo da questa pronuncia, il seminario intende offrire ai partecipanti un'occasione di approfondimento teorico-pratico sul tema della salute mentale, con un focus particolare sul ruolo del giudice tutelare nell'ambito delle misure di protezione delle persone fragili.*

*L'obiettivo primario è dunque quello di esaminare dal punto di vista giuridico e metodologico le situazioni in cui il disagio psichico impone un intervento dell'autorità giudiziaria, promuovendo un approccio che coniughi tutela, autodeterminazione e rispetto dei diritti fondamentali della persona.*

*Al contempo, il corso intende offrire elementi di conoscenza utili per eventuali iniziative legislative che la Corte costituzionale ha ipotizzato come possibili in esito alla sentenza n. 76/2025.*

*L'apertura del corso sarà affidata a una breve rappresentazione teatrale, ispirata a storie vere o simboliche legate alla condizione delle persone con disturbi mentali. L'intento è quello di sollecitare un coinvolgimento empatico e culturale, capace di restituire alla riflessione giuridica il contesto umano in cui si colloca. Il richiamo ideale alla cosiddetta legge Basaglia (l. 180/1978), che segnò il superamento del modello manicomiale e l'affermazione del diritto alla cura in libertà, costituirà dunque lo sfondo ideale per introdurre i temi della personalizzazione degli interventi e della dignità della persona.*

*Il percorso formativo proseguirà con una ricognizione storico-normativa del sistema di tutela delle persone affette da disturbi mentali che prende le mosse dalla legge n. 36/1904, prosegue con la legge n. 833/1978 per poi giungere alla legge n. 6/2004 sull'amministrazione di sostegno ed alla legge n. 219/2017 sul consenso informato e DAT, fino al recente d.lgs. n. 29/2024, con la quale è stata rafforzata l'integrazione tra dimensione sanitaria e sociale attraverso strumenti come la valutazione multidimensionale unificata e il piano assistenziale individualizzato. Ampio spazio sarà parimenti dedicato all'analisi degli strumenti internazionali (Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, Convenzione di Oviedo, Convenzione europea dei diritti dell'uomo), mettendo in luce l'evoluzione dei concetti di capacità, autodeterminazione e vulnerabilità.*

*In questo contesto, l'analisi della sentenza n. 76/2025 costituirà il punto di partenza per una riflessione più ampia sul valore dell'audizione del soggetto fragile, non solo quale garanzia procedurale e strumento di difesa, ma come momento essenziale di umanizzazione della giurisdizione. Il seminario offrirà, ancora, ai partecipanti momenti di confronto sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo – fra gli altri, casi Calvi c. Italia e Lavorgni c. Italia – che, in più occasioni, ha evidenziato come il diritto all'ascolto e alla partecipazione effettiva rappresenti un presidio imprescindibile per la tutela dei diritti fondamentali, specie in presenza di vulnerabilità.*

*Nel tratteggiare la distinzione tra accertamento sanitario obbligatorio – ASO – e trattamento sanitario obbligatorio – TSO – cogliendone gli aspetti innovativi rispetto al ricovero coattivo si discuterà dei ruoli riservati al sanitario, al sindaco ed al giudice tutelare, nonché le criticità connesse alla verifica del pericolo e alla gestione del dissenso.*

*Nella terza sessione i partecipanti, suddivisi in gruppi di lavoro tematici, analizzeranno sentenze e casi concreti, per mettere in luce le tensioni applicative, le difficoltà interpretative e le implicazioni organizzative connesse alla gestione delle persone affette da problemi di salute mentale. I lavori di gruppo confluiranno in una sessione plenaria di confronto aperto e restituzione.*

*La presenza fra i relatori di psichiatri, medici legali, responsabili dei servizi territoriali e operatori della salute mentale consentirà il confronto diretto tra prospettive diverse chiamate a cooperare rispetto problematiche di confine tra medicina, diritto e relazioni di cura.*

*Il corso consentirà anche lo svolgimento di alcuni moduli del corso Help Mental health and human rights che precederanno l'inizio dei lavori in presenza.*

## **Caratteristiche del corso**

### **Area civile**

**Metodologia** Svolgimento di due moduli del corso on line Help Mental health and human rights sotto la guida dell'esperto formatore; nella fase in presenza relazioni frontali, concepite in termini di presentazione dialogica dei temi, con successivo dibattito; gruppi di lavoro/laboratori per l'esame di materie specifiche e di casistiche, con discussione tra i partecipanti **Organizzazione** Scuola superiore della magistratura **Durata** Due moduli on line con l'assistenza del tutor esperto formatore prima dell'inizio del corso; quattro sessioni in presenza **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Centocinquanta, di cui ottanta in presenza e settanta da remoto **Composizione**

**della platea interna** Centoquaranta magistrati, di cui cento ordinari con funzioni civili di merito (cinquanta in presenza e cinquanta da remoto), trenta giudici civili di legittimità (venti in presenza e dieci da remoto), dieci magistrati onorari (cinque in presenza e cinque da remoto) **Partecipanti c.d. fuori lista** Dieci avvocati (cinque in presenza e cinque da remoto) **Postergazioni** Sarà postergato chi ha già partecipato al corso P24069 **Sede e data** Napoli, Castel Capuano, 12 ottobre 2026 (apertura lavori ore 15.00) – 14 ottobre 2026 (chiusura lavori ore 13.00), preceduti da due sessioni di webinar

## **Cod. P26065**

### **Il contenzioso previdenziale tra nuove fattispecie e istituti in evoluzione**

*Sotto la spinta di un effluvio multilivello di norme e di pronunce della giurisprudenza, il contenzioso in materia di previdenza, pubblica e categoriale, nonché di assistenza sociale, è in costante divenire.*

*Lo sanno bene, in particolare, gli specialisti della materia, tenuti ad aggiornarsi con continuità, studiando le nuove fattispecie e seguendo l'evoluzione degli istituti portanti.*

*Il corso si adegua al quadro dinamico delle regole di riferimento e, quindi, propone un ventaglio di questioni innovative e di approfondimenti tematici: un'offerta formativa ampia, sebbene a valle di una selezione imposta dalla vastità della galassia previdenziale. Quanto alla sostanza delle controversie, per un verso, i numeri degli affari, complessivamente rilevanti e localmente anomali, impegnano in modo significativo le Sezioni e i Giudici che se ne occupano; per altro verso, è notevole l'incidenza sulla finanza pubblica della spesa a titolo di prestazioni; ma il vaglio del Giudice previdenziale, su ogni componente del rapporto fra gli assistibili (invalidi, lavoratori economicamente fragili, pensionati, etc.) e l'ente gestore del trattamento in contestazione, integra una garanzia qualificante del nostro sistema giudiziario.*

*Gli argomenti sono: Il punto sull'integrazione al minimo dei trattamenti pensionistici dopo Corte cost. 3 luglio 2025, n. 94 — La contribuzione in agricoltura al vaglio della CGUE (sentenza 8 maggio 2025) — La riforma programmata della disabilità: il d.lgs. n. 62 del 2024 — La buona fede nei rapporti previdenziali — Gli ammortizzatori previdenziali e le misure di assistenza pubblica contro le disuguaglianze.*

*Il confronto in seno ai gruppi verte su: Le causali dell'indebito e i regimi corrispondenti — La prescrizione e la decadenza in materia di previdenza/assistenza — La riscossione dei contributi omessi ed evasi.*

*Per affrontare il tema delle tutele da riservare al lavoratore titolare si può favorire un dibattito a più voci che approfondisca il tema relativo alle disposizioni legislative e alle iniziative processuali a tutela della posizione assicurativa.*

*Nel programma del corso rientra anche la questione processuale della compatibilità in via ordinaria — cioè, dopo l'emergenza sanitaria da Covid-19 — fra i riti speciali ex lege n. 533/73 e la trattazione cartolare, oggetto della sentenza 30.6.2025, n. 17603 delle Sezioni unite.*

## **Caratteristiche del corso**

### **Area civile**

**Metodologia** Relazioni frontali, concepite in termini di presentazione dialogica dei temi, con successivo dibattito e gruppi di lavoro/laboratori per l'esame di materie specifiche e di casistiche, con discussione tra i partecipanti **Organizzazione** Scuola superiore della magistratura **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Centotrenta, di cui ottantacinque in presenza e quarantacinque da remoto **Composizione della platea interna** Centodieci giudici del lavoro o tabellarmente assegnati alla sezione lavoro (di cui ottanta in presenza e trenta da remoto) **Partecipanti c.d. fuori lista** Dieci magistrati contabili, da remoto; dieci avvocati

(cinque in presenza e cinque da remoto) **Postergazioni** Nessuna **Sede e data** Scandicci, Villa di Castel Pulci, 14 ottobre 2026 (apertura lavori ore 15.00) - 16 ottobre 2026 (chiusura lavori ore 13.00)

## **Cod. P26066**

### **Casi e questioni attuali in materia di R.C.A.**

*A vent'anni dall'entrata in vigore del codice delle assicurazioni, la materia della r.c.a. continua ad essere foriera di innumerevoli questioni interpretative e contrasti giurisprudenziali generati, almeno in parte, da alcune (ambigue) disposizioni – come l'art. 141 sulla responsabilità per il terzo trasportato e l'art. 149 sul risarcimento diretto (per il quale si sono registrati interventi della Corte Costituzionale – e dalle oscillazioni registrate in ordine all'applicazione delle tabelle milanesi, romane e del triveneto, contenenti i criteri di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale di non lieve entità e risolte, almeno per il futuro, dalla recente e tanto attesa promulgazione della tabella unica nazionale di cui all'art. 138, avvenuta con d.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18/02/2025) che, per espressa previsione dell'art. 5, troverà applicazione ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore.*

*Ad essere lungamente dibattuta è la stessa nozione di circolazione stradale, su cui è intervenuta Cass., sez. un., n. 21983/2021, la quale ha chiarito che tale è quella che involge ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale.*

*Il recente d.lgs. n. 183/2023, di recepimento della Direttiva 2021/2118, ha, poi, fugato ulteriori dubbi estendendo, con decorrenza dall'1.1.2024, l'obbligatorietà dell'assicurazione ai veicoli parcheggiati in area privata accessibile al pubblico ed anche ai veicoli elettrici leggeri come e-bike, monopattini, minicar elettriche, il cui utilizzo, sempre più diffuso nei centri abitati, è causa di un massiccio incremento del contenzioso.*

*Tematiche complesse sono, poi, quelle relative all'azione del terzo trasportato: ad una prima (lunga) fase di incertezza interpretativa, quanto ai soggetti da convenire in giudizio, ha fatto seguito l'intervento chiarificatore della giurisprudenza di legittimità, secondo cui in «tutte le ipotesi di azioni dirette disciplinate dal vigente d.lgs. n. 209 del 2005, ivi compresa quella prevista dall'art. 141 in caso di danni al trasportato, il proprietario del veicolo assicurato deve essere, quale responsabile del danno, chiamato in causa quale litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato contro l'assicuratore, al fine di rendere opponibile all'assicurato l'accertamento della sua condotta colposa, in vista dell'azione di regresso dell'assicuratore» (Cass., n. 4147/2019; Cass., n. 23706/2016; Cass., n. 25421/2014).*

*Le problematiche vanno, tuttavia, oltre il profilo appena evidenziato: a) non pochi dubbi ha suscitato la questione relativa all'azionabilità della disciplina di cui all'art. 144 nel caso in cui risulti coinvolto nel sinistro il solo veicolo del vettore del trasportato, risolta da Cass., sez. un., n. 35318/2022, la quale ha chiarito come la tutela rafforzata riconosciuta da tale previsione presupponga che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, mentre, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 del Codice delle assicurazioni, da esercitarsi nei confronti dell'impresa che "copre" il responsabile civile; b) dubbi, ancora, sono sorti circa l'azionabilità di tale procedura da parte dell'assicurato proprietario del mezzo che è vittima dell'incidente (Cass., n. 3078/2025; C.G.U.E., n. 236/2024) o degli eredi della vittima trasportata (Cass., sez. un., n. 35318/2022); c) ulteriori oscillazioni interpretative concernono il potere del giudice d'appello, in caso di rigetto della domanda di risarcimento del danno alla persona proposta dall'assicurato proprietario del veicolo, di qualificare la domanda ai sensi dell'art. 144 c.ass. in base ai fatti costitutivi dedotti (Cass., n.*



3078/2025), mentre non si registrano scostamenti sulla possibilità, riconosciuta al terzo, di proporre cumulativamente, nel caso di una pluralità di veicoli coinvolti nel sinistro, sia l'azione diretta prevista dall'art. 141 d.lgs. n. 209 del 2005, sia l'azione generale di danno di cui all'art. 144 del medesimo d.lgs. (Cass., n. 21021/2024); d) ulteriori questioni controverse e statisticamente frequenti sono quelle che concernono l'accertamento della esistenza e del grado della colpa della persona che, accettando di farsi trasportare da un conducente, ad esempio in stato di ebbrezza, patisca danno in conseguenza d'un sinistro stradale (Cass., n. 24920/2024) nonché quelle afferenti alla qualificazione del caso fortuito, identificato non con la condotta colposa del conducente dell'altro veicolo, ma con l'incidenza di fattori estranei alla circolazione.

Complessi sono anche i profili connessi all'azione di risarcimento diretto ex art. 149 c. ass., procedimento che fonda su «una sorta di accollo ex lege, a carico dell'assicuratore del danneggiato, del debito che sarebbe gravante sul responsabile e sull'assicuratore di quest'ultimo» e sull'esistenza di rigidi presupposti dell'azione, da individuare: 1. in un incidente stradale – anche senza scontro tra i veicoli coinvolti – da cui siano derivanti danni ai veicoli stessi e/o ai conducenti, con danno biologico pari od inferiore al 9%; 2. nell'esistenza di una valida copertura assicurativa su entrambi i veicoli al tempo del sinistro; 3. nella non responsabilità del conducente del veicolo danneggiato; 4. nell'immatricolazione in Italia di entrambi i veicoli.

Dubbi interpretativi sull'ammissibilità dell'azione si pongono qualora la collisione abbia riguardato più di due veicoli (Cass., n. 3146/2017) e quando la domanda di risarcimento diretto abbia ad oggetto il danno da lucro cessante per perdita della capacità lavorativa specifica; ulteriori contrasti si registrano quanto all'esperibilità dell'azione da parte del cessionario del credito (Cass., n. 14887/2020).

Altro tema di indagine è quello che concerne l'azione promossa nei confronti dell'impresa di assicurazioni designata dal Fondo di Garanzia vittime della strada e, in specie, quanto alla necessità di presentare querela o alla sua sufficienza (Cass., n. 9873/2021; Cass., n. 3019/2016) o alla mancata indicazione dei testimoni in essa ovvero alla discrasia tra la loro indicazione ivi e nell'atto di citazione. Parimenti dibattuta è la questione relativa alla necessità che la richiesta di risarcimento di cui all'art. 287 c.ass. contenga le indicazioni previste dagli artt. 148 e 149 c.ass. (Cass., n. 1971/2025).

Ulteriori criticità riguardano, tra le altre, la rilevabilità d'ufficio dell'incapienza del massimale minimo di legge rispetto al danno patito (Cass., n. 1648/2019), l'azione di regresso ex art. 292, comma 1, d.lgs. n. 209 del 2005 (Cass., sez. un., n. 21514/2022), le ipotesi di mala gestio da parte della compagnia di assicurazioni (Cass., n. 29924/2024 e Cass., n. 2022/8676), le varie ipotesi di applicazione del principio solidaristico, di origine unionale, "vulneratus ante omnia reficiendus" (non ultima quella di rilascio del certificato assicurativo falso, Cass., n. 12110/2025), le ipotesi di responsabilità in caso di circolazione proibente domino (Cass., n. 15237/2025) e le molteplici ipotesi di concorso di colpa del danneggiato.

Attraverso l'esame problematico delle questioni che maggiormente impegnano questo settore del contenzioso civile, il corso si propone l'obiettivo di pervenire all'individuazione di alcune soluzioni che possano rappresentare la base per la elaborazione di uno statuto di principi generali e condivisi da applicare in materia.

## **Caratteristiche del corso**

### **Area civile**

**Metodologia** Relazioni frontali, concepite in termini di presentazione dialogica dei temi, con successivo dibattito e gruppi di lavoro/laboratori per l'esame di materie specifiche e di casistiche, con discussione tra i partecipanti **Organizzazione** Scuola superiore della magistratura **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Centoventi, di cui ottantacinque in presenza e trentacinque da remoto **Composizione della platea** Centodieci

magistrati con funzioni civili, di cui sessanta ordinari (cinquanta in presenza e dieci da remoto), cinquanta onorari (trenta in presenza e venti da remoto) **Partecipanti c.d. fuori lista** Dieci avvocati (cinque in presenza e cinque da remoto) **Postergazioni** Nessuna **Sede e data** Napoli, Castel Capuano, 14 ottobre 2026 (apertura lavori ore 15.00) – 16 ottobre 2026 (chiusura lavori ore 13.00)

## **Cod. P26067**

### **Impresa e rapporti familiari: quando la famiglia diventa impresa**

*L'intersezione tra rapporti familiari ed impresa e la loro evoluzione storica sono il "filo rosso" che lega gli istituti eterogenei che verranno esaminati in questo corso.*

*Le riforme del diritto di famiglia in tema di rapporti patrimoniali, che hanno caratterizzato il secolo scorso, si sono concentrate pressoché interamente sulla regolamentazione dei meri assetti interni della famiglia (quali il mantenimento del coniuge/ex coniuge e della prole, la tutela del lavoro prestato dai congiunti nella impresa familiare ex art. 230-bis c.c.).*

*Il mutato costume sociale, che ha visto sempre più affermarsi diversificate convivenze di fatto accanto al modello di famiglia fondato sul matrimonio, ha indotto il legislatore ad estendere forme di tutela alle unioni "di fatto" anche con riferimento alla impresa familiare (art. 230-ter c.c.),*

*In tempi più recenti, la acquisita consapevolezza che l'"attività familiare" può incidere anche all'"esterno", sul tessuto economico sociale, ha determinato l'emersione delle ragioni dell'impresa su quelle prettamente familiari. Sono stati così introdotti istituti finalizzati a garantire la continuità dell'impresa dopo la morte del suo titolare, inducendo a ridiscutere il divieto dei patti successori (storicamente invalicabile).*

*Da ultimo, la disciplina in tema di crisi da sovraindebitamento ha innovato la materia offrendo diverse procedure di composizione, che tengono conto anche di rapporti familiari come possibile manifestazione dell'attività privata.*

*Oggetto del corso sarà una panoramica critica sull'intersezione e sulla evoluzione del rapporto tra impresa e rapporti familiari e sulla complessità giuridica ed economica che caratterizza i diversi modelli di impresa familiare, incluso il settore agricolo.*

*Verranno così esaminati gli effetti delle innovazioni legislative sull'impresa familiare (il menzionato art. 230-ter c.c., introdotto con decorrenza dal 5 giugno 2016) e delle nuove forme di convivenza, fino ai recenti approdi della Corte costituzionale (n. 148 del 2024) che ha "pienamente" aperto l'istituto tradizionale di cui all'art. 230-bis c.c. al modello non coniugale, anche con riferimento a rapporti sorti prima della entrata in vigore dell'art. 230-ter c.c.*

*Particolare attenzione verrà dedicata al patto di famiglia (introdotto dall'art 2 l. 14 febbraio 2006, n. 55) e agli strumenti di trasmissione mortis causa (come ad esempio le forme contrattuali connesse al "Dopo di noi", come il trust e gli atti di destinazione), i quali, nel rimettere in discussione i paradigmi fondativi del divieto dei patti successori, dimostrano l'emersione delle ragioni dell'impresa su quelle prettamente familiari, quali meccanismi cruciali per la preservazione del patrimonio e per garantire continuità e solidità nella gestione aziendale.*

*Verrà affrontato anche l'aspetto delle dinamiche patrimoniali familiari inerente ai patrimoni condivisi ed alla loro gestione nella conflittualità, quali la contitolarità dei conti correnti e le relative implicazioni probatorie (Cass. n. 1643 del 2025) e le problematiche circa il regime della comunione de residuo e dei beni destinati all'esercizio dell'impresa.*

*Una specifica parte del corso riguarderà i confini fra azienda coniugale e forme societarie, le società di fatto ed i complessi rapporti che intercorrono in ambito familiare, ponendo in rilievo il legame tra crisi del rapporto familiare e vincolo sociale. Potranno prendersi in considerazione anche le clausole statutarie (art. 2284 c.c.: Cass., 9 febbraio 2023, n. 4072).*



*Verranno focalizzate le sfide relative agli assetti proprietari ed alla governance nelle società di capitali con struttura prevalentemente o parzialmente familiare, con l'obiettivo di offrire una visione complessiva e, se possibile, integrata dei temi, capace di illuminare le dinamiche evolutive e le prospettive future nel contesto familiare imprenditoriale.*

*Il corso approfondirà anche l'area "fallimentare" nell'ottica dell'impatto della crisi sull'impresa familiare, fino alla tutela dei creditori e alle azioni revocatorie, ordinarie e speciali, con attenzione alle tematiche dei patrimoni dedicati ai bisogni quotidiani della famiglia (trust, fondo patrimoniale, atti di destinazione), nonché ai meccanismi di gestione del sovraindebitamento e alle procedure concorsuali ad esso connesse, avendo il Codice della crisi predisposto un modello dedicato alla gestione di quelle masse di debiti che traggono origine da contesti caratterizzati da legami di parentela, affinità e convivenza e con riguardo a debiti con origine comune.*

### **Caratteristiche del corso**

#### **Area civile**

**Metodologia** Nel corso, articolato su quattro sessioni, lo sviluppo dei singoli temi è affidato a brevi relazioni frontali di inquadramento, con successivo dibattito. Saranno organizzati gruppi di lavoro su specifici temi con restituzione in forma plenaria dei risultati **Organizzazione** Scuola superiore della magistratura **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Centotrenta, di cui novanta in presenza e quaranta da remoto **Composizione della platea interna** Centoventi magistrati ordinari addetti al settore civile (ottanta in presenza e quaranta da remoto) **Partecipanti c.d. fuori lista** Dieci avvocati, in presenza **Postergazioni** Nessuna **Sede e data** Scandicci, Villa di Castel Pulci, 19 ottobre 2026 (apertura lavori ore 15.00) - 21 ottobre 2026 (chiusura lavori ore 13.00)

### **Cod. P26068**

#### **Operazioni straordinarie nelle società di capitali e responsabilità degli organi sociali**

*Il corso verte sulla individuazione degli oneri ed obblighi degli organi delle società di capitali (amministratori e sindaci), nonché dell'organismo di vigilanza in occasione del compimento di operazioni straordinarie.*

*In una realtà economica quale quella presente, in cui si assiste ad una sempre maggiore mobilità degli assetti proprietari e della struttura delle imprese, le operazioni c.d. straordinarie, con il corredo di tecnicità, assumono una sempre maggiore rilevanza nella pratica del diritto ed hanno implicazioni tanto nei tradizionali settori del diritto dell'impresa, quanto nelle altre partizioni del diritto (del lavoro, tributario, penale, amministrativo).*

*Tali operazioni, infatti, oltre a coinvolgere i diritti dei soci e dei terzi hanno una rilevanza che travalica il diritto dei privati, per investire anche la regolamentazione pubblica, dettata a presidio degli interessi generali. Gli organi delle società, pertanto, sono chiamati a svolgere le loro funzioni amministrative e di controllo con una particolare attenzione e cautela non più solo nei confronti dei soci.*

*Il corso, accanto all'illustrazione delle principali operazioni straordinarie che interessano le società di capitali, si occuperà di fornire i criteri idonei a distinguere figure affini (ad esempio, fusione e conferimento d'azienda), nonché di esaminare nel dettaglio le possibili declinazioni di ognuna delle fattispecie (trasformazione, fusione, scissione) e di verificare l'operatività e le preclusioni che si verifichino per effetto della messa in liquidazione.*

*Attenzione particolare, sulla scia di analoga iniziativa già realizzata dalla Scuola nel 2024, sarà data agli effetti per i terzi della cancellazione ed estinzione delle società e dei possibili risvolti di responsabilità in capo agli organi sociali, nonché, con riferimento alla sentenza delle Sezioni unite del 12 febbraio 2025, n. 3625, alla responsabilità dei soci per i debiti tributari della società estinta.*

*In linea con l'attenzione della Scuola alla dimensione internazionale, un approfondimento sarà dedicato alla disciplina di cui al d.lgs. n. 19/2023 (coordinata con la recente disciplina del d.lgs. n. 88/025) che ha innovato la disciplina delle operazioni societarie straordinarie transfrontaliere (trasformazione, fusione e scissione).*

*Per la rilevanza che il fenomeno ha manifestato collateralmente al compimento di operazioni straordinarie, un approfondimento sarà dedicato al recesso del socio, ai suoi effetti e agli obblighi degli amministratori in tale circostanza.*

*Da ultimo, saranno esaminate e discusse le più recenti pronunce, tanto di legittimità quanto di merito, con particolare riguardo ai recenti interventi chiarificatori della Suprema Corte in tema di fusione.*

### **Caratteristiche del corso**

#### **Area civile**

**Metodologia** Il corso, da svolgere in forma ibrida, prevederà relazioni frontali, alle quali seguiranno specifiche domande, la discussione e la formazione di sottogruppi di lavoro, per affrontare i casi pratici e con restituzione in forma plenaria dei singoli risultati **Organizzazione** Scuola superiore della Magistratura **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Settantacinque, di cui cinquantacinque in presenza e venti da remoto **Composizione della platea interna** Settanta magistrati ordinari che esercitano le funzioni civili (cinquanta in presenza e venti da remoto), con preferenza per i magistrati addetti alle Sezioni specializzate in materia d'impresa **Partecipanti c.d. fuori lista** Cinque avvocati, in presenza **Postergazioni** Saranno postergati coloro che abbiano partecipato al corso P25066 **Sede e data** Scandicci, Villa di Castel Pulci, 21 ottobre 2026 (apertura lavori ore 15.00) - 23 ottobre 2026 (chiusura lavori ore 13.00)

### **Cod. P26069**

#### **Complessità e problemi attuali della responsabilità colposa nel diritto penale**

*La Scuola prosegue la tradizionale riflessione sulla colpa che svolge un ruolo sempre più decisivo ed ampio nel sistema dell'imputazione della responsabilità penale. Plurimi sono, infatti, i fattori che spingono verso una dilatazione degli spazi della responsabilità colposa: da un lato, vi è il progresso tecnologico con il correlato aumento delle attività rischiose ma socialmente utili; dall'altro lato, la crescente complessità delle attività umane, che impone o sollecita forme di collaborazione volontaria (si pensi alle équipes mediche o alle lavorazioni in cantiere) o di intersecazione necessaria (si ponga mente alla circolazione stradale o alla suddivisione dei compiti all'interno della pubblica amministrazione), dove la condotta del singolo è, talora, solo un minuscolo anello di una lunga catena causale che potrebbe condurre all'offesa del bene giuridico; infine, l'attuale maggiore disponibilità di strumenti di previsione e prevenzione dei disastri naturali e degli eventi pandemici ha ampliato la platea potenziale dei soggetti cui muovere un rimprovero colposo, ogni qual volta si ritenga che tali strumenti non siano stati adeguatamente o completamente attivati. A tutto ciò si aggiunga la sollecitazione di un'opinione pubblica che – nutrita di aspettative di salvezza e guarigione oltre che restia a concedere spazi alla realtà per "disgrazie" pubbliche davvero non contrastabili – reclama la sanzione penale ogni qual volta l'essere umano non sia in grado di evitare*

*un accadimento avverso, giacché nell'individuazione di un responsabile essa trova la propria rassicurazione di non essere inesorabilmente esposta alla fatalità.*

*Il corso si propone di riflettere su presupposti, limiti e condizioni della responsabilità colposa in ambito penale, partendo, nella prima sessione, dai "pilastri" di tale responsabilità per come scolpiti nella più recente giurisprudenza di legittimità. Se la colpa in senso oggettivo viene ormai unanimemente identificata nella trasgressione della regola cautelare, non poche sono ancora le difficoltà applicative nel distinguere le regole 'realmente' cautelari da quelle solo precauzionali (o, come anche si usa dire, cautelative), così come nel cogliere le differenze tra le diverse specie di regole cautelari (proprie, improprie; procedurali, organizzative, oggettive etc.) e le correlate implicazioni.*

*Sempre con lo sguardo rivolto alla giurisprudenza di legittimità sorge, inoltre, l'esigenza di indagare se e come le categorie concettuali, di più recente emersione prasseologica, della c.d. "causalità della colpa", della "misura soggettiva" e del "grado della colpa" possano effettivamente apporre un argine ad una eccessiva dilatazione della responsabilità colposa, dilatazione la quale potrebbe condurre a conseguenze distopiche o comunque non benefiche nell'ottica di una più efficace tutela, a livello generale e sul lungo periodo, del bene giuridico.*

*Si passerà, quindi, a prendere in considerazione alcuni ambiti particolarmente rilevanti – per la loro recente emersione o per il loro grado di problematicità – della responsabilità colposa. Infatti, i consueti problemi connessi alla ricostruzione della colpa ormai non esauriscono l'orizzonte delle questioni. Ad esempio, dalla più recente giurisprudenza emerge il tema della multidirezionalità dei rischi, va a dire quelle situazioni in cui la fonte del potenziale nocimento al bene giuridico sprigiona una molteplicità di rischi: si pensi, solo a titolo di esempio, alle lavorazioni presso i cantieri stradali, laddove la condotta colposa può comportare danni e pericoli per i lavoratori, per gli utenti della strada, per le matrici ambientali. Vi è poi la rivisitazione critica di una tradizione giurisprudenziale che gran parte della dottrina segnala come improntata ad un paternalismo che non consente di tenere nel debito conto il contributo reso dalla persona offesa alla verifica dell'evento avverso. Rivisitazione che si interseca con l'adozione del principio del rischio eccentrico tra i criteri di soluzione dei casi di interferenza causale sinora ricondotti al governo disciplinare dell'art. 41 c.p.*

*Annoso, ma non per questo meno urgente, è poi il problema – ricorrente sempre più spesso nella nostra società postmoderna e postindustriale – della individuazione del responsabile in contesti di complessità organizzativa, laddove l'evento infausto sia il risultato di un concorso di cause umane e di una, non sempre facilmente discernibile, cooperazione di condotte colpose. La sempre più estesa dimensione plurisoggettiva delle attività lecite interroga di continuo la capacità delle tradizionali concettualizzazioni di interpretare e dare adeguate risposte (anche in relazione all'imperativo che viene dall'art. 27 Cost.) ad una realtà dinamica e oltremodo complessa.*

*Sulla scorta delle riflessioni fino a quel momento svolte, i gruppi di lavoro saranno poi dedicati ad alcune specifiche declinazioni della responsabilità colposa, quali: i) le calamità naturali e i disastri antropici; ii) l'esercizio delle professioni sanitarie; iii) le attività produttive, nel loro porsi come fonte di rischio per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.*

*L'ultima sessione ambisce, infine, ad esaminare le frontiere più avanzate della responsabilità colposa. Innanzitutto, si presenteranno gli studi di psicologia che colgono gli 'errori' cognitivi cui è esposto il decisore (non solo il giudice) nel difficile percorso dell'accertamento giudiziario del fatto colposo e della colpevolezza. Quindi, esaurite le analisi che attengono al reato colposo, si passerà alla messa a fuoco di uno dei temi più contrastati tra dottrina e giurisprudenza sul piano processuale, ovvero le condizioni ed i limiti imposti dal diritto di difesa dell'imputato all'evoluzione dell'imputazione nel corso del giudizio. A seguire, l'attenzione si sposterà sulla più recente evoluzione 'antropomorfa' della colpa di organizzazione, dai più reputata fondamento della responsabilità amministrativa da reato degli enti collettivi, per saggiarne le potenzialità (per la colpa individuale) e i pericoli (per la colpa collettiva).*

*Il corso si concluderà con una tavola rotonda, alimentata dagli spunti e dalle problematiche emerse nelle precedenti sessioni, dedicata a tratteggiare presente e futuro della risposta statuale alla criminalità colposa (tra evoluzioni sostanzialiste, innovazioni auspiccate o realizzate sul versante sanzionatorio), un presente e un futuro affidati, oltre che all'attività riformatrice del legislatore, in larga parte anche alla sensibilità applicativa del giudice e alla sua apertura culturale, capace di mediare tra istanze solidaristiche e esigenze della modernità.*

### **Caratteristiche del corso**

#### **Area penale**

**Metodologia** Relazioni frontali, concepite in termini di presentazione dialogica dei temi, con successivo dibattito; gruppi di lavoro/laboratori per l'esame di materie specifiche e di casistiche, con discussione tra i partecipanti **Organizzazione** Scuola Superiore della Magistratura **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Centoquarantacinque (ottanta in presenza e sessantacinque da remoto) **Composizione della platea interna** Centodieci magistrati ordinari con funzioni penali, dieci magistrati onorari addetti a funzioni penali **Partecipanti c.d. fuori lista** quindici avvocati del libero foro, cinque magistrati contabili, due avvocati dello Stato, due magistrati militari, un magistrato della Repubblica di San Marino **Postergazioni** Ammessi al corso P25071 **Sede e data** Napoli, Castel Capuano, dal 21 ottobre 2026 (apertura lavori ore 15.00) al 23 ottobre 2026 (chiusura lavori ore 13.00)

### **Cod. P26070**

#### **La libertà di espressione e di informazione. Diritti a confronto sul piano civile e penale (Corso CP)**

*La Corte costituzionale, come ricordato nell'ordinanza n. 132/2020 e nella successiva sentenza n. 150/2021 in tema di sanzioni detentive imposte ai giornalisti per violazione del diritto delle persone alla reputazione — considerate legittime solo a precise condizioni — ha ribadito che la libertà di manifestazione del pensiero, tutelata dall'art. 21 Cost., è un diritto fondamentale coesistente al regime di libertà garantito dalla Costituzione, pietra angolare dell'ordine democratico e cardine di democrazia nell'ordinamento generale. Essa non costituisce soltanto una libertà individuale, ma un presupposto istituzionale della democrazia, che assicura il pluralismo, la circolazione delle idee e la formazione di un'opinione pubblica libera e informata. Secondo la giurisprudenza costituzionale, la libertà di espressione comprende anche il diritto di informare e di essere informati e può subire solo limiti di legge, conformi ai principi di proporzionalità e ragionevolezza. Il principio di proporzionalità della sanzione penale, e la necessità di preferire misure non detentive, si inseriscono in un quadro di tutela integrata tra diritto interno e convenzionale, orientato a preservare l'effettività del diritto di critica e la libertà di informazione.*

*L'art. 10 CEDU, in parallelo con l'art. 21 Cost., riconosce la libertà d'opinione, di espressione e di informazione come elemento essenziale del Rule of Law. Essa garantisce la trasparenza del potere e la formazione di un'opinione pubblica consapevole, trovando nel giornalismo la sua massima espressione. La Corte di Strasburgo ha più volte ricordato che la stampa svolge un ruolo di vigilanza democratica, ma ha altresì sottolineato che questa libertà comporta doveri e responsabilità. Le restrizioni ammissibili sono disciplinate dal secondo paragrafo dell'art. 10 e devono superare i three assessment criteria indicati nella Guide on Article 10 of the European Court of Human Rights (2025), secondo cui ogni interferenza deve essere prevista dalla legge, perseguire uno scopo legittimo ed essere necessaria in una società democratica. Si tratta, dunque, di un diritto fondamentale, il cui*

*esercizio richiede un bilanciamento costante con la tutela della reputazione e con gli altri diritti fondamentali, in particolare la vita privata, garantita dall'art. 8 CEDU.*

*Sotto il profilo penalistico, sono state più volte affrontate le tematiche della proporzionalità della sanzione inflitta per i reati diffamatori e anche la più recente giurisprudenza di legittimità ha posto al centro il tema del bilanciamento tra libertà di espressione e sanzione penale, segnalando l'esigenza di una risposta punitiva proporzionata e compatibile con gli standard della Convenzione. In questa prospettiva si colloca l'ordinanza della prima sezione penale della Cassazione n. 34344/2025 che, nel rimettere alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale della fattispecie incriminatrice in tema di diffamazione militare punita unicamente con misura privativa della libertà personale, ha posto il tema della compatibilità della disciplina sanzionatoria con l'art. 10 CEDU.*

*Sotto il profilo civilistico, vi è da chiedersi quanto il rimedio risarcitorio sia effettivamente utilizzato nelle Corti e, in caso di riconoscimento della sussistenza dell'illecito extracontrattuale, come siano liquidati i danni non patrimoniali subiti dal danneggiato. L'Osservatorio sulla Giustizia Civile presso il Tribunale di Milano ha elaborato una tabella di liquidazione di tale tipo di danno, di recente arricchita anche dei criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale da diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa. Sulla base dello studio di una serie di sentenze pubblicate da diversi Tribunali italiani in un arco di tempo significativo, sono stati esaminati i parametri utilizzati dalla giurisprudenza ai fini liquidatori, individuando cinque tipologie di diffamazione con corrispondenti intervalli di liquidazione, il più alto dei quali pari a circa 60.000 euro. Tuttavia, il campione analizzato — 89 sentenze tra il 2014 e il 2017 — risulta piuttosto limitato ed impone di interrogarsi se i giudici italiani si attengano effettivamente alle tipologie individuate e se i danni non patrimoniali siano liquidati entro i limiti previsti o secondo criteri autonomi. Resta inoltre da approfondire il dato, ancora poco esplorato, relativo alla frequenza delle sentenze di rigetto delle richieste risarcitorie.*

*Un ulteriore profilo di riflessione e discussione riguarda le SLAPPs (Strategic Lawsuits Against Public Participation), individuate, anche dalla Corte EDU, come una minaccia strutturale alla libertà di informazione. La recente Direttiva (UE) 2024/1069, ancora da recepire, mira a prevenire le azioni giudiziarie abusive contro giornalisti e attivisti che intervengono nel dibattito pubblico, ma presenta un ambito di applicazione transnazionale, limitato alle controversie che coinvolgono più Stati membri. Questo limite impone di discutere la sua effettiva applicabilità e il ruolo complementare della Raccomandazione CM/Rec(2022)16 del Consiglio d'Europa, che offre invece orientamenti ed indicazioni validi per tutte le vicende, anche interne, imponendo agli Stati di predisporre misure di prevenzione e tutela contro le azioni intimidatorie.*

*La normativa europea e la prassi del Consiglio d'Europa delineano un insieme di misure che gli Stati sono tenuti ad approntare per ridurre gli effetti negativi delle SLAPPs. Tra queste, l'introduzione di procedure accelerate per il rigetto anticipato delle cause manifestamente infondate, la possibilità di sanzioni a carico di chi promuove azioni abusive, il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni subiti dalle vittime, l'assistenza legale e finanziaria per giornalisti coinvolti, unitamente alla promozione di codici di condotta e meccanismi di autoregolazione nel settore mediatico. Si tratta di azioni positive alle quali i Paesi sono tenuti per onorare l'obbligo positivo di garantire un ambiente libero e sicuro per l'esercizio del giornalismo e del dibattito pubblico, in piena attuazione del principio di effettività della tutela dei diritti fondamentali.*

*Il corso è dunque finalizzato a sviluppare una riflessione plurale e interdisciplinare sui diversi aspetti coinvolti nella tutela della libertà di manifestazione del pensiero, della reputazione e della libertà di informazione alla luce delle evoluzioni normative e giurisprudenziali più recenti. Esso intende offrire ai partecipanti, impegnati tanto nell'ambito del settore civile quanto in quello penale, strumenti di analisi e di valutazione che consentano di integrare la prospettiva costituzionale, quella*

convenzionale e quella di legittimità, approfondendo il bilanciamento tra libertà di espressione e tutela della persona, la proporzionalità della sanzione penale, le implicazioni risarcitorie e i limiti della Direttiva (UE) 2024/1069 e della Raccomandazione CM/Rec(2022)16. Particolare attenzione sarà quindi riservata al ruolo del giudice nazionale quale garante dell'effettività del diritto alla libertà di espressione secondo gli standard della CEDU e al rilievo del principio di proporzionalità quale criterio guida nella valutazione delle restrizioni e delle sanzioni.

Le quattro sessioni previste comprenderanno tre momenti di approfondimento teorico – dedicati rispettivamente al quadro costituzionale e convenzionale, alla dimensione penale e a quella civile – ed una sessione pratica di analisi e discussione di casi, con attenzione ai profili di bilanciamento tra libertà di manifestazione del pensiero e tutela della reputazione, in un'ottica di dialogo costruttivo tra giurisprudenza costituzionale, europea e di legittimità.

### **Caratteristiche del corso**

**Area:** comune

**Metodologia** Il corso, da svolgere in forma ibrida, prevederà relazioni frontali, concepite in termini di presentazione dialogica dei temi, con successivo dibattito; gruppi di lavoro/laboratori per l'esame di materie specifiche e di casistiche, con discussione tra i partecipanti **Organizzazione** Scuola superiore della Magistratura **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Centoquaranta, di cui ottanta in presenza e sessanta da remoto **Composizione della platea** Centodieci magistrati, di cui cinquanta ordinari giudicanti civili (trenta in presenza e venti da remoto), cinquanta ordinari con funzioni giudicanti penali o requirenti (trenta in presenza e venti da remoto), dieci magistrati onorari (da remoto) **Partecipanti c.d. fuori lista** Dieci giudici della rete EJTN (in presenza), dieci magistrati contabili (cinque in presenza e cinque da remoto), dieci avvocati (cinque in presenza e cinque da remoto) **Postergazioni** Nessuna **Sede e data** Scandicci, Villa di Castel Pulci, 26 ottobre 2026 (apertura lavori ore 15.00) – 28 ottobre 2026 (chiusura lavori ore 13.00)

### **Cod. P26071**

#### **L'apparenza (vera e falsa) del diritto**

Il principio della tutela dell'affidamento comporta che chi, ancorché senza mala fede, abbia ingenerato nel terzo il ragionevole convincimento sulla ricorrenza di una determinata situazione, produttiva di conseguenze giuridiche, risponde dell'ingannevole apparenza posta in essere. Rappresenta, però, insegnamento consolidato nella giurisprudenza della Corte di cassazione che, al di fuori dei casi particolari, previsti per legge, di tutela dell'affidamento da essa suscitato, l'apparenza del diritto (definita dal più illustre Studioso della materia quale «relazione per cui un fenomeno materialmente presente e immediatamente reale fa apparire o () manifesta un altro fenomeno non materialmente presente e non immediatamente reale») non integra un istituto di carattere generale con connotazioni definite e precise, ma opera nell'ambito dei singoli istituti giuridici, secondo il vario grado di tolleranza di questi, in ordine alla prevalenza dello schema apparente su quello reale (Cass., 21.6.2004, n. 11491 e Cass., 1.3.1995, n. 2311).

Tutelare l'affidamento, dunque, non significa riconoscere valore assoluto all'apparenza quanto, piuttosto, proteggere la buona fede, da intendere non già come "supina ignoranza" ma, al contrario, quale comportamento diligente di chi sia informato e, solo all'esito, abbia incolpevolmente ritenuto esistente una realtà che tale, invero, non è: nell'accertamento dei presupposti dell'apparenza assume rilievo centrale, dunque, il requisito di scusabilità dell'errore del terzo.



*Il fenomeno trova la propria massima espressione, all'interno del codice civile, nella disciplina della simulazione, istituto che, ancora oggi, impone una riflessione approfondita per le implicazioni che discendono dalla realtà fittizia creata dai contraenti: le alterne vicende che hanno interessato la simulazione del canone di locazione (Cass., sez. un., 17.9.2015, 18213 e Cass., sez. un., 9.10.2017, n. 23601) rappresentano, infatti, solo la punta (sotto il profilo dei riflessi pratici) di un iceberg ben più profondo, che vede intersecare la disciplina in esame, tra le altre, con quella della prescrizione (Cass., 30.6.2025, n. 17534 e Cass., 10.5.2016, n. 9401), dell'azione revocatoria – ordinaria (Cass., 15.3.2024, n. 7121) come fallimentare (Cass., 4.5.2025, n. 11649) – della legittimazione processuale attiva (Cass., 14.6.2022, n. 19149) e del litisconsorzio (Cass., 25.5.2017, n. 13145), nonché, ancora, dell'onere della prova (cfr., tra le altre, Cass., 22.10.2024, n. 27189, Cass., 18.10.2024, n. 27048, Cass., 8.2.2024, n. 3602, Cass., 4.5.2023, n. 11659 e Cass., 6.6.2022, n. 18049).*

*Di non minore impatto si rivelano, però, le questioni problematiche concernenti i soggetti dei rapporti obbligatorio: partendo dal difetto di potere rappresentativo, se il tema della sua rilevanza di ufficio è stato risolto da Cass., sez. un., 3.6.2015, n. 11377, restano, invece, ancora da approfondire i riflessi e le modalità di operatività della falsa rappresentanza in materia cambiaria (Cass., 11.1.2023, n. 469), di intermediazione finanziaria (Cass., 3.8.2022, n. 24149), di successione mortis causa del falsus procurator al falsamente rappresentato (Cass., 17.5.2022, n. 15841) e di rapporti con la P.A. (Cass., 30.5.2014, n. 12179). Un necessario approfondimento va inoltre dedicato alle modalità (Cass., 27.12.2017, n. 30938) ed alle forme in cui si estrinseca la ratifica (Cass., 15.2.2022, n. 4938, Cass., 4.2.2021, n. 2617 e Cass., 6.7.2020, n. 13855).*

*L'apparenza è, poi, in grado di "colorare" il rapporto obbligatorio anche per quanto concerne la relativa titolarità, dal lato attivo come passivo: a fronte della disciplina dettata dall'art. 1189 c.c., volta a normare l'ipotesi di pagamento al creditore apparente e variamente declinata nelle sue applicazioni pratiche (così, ad esempio, la deduzione circa la correttezza dell'adempimento viene qualificata in termini di eccezione in senso stretto e impone al solvens di provare la propria buona fede – che in questo caso non si presume - in base a circostanze univoche: Cass., 14.2.2023, n. 4589; la buona fede c.d. temeraria (collegata alla colpa grava) non consente la liberazione del debitore: Cass., 24.9.1986, n. 5741; l'operatività dell'art. 1189 c.c. viene estesa al pagamento fatto al rappresentante o all'indicatario apparenti: Cass., 19.4.2018, n. 9758), esiste, infatti, una vasta produzione giurisprudenziale che ha guardato al fenomeno dal punto di vista opposto e, cioè, di richiesta di pagamento formulata al debitore apparente.*

*Così, oltre alle circostanze da considerare per riconoscere efficacia interruttiva della prescrizione di un atto indirizzato al debitore apparente (Cass., 28.8.2003, n. 12617 e Cass., 10.2.1995, n. 1490), esemplificativo è il caso dell'adempimento intimato a chi si atteggi condomino pur non essendolo (questione risolta, nei rapporti interni con l'amministratore, da Cass., Sez. Un., 8.4.2002, n. 5035 e, nei rapporti esterni con i terzi, da Cass., 9.10.2017, n. 23621): ipotesi da cui sono, poi, gemmate le problematiche relative alla convocazione assembleare del reale "avente diritto" (Cass., 24.4.2023, n. 10824) – pur con l'irrisolto problema, ai fini della partecipazione prevista dall'art. 10 della l. n. 392 del 1978, della locazione esistente ma non comunicata all'amministratore – ed all'esecuzione intrapresa nei confronti dell'effettivo proprietario di unità immobiliare sita nello stabile (Cass., 27.6.2022, n. 20590 e Cass., 29.9.2017, n. 22856).*

*Focus particolari saranno, infine, dedicati al negozio fiduciario e al trust, alla posizione dell'erede apparente, ai rapporti societari apparenti ed alla rilevanza del fenomeno nel diritto processuale civile.*

*Attraverso l'esame problematico delle questioni che maggiormente impegnano questo settore del contenzioso civile, il corso si propone l'obiettivo di pervenire all'individuazione di alcune soluzioni che possano rappresentare la base per la elaborazione di uno statuto di principi generali e condivisi da applicare in ciascuno dei settori di indagine.*

## Caratteristiche del corso

### Area civile

**Metodologia** Relazioni frontali, concepite in termini di presentazione dialogica dei temi, con successivo dibattito e gruppi di lavoro/laboratori per l'esame di materie specifiche e di casistiche, con discussione tra i partecipanti **Organizzazione** Scuola superiore della magistratura **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Centodieci, di cui ottanta in presenza e trenta da remoto **Composizione della platea interna** Centodieci magistrati con funzioni civili, di cui sessanta ordinari (cinquanta in presenza e dieci da remoto), cinquanta onorari (trenta in presenza e venti da remoto) **Postergazioni** Sarà postergato chi ha già partecipato ai corsi P24009, P25011 **Sede e data** Napoli, Castel Capuano, 26 ottobre 2026 (apertura lavori ore 15.00) - 28 ottobre 2026 (chiusura lavori ore 13.00)

## Cod. P26072

### Tecniche investigative e standard probatori in materia di reati della crisi di impresa

*Il diritto penale della crisi di impresa continua a rappresentare l'oggetto di un vasto impegno nella fase delle indagini e nelle fasi processuali. Pur dopo la recente riforma apportata dal d.lgs. n. 14/2019 e dai successive interventi correttivi, l'accertamento del fatto e la valutazione della prova nei reati della crisi d'impresa presentano peculiarità sviluppate che pure non vanno enfatizzate per non scivolare in un "particolarismo" normativo. Va riconosciuto, piuttosto, che la relazione naturale di interscambio con le verifiche condotte nell'ambito delle procedure pre-liquidatorie e concorsuali sollecita un'attenzione particolare rispetto alle potenzialità informative che possono trarsi da tali verifiche extra-penali, esigendo un criterio organizzativo delle indagini orientato a non disperdere materiale utile, senza trascurarne i profili problematici; ciò conforta l'opinione per cui anche, anzi specialmente, nella fase delle indagini preliminari, è imprescindibile delineare linee guida e riconoscere limiti che, nel rispetto della necessità di raccolta del materiale da utilizzare nel momento del giudizio, garantiscano il rispetto dei principi inderogabili del nostro ordinamento.*

*Se risponde ad osservazione orami "scontata" quella per cui la prospettiva processuale deve essere già ben presente all'inquirente al momento delle indagini, questo non toglie che ciò deve indurre gli investigatori, in particolare il magistrato inquirente che si confronti con le difficoltà della materia, a compiere scelte capaci di rappresentare con la massima precisione, e con un elevato livello di persuasività, il fatto criminoso da perseguire, governando le più efficienti le tecniche di individuazione, selezione e raccordo degli elementi durante la fase dell'investigazione penale e il loro appropriato "trasferimento" nelle fasi di confronto processuale. Una riflessione sulle tecniche di indagine in materia di reati della crisi di impresa, dunque, che aspiri ad oltrepassare la generica illustrazione degli strumenti a disposizione dell'inquirente - dall'acquisizione di elementi con attitudine probatoria tratti da verifiche e accertamenti svolti in sede extra-penale, da banche dati e applicativi informatici, da mezzi di ricerca della prova e dalla collaborazione giudiziaria internazionale, sino agli strumenti di contrasto dei patrimoni illeciti e alle misure cautelari attivabili - presuppone la definizione delle fenomenologie che inverano le più frequenti manifestazione delle forme penalmente tipizzate di bancarotta e degli standard probatori richiesti per l'utile esercizio dell'azione penale e l'affermazione della responsabilità penale.*

*Si svolgerà, perciò, un'analisi delle manifestazioni fenomenologiche più ricorrenti dei reati della crisi di impresa - inverte dal depauperamento del patrimonio societario, dall'occultamento del dissesto e dal dissesto cagionato con dolo - per chiarirne le modalità di accertamento e le principali problematiche probatorie; senza trascurare approfondimenti delle diverse categorie di soggetti attivi (amministratore di fatto e teste di legno) e delle forme più complesse di contributo concorsuale nei*

*reati della crisi di impresa (dal concorso omissivo dei sindaci e degli amministratori privi di delega al concorso di soggetti interni, dei professionisti e dei consulenti, sino a figure notoriamente discusse, come quella del revisori) sempre coltivando la prospettiva di confronto con i profili problematici nella prospettiva ricerca delle prove e dell'affermazione della responsabilità penale. Si esamineranno in tempi coevi i possibili riflessi delle prospettive di riforma della materia dei reati delle crisi, secondo le linee emerse negli articolati predisposti dalle commissioni ministeriali investiti della revisione della materia.*

*Già nei momenti delle sessioni plenarie, esaminando i temi anzidetti, si favoriranno massimamente interazioni dirette con i discenti, anche connesse ad esperienze originate dalla pratica professionale, poi da approfondire nei gruppi di lavoro.*

### **Caratteristiche del corso**

#### **Area penale**

**Metodologia** *Relazioni frontali, concepite in termini di introduzione dialogica ai temi, finalizzata a sviluppare il dibattito con i partecipanti; gruppi di lavoro/laboratori per l'esame di materie specifiche e di casistica, con discussione tra i partecipanti*

**Organizzazione** *Scuola Superiore della Magistratura*

**Durata** *Quattro sessioni*

**Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** *Centoventi (ottanta in presenza e quaranta da remoto)*

**Composizione della platea interna** *Centodieci magistrati ordinari con funzioni penali, metà giudicanti e metà requirenti*

**Partecipanti c.d. fuori lista** *Dieci avvocati*

**Postergazione** *Ammessi al corso P25088*

**Sede e data** *Scandicci, Villa di Castel Pulci, dal 28 ottobre (apertura lavori ore 15.00) al 30 ottobre 2026 (chiusura lavori ore 13.00)*

### **Cod. P26073**

#### **Responsabilità degli enti e reati tributari**

*Il D.Lgs. 231/2001 ha introdotto una speciale responsabilità dell'ente per specifici fatti di reato commessi nell'interesse o a vantaggio del medesimo. Il catalogo dei reati presupposto, originariamente piuttosto ristretto, si è nel tempo allargato, anche per effetto delle influenze provenienti dall'ordinamento europeo. I reati tributari, pur essendo in molti casi commessi al fine di procurare all'ente un vantaggio in termini di risparmio di imposta, per lungo tempo sono rimasti fuori da tale catalogo: l'unico rilievo, indiretto, dei medesimi in questo contesto riguardava il riciclaggio (poi, anche l'autoriciclaggio) dei relativi proventi, dopo che la giurisprudenza aveva riconosciuto che anche un mero risparmio può costituire provento riciclabile (o auto-riciclabile).*

*Più di recente, alcuni reati tributari sono stati espressamente inseriti nel novero dei reati presupposto di cui al decreto 231 all'art. 25-quinquiesdecies: si tratta di una serie di fattispecie concernenti le frodi IVA transazionali (come definite nella direttiva 1371/2017, c.d. direttiva PIF) nonché di un gruppo di reati interni di tipo fraudolento (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, occultamento o distruzione di documenti contabili e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte) come previsti dalla l. 157/2019.*

*In questo contesto, l'esigenza per l'operatore è quella di valutare nel modo più oggettivo possibile la sussistenza di un vantaggio per l'ente, quale conseguenza del fatto illecito posto in essere da uno dei suoi soggetti apicali, nonché verificare se ed in che modo la colpa possa essere esclusa a seguito dell'adozione e dell'effettiva attuazione di modelli organizzativi mirati proprio ad intercettare -e, quindi, a scongiurare- l'evenienza di una evasione fiscale nell'interesse dell'ente medesimo. La questione dell'idoneità del modello si intreccia con quella dei molteplici strumenti preventivi che, in*

*tempi recenti, il legislatore ha introdotto in vari settori, con finalità assai simili a quelle perseguite con la disciplina 231 anche con riguardo alla materia tributaria: si pensi agli adeguati assetti previsti dalla disciplina della crisi d'impresa e al tax control framework di recente previsione nel contesto dell'attuazione della riforma fiscale. In assenza di una normativa che consenta un "dialogo" tra tali discipline, e quindi consenta di unificare i vari modelli organizzativi da ciascuna prevista, si deve verificare quale eventuale effetto scriminante possa avere l'adozione, da parte dell'ente, di un presidio organizzativo estraneo alla normativa 231 ma idoneo, di fatto, a mappare e gestire i rischi fiscali connessi a reati tributari compresi nell'elenco del d.lgs. 231/2001.*

*Appare, infine, necessario approfondire la tematica del cumulo sanzionatorio che la disciplina 231 può comportare in subjecta materia, essendo la sanzione pecuniaria ivi prevista in grado di affiancarsi alle normali sanzioni tributarie (a carico dell'ente) e penali (a carico del soggetto agente) con conseguenti dubbi sulla tenuta dei principi di proporzionalità e divieto di plurime sanzioni (ne bis in idem). Occorre, altresì, vagliare la disciplina delle misure ablative (sequestro e confisca) che possono essere disposte nel corso del procedimento 231, in particolare analizzando gli orientamenti della giurisprudenza in tema di possibile estensione di tali misure agli amministratori dell'ente, laddove il patrimonio di quest'ultimo non appaia capiente.*

*Il corso prenderà le mosse dalla ricostruzione dell'evoluzione e dell'attuale stato dell'arte della disciplina della responsabilità da reato dell'ente, in particolare analizzando la graduale estensione della stessa ai reati tributari e verificando gli esatti confini della rilevanza di questi ultimi, anche con riguardo al tema del tentativo.*

*Sul versante della disciplina sostanziale, dovranno essere valutati gli indirizzi della giurisprudenza con riguardo al vantaggio che l'ente ha ritratto a seguito del compimento del reato tributario ed all'imputabilità dello stesso all'ente medesimo, in particolare nel caso -assai frequente nella pratica – di delega di funzioni.*

*Quanto ai profili procedurali, saranno messe in evidenza le caratteristiche dei modelli organizzativi idonee a rendere operante l'esclusione della responsabilità dell'ente per colpa organizzativa, in particolare valutando se ed in che modo l'adozione "tardiva" dello stesso possa comunque essere valutata in sede penale.*

### **Caratteristiche del corso**

#### **Area comune**

**Metodologia** Relazioni frontali, concepite in termini di presentazione dialogica dei temi, con successivo dibattito; gruppi di lavoro/laboratori per l'esame di materie specifiche e di casistiche, con discussione tra i partecipanti anche in funzione della diffusione delle buone prassi. Tavola rotonda finale **Organizzazione** Scuola Superiore della Magistratura **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** 120 (80 in presenza e 40 da remoto) **Composizione della platea interna** magistrati ordinari addetti a funzioni penali, di cui 50 giudici e 50 requirenti **Partecipanti c.d. fuori lista** venti avvocati **postergazione** ammessi al corso P25057 **Sede e data** Scandicci, Villa di Castel Pulci, dal 4 novembre (apertura lavori ore 15.00) al 6 novembre 2026 (chiusura lavori ore 13.00)

### **Cod. P26074**

**La pubblica amministrazione e la proprietà privata: modelli acquisitivi, tutele giurisdizionali e prospettiva convenzionale**

*Il corso ha come obiettivo quello di analizzare in modo organico l'intersezione fra proprietà privata e potere ablativo pubblico, con attenzione particolare alle ipotesi in cui l'acquisizione del bene avviene al di fuori di un procedimento espropriativo valido o compiuto legittimamente.*

*Attraverso un approccio giuridico sistematico e critico, si intende offrire ai partecipanti un quadro preciso sui meccanismi normativi e giurisprudenziali che regolano l'espropriazione formale, l'occupazione sine titolo, l'acquisizione sanante e l'imposizione di vincoli conformativi ed espropriativi. Uno degli snodi centrali sarà rappresentato proprio dalla comunanza e distinzione tra l'indennità espropriativa ordinaria e l'indennizzo previsto dall'art. 42-bis, come strumenti compensativi che, pur nascendo in contesti differenti (uno nel legittimo esercizio del potere ablativo, l'altro in esito a una condotta illecita della PA), condividono una medesima funzione già ben scolpita nell'art. 42 della Costituzione, per l'appunto rappresentata dall'esigenza di salvaguardare il principio dell'equo bilanciamento tra interesse pubblico e diritti fondamentali. La riflessione sulla proprietà alla luce dell'art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU sollecita un confronto critico sull'idoneità del nostro ordinamento a garantire un effettivo equilibrio tra interesse pubblico e tutela individuale, anche valutando il tema della c.d. rinuncia abdicativa, fatta oggetto di diversi arresti giurisprudenziali – sia del g.a. (Ad. Plen. Nn. 2 e 3/2020) che della Cassazione (Cass. nn. 18142, 18143, 18167, 18168) – all'interno del tema espropriativo e, di recente, compiutamente esaminata da Cass., sez. un., n. 23093/2025. La nozione autonoma di bene elaborata dalla Corte EDU impone, inoltre, di rivedere le categorie tradizionali del diritto interno, includendo anche posizioni patrimoniali consolidate e aspettative legittime. Ciò impone di interrogarsi non solo sulla legittimità formale delle limitazioni imposte, ma anche sul loro impatto concreto e sulle modalità prescelte per indennizzarne il relativo sacrificio (Cass. n. 29424/2023). In questa prospettiva, diventa centrale il tema della natura delle ingerenze pubbliche, e in particolare la distinzione, spesso ambigua, tra regolamentazione e privazione, rilevando l'effetto sostanziale dell'intervento amministrativo. Un nodo cruciale è dunque rappresentato dalla distinzione, tutt'altro che agevole anche alla luce della giurisprudenza di legittimità, tra vincoli conformativi e vincoli espropriativi, tanto risultando da un recente caso comunicato, in data 27 giugno 2025, al Governo italiano dalla Corte edu - ric. 32702/24 and 34439/24, relativo a Cass. nn. 28164/2017 e 30499/2017- . Se i primi si giustificano come espressione della funzione sociale della proprietà, i secondi implicano un sacrificio individuale e richiedono procedimenti formali e indennizzo. Tuttavia, nella prassi, la reiterazione non motivata e prolungata di vincoli formalmente conformativi può determinarne la riconduzione, di fatto, alla categoria delle compressioni espropriative. È su questo piano che si inserisce l'esigenza di un controllo di proporzionalità e di una rivalutazione continua della giustificazione del vincolo, anche in rapporto alla sua durata e agli effetti sul godimento del bene. Di qui discende la necessità di garantire strumenti di tutela effettivi, tempestivi e accessibili, verificando anche su tale versante la coerenza delle soluzioni normative interne – art. 39 d.P.R. n. 327/ 2001 – e giurisprudenza nazionale – da ultimo, Cass. n. 11767 del 02/05/2024 – con i principi convenzionali.*

*La prima sessione introduttiva offrirà un quadro generale della disciplina dell'espropriazione per pubblica utilità, alla luce del D.P.R. n. 327/2001, soffermandosi sui presupposti dell'ablazione legittima e sul ruolo del giudice ordinario rispetto alla validità e all'efficacia degli atti espropriativi. In questa sede sarà affrontata la distinzione tra tutela reale e tutela risarcitoria, nonché il fondamento costituzionale e convenzionale dell'obbligo indennitario. Verranno inoltre analizzati i limiti dell'intervento giurisdizionale in rapporto al principio di legalità dell'azione amministrativa.*

*La seconda sessione approfondirà l'istituto dell'acquisizione sanante ex art. 42-bis, inserito nell'ordinamento in risposta alle ripetute condanne inflitte all'Italia dalla Corte EDU per violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU. Verrà posta particolare attenzione alla sua genesi normativa, alle condizioni per l'adozione del provvedimento, agli effetti sul titolo di proprietà e al significato giuridico dell'indennizzo previsto, che, pur discendendo da un comportamento illecito, presenta significative*



analogie con l'indennità espropriativa in termini di base di calcolo (valore venale del bene) e funzione di compensazione. In questo senso, la sessione sarà dedicata anche a una riflessione trasversale sulla natura, sulle differenze e sulla comune logica compensativa tra i due istituti, entrambi centrati sulla tutela della posizione proprietaria.

La terza sessione, di carattere pratico e laboratoriale, prevede la suddivisione dei partecipanti in gruppi di lavoro che affronteranno casi concreti in tema di quantificazione dell'indennità o dell'indennizzo, accertamento del danno, restituzione del bene, e riparto di giurisdizione. Lo scopo è rafforzare la capacità di individuare soluzioni operative in contesti contenziosi complessi, e confrontare l'applicazione pratica dei principi in materia di liquidazione patrimoniale.

La quarta e conclusiva sessione sarà incentrata sulla disciplina dei vincoli conformativi ed espropriativi, sulle problematiche legate alla loro reiterazione, e sulle conseguenze che essi producono sul diritto dominicale. In questa sede sarà trattato in particolare il tema dell'indennizzo da reiterazione dei vincoli espropriativi, come forma di ristoro per l'impossibilità protratta di esercitare pienamente le facoltà proprietarie. La riflessione verrà estesa alla quantificazione del pregiudizio e al raccordo tra giurisprudenza costituzionale, amministrativa e convenzionale.

### **Caratteristiche del corso**

#### **Area civile**

**Metodologia** Il corso si articola in lezioni frontali, analisi di casi, momenti interattivi e lavori di gruppo. La metodologia combinata consente di alternare l'approfondimento teorico a riflessioni di tipo esperienziale e pratico, favorendo l'interazione tra i partecipanti (giudici, avvocati). Le sessioni laboratoriali intendono stimolare la condivisione di prassi e soluzioni interpretative, mentre il confronto su testi normativi e sentenze mira allo sviluppo di una visione aggiornata e sistemica capace di orientare nel complesso tema dei rapporti tra proprietà privata e potere pubblico.

**Organizzazione** Scuola superiore della magistratura **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Centocinquantacinque, di cui ottantacinque in presenza e settanta da remoto **Composizione della platea interna** Centotrenta magistrati con funzioni civili, di cui sessanta in presenza e settanta da remoto **Partecipanti c.d. fuori lista** Dieci giudici amministrativi, cinque magistrati contabili, cinque avvocati dello Stato, cinque avvocati del libero foro, solo in presenza **Postergazioni** Saranno preferiti i magistrati che si occupano del contenzioso con la pubblica amministrazione **Sede e data** Napoli, Castel Capuano, 4 novembre 2026 (apertura lavori ore 15.00) – 6 novembre 2026 (chiusura lavori ore 13.00)

### **Cod. P26075**

#### **Il diritto penale dell'ambiente e del clima, tra scienza e tecniche di tutela**

L'ambiente e il clima rappresentano beni giuridici ontologicamente e normativamente distinti, anche se solo di recente il dibattito dottrinale e giurisprudenziale, anche sovranazionale, ne ha messo in evidenza le molteplici connessioni. Il clima, in particolare, identifica il contesto nel quale operano i singoli elementi che compongono l'ambiente e, più nello specifico, il complesso delle condizioni meteorologiche, quali temperatura, pressione atmosferica, umidità, venti, precipitazioni, che caratterizzano una località o una regione nel corso dell'anno, mediate su un lungo periodo di tempo. Centrale rispetto al ricordato dibattito è la disputa sulla opportunità di presidiare tali beni con differenti strumenti di tutela penale ovvero se le fattispecie di reato a presidio dell'ambiente o di altri beni giuridici possano essere utilmente invocate anche a tutela del clima. La strada intrapresa dal legislatore unionale orienta nella direzione dell'autonomia "temperata" degli strumenti di tutela penale e verso la nascita di un originale "diritto penale del clima".



*La Direttiva n. 1203/2024 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE, il cui recepimento dovrà intervenire entro il 21 maggio del 2026, in particolare, si propone di innalzare lo standard della tutela penale dell'ambiente, ma appare significativo il fatto che il raggio d'azione dell'art. 3, contenente il catalogo delle nuove fattispecie di reato da introdursi nei singoli ordinamenti nazionali, si proietti ben oltre l'ambiente e gli elementi che lo compongono, come rivela la previsione dell'art. 3, comma secondo, lettere s) e t), della Direttiva 1203/2024. La scelta del decisore unionale riflette, in effetti, gli approdi più autorevoli del dibattito dottrinale nel quale era da tempo condivisa la necessità di prevedere strumenti di tutela penale del clima autonomi e diversi da quelli previsti per l'ambiente. Un'autonomia invero "temperata", come confermato dal citato art. 3, che, nella parte finale del catalogo dei reati di nuova introduzione, dopo aver innovato la tutela penale dell'ambiente in senso stretto, ne ha proposto un sostanziale ampliamento, arricchendolo con le fattispecie di reato prima indicate.*

*Va poi considerata la convinzione, pressoché unanime della comunità scientifica, che il cambiamento climatico e, più nello specifico, il rapido aumento della temperatura media del pianeta abbia quale causa o concausa prevalente l'attività antropica, in particolare quella legata all'estrazione e all'impiego dei combustibili fossili. La stretta connessione tra ambiente e clima, che ha fatto da sfondo all'opzione del decisore politico unionale di destinare ad essi la medesima fonte normativa, ha carattere biunivoco. La maggiore concentrazione di anidride carbonica ha attinto, infatti, oltre che l'atmosfera, anche le acque oceaniche, determinando una progressiva acidificazione degli ecosistemi marini e, quindi, un generalizzato danno agli stessi. Così come lo scarico in atmosfera, abusivo, massivo, ripetuto nel tempo, di grandi quantitativi di gas ad effetto serra, oltre ad essere una condotta penalmente rilevante in tema di ambiente, entra inevitabilmente a far parte della catena degli antecedenti causali del cambiamento climatico.*

*In tali condizioni l'ormai imminente recepimento della direttiva n. 1203/2024 finisce inevitabilmente per porre di fronte anche al magistrato penale il tema del clima e il corso intende svolgere specifiche sessioni sul diritto penale dell'ambiente e sul diritto penale del clima, introdotte da approfondite analisi scientifiche e tecniche sui fenomeni di interesse. È noto, infatti, che il legislatore del 2015 non abbia potuto o voluto definire espressioni quali matrice ambientale, ecosistema, biodiversità, compromissione significativa e misurabile, bonifica, recupero, sintagmi che per essere riempiti di contenuto richiedono necessariamente l'interazione con la scienza e con la tecnica, scambio dal quale non può prescindere e nella prospettiva di un'applicazione consapevole delle fattispecie di reato previste dagli artt. 452-bis e ss. c.p. e di quelle di prossima introduzione prefigurate dall'art. 3 della direttiva, comma secondo, lett. s) e t).*

*Tra le premesse di ordine scientifico si analizzeranno le seguenti tematiche: i) le modalità ed i criteri per apprezzare il danno all'ecosistema, alla biodiversità, anche agraria, alla flora e alla fauna e chiarendo quando tale danno assume i connotati dell'irreversibilità; ii) le modalità ed i criteri per apprezzare la proposta di ripristino dell'elemento ambientale danneggiato; iii) le cause e gli effetti del cambiamento climatico sull'uomo, sui suoi diritti nonché sugli ecosistemi.*

*Verranno svolti, inoltre, approfondimenti: - sulle fattispecie d'inquinamento e di disastro ambientale, di omessa bonifica di cui all'art. 452-terdecies c.p., con analisi delle connessioni tra diritto penale e amministrativo riconosciuta dal legislatore del TUA agli artt. 239 e ss.; - sul rapporto tra diritti umani e tutela dell'ambiente nella giurisprudenza della Corte EDU, ivi compresa la storica sentenza Cannavacciuolo e altri c. Italia ha pronunciato pronunciata il 30 gennaio 2025, riguardante la situazione d'inquinamento ambientale che ha colpito il territorio compreso tra le province di Napoli e Caserta noto come "Terra dei Fuochi"; la Corte ha riconosciuto che l'Italia ha violato l'art. 2, dettato in tema di diritto alla vita, della Convenzione europea dei diritti umani e ha chiesto alle autorità italiane di attuare adeguate misure di riqualificazione ambientale dei territori interessati dal*

*fenomeno. La riflessione sarà articolata anche attraverso gruppi di lavoro dedicati alle fattispecie penali ed alla responsabilità dell'ente ex artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 231 del 2001; occorre ricordare, infatti, che il recente D.L. 8 agosto 2025, n. 116, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei Fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi, ha profondamente inciso il catalogo dei reati presupposto di responsabilità amministrativa dell'ente, colmando lacune della sua originaria configurazione, quale, ad esempio, la mancata inclusione in esso del reato d'impedimento del controllo previsto dall'art. 452-septies del c.p., reato paradigmaticamente compiuto nell'interesse o a vantaggio dell'Ente.*

*Verrà dedicata un ampio approfondimento sul cambiamento climatico e sui suoi effetti sull'uomo e sui suoi diritti, esaminando: i) il nuovo diritto penale internazionale dell'ambiente prefigurato dalla Direttiva n. 1203 del 2024, sia in relazione alla persona fisica che a quella giuridica, con particolare riguardo alle fattispecie di cui all'art. 3, comma secondo, lett. s) e t); ii) la sentenza della Corte EDU del 9 aprile 2024, a seguito del ricorso n. 53600/20, presentato contro la Svizzera dalla Verein Klima Seniorinnen Schweiz and Others, ovvero dall'associazione elvetica "Anziane per il clima Svizzera" e da altri singoli ricorrenti, che, nel condannare la Svizzera, per la prima volta ha legato i diritti umani al rispetto degli obblighi sul clima; iii) il tema della criminalità climatica, con particolare riferimento al tema delle quote di emissione dei gas ad effetto serra, ambito di materia recentemente inciso dal legislatore nazionale; il riferimento è, in quest'ultimo caso, al d.lgs. 10 settembre 2024, n. 147, entrato in vigore il 15 ottobre del 2024, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonché della direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra. (24G00163)". Non mancherà poi un'analisi del Green deal europeo e delle sue future prospettive.*

## **Caratteristiche del corso**

### **Area penale**

**Metodologia** Relazioni frontali, concepite in termini di presentazione dialogica dei temi, con successivo dibattito; gruppi di lavoro/laboratori per l'esame di materie specifiche e di casistiche, con discussione tra i partecipanti anche in funzione della diffusione delle buone prassi **Organizzazione** Scuola Superiore della Magistratura **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti** **modalità di partecipazione** Centoquaranta (ottanta in presenza e sessanta da remoto) **Composizione della platea interna** Centodieci magistrati ordinari con funzioni penali (dei quali cinquanta addetti a funzioni requirenti) e dieci magistrati onorari addetti a funzioni penali **Partecipanti c.d. fuori lista** quindici avvocati del libero foro, due avvocati dello Stato, due magistrati militari, un magistrato della Repubblica di San Marino **Postergazioni** Nessuna **Sede e data** Scandicci, Villa di Castel Pulci, dal 9 novembre (apertura lavori ore 15.00) al 11 novembre 2026 (chiusura lavori ore 13.00)

## **Cod. P26076**

**Operazioni di pagamento in moneta bancaria, Euro digitale e stablecoin: tra PSD, Arbitro bancario finanziario e MiCaR (Corso CM)**

*Il corso, organizzato secondo una tradizione pluriennale in collaborazione con la Banca d'Italia, ha l'obiettivo di approfondire la disciplina delle operazioni di pagamento alla stregua della moderna disciplina Payment Service Directive (Direttiva PSD2: UE/2015/2366, attuata in Italia con d.lgs. n. 218/2017), in base alla quale tutte le operazioni di pagamento nella Unione europea sono soggette ad una disciplina comune, che si applica non solo alle transazioni transfrontaliere, ma anche ai pagamenti interni.*

*Un cenno sarà rivolto anche alla **PSD3 (Payment Services Directive 3)** e al **Regolamento sui servizi di pagamento (PSR)**, oggetto del pacchetto legislativo proposto dalla Commissione Europea il **28 giugno 2023** con l'obiettivo di modernizzare la normativa europea sui servizi di pagamento. La proposta di direttiva PSD3 è il frutto di un processo di revisione della attuale PSD2 e si concentra principalmente sull'**accesso al mercato e la vigilanza degli istituti di pagamento**.*

*Il corso si propone inoltre di offrire una discussione critica in merito alle nuove applicazioni della tecnologia informatica ai pagamenti e alla circolazione di moneta e token in base alle regole europee (Regolamento MicaR n. UE/2023/1114) ed alla giurisprudenza interna.*

*Verranno altresì esaminati i recenti sviluppi del progetto di Euro digitale e i riflessi delle innovazioni in materia di stablecoin, in discussione negli Stati Uniti d'America.*

*Il corso costituisce l'aggiornamento di quello organizzato, sul medesimo tema, nel novembre 2025 (P25085), al fine di soddisfare le numerose richieste pervenute da coloro che ne sono stati esclusi per eccesso del numero di domande rispetto ai posti disponibili.*

*Esso ha per oggetto l'approfondimento della disciplina delle operazioni di pagamento (originariamente introdotta dalla Direttiva CE/2007/64, attuata in Italia con il d.lgs. 11/2010 e s.m.i.) che regola la prestazione dei servizi di pagamento nell'Unione europea in maniera armonizzata e la sua specifica interpretazione ad opera dell'Arbitro Bancario Finanziario e della giurisprudenza nazionale e della Corte di giustizia.*

*Affronta inoltre il tema delle nuove tecnologie a registro distribuito (DLT e blockchain) e la disciplina europea che dà un nuovo inquadramento ai token e alle monete digitali, che costituiscono un'applicazione delle nuove tecnologie al settore della moneta e della circolazione degli strumenti finanziari. Il campo di indagine viene esteso anche alle inerenti problematiche e ricadute sull'utente finale.*

*L'esame viene condotto attraverso il confronto dialogico tra l'interpretazione giurisprudenziale e quella operata dall'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), in quanto l'ABF (composto da cinque membri di cui tre nominati rispettivamente dalla Banca d'Italia, dai rappresentanti delle banche e dai rappresentanti dei clienti) non solo risolve larga parte delle controversie tra utenti dei servizi bancari e banche, ma propone una decisione motivata che ambisce a definire un "sistema" interpretativo a cui si devono conformare gli operatori bancari. Decisione che, pur non vincolante (in quanto lascia "aperto" il ricorso al giudice), definisce e "conforma" la quasi totalità dei casi, in quanto il mancato adeguamento alla decisione dell'ABF viene segnalato sul sito dell'ABF per cinque anni.*

*Le dimensioni e la correlativa importanza di questo peculiare "sistema" sono evidenziate dalla relazione annuale dell'ABF, la quale segnala come nell'anno 2024 siano stati ricevuti 13.944 ricorsi (di cui il 27,9% inerente a strumenti e servizi di pagamento) e siano state emesse 14.012 decisioni per un importo riconosciuto ai clienti di 16 milioni di euro, di cui 10 milioni già restituiti ai ricorrenti. Si tratta dunque di un largo settore, fondamentale per l'economia moderna, in cui la "giurisprudenza di dettaglio" non è dettata dall'autorità giudiziaria ordinaria, che tuttavia resta il riferimento per eventuali decisioni contestate dalle parti.*

*Da qui, l'utilità di verificare "a più voci" lo sviluppo di questa giurisprudenza e i suoi principi, soprattutto nell'applicazione alla materia dei pagamenti che, del resto, può trovare applicazione*

anche al di fuori del contenzioso “binario” banca-cliente ed, in definitiva, in ogni settore dell’attività giurisdizionale in cui ci si confronti con lo spostamento di somme di denaro in tutte le forme diverse dal contante, tra imprenditori, tra privati, tra imprenditori e consumatori, nel territorio nazionale o tra il territorio nazionale e l’estero.

Il corso affronta l’ulteriore, e sempre più rilevante tema, dell’evoluzione del concetto di moneta, con i fenomeni dell’euro digitale (oggetto di un progetto avanzato della Banca centrale europea) e delle stablecoin (criptovalute ancorate al dollaro o ad altre valute ufficiali), su cui il legislatore eurounitario e quello degli Stati Uniti d’America stanno maturando opzioni diversificate.

Per comprendere appieno la portata e le implicazioni, anche sociali, del fenomeno, è prevista un’introduzione tecnica, ma “leggibile” per i giuristi, alle più recenti applicazioni della tecnologia all’attività bancaria e finanziaria. La metodologia si avvale di un taglio teorico-pratico sviluppato in forma dialogica tra i giudici di merito e di legittimità ed i funzionari della Banca d’Italia, così da curare i temi trattati nelle molteplici sfaccettature, costituite dalle diverse esperienze professionali di riferimento, avendo al centro, in particolare, il rapporto banca-cliente, l’uso delle nuove tecnologie (inclusa l’intelligenza artificiale) e la tutela del cliente dalle frodi informatiche per proteggere operazioni di pagamento anche nei rapporti tra privati in tutti i casi in cui non si utilizzi il denaro contante.

Tra i possibili argomenti:

- L’arbitro bancario finanziario: competenza, istruttoria e natura delle decisioni.
- Le operazioni di pagamento nella PSD2: bonifico bancario, addebito diretto, operazioni con terze parti; la proposta PSD3.
- L’ordine di pagamento e lo strumento di pagamento: imputazione, responsabilità e orientamenti dell’ABF.
- L’intelligenza artificiale nell’attività dei pagamenti.
- Carte di credito e clausole di charge-back.
- Aspetti tecnici dell’esecuzione dell’operazione di pagamento: sistemi di pagamento e schemi di pagamento.
- Corretta esecuzione dell’operazione di pagamento ed errore dell’IBAN: la sentenza CGUE 21 marzo 2019 in causa C-245/18.
- Il concetto di “fondi”: Euro digitale e criptovalute.
- Profili tecnici delle blockchain.
- Le criptovalute come strumenti finanziari: i token nel Regolamento UE 2023/1114.
- L’evoluzione della disciplina in materia di stablecoin.
- Criptovalute e antiriciclaggio.
- Criptovalute e problemi di diritto internazionale privato.

## **Caratteristiche del corso**

### **Area comune**

**Metodologia** Il corso, da svolgere in forma ibrida, prevederà relazioni frontali, anche con dialoghi a due voci, alle quali seguiranno specifiche domande, la discussione e la formazione di sottogruppi di lavoro, per affrontare i casi pratici e con restituzione in forma plenaria dei singoli risultati, con tavola rotonda finale **Organizzazione** Scuola superiore della magistratura in collaborazione con Banca d’Italia **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Centocinquanta, di cui novanta in presenza e sessanta da remoto **Composizione della platea interna** Centoquaranta magistrati ordinari, di cui cinquanta giudicanti civili (trenta in presenza e venti da remoto), cinquanta giudicanti penali (trenta in presenza e venti da remoto), quaranta requirenti (venti in presenza e venti da remoto) **Partecipanti c.d. fuori lista** Dieci magistrati della rete EJTN, in presenza **Postergazioni** In caso di numero di domande eccedente i posti disponibili, saranno

postergati coloro che abbiano frequentato i corsi P18079, P19083, P20054, P21012, P21095, P22083, P23076, P24063, P25085 **Sede e data** Roma, Banca d'Italia, 9 novembre 2026 (apertura lavori ore 15.00) - 11 novembre 2026 (chiusura lavori ore 13.00)

## **Cod. P26077**

### **Strumenti compositivi del conflitto e mediazione**

*Il respiro internazionale ed europeo da decenni accompagna la diffusione delle A.D.R. e permea nel sistema italiano la stessa riforma Cartabia che, nel Decreto legislativo n. 149 del 10 ottobre 2022, ha apportato significative modifiche normative all'istituto della mediazione, affinandone "la vocazione acceleratoria" a definire le liti, intesa come garanzia di effettiva tutela dei diritti, celerità del processo e contenimento dei costi.*

*La fisionomia della mediazione è via via mutata, non essendo più uno strumento relegato ad un piano meramente "alternativo", ma viene elevato su un piano "complementare" rispetto al processo giudiziario, così da essere una parte integrante della giustizia civile e perseguire il comune obiettivo di garantire l'effettività nell'accesso alle soluzioni di giustizia con il caldeggiare la collaborazione tra le parti e la promozione della cultura della conciliazione.*

*Nella prospettiva di favorire la ragionevole durata del processo e di rispondere agli obiettivi del PNRR sono stati potenziati, oltre alla conciliazione endoprocessuale (artt. 185-bis e 420 c.p.c.), la mediazione obbligatoria e quella demandata, con interventi mirati sul codice di rito e sul d.lgs. n. 28 del 2010.*

*Da ultimo, nel d.lgs. n. 216 del 27 dicembre 2024, c.d. "correttivo Cartabia in mediazione", in vigore dal 25 gennaio 2025, si valorizza la figura del mediatore e si rigenera professionalmente l'avvocato, in chiave collaborativa, al fine di consentire l'effettività della mediazione fin dal c.d. "primo incontro", come pure si rimarca il ruolo del giudice, chiamato non solo a incoraggiare in modo attivo la mediazione e la conciliazione, formulando proposte sorrette da tecnica giuridica e da motivazioni lineari in modo da indurre le parti a comprendere l'opportunità delle varie forme di soluzioni pacifiche e bonarie del conflitto ovvero a frapporvi un rifiuto per un giustificato motivo, ma finanche a sperimentare modelli organizzativi compositivi.*

*L'innovazione digitale e i modelli compositivi conformano le strutture dell'Ufficio del Processo all'insegna di una giustizia più efficace ed efficiente: nella gamma delle attività con cui l'addetto UPP (artt. 2 e 5 d.lgs. n. 151/2022) può supportare il magistrato nelle dinamiche processuali entrano a pieno titolo, affianco alle schede delle liti, le bozze di soluzioni conciliative e di mediazione demandata (art 5-quater d.lgs. n. 28/2010), rispondendo al modello recepito dalle "Linee Guida U.P.P." del CSM nella delibera plenaria del 13 giugno 2024; si diffondono i Protocolli (art 5-quinquies d.lgs. n. 28/2010), auspicati dal legislatore per radicare, nelle competenze degli operatori di giustizia, un maggiore e consapevole impiego degli strumenti di risoluzione diversi dalla sentenza, come testimoniano il Progetto "Con-Senso", coordinato con Cabine di regia in numerose Corti di appello (fra cui Roma, Napoli, Milano) e il Progetto conciliativo "BDDC", nato nel Distretto di Corte d'appello di Bari e condiviso, a seguito della delibera del CSM del 26.10.2022 (prot. 19385/2022), attraverso laboratori formativi in altri uffici giudiziari (tra cui Napoli, Bolzano, Udine, Milano, Palermo).*

*La Banca Dati Digitale Conciliativa (BDDC) raccoglie una vasta selezione di precedenti giurisprudenziali di contenuto conciliativo catalogati per aree tematiche e per materia, in grado di monitorare e diffondere le buone prassi conciliative e le tecniche di conciliazione allorquando associata a percorsi laboratoriali dedicati. Da ultimo, sono allo studio nel Progetto BDDC ipotesi di sperimentazione delle funzionalità di intelligenza artificiale per l'estrazione dai precedenti di box cases e mappe mentali, cluster di indici di mediabilità e leve conciliative, oltre che schemi ripetibili di*



*clausole negoziali tratte dai set di verbali di conciliazione selezionati (con possibilità tecnica di implementazione in ambiente Sharepoint e Co-Pilot).*

*L'evoluzione tecnologica ha evidenziato anche in questo settore l'importanza dell'archiviazione di precedenti in banche dati tematiche, alimentate e interrogabili attraverso l'intelligenza artificiale, per la raccolta e l'analisi delle caratteristiche delle clausole conciliative, la comparazione della casistica e lo studio degli esiti di casi di mediazione, conciliazione e negoziazione assistita, offrendo a magistrati, avvocati e utenti modelli di soluzione, precedenti rilevanti e schemi negoziali. L'AI può aiutare a individuare rapidamente casi simili e suggerire soluzioni conciliative sulla base di precedenti affini, nell'ottica di una predittività mite che fornisce al mediatore o al giudice conciliatore una piattaforma di ricerca ragionata basata su cluster di indici di mediabilità scientificamente individuati dallo studio di un insieme di precedenti classificati come riferimenti simili. Il tutto nel rispetto dei criteri enunciati dal Regolamento UE 2024/1689, in forza del quale nel settore giustizia la decisione finale deve restare umana e l'AI uno strumento di supporto.*

*La spinta alla digitalizzazione, accompagnata dalla diffusione di strumenti di videocollegamento, hanno reso, del resto, più accessibile la media-conciliazione: la mediazione telematica e i collegamenti da remoto nelle procedure di mediazione e nelle udienze fissate dal giudice per finalità conciliative sono accorgimenti tecnologici protesi a facilitare la partecipazione personale delle parti e la buona riuscita dell'impegno compositivo; le modalità di sottoscrizione dei verbali di mediazione e degli accordi in mediazione (artt. 8-bis e 8-ter d.lgs. n. 28/2010) e quelle per confezionare e curare il deposito telematico del verbale di conciliazione giudiziale (art. 88 disp. att. c.p.c. come modif. dalla l. n. 70/2020) conferiscono snellezza e certezza procedurali; la nuova piattaforma ministeriale semplifica e velocizza l'iter per usufruire di incentivi fiscali e del patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti di mediazione e negoziazione assistita (i decreti ministeriali attuativi della riforma del 1° agosto 2023); il tracciamento statistico ministeriale dei flussi di lavoro associabili alle ordinanze di mediazione demandata e agli accordi conciliativi diventano indicatori virtuosi di impegno, capacità e laboriosità nei percorsi della valutazione professionale dei magistrati; l'assistenza specialistica viene implementata nell'analisi dei flussi statistici e nel monitoraggio delle attività dell'ufficio giudiziario impegnato ad attuare progetti organizzativi finalizzati – attraverso il sapiente impiego dei sistemi compositivi – ad incrementare la capacità produttiva, abbattere l'arretrato e prevenirne la formazione (Sharepoint e Pacchetto Ispettori).*

*Si delinea in tal modo, in virtù di un approccio integrato ed equilibrato all'era digitale e alla necessaria tutela della sicurezza dei dati e della protezione delle informazioni sensibili trattate online, la scelta performante del nostro legislatore che appare diretta all'adozione di un modello evoluto di media-conciliazione focalizzato, in modo regolamentato e qualificato, su momenti dialogici effettivi e che mirano a responsabilizzare le parti agevolandone e sostenendone la partecipazione alla "giustizia complementare" come strada da percorrere per comporre la lite con la massima soddisfazione dei contendenti.*

*E sullo sfondo avanza la consapevolezza che il Consiglio dell'UE ha adottato il mandato negoziale per la revisione del quadro europeo sulla risoluzione alternativa delle controversie (ADR), con l'obiettivo di adeguarlo alle sfide del digitale e renderlo più attrattivo per consumatori e imprese, mentre i lavori UNCITRAL (Working Group II) si orientano per rendere più operativo l'arbitrato elettronico internazionale.*

## **Caratteristiche del corso**

### **Area civile**

**Metodologia** Il corso, da svolgere in forma ibrida, prevederà relazioni frontali, alle quali seguiranno specifiche domande, la discussione e la formazione di sottogruppi di lavoro, per affrontare i casi pratici e con restituzione in forma plenaria dei singoli risultati **Organizzazione** Scuola superiore della



**Magistratura Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Centotrenta, di cui ottanta in presenza e cinquanta da remoto **Composizione della platea interna** Centoventi magistrati ordinari addetti alle funzioni civili, di cui settanta in presenza e quaranta da remoto **Partecipanti c.d. fuori lista** Dieci magistrati contabili (cinque in presenza e cinque da remoto), dieci avvocati (cinque in presenza e cinque da remoto) **Postergazioni** Nessuna **Sede e data** Scandicci, Villa di Castel Pulci, 11 novembre 2026 (apertura lavori ore 15.00) – 13 novembre 2026 (chiusura lavori ore 13.00)

## **Cod. P26078**

### **La minaccia cibernetica**

*La Scuola Superiore della Magistratura rinnova la collaborazione con il Dipartimento per la sicurezza della Presidenza del Consiglio dei Ministri per offrire un corso di formazione dedicato alla cd. “minaccia cibernetica”, proposto sin dal 2023. L’esigenza di dedicare un corso a questo specifico argomento nasce dalla constatazione che gli attacchi informatici causano ogni anno ingenti danni economici e reputazionali e costituiscono ormai una delle più serie minacce per il nostro Paese. Si è assiste negli ultimi tempi ad un salto di qualità, attacchi informatici non più rivolti verso obiettivi economicamente vantaggiosi ma anche strutture amministrative e politiche, tanto da chiamare in causa il Dipartimento per la sicurezza, chiamato ad un nuovo delicato compito di intelligence. Già nel corso della pandemia è iniziata una preoccupante opera di aggressione informatica su istituti di credito, industrie, centri sanitari ma anche ministeri, dipartimenti pubblici, e si è profilata una focalizzazione di tali attacchi nel delicato settore dell’informazione, imponendo agli operatori del diritto una nuova consapevolezza e una risposta efficace.*

*Il corso, organizzato di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle informazioni per la Sicurezza, si propone di approfondire un tema di particolare attualità e di fornire ai magistrati e agli operatori dell’informazione per la sicurezza l’occasione di una riflessione comune su ruoli destinati necessariamente a convergere e collaborare per la realizzazione di un superiore interesse.*

*Si svolgerà un’analisi fenomenica delle principali fonti di minaccia cibernetica, dell’inquadramento giuridico delle condotte criminali di minaccia cibernetica e dei principali profili investigativi con considerazioni prospettiche sull’utilizzo dell’A.I. nella prevenzione dei reati e la tutela della privacy dei cittadini e sul potenziamento degli strumenti normativi per il contrasto alla cyber threat.*

*Magistrati e relatori del Comparto intelligence avranno modo di approfondire i principali fenomeni di minaccia alla sicurezza nazionale e le attività degli organismi di informazione sul versante del controterrorismo, in tema di minaccia cyber e ibrida e sul fronte della tutela degli interessi economici nazionali.*

### **Caratteristiche del corso**

#### **Area penale**

**Metodologia** Relazioni frontali, concepite in termini di presentazione dialogica dei temi, con successivo dibattito e gruppi di lavoro/laboratori per l’esame di materie specifiche e di casistiche, con discussione tra i partecipanti **Organizzazione** Scuola Superiore della Magistratura e Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle informazioni per la Sicurezza **Durata** quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** ottanta in presenza; **Composizione della platea interna** Ottanta magistrati ordinari con funzioni penali, di cui trenta

requirenti **Postergazione** Ammessi ai corsi P24048, P25060 **Sede e data** Napoli, Castel Capuano, dall'11 novembre (apertura lavori ore 15.00) al 13 novembre 2026 (chiusura lavori ore 13.00)

## **Cod. P26079**

### **I reati in materia di stupefacenti**

*La SSM ripropone il corso sui reati concernenti gli stupefacenti dopo l'edizione del 2022 che aveva offerto una ricognizione completa della disciplina penale in materia di sostanze stupefacenti, a partire dal delitto previsto dall'art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. Stupefacenti), così come rimodellato da pronunce della Corte costituzionale (sentenze nn. 32/2014 e 40/2019) e dalle riforme legislative (d.l. 24 dicembre 2013, n. 146, convertito nella l. 21 febbraio 2014, n. 10, e d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla l. 16 maggio 2014, n. 79). Nell'occasione, anche alla luce delle numerose pronunce rese in argomento dalla Cassazione, sono state approfondite molteplici questioni interpretative, con analisi poi riversate nel Quaderno della SSM n. 30, quali: il significato e la concreta incidenza del criterio tabellare e del principio di necessaria offensività; l'oggetto materiale, con particolare riferimento alle sostanze cd. "ritabellate" ed alla cd. cannabis light, oggetto della disciplina introdotta dalla l. 2 dicembre 2016, n. 242; le condotte vietate, con particolare attenzione agli orientamenti più recenti in tema di coltivazione cd. domestica; il concorso di persone nel reato; il fatto di lieve entità; le circostanze attenuanti ed aggravanti; le principali questioni di carattere sostanziale e processuale; le problematiche di diritto intertemporale sorte all'indomani dell'improvviso e radicale mutamento della disciplina, conseguito alle citate pronunce di illegittimità costituzionale.*

*L'opportunità di tornare a fare il punto sulla complessa materia è offerta dalle più recenti novità normative introdotte con la l. 13/11/2023, n. 159, di conversione del d.l. 15/09/2023, n. 123 (il c.d. Decreto Caivano) e il successivo intervento della Corte Costituzionale sul c.d. fatto di lieve entità con la sentenza n. 90 del 01/07/2025 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 168-bis c.p. nella parte in cui non consentiva di accedere alla "messa alla prova" per i reati di "piccolo spaccio"; nonché dalle novità introdotte dal d.lgs. n. 156 del 07/10/2024, che ha modificato l'art. 70 del T.U. Stupefacenti in applicazione del Regolamento Europeo n. 1259/2013, e dalla l. 30/12/2024, n. 207, che ha modificato, ampliandolo, il comma 7 dell'art. 1 del citato T.U. relativo all'Osservatorio permanente sul fenomeno della tossicodipendenza e delle altre dipendenze patologiche istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Un cenno verrà dedicato anche ai reati concernenti la guida sotto gli effetti degli stupefacenti, con particolare attenzione alla l. 25/11/2024, n. 177, che ha grandemente inciso, in particolare, sull'art. 187 del Codice della Strada. Si esaminerà, inoltre, la recente fenomenologia del traffico internazionale e nazionale di stupefacenti, ulteriormente complicato e aggravato a seguito dell'apparire sul "mercato" di nuove sostanze, prima non contemplate, e dagli effetti ancora più devastanti sulla salute. L'attenzione sul tema, anche a livello internazionale, de resto è massima. Basterà ricordare, a tale riguardo, nell'ambito in particolare del Memorandum di cooperazione tra la SSM e l'École Nationale de la Magistrature, il progetto "Transatlantic drug routes: strengthening magistrate training to better combat drug trafficking", che ha come obiettivo quello di identificare le sfide operative affrontate dai magistrati che si confrontano con le rotte transatlantiche del traffico di droga e di individuare le buone pratiche di formazione. Non mancherà, infine, uno sguardo rivolto alle future prospettive de iure condendo.*

*Il corso intende offrire strumenti operativi e chiavi di lettura che, tenendo conto anche delle peculiarità e delle conoscenze tecnico-scientifiche insite nella materia, consentano al magistrato di orientarsi con sicurezza, rafforzando così la capacità di giudizio in un ambito sempre più rilevante e complesso. A fronte di una materia tradizionalmente di interesse penalistico, ma non mancherà l'analisi delle necessarie implicazioni e connessioni civilistiche, amministrative e tributarie.*

## Caratteristiche del corso

### Area penale

**Metodologia** A fianco di relazioni frontali, concepite in termini di presentazione dialogica dei temi e seguite da dibattito, saranno di norma previsti lavori tra gruppi ristretti di partecipanti con esame di casistica; **Organizzazione** Scuola superiore della magistratura **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Centoquaranta (ottanta in presenza e sessanta da remoto) **Composizione della platea interna** Centoventi magistrati ordinari con funzioni penali, di cui sessanta requirenti **Partecipanti c.d. fuori lista** quindici avvocati del libero foro, tre magistrati di San Marino, due avvocati dello Stato **Postergazione** Nessuna **Sede e data** Napoli, Castel Capuano, dall'16 novembre (apertura lavori ore 15.00) al 18 novembre 2026 (chiusura lavori ore 13.00)

### Cod. P26080

## La tutela giuridica dei rapporti di fatto: la giustizia oltre la norma e il ruolo del giudice

Scopo del corso è fornire al magistrato, chiamato a garantire una risposta anche in assenza di una disciplina legislativa espressa, gli strumenti per affrontare e risolvere conflitti di interessi che scaturiscono da situazioni giuridicamente atipiche e meritevoli di tutela, riconducibili ai cosiddetti "rapporti di fatto".

I rapporti di fatto, comunemente definiti come situazioni relazionali non riconducibili a una fattispecie tipica, sfuggono alla rigida dicotomia tra diritto e non-diritto e spesso generano effetti giuridici in virtù di esigenze di equità, tutela della parte debole, buona fede ed interesse generale. In questo senso, il diritto positivo non può ignorarli, pena la rinuncia alla sua funzione regolativa.

In chiave evolutiva, tali rapporti assumono spesso una funzione integrativa ed anche **anticipatrice della norma**, rappresentando una forma di osmosi tra prassi sociale e produzione normativa, perché l'ordinamento può infondere giuridicità ad un fenomeno sociale, regolandolo e trasformandolo così in un rapporto di diritto. Esempi, da questo punto di vista, sono l'evoluzione storica dell'istituto del possesso (artt. 1140 ss. c.c.), della filiazione naturale (oggi superata dalla riforma del 2013), dell'impresa familiare (art. 230-bis c.c.) e dei rapporti di convivenza, formalizzati nella legge n. 76/2016.

La giurisprudenza ha svolto un ruolo determinante nel riconoscere efficacia giuridica a rapporti di fatto, specie nel diritto di famiglia perché è più sensibile alla evoluzione sociale.

Nel diritto di famiglia, esempi tipici sono:

- **la convivenza more uxorio, dove** la legge n. 76/2016 non ha esaurito la disciplina delle unioni di fatto, lasciando spazio alla **autonomia privata** e alla **regolamentazione pattizia** dei rapporti con modalità diverse da quelle legislativamente previste (cfr. Cass. n. 28/2025 sulle prestazioni economiche post convivenza; Cass. pen. n. 5236/2020, sulla non configurabilità del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all'art. 570-bis c.p. in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio, qualora l'agente si sia attenuto agli impegni assunti con l'ex coniuge per mezzo di un accordo transattivo, non omologato dall'autorità giudiziaria, modificativo delle statuizioni sui rapporti patrimoniali contenute in un precedente provvedimento giudiziale; Cass. n. 29995/2020, sulla validità e vincolatività dell'accordo trasfuso in scrittura privata con cui i genitori ex conviventi determinano l'assegno di mantenimento dei figli e la suddivisione spese straordinarie). La stabile convivenza more uxorio può, inoltre, incidere sull'an e sul quantum dell'assegno divorzile (Cass. n. 16051/2024) ed anche sull'obbligo di assistenza morale e materiale

successivo alla fine del rapporto di convivenza, qualificabile come obbligazione naturale ex art. 2034 c.c. (Cass. n. 28/2025);

- **la separazione di fatto**, rilevante – in passato – per la maturazione dei tempi per il divorzio (ancorché priva di effetti giuridici formalizzati), continua ad avere riflessi, ad esempio: sull'**impedimento all'adozione** legittimante (art. 6, comma 1, l. n. 184/1083), sulla **presunzione di concepimento ad opera del marito** (art. 232 c.c.) e nella gestione della crisi coniugale tramite **accordi privati non omologati** (e dunque non controllati dal giudice), ma non privi di vincolatività purché leciti (Cass. n. 24621/2015);

- **la filiazione** perché anche dopo la riforma del 2013, permangono ipotesi in cui il **possesso di stato** (Cass. n. 14194/2024) e la **genitorialità di fatto** (art. 279 c.c.) sono strumenti centrali nelle azioni di stato.

La rilevanza dei rapporti di fatto si estende a numerosi altri settori del diritto:

- **nel diritto civile e commerciale**: società di fatto, amministratore di fatto, rapporto contrattuale di fatto, rapporti che nascono dal contatto sociale e obblighi di protezione (v. Cass. n. 19161/2020);

- nel diritto del lavoro: rapporto di lavoro di fatto (Cass. n. 21520/2024), prestazioni rese senza forma scritta, impiego irregolare;

- nel diritto industriale e commerciale: marchio di fatto (Cass. n. 2648/2022), monopolio di fatto;

- nei rapporti contrattuali di fatto (ad es. locazione, affitto, mezzadria);

- nel diritto pubblico e amministrativo: funzionario di fatto, esercizio di fatto di pubbliche funzioni, occupazione sine titolo.

In assenza di norme codificate, spetta dunque all'interprete ricostruire le fattispecie giuridiche e le loro possibili tutele, facendo leva sui principi generali dell'ordinamento (quali la buona fede e la tutela del legittimo affidamento), sui valori costituzionali (quali la tutela della persona, la solidarietà e l'eguaglianza sostanziale), sull'analogia e sui precedenti giurisprudenziali.

Pur costituendo infatti tali rapporti l'"imitazione" di un rapporto di diritto, ciò però non significa applicare ad essi le medesime regole, trasformando così il rapporto di fatto in rapporto di diritto per decisione giudiziale.

Il corso si concentrerà sull'analisi dei rapporti di fatto e del loro impatto nel sistema giuridico.

Verrà esaminata la distinzione tra "mero" fatto, di pura rilevanza sociale, e fatto giuridicamente tutelabile, individuando i criteri che consentono di attribuire rilevanza giuridica a situazioni non tipizzate.

Verranno analizzati, altresì, gli effetti che tali rapporti possono produrre anche nei confronti dei terzi e le forme di tutela che l'ordinamento può offrire.

Il corso affronterà, in particolare, le questioni che più rilevano per la loro concreta ricaduta nella regolamentazione giudiziale, anche attraverso l'esame di precedenti giurisprudenziali (come, ad esempio, il momento genetico e funzionale del rapporto di fatto; il rapporto tra contratto nullo/illecito e rapporto di fatto (Cass. n. 7791/2013); i rapporti di lavoro di fatto (Cass. n. 21520/2024); l'esercizio abusivo di attività professionale (Cass. n. 18690/2014); i rapporti di cortesia e rapporti di fatto (Cass. n. 12133/97); le situazioni di fatto e le situazioni apparenti; gli effetti del rapporto di fatto nei confronti dei terzi; l'estinzione del rapporto di fatto per la sua trasformazione in un rapporto di diritto e la sorte degli effetti pregressi; la tutela dell'"altro" contraente in caso di trasformazione forzata o di declaratoria di nullità totale o parziale del rapporto di fatto (arricchimento senza causa, ripetizione di indebito, risarcimento del danno); gli eventuali limiti in cui il giudice può incorrere nel riconoscere i rapporti di fatto.

## Caratteristiche del corso

## Area civile

**Metodologia** Nel corso, articolato su quattro sessioni, lo sviluppo dei singoli temi è affidato a brevi relazioni frontali di inquadramento, con successivo dibattito. Saranno organizzati gruppi di lavoro su specifici temi **Organizzazione** Scuola superiore della magistratura **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Centoventicinque, di cui ottanta in presenza e quarantacinque da remoto **Composizione della platea interna** Centoventi magistrati ordinari addetti al settore civile (ottanta in presenza e quaranta da remoto) **Partecipanti c.d. fuori lista** Cinque giudici contabili, da remoto **Postergazioni** Nessuna **Sede e data** Milano, Palazzo di Giustizia, 16 novembre 2026 (apertura lavori ore 15.00) – 18 novembre 2026 (chiusura lavori ore 13.00)

## Cod. P26081 Corso CM

### La corruzione e gli altri delitti contro la pubblica amministrazione: fenomenologia criminale, analisi giuridica, esperienze giudiziarie e sviluppi internazionali

*I delitti contro la pubblica amministrazione sono stati interessati, nell'ultimo decennio, da rilevanti interventi normativi, che all'esito di una prolungata stagione di riforme ne hanno mutato sensibilmente l'assetto e la disciplina, muovendo da stimoli e orientando verso direzioni non sempre omogenee; solo nell'ultimo quinquennio si consideri la diversa ispirazione della l. 9 gennaio 2019, n. 3 e quella che sostiene la recente l. 9 agosto 2024, n. 114, il cui articolo 1 ha abrogato il delitto di abuso d'ufficio, previsto dall'art. 323 c.p., e modificato l'art. 346-bis c.p., che disciplina il reato di traffico di influenze illecite, precisando che le relazioni del mediatore con il pubblico ufficiale devono essere esistenti (non solo asserite) ed effettivamente utilizzate (non solo vantate) intenzionalmente allo scopo di farsi dare o promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro o altre utilità economica per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis c.p., in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita (ovvero, come specificato dal neo introdotto secondo comma, quella finalizzata ad indurre il pubblico ufficiale o uno degli altri soggetti sopra indicati a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato). Molte delle riforme sono state per lo più sollecitate dall'impulso delle diverse convenzioni internazionali per il contrasto della corruzione e del malaffare nella pubblica amministrazione, nella consapevolezza della dannosità sociale delle relative condotte, che incidono negativamente su una gamma particolarmente ampia di interessi: l'etica pubblica, la fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni, le regole della democrazia, la fiducia nella politica e nella giustizia, l'economia pubblica, la concorrenza, e molto altro ancora.*

*Non meno importante è stato d'altra parte in questi anni il ruolo della giurisprudenza, chiamata ad applicare le nuove disposizioni e a confrontarsi con una realtà criminologica in continua evoluzione (basti pensare alla diversa fenomenologia della corruzione nell'attività politica, dai tempi della c.d. Tangentopoli ad oggi, dopo l'abolizione del finanziamento pubblico dei partiti; oppure ai nessi sempre più evidenti tra corruzione e criminalità organizzata, emersi in inchieste in primo piano negli anni recenti).*

*Alla tradizionale azione repressiva, spesso frustrata, in termini di effettività, da elevati tassi di prescrizione del reato, si è affiancata negli ultimi anni una sempre più rilevante azione preventiva, valorizzata soprattutto a partire dalla legge n. 190 del 2012, istitutiva dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). Alla generale tendenza verso l'inasprimento punitivo si è associata una amministrativizzazione della materia, che per prevenire il malaffare nella p.a. e ridurre l'incidenza ha valorizzato strumenti diversi da quelli penalistici (come ad esempio la trasparenza, l'accesso pubblico, la rotazione negli incarichi, la nuova disciplina degli appalti, la segnalazione anonima degli*



*illeciti – c.d. whistleblowing). La logica della prevenzione informa oggi i piani anticorruzione, nella p.a., come i modelli organizzativi nel settore privato, in conformità alla disciplina dettata dal d.lgs. n. 231/2001. Il corso rappresenterà l'occasione per una riflessione d'insieme sullo stato attuale della prevenzione e della repressione della corruzione e degli illeciti di rilievo penale nella pubblica amministrazione, attenta ai sempre più rilevanti profili di intersezione con il diritto amministrativo, che per gli aspetti rilevanti in rapporto ai delitti contro la p.a. (si pensi ad es. anche solo al tema della discrezionalità amministrativa) deve oggi far parte del bagaglio di conoscenze del magistrato con funzioni penali.*

*Alla riflessione d'insieme si accompagnerà naturalmente l'approfondimento di novità normative e questioni applicative relative alle principali figure di reato: le diverse ipotesi di corruzione, la concussione, l'induzione indebita a dare o promettere utilità, il peculato, la malversazione e la turbativa d'asta, il rivisitato traffico d'influenze illecite. Saranno altresì considerati i profili sanzionatori (pene principali, sospensione condizionale della pena, pene accessorie, riparazione pecuniaria), le novità in tema di regole processuali (patteggiamento) e di esecuzione penale (disciplina dell'art. 4-bis ord. penit.), oltre che di strumenti investigativi (intercettazioni e operazioni sotto copertura).*

*Una riflessione sarà dedicata anche a temi di attualità come la corruzione internazionale, alla luce dei report dell'OCSE sull'Italia e le conseguenze dell'abrogazione dell'abuso d'ufficio. La Scuola prosegue, dunque, nell'impegno formativo nella materia della corruzione internazionale e in quelle connesse continuando a favorire analisi critiche della disciplina di riferimento e delle problematiche tratte dall'esperienza giudiziaria; ciò nell'imprescindibile rispetto dell'autonomia di azione e di giudizio nonché dell'indipendenza della autorità direttamente coinvolte nelle fasi applicative. Il corso aspira anche ad accrescere la sensibilità degli operatori sul tema della corruzione internazionale. Quale fenomeno collegato alla corruzione interna, anche se dotato di solida autonomia, la corruzione internazionale e i reati ad essa collegati costituiscono un settore autonomo nell'ambito della criminalità economica, da tempo regolamentato e sottoposto ad attento monitoraggio a livello mondiale.*

*Inquadrata la fattispecie penale e la fenomenologia nel contesto interno e internazionale, il corso si propone di esplorare i reati "spia" della corruzione ed i reati "satellite", specialmente quelli societari e tributari ma anche le modalità di occultamento e di riciclaggio del provento della corruzione internazionale. Grande attenzione sarà riservata alla giurisprudenza di legittimità e di merito e, specialmente, ai profili tecnici, venuti in rilievo anche nelle pronunce che hanno suscitato forte interesse e discussione nella riflessione giuridica e nel dibattito pubblico, per la parte che attiene a temi giuridici, quali la valutazione della prova, l'accertamento della responsabilità degli enti e meccanismi finalizzati a facilitare l'emersione della notizia di reato.*

*Nelle relazioni frontali e nei gruppi di lavoro si esamineranno e si approfondiranno con taglio esperienziale le ragioni e le difficoltà obiettive nell'emersione dei reati di corruzione, anche internazionale, le prospettive di pieno utilizzo delle possibilità di cooperazione giudiziaria tra Stati, di efficiente impiego degli strumenti di indagine, di efficace protezione del whistleblower, le criticità della fase di valutazione della prova e della qualificazione giuridica del fatto con focus specifico sulla relazione tra falso in bilancio e corruzione internazionale e rispetto alle responsabilità degli enti.*

*Il corso aspira dunque a costituire occasione di confronto tra esperienze specifiche e letture giuridiche competenti ma anche prezioso laboratorio per delineare la base di possibili soluzioni di questioni che sinora hanno rappresentato ragione elettiva di una rarefatta quanto complessa esperienza giudiziaria dei procedimenti in materia di corruzione internazionale.*

## **Caratteristiche del corso**

### **Area penale**



**Metodologia** Relazioni frontali, concepite in termini di presentazione dialogica dei temi, con successivo dibattito e gruppi di lavoro/laboratori per l'esame di materie specifiche e di casistiche, con discussione tra i partecipanti **Organizzazione** Scuola Superiore della Magistratura **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Centoquarantacinque (ottanta in presenza e sessantacinque da remoto) **Composizione della platea interna** Centoventi magistrati ordinari con funzioni penali, di cui sessanta requirenti **Partecipanti c.d. fuori lista** dieci avvocati del libero foro, cinque magistrati militari, , cinque magistrati contabili, due magistrati di San Marino, tre avvocati dello Stato **Postergazione** ammessi ai corsi P25029 e P25074 **Sede e data** Scandicci, Villa di Castel Pulci, dal 18 novembre (apertura lavori ore 15.00) al 20 novembre 2026 (chiusura lavori ore 13.00)

## **Cod. P26082**

### **La liquidazione delle spese nel processo civile e penale**

*Il corso si propone di fornire al giudice strumenti conoscitivi ed operativi utili per orientarsi in una disciplina particolarmente complessa e in continua evoluzione, offrendo un inquadramento organico ed aggiornato dei profili, sia sostanziali che processuali, relativi alla liquidazione delle spese di giustizia. L'analisi sarà condotta alla luce della più recente evoluzione normativa e giurisprudenziale, con attenzione anche alla disciplina europea ed alle pronunce della Corte di giustizia dell'UE.*

*Il tema delle spese di giustizia si presenta particolarmente complesso a causa dell'intersecarsi tra le disposizioni del codice di rito e quelle previste da normative speciali: si considerino, in particolare, il T.U. sulle spese di giustizia, di cui al d.P.R. n. 115/2002, il d.lgs. n. 150/2011, il d.l. n. 1/2012, il d.m. n. 140/2012 in tema di tariffe forensi, il d.m. n. 55/2014, in materia di parametri forensi, ed il d.m. n. 147/2022, che ha modificato i valori e la normativa introdotta con il precedente decreto ministeriale.*

*Proprio a causa della sua complessità, il tema viene talvolta trattato nei provvedimenti liquidatori in modo sommario, ridotto a poche righe di motivazione o addirittura rinviato al solo dispositivo. Ciò comporta il rischio concreto che una trattazione inadeguata si traduca in un ulteriore fattore di contenzioso, con impugnazioni fondate esclusivamente su una scorretta liquidazione delle spese o con opposizioni ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 e art. 14 d.lgs. n. 150/2011 nei casi di errori riguardanti il patrocinio a spese dello Stato o la liquidazione a difensori d'ufficio di persone irreperibili o insolventi.*

*Non va infine trascurato che, in tali ultimi casi (liquidazioni nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato, inclusi i compensi per gli ausiliari del giudice, difensori d'ufficio e difensori di collaboratori di giustizia), eventuali errori possono dar luogo a responsabilità del magistrato, sia di natura civile che soprattutto contabile.*

*Il corso approfondirà, in chiave teorico-pratica, gli aspetti processuali e sostanziali connessi alla liquidazione delle spese di giustizia nei processi civili e penali, tenendo conto dell'evoluzione normativa e, in particolare, del passaggio dal regime tariffario a quello parametrico nella liquidazione dei compensi agli avvocati.*

*In tale prospettiva, verranno analizzati: i criteri fondamentali per la correlazione tra parametri e valore della causa; le modalità di applicazione degli aumenti e delle riduzioni previste dai decreti ministeriali di riferimento; la correlazione degli importi alle diverse fasi del processo; il tutto, con attenzione agli orientamenti giurisprudenziali più significativi, senza trascurare i riferimenti alla disciplina europea ed alle pronunce della Corte di giustizia UE.*

*Ampio spazio sarà dedicato ai casi pratici e alle questioni controverse affrontate e risolte dalla giurisprudenza di merito e di legittimità.*

*Particolare attenzione verrà riservata alla funzione restitutoria della pronuncia sulle spese nel processo civile, intesa come strumento di compensazione in favore della parte vittoriosa per i costi sostenuti. Tale funzione si configura come la sintesi dell'esito complessivo del giudizio, sebbene risulti talvolta complessa da applicare in presenza di una pluralità di parti in causa.*

*Accanto a questa finalità, si approfondirà anche la crescente valenza dissuasiva della condanna alle spese, volta a scoraggiare il contenzioso pretestuoso o improntato a scorrettezza processuale (si pensi, ad esempio, agli artt. 92, primo comma, e 96 c.p.c., nonché alle misure sanzionatorie previste in relazione alla condotta tenuta nel procedimento di mediazione ai sensi del d.lgs. 28/2010, ed all'art. 380-bis sul procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati proposti in Cassazione).*

*In questa prospettiva, sarà oggetto di approfondimento la disciplina della condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., così come quella relativa alla compensazione, totale o parziale, delle spese di lite, alla luce delle numerose modifiche intervenute sull'art. 92 c.p.c. Si analizzeranno, in particolare, gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 9 aprile 2018 e l'evoluzione della giurisprudenza della Corte di cassazione in merito alle "gravi ed eccezionali ragioni" che il giudice è tenuto a motivare espressamente.*

*Saranno altresì approfonditi i seguenti aspetti: l'irripetibilità delle spese processuali; l'obbligo di versare all'Erario le somme liquidate alla parte vittoriosa ammessa al patrocinio a spese dello Stato; la questione – oggetto di dibattito in giurisprudenza – secondo cui, nel decreto di liquidazione del compenso al difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, non sarebbe possibile riconoscere a quest'ultimo un importo inferiore rispetto a quello posto a carico della parte soccombente a titolo di condanna alle spese in favore dell'Erario, poiché ciò comporterebbe un indebito arricchimento dello Stato. Sarà inoltre esaminato il tema, strettamente connesso, se la liquidazione delle spese in favore dell'Erario debba seguire i criteri previsti per il gratuito patrocinio e, quindi, essere automaticamente ridotta del 50%, nonché la posizione del Pubblico Ministero rimasto soccombente nel caso in cui abbia promosso l'azione nelle ipotesi di sua legittimazione ex artt. 69 ss. c.p.c.*

*Verranno analizzati i presupposti ed i criteri per la liquidazione delle spese, in sede sia civile che penale, in favore delle parti o degli imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato: anche in questo ambito saranno esaminati i principali casi giurisprudenziali di merito e di legittimità, con particolare riferimento ai profili di inammissibilità, ai poteri di controllo demandati al giudice in ordine alla sussistenza e permanenza dei requisiti ed alle ragioni che consentono la revoca dell'ammissione, sia per ragioni processuali che sostanziali.*

*In ambito penale, saranno trattate le ipotesi di liquidazione ai difensori di ufficio in presenza delle condizioni di cui agli artt. 116 (quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali) e 117 d.P.R. n. 115/2002 (quando il difensore assuma la difesa di persona sottoposta alle indagini, di imputato o di condannato irreperibile).*

*Sarà poi approfondita la vasta casistica relativa all'accertamento dello stato di insolvenza o dell'irreperibilità ed alla liquidazione delle spese relative alle attività di recupero.*

*Verrà esaminata la procedura prevista dall'art. 115 d.P.R. n. 115/2002 in relazione alla liquidazione dell'onorario e delle spese spettanti al difensore di persona ammessa al programma di protezione; i rimedi specifici previsti avverso i provvedimenti di ammissione o rigetto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nonché quelli relativi alla liquidazione dei compensi in favore dei difensori di persone ammesse a tale patrocinio o ai difensori di ufficio di irreperibili o insolventi.*

*In particolare, per i procedimenti penali, si esaminerà l'opposizione prevista dall'art. 99 d.P.R. n. 115/2002, che – secondo la giurisprudenza più recente della Corte di cassazione – è disciplinata dalle norme del processo penale, pur restando di competenza del Capo dell'Ufficio (salvo delega individuale o tabellare).*

*Per i procedimenti civili, si tratterà l'opposizione avverso l'ammissione o il diniego di ammissione disposta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, decisa dal giudice che procede*

*Per quanto riguarda l'opposizione avverso il provvedimento di liquidazione (o di rigetto della liquidazione) emesso nei confronti di avvocato ammesso al patrocinio a spese dello Stato o di avvocato di ufficio di soggetto irreperibile o insolvente, si approfondirà la procedura di cui all'art. 170 d.P.R. n. 115/2002, come modificata dall'art. 14 d.lgs. n. 150/2011. L'analisi verterà, in particolare, sulla competenza del Capo dell'Ufficio a decidere sull'opposizione; sulla possibilità di delega individuale o tabellare; sui termini previsti per la proposizione dell'opposizione; sulla sua non impugnabilità, con conseguente possibilità esclusiva di ricorso per cassazione; sul carattere irrevocabile del provvedimento non opposto o non oggetto di ricorso a seguito dell'opposizione ed alla sua natura di provvedimento passato in cosa giudicata, pur in presenza di eventuali successivi rilievi da parte del funzionario delegato in ordine ad errori (non di carattere materiale) nell'emissione del provvedimento.*

*Sarà, infine, offerta una breve panoramica sui nuovi programmi in materia di liquidazione delle spese di giustizia, gestiti dall'Ufficio del funzionario delegato presso la Corte di appello e presso i Tribunali; sulla necessità dei difensori di interfacciarsi con tali programmi; sulla limitata possibilità per il funzionario delegato di segnalare errori materiali; sulla possibile revoca o modifica da parte del giudice del provvedimento di liquidazione.*

### **Caratteristiche del corso**

#### **Area comune**

**Metodologia** Nel corso, articolato su quattro sessioni, lo sviluppo dei singoli temi è affidato a brevi relazioni frontali di inquadramento, con successivo dibattito. Saranno organizzati gruppi di lavoro su specifici temi con restituzione in forma plenaria dei risultati **Organizzazione** Scuola superiore della magistratura **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Centoquaranta, di cui novanta in presenza e cinquanta da remoto **Composizione della platea interna** Centoventi magistrati ordinari, di cui sessanta con funzioni giudicanti civili (quaranta in presenza e venti da remoto) e sessanta con funzioni giudicanti penali (quaranta in presenza e venti da remoto) **Partecipanti c.d. fuori lista** Cinque magistrati contabili, da remoto; quindici avvocati (dieci in presenza e cinque da remoto) **Postergazioni** Nessuna **Sede e data** Scandicci, Villa di Castel Pulci, 23 novembre 2026 (apertura lavori ore 15.00) – 25 novembre 2026 (chiusura lavori ore 13.00)

### **Cod. P26083 Corso CM**

#### **La frode fiscale: profili sostanziali e processuali**

*L'ordinamento penale-tributario conosce molteplici fattispecie connotate da frodolenza: dall'emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. 74/2000) alla dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. 74/2000) fino alla dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del medesimo decreto) e alla sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 d.lgs. n. 74/2000).*

*Si tratta di fattispecie particolarmente insidiose, dal momento che l'evasione viene resa possibile da un complesso di artifici idonei a nascondere o travisare l'effettiva realtà fattuale e, quindi, a trarre in inganno le autorità preposte, e che in quanto tali subiscono un trattamento sanzionatorio di particolare gravità.*

*In tempi recenti, il tema risulta particolarmente attuale con riferimento alle frodi transnazionali, specialmente in materia di IVA. La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea ha da tempo ammesso che gli Stati membri possano negare la detrazione dell'imposta da parte del cessionario residente, sia nel caso in cui esso sia partecipe della frode a monte, sia anche nel caso in cui esso sapeva o avrebbe potuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, dell'esistenza della stessa. La Corte UE, preservando il principio di neutralità dell'IVA, raccomanda un'applicazione restrittiva di tale regime, subordinandolo alla prova dell'effettiva conoscenza o conoscibilità del meccanismo fraudolento da parte dell'operatore residente, prova che va ancorata ad elementi oggettivi che non impongano a quest'ultimo un onere di diligenza sproporzionato.*

*La giurisprudenza interna, sia di legittimità che di merito, distingue i casi di operazioni oggettivamente inesistenti e quelli di operazioni solo soggettivamente inesistenti. Le prime sono quelle mai avvenute in rerum natura, le quali vengono solo cartolarmente documentate al fine di ottenere un vantaggio fiscale indebito ossia la detrazione di un'IVA mai pagata. Le seconde, invece, realmente avvenute ma con un cedente diverso da quello indicato nella fattura. In entrambi i casi l'IVA resta indetraibile per il cessionario, con conseguente configurazione del reato di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, mentre solo nell'ipotesi di inesistenza oggettiva il costo è indeducibile anche ai fini delle imposte dirette.*

*Il vero punctum dolens di questa disciplina attiene alla prova della consapevolezza della frode a monte da parte del cessionario. La giurisprudenza europea ha, nel tempo, specificato in cosa può consistere la diligenza del cessionario al fine di evitargli che, nel caso di accertata frode a monte, egli possa essere soggetto alla sanzione impropria del diniego di detrazione dell'imposta pagata sugli acquisti. Viene chiarito, in particolare nelle sentenze più recenti, che non possono rilevare, al fine di tale giudizio di diligenza, circostanze di fatto che possono emergere solo a seguito di indagini che il normale operatore economico non è in grado di svolgere (e che, infatti, sono riservate alle preposte autorità nazionali). Gli orientamenti della giurisprudenza interna si sono rivelati, nel tempo, assai più ondivaghi. Sebbene sia il più delle volte esplicitata l'esigenza di dare attuazione agli indirizzi elaborati dalla Corte di Giustizia UE, in concreto si registra uno scostamento rispetto a questi ultimi, laddove in particolare non sempre viene attribuito decisivo rilievo al prezzo praticato e - nel caso di operazioni oggettivamente inesistenti - alla retrocessione dello stesso, ma viene valorizzata, invece, l'assenza di elementi organizzativi del cedente (assenza di uffici o locali idonei allo svolgimento dell'attività, adempimento degli obblighi contabili e fiscali) che, invece, la giurisprudenza eurounitaria reputa non rilevanti ai fini del giudizio di consapevolezza della frode da parte del cessionario.*

*Il corso, quindi, si propone di approfondire gli aspetti controversi della disciplina delle frodi fiscali, mirando ad offrire coordinate più chiare e maggiormente coerenti con la giurisprudenza sovranazionale, anche attraverso una mirata analisi delle principali casistiche. Particolare attenzione sarà data agli strumenti tecnologici per l'individuazione delle frodi fiscali in ambito europeo, anche alla luce delle possibilità di utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza e dei correlati presidi a tutela della legalità dell'azione di indagine e della protezione dei diritti dei soggetti coinvolti.*

*Il corso affronterà, in prima battuta, la definizione di frode fiscale, concetto polimorfico che fa tuttavia affrontato per astrazione dalla prassi giurisprudenziale, mancando di esso una definizione a livello normativo. Si analizzeranno, poi, le principali fenomenologie criminali che inverano il substrato materiale delle fattispecie penali a struttura fraudolenta nonché gli indirizzi elaborati nella giurisprudenza della Corte di Giustizia, che verranno messi a confronto con la prassi giurisprudenziale interna, sia tributaria che penale. Si tenterà, infine, di individuare un catalogo di elementi sintomatici della frode, la cui mancata verifica da parte del cessionario può comportare, a prescindere dalla prova di una sua attiva partecipazione a questa, il diniego di detrazione dell'Iva pagata sugli acquisti.*

## Caratteristiche del corso

### Area penale

**Metodologia** Relazioni frontali, concepite in termini di presentazione dialogica dei temi, con successivo dibattito; gruppi di lavoro/laboratori per l'esame di materie specifiche e di casistiche, con discussione tra i partecipanti anche in funzione della diffusione delle buone prassi **Organizzazione** Scuola Superiore della Magistratura in collaborazione con CPGT **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** centoquaranta (ottanta in presenza e sessanta da remoto) **Composizione della platea interna** magistrati ordinari addetti a funzioni penali, di cui 50 giudici e 50 requirenti **Partecipanti c.d. fuori lista** venti avvocati, venti giudici tributari; **postergazione** ammessi al corso P25090 e FPFP25057 **Sede e data** Scandicci, Villa di Castel Pulci, dal 25 novembre (apertura lavori ore 15.00) al 27 novembre 2026 (chiusura lavori ore 13.00)

## Cod. P26084

### I minori stranieri non accompagnati

*Il corso si propone di fornire una conoscenza approfondita del quadro normativo nazionale, europeo ed internazionale in materia di minori stranieri non accompagnati, nonché degli strumenti giuridici volti alla loro protezione e tutela sin dal momento del primo ingresso sul territorio nazionale.*

*Il corso intende inoltre approfondire il ruolo delle diverse autorità competenti, a vario titolo, nel processo di accoglienza e protezione (Forze dell'Ordine, Questure, Prefetture, Tribunale per i Minorenni, giudice tutelare, Servizi Sociali), analizzando nel contempo i numeri del fenomeno e le problematiche.*

*Si affronteranno i seguenti temi:*

- *La definizione di minore straniero non accompagnato alla luce della giurisprudenza applicativa della legge n. 47/2017 (c.d. legge Zampa), con particolare attenzione alle evoluzioni normative e giurisprudenziali intervenute in occasione dell'arrivo di popolazioni sfollate dall'Ucraina a partire dal 24 febbraio 2022.*

- *La direttiva 2001/55/CE del 20 luglio 2001, recepita in Italia con il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, in materia di "norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza".*

- *Il DPCM 28 marzo 2022 recante "Misure di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso".*

- *La procedura di identificazione: l'obbligo di cooperazione del minore nella fase di identificazione, l'accesso ai dati contenuti nei dispositivi elettronici, l'accertamento dell'età e l'applicazione della procedura speciale prevista dall'articolo 19-bis, commi 6-ter e seguenti, d.lgs. n. 142/2015.*

- *La fase di prima accoglienza del minore straniero non accompagnato: le strutture di prima accoglienza e il ruolo degli enti locali nella collocazione del minore straniero non accompagnato.*

- *L'ascolto del minore straniero nei procedimenti che lo riguardano.*

- *La nomina del tutore da parte del Tribunale per i Minorenni e le prime applicazioni del Decreto del Ministero dell'Interno 8 agosto 2022 in materia di rimborsi e interventi a favore dei tutori volontari dei minori stranieri non accompagnati; le indagini familiari e il ricongiungimento familiare.*

- *Il minore richiedente protezione internazionale: il ruolo del tutore, le specifiche misure procedurali di sostegno e le forme di protezione previste.*



- *L'accesso ai diritti fondamentali: diritto all'istruzione ed alla formazione professionale; diritto all'assistenza sanitaria; diritto all'inclusione sociale ed all'inserimento lavorativo; il percorso di accompagnamento verso la maggiore età.*

- *Il minore straniero non accompagnato ed il processo penale: i principi fondamentali applicabili e le implicazioni di eventuali condanne sul rinnovo del permesso di soggiorno, anche alla luce della sentenza della Corte cost. 88/2023 con riferimento all'art 4, comma 3, del Testo Unico Immigrazione.*

- *Il ruolo delle autorità coinvolte ed i percorsi formativi dedicati agli operatori (Forze dell'Ordine, Questure, Prefetture, Tribunale per i Minorenni, giudice tutelare, Servizi Sociali, Mediatori culturali); i dati sul fenomeno, le principali problematiche e i costi connessi. Esperienze virtuose di Protocolli tra le diverse autorità coinvolte.*

- *Analisi di casi pratici e di provvedimenti giurisdizionali rilevanti.*

### **Caratteristiche del corso**

#### **Area comune**

**Metodologia** Brevi relazioni di inquadramento della tematica con approfondimento dei temi in gruppi di lavoro e dibattito **Organizzazione** Scuola superiore della magistratura **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Centodieci, di cui ottanta in presenza e trenta da remoto **Composizione della platea interna** Centocinque magistrati, di cui: venti ordinari che svolgono le funzioni giudicanti civili (quindici in presenza e cinque da remoto), venti giudicanti penali (quindici in presenza e cinque da remoto), dieci requirenti (cinque in presenza e cinque da remoto), venti magistrati specificamente addetti ai tribunali per i minorenni ed alle sezioni specializzate delle corti di appello per i minori (in presenza), dieci addetti alle funzioni di giudice tutelare (in presenza), cinque magistrati requirenti che si occupano in secondo grado della materia minorile (in presenza), quindici magistrati onorari (cinque in presenza e dieci da remoto) e cinque magistrati onorari specificamente addetti alle funzioni di giudice tutelare (in presenza) **Partecipanti c.d. fuori lista** Cinque operatori della PA (Forze dell'Ordine, Prefetture e Ministero del Lavoro) che si occupano della materia, solo da remoto **Postergazioni** Nessuna **Sede e data** Scandicci, Villa di Castel Pulci, 30 novembre 2026 (apertura lavori ore 15.00) - 2 dicembre 2026 (chiusura lavori ore 13.00)

### **Cod. P26085**

#### **La violenza di genere: dal codice rosso al suo rafforzamento**

*Le violenze, le molestie e i maltrattamenti nei confronti delle donne, in ambiente domestico o meno, rappresentano forme di criminalità significativamente diffuse, rispetto alle quali massime sono l'attenzione e la sensibilità del legislatore e della magistratura, in linea con le fonti internazionali in materia.*

*Nel 2023, nel contesto dell'Unione europea è entrato in vigore la Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, siglata a Istanbul in data 11 maggio 2011 e già recepita dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77. Sarà utile l'esame del rapporto più aggiornato del Group of Experts on action against Violence against Women and Domestic Violence (GREVIO), gruppo di esperti indipendenti incaricato di vigilare sull'attuazione della Convenzione da parte delle Parti contraenti. Sempre nell'ambito del rafforzamento della tutela dei diritti delle donne e del perdurante impegno all'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le stesse, sarà esaminata l'importante attività di implementazione della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione*

contro le donne (Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women - CEDAW).

*L'opportunità di dedicare un corso a tali forme di criminalità, nell'ambito della formazione permanente, è suggerita, anzitutto, dalla necessità di un aggiornamento rispetto alle più recenti novità normative e giurisprudenziali. I reati contro le donne saranno considerati nella prospettiva sia del diritto penale sostanziale, sia del diritto processuale penale. La l. 19 luglio 2019, n. 69 (c.d. codice rosso), anche dopo le integrazioni realizzate con la l. 27 settembre 2021, n. 134 (c.d. riforma Cartabia) e con la l. 8 settembre 2023, n. 122 (c.d. codice rosso rafforzato) ha contribuito a delineare per molti aspetti un binario veloce per la trattazione dei procedimenti relativi a quei reati che pongono molteplici problemi: dalle decisioni sulle misure cautelari, alla valutazione della prova, fino all'esecuzione penale. Linea di tendenza approfondita dalla l. 24 novembre 2023, n. 168 («Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica»), in vigore dal 9 dicembre 2023, che delinea ulteriori misure in tema di ammonimento e di informazione alle vittime, rafforza le misure cautelari e l'uso del braccialetto elettronico, potenzia le misure di prevenzione, introduce misure in materia di formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi, trattazione spedita degli affari nella fase cautelare, termini per la valutazione delle esigenze cautelari, che modifica gli effetti della violazione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari, introducendo novità in materia di arresto in flagranza differita, allontanamento d'urgenza dalla casa familiare e sospensione condizionale della pena. Si esamineranno anche i contenuti dei progetti di riforma all'attenzione del Parlamento, come il DDL n. 1433 recante "Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime", il cui testo è stato approvato dal Senato il 23 luglio 2025.*

*Le principali problematiche di natura sia sostanziale che processuale saranno oggetto sia di trattazione in plenaria, sia di focus in gruppi di lavoro ristretti, organizzati in modo da favorire il dialogo tra i partecipanti. Un approfondimento sarà dedicato all'utilizzo del linguaggio nei provvedimenti giudiziari e nell'assunzione della prova dichiarativa nei procedimenti relativi ai reati sessuali, per favorire maggiore sensibilità nell'evitare possibili pregiudizi, stereotipi di genere e forme di c.d. vittimizzazione secondaria.*

## **Caratteristiche del corso**

### **Area penale**

**Metodologia** Relazioni frontali, concepite in termini di presentazione dialogica dei temi, con successivo dibattito; gruppi di lavoro/laboratori per l'esame di materie specifiche e di casistiche, con discussione tra i partecipanti anche in funzione della diffusione delle buone prassi **Organizzazione** Scuola Superiore della Magistratura **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** centoventicinque (ottanta in presenza e trentacinque da remoto) **Composizione della platea interna** novanta magistrati addetti a funzioni penali nei settori del contrasto della violenza contro le donne e della violenza domestica, venti magistrati onorari **Partecipanti c.d. fuori lista** dieci avvocati, cinque magistrati militari; **postergazione:** ammessi ai corsi P24037 e P25070 **Sede e data Scandicci** Scandicci, Villa di Castel Pulci, dal 2 dicembre (apertura lavori ore 15.00) al 4 dicembre 2026 (chiusura lavori ore 13.00)

## **Cod. P26086**

### **Casi e questioni attuali in tema di opposizione a sanzione amministrativa**

*Nella vigente legislazione, come non è definito il concetto "generale" di sanzione, non lo è neppure quello, più specifico, di "sanzione amministrativa", la quale, non dotata di un contenuto peculiare (sebbene l'osservazione del fenomeno porti ad individuare principalmente due tipologie di*

sanzioni: quelle pecuniarie e quelle interdittive) si connota, in positivo, per il fatto di essere essenzialmente irrogata nell'esercizio di una potestà amministrativa (come emerge inequivocabilmente dalla l. 24.11.1981, n. 689, pur con la doverosa attenzione da prestare alle sanzioni alternative irrogate dal giudice amministrativo nel rito appalti ed a quelle di competenza della Corte dei conti per "responsabilità erariale") e, in via residuale, per essere una misura afflittiva diversa dalle sanzioni penali o civili.

Caratterizza, tradizionalmente, l'illecito amministrativo il principio di legalità, nelle varie declinazioni in cui si articola: riserva di legge, tassatività, determinatezza, inapplicabilità analogica ed irretroattività (se non in mitius e limitatamente ad alcuni settori: Corte cost. 20.7.2016, n. 193); la responsabilità che ne deriva è, inoltre, di carattere personale e, conseguentemente e diversamente dalle sanzioni civili, non trasmissibile agli eredi (Cass., 24.8.2022, n. 25315).

Centrale rispetto al tema di indagine è, all'evidenza, il rapporto tra le sanzioni amministrative e quelle penali, che si sviluppa in diverse direzioni: anzitutto alla luce di quanto ha chiarito la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha esteso le garanzie della Convenzione anche all'illecito amministrativo (artt. 6 e 7 CEDU) e ha posto il tema – rilevante anche per le sanzioni amministrative tributarie (Cass., 30.11.2021, n. 37366) – del rispetto del principio del ne bis in idem nel caso di applicazione, in relazione al medesimo fatto, di sanzioni amministrative e penali in distinti procedimenti (su cui Corte rue. dir. uomo, 15 novembre 2016, n. 24130, A e B c. Norvegia; Corte pur. dir. uomo, 18 maggio 2017, Jóhannesson e a. c. Islanda).

Problemi non minori pongono, inoltre, i d.lgs. nn. 7 e 8 del gennaio 2016 (pubblicati in Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 2016 ed entrati in vigore il 6 febbraio 2016), che hanno apportato importanti e incisive modifiche al sistema penale, con la depenalizzazione in illeciti amministrativi di numerosi reati e conseguenti dubbi interpretativi in tema di sanzioni accessorie e di disciplina delle fattispecie aggravate dalla ripetizione dei nuovi illeciti amministrativi.

Le questioni problematiche poste dalla materia non si limitano, però, ai rapporti appena evidenziati: analoghe difficoltà ricostruttive ed applicative (e, dunque, da approfondire) si registrano a proposito dei provvedimenti emessi, tra le altre, (a) dalle Autorità amministrative indipendenti, (b) per contravvenzione al codice della strada, (c) per violazioni concernenti le disposizioni in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro, di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria, (d) in materia tributaria (soprattutto con riferimento al concetto di incertezza normativa oggettiva), (e) in materia ambientale.

Altrettanto impegnative sono le questioni di carattere processuale, dovendosi anzitutto perimetrare la giurisdizione del G.O., del G.A. e del giudice tributario; nell'ambito della giurisdizione ordinaria, poi, occorre definire i criteri (non sempre chiari) di riparto della competenza del giudice di pace, del tribunale e della Corte di appello in unico grado. A ciò aggiungasi che la "semplificazione" voluta dal legislatore del 2011 che, con l'art. 6 d.lgs. n. 150, ha inteso dettare una disciplina "uniforme" per l'opposizione ad ordinanza ingiunzione, è stata più apparente che reale giacché, a dispetto della formale completezza e linearità, la "nuova" normativa ha generato non pochi contrasti e dubbi interpretativi: così, ad esempio, per quanto concerne il termine per il deposito di documenti da parte dell'amministrazione (Cass., 2.11.2021, n. 31108) ovvero per la sopravvivenza – non sempre di chiara lettura – di riti (ad es. in tema di sanzioni irrogate dalla Banca d'Italia, Cass., 19.3.2019, n. 7663) o di competenze per territorio speciali (ad es. in tema di opposizione avverso ordinanza ingiunzione emessa per la violazione dell'art. 110, comma 9, T.U.L.P.S., Cass., 5.4.2017, n. 8836).

Il corso, rivolto anche ai giudici onorari, intende ricostruire i principali orientamenti in materia di sanzioni amministrative allo scopo di far emergere, pur a fronte della estrema varietà delle fattispecie di illecito amministrativo previste dal legislatore, principi comuni e condivisi in una materia spesso frammentaria (si pensi alla responsabilità solidale, alla buona fede e all'esimente

*derivante da stato di necessità come causa di esclusione della responsabilità amministrativa, ai poteri del giudice in caso di opposizione concernente l'entità della sanzione).*

### **Caratteristiche del corso**

#### **Area civile**

**Metodologia** *Relazioni frontali, concepite in termini di presentazione dialogica dei temi, con successivo dibattito e gruppi di lavoro/laboratori per l'esame di materie specifiche e di casistiche, con discussione tra i partecipanti* **Organizzazione** *Scuola superiore della magistratura* **Durata** *Quattro sessioni* **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** *Centoventi, di cui ottantacinque in presenza e trentacinque da remoto* **Composizione della platea interna** *Centodieci magistrati con funzioni civili, di cui quaranta ordinari (trenta in presenza e dieci da remoto), settanta magistrati onorari (cinquanta in presenza e venti da remoto)* **Partecipanti c.d. fuori lista** *Dieci avvocati (cinque in presenza e cinque da remoto)* **Postergazioni** *Nessuna* **Sede e data** *Scandicci, Villa di Castel Pulci 9 dicembre 2026 (apertura lavori ore 15.00) – 11 dicembre (chiusura lavori ore 13.00)*

### **Cod. P26087**

#### **Le indagini ed il diritto processuale penale al tempo dell'intelligenza artificiale**

*Il corso, dedicato alle indagini ed al diritto processuale penale nell'era digitale e delle nuove tecnologie, rivolge particolare attenzione alle questioni poste dall'IA. Proseguendo il percorso tematico intrapreso, sul presupposto per cui l'efficacia delle indagini è assicurata da un metodo capace di adeguarsi dinamicamente al loro oggetto, si svolge un approfondimento sistematico delle sfide aperte dall'impiego delle tecnologie di IA nella prospettiva delle indagini e della celebrazione del processo penale. Come ricorda il CSM nella delibera dell'ottobre 2025 avente ad oggetto "raccomandazioni sull'uso dell'intelligenza artificiale nell'amministrazione della giustizia", "[...] L'introduzione di sistemi di intelligenza artificiale in ambito giudiziario può essere considerata compatibile con la funzione giurisdizionale soltanto nella misura in cui tali strumenti siano integrati nel rispetto dei principi fondamentali del diritto processuale. In particolare, devono essere garantiti la trasparenza dell'elaborazione algoritmica, la possibilità di verifica e contestazione degli output, la subordinazione all'autonomia valutativa del giudice, e la parità informativa tra le parti. Solo un utilizzo conforme a tali requisiti potrà risultare coerente con i principi di legalità, giusto processo e tutela effettiva, su cui si fonda la giurisdizione in uno Stato di diritto".*

*Tale analisi sarà condotta in tre webinar successivi, strettamente connessi, ciascuno dei quali declinerà la consapevolezza che nonostante i benefici che l'IA apporta, la stessa implica anche una serie di rischi (processi decisionali opachi, vari tipi di discriminazione, intrusioni nella vita privata, pericoli per la protezione dei dati personali, per la dignità umana e per la libertà di espressione e informazione), ancora più gravi nel settore delle attività di contrasto e della giustizia penale, in quanto possono incidere sulla presunzione di innocenza, sui diritti fondamentali per la libertà e per la sicurezza dell'individuo, nonché sul diritto di difesa e ad un processo equo.*

*Il primo webinar sarà dedicato alla prospettiva dell'impiego dell'IA nelle attività pre-investigative del controllo e della vigilanza istituzionalmente affidate ad autorità pubbliche (Agenzia delle Entrate, Banca d'Italia, UIF, Consob). Con riferimento alle applicazioni dell'IA in funzione di controllo e di vigilanza pubblica, dalla prospettiva comparativa emerge che in molti Paesi si stanno affermando sistemi in grado di prevedere, sorvegliare, identificare in maniera rapida ed efficace comportamenti illeciti o scorretti dei cittadini; in tali casi, l'analisi algoritmica che sostiene tale sorveglianza di massa si colloca in una fase preistruttoria, connotandosi per una funzione predittiva volta ad indirizzare in termini efficienti l'attività di vigilanza e di controllo esercitata dall'amministrazione, consentendo l'elaborazione di dati che sfuggono all'analisi umana e che*

costituiscono, di fatto, elementi di supporto alla decisione del funzionario pubblico. Tale attività si pone in frizione con le garanzie di trasparenza o di legalità algoritmica, già in parte sviluppate con riferimento a provvedimenti automatizzati ma che certamente sono destinate ad assumere in futuro ancor maggiore rilievo. Gli algoritmi più complessi, infatti, generano risposte non sempre riproducibili, grazie ad un'analisi della realtà superiore alle capacità umane e allo sfruttamento di Big data o data set molto ampi. Il fatto "accertato" deriva, inoltre, da un insieme di dati decontestualizzati che trovano nell'algoritmo un nuovo e autonomo significato; infatti, i più moderni e potenti algoritmi predittivi partono dall'analisi di dati spesso destrutturati ed effettuano la profilazione o l'indicizzazione di comportamenti umani che vengono ad integrare i presupposti per l'esercizio del potere pubblico. Così le nuove forme di vigilanza operano grazie a una preventiva e generalizzata raccolta di informazioni apparentemente scollegate e analizzabili solo attraverso programmi informatici provvisti di una non disconoscibile portata creativa della realtà fenomenica, con ineliminabili margini di errore non esattamente ponderabili; analizzando dati anche estranei e non direttamente attinenti all'esercizio del potere, la cui attendibilità non è soggetta a rigorosi riscontri già in fase di alimentazione del data base, tali sistemi amplificano il pericolo di fallacia cognitiva, nonché di compressione o di violazione delle posizioni soggettive dei cittadini, proiettando gli effetti della profilazione fuori del perimetro dell'azione amministrativa, prima e indipendentemente dalla decisione di impulso procedimentale.

Nel secondo pomeriggio si affronterà la prospettiva investigativa riservata alle autorità inquirenti in alcuni settori cruciali che registrano una dilatazione degli impieghi - criminali ma anche socialmente utili - dell'IA. Se, in ottica offensiva, sempre più diffuso è il ricorso all'IA quale strumento per consumare reati e per favorirne le condizioni predisponenti, in prospettiva difensiva, proprio l'IA offre la speranza di più affinati mezzi di contrasto del fenomeno criminale in evoluzione. Per tali ragioni, in effetti, l'uso dell'IA da parte delle forze dell'ordine e nelle indagini penali ha rappresentato uno dei punti più delicati dei negoziati interistituzionali tra i rappresentanti di Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione europea per concordare il testo da sottoporre all'approvazione dei due colegislatori, poi varato con l'AI Act (Regolamento Ue 2024/1689). In questo processo risulterà decisivo il ruolo che sarà concretamente assunto dall'autorità giudiziaria. Si analizzeranno, in particolare, concrete applicazioni dell'informatica avanzata e dell'IA in alcuni settori del crimine, quali esemplificazioni delle potenzialità e della criticità nella prospettiva investigativa e probatoria, con riferimento alle seguenti materie : i) reati di terrorismo e contro la personalità dello Stato, con analisi dell'utilizzo di strumenti di IA e di informatica avanzata da parte di organizzazioni eversive e terroristiche ma anche dei nuovi strumenti, anche di cooperazione internazionale, per fronteggiare la minaccia terroristica ed eversiva nella rete, dove essa opera con maggiore facilità e migliori risultati, per reclutare, addestrare, istigare ad azioni violente; ii) manipolazione dello spazio pubblico e politico; iii) abusivismi e manipolazione del mercato finanziario; iv) reati tributari e riciclaggio, con focus sull'impiego di IA ai fini della individuazione delle anomalie; v) cybercrime, per il quale il 24 dicembre 2024 l'Assemblea Generale dell'ONU ha adottato la prima Convenzione delle Nazioni Unite che segna una svolta nella cooperazione internazionale contro le nuove sfide poste dalla criminalità organizzata nello spazio virtuale, prefigura modelli innovativi di circolazione della prova elettronica e presenta un importante valore aggiunto rispetto ai trattati internazionali esistenti, sia per la sua portata potenzialmente universale, sia per la previsione di organi investigativi comuni e di misure di contrasto mirate sulla dimensione economica della criminalità informatica.

Nell'ultimo webinar, dedicato alla prospettiva eminentemente processuale, sarà esaminato il tema dell'attuazione della giurisdizione nazionale e della competenza nello spazio virtuale, questione indispensabile per qualsiasi prospettiva di praticabilità investigativa e di tutela penale. Verranno perciò approfondite le definizioni dei sistemi dell'IA, gli effetti delle tecnologie del Quantum Computing ed il concetto di spazio o ambiente virtuale, offrendo il quadro normativo di riferimento,



anche alla luce delle misure in discussione in seno ad organismi internazionali e sovranazionali (Nazioni Unite e Unione europea).

Si esamineranno le condizioni di legittimità e di utilizzabilità probatoria delle informazioni acquisite attraverso sistema di IA, con esame della possibilità di ricorrere, almeno in termini residuali, alla categoria della prova atipica ex art. 189 c.p.p., strumento di integrazione del sistema processuale penale e di adattamento dello stesso all'evoluzione della tecnologia e della scienza.

Per i riflessi sull'attività processuale, in questa sede si ripercorrerà anche il perimetro, apparentemente chiaro, dell'impiego dell'IA definito dall'AI Act e dalla l. 23 settembre 2025, n. 132 confinata al sostegno rispetto al potere decisionale finale dei giudici e nel rispetto dell'indipendenza del potere giudiziario, senza possibilità di sostituirlo, in quanto attività a guida umana. Con la consapevolezza che l'impostazione è destinata a confrontarsi con un'esperienza plausibilmente orientata a dilatare i confini dell'impiego effettivo, anche ponendo questioni di confine destinate ad essere risolte con il contributo della giurisprudenza. In effetti, non sono considerati ad alto rischio i sistemi nei quali l'IA è usata per svolgere una procedura limitata, per migliorare risultati già ottenuti da un essere umano, per identificare deviazione dagli usuali processi decisionali o per svolgere lavori preparatori di controllo. Così, non è stato ritenuto opportuno estendere la classificazione dei sistemi di IA come ad alto rischio a sistemi di IA destinati ad attività amministrative puramente accessorie, che non incidono sull'effettiva amministrazione della giustizia nei singoli casi, quali l'anonimizzazione o la pseudonimizzazione di decisioni, documenti o dati giudiziari, la comunicazione tra il personale, i compiti amministrativi (cfr. considerando 61 dell'AI Act). Il seminario approfondirà, dunque, la materia dell'impiego dei sistemi di IA nell'attività giudiziaria penale con particolare riferimento i) all'inquadramento normativo delle applicazioni dei sistemi di AI nell'attività giudiziaria nel rispetto dell'AI Act, tenuto conto della catalogazione di esse tra gli impieghi ad alto rischio per la possibile incidenza sui diritti fondamentali, dei divieti ex art. 5 lett. d) ed h) AI Act e degli spazi di praticabilità ai sensi dell'allegato III dell'AI Act (art. 6-8) nonché della vigente legislazione interna; ii) alla ricognizione degli spazi attualmente interdetti all'IA nell'attività giudiziaria; situazione, in attesa della disciplina nazionale di ulteriore dettaglio, che ricorre per la valutazione delle prove (ad es. rispetto all'attendibilità dei testi o al controllo della prova scientifica), per l'interpretazione dei fatti giuridici, per la predizione della recidiva o della pericolosità sociale in funzione cautelare (art. 274 lett. c) c.p.p.) o pretensionale (art. 4 d.lgs. 159/2011), per il «sentencing» (es. 545-bis c.p.p., 58 l. 689/1981) o per la determinazione della pena e per la previsione di fatti processuali (es. la ragionevole previsione di condanna); iii) alla disamina delle principali applicazioni dell'IA nel settore della giustizia penale a supporto dell'operatore umano, per le «attività amministrative accessorie», per l'«organizzazione» e la «semplificazione» del lavoro giudiziario; iv) all'analisi delle condizioni effettive di salvaguardia del principio del cd. "human in the loop" e dei rischi processuali e professionali associati all'impiego della IA.

## **Caratteristiche del corso**

### **Area penale**

**Metodologia** Relazioni webinar; con il ricorso alla chat e alla mediazione dell'esperto formatore sarà offerta la possibilità di porre domande, esporre problematiche e, in definitiva, di instaurare una virtuosa e costruttiva relazione informativa con i relatori **Organizzazione** Scuola superiore della Magistratura **Durata** Tre sessioni pomeridiane **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Illimitato, da remoto **Composizione della platea interna** Magistrati ordinari ed onorari **Postergazioni** Nessuna **Sede e data** Webinar, Webinar, 9 dicembre 2026 (inizio ore 14.30, 10 dicembre 2026 fine ore 18.30), 11 dicembre 2026 (inizio ore 14.30, fine ore 18.30)

## CORSI TERRITORIALI 2026

**Cod. T26001**

### **L'impiego delle soft skills e dei saperi "altri" nella giurisdizione**

*Il corso si propone di approfondire il tema dell'impiego delle soft skills e di "saperi altri", in particolare in alcuni specifici ambiti della giurisdizione, in cui si evidenziano questioni che, per essere comprese e trattate, devono tener conto di saperi diversi da quelli strettamente giuridici.*

*Le due aree possono essere ricongiunte sotto la nozione di "competenze trasversali" del magistrato.*

*Da un lato, le soft skills sono "abilità personali" o "abilità naturali", quindi diverse dalle competenze tecnico-scientifiche (hard skills) e che variano da individuo a individuo. Sono dette anche life skills o interpersonal skills, quali tratti del comportamento che definiscono la personale capacità di essere – ad esempio – un leader, un listener o un mediatore di conflitti.*

*Sebbene per l'accesso in magistratura logicamente venga vagliata anzitutto l'adeguatezza della preparazione giuridica del soggetto, oggi la verifica delle indispensabili competenze giuridiche non è disgiunta – in ragione dei nuovi test psicoattitudinali introdotti dal d.lgs. n. 44/2024, che attua la legge delega n. 71/2022 (c.d. Riforma Cartabia) – dalla verifica di più complesse capacità di equilibrio, correttezza, lealtà e comprensione dei meccanismi umani.*

*In seguito, tali competenze possono giocare un ruolo più o meno importante, secondo i casi, per la progressione in carriera ed in materia disciplinare, ad esempio per quanto riguarda la valutazione della capacità organizzativa.*

*Tali competenze possono rivelarsi particolarmente utili nella giurisdizione: si pensi ad esempio alla capacità di essere un buon ascoltatore, in modo che la corretta attenzione a ciò che comunicano le parti, gli avvocati, gli ausiliari e la conseguente comprensione dei problemi e la adeguata selezione delle informazioni utili è essenziale al fine di trasformare la magmatica realtà dei fatti in un "giusto processo"; alla capacità del giudice di essere un buon mediatore, che può essere la chiave di volta della deflazione del contenzioso, cui si deve accompagnare la capacità di selezionare ed organizzare il ruolo, distinguendo i processi che possono essere avviati ad una proposta conciliativa da quelli che invece devono essere definiti con una decisione, e tra questi selezionare i più urgenti e complessi, onde riservargli un tempo e una cura adeguati, avvalendosi correttamente degli apporti degli addetti all'ufficio del processo. In questi casi, viene in primo piano la capacità di introspezione psicologica, così come nel caso dell'ascolto del minore o dei testimoni.*

*E non sarà inutile osservare che, in sede di Assemblea costituente, la ragione della diffidenza diffusa nella maggioranza di fronte alla donna giudice era proprio nel ritenere che tali qualità personali di empatia, condivisione, sensibilità fossero deleterie per la giurisdizione, mentre nella loro costituzione psichica difetterebbero le attitudini per far bene il magistrato, quali equilibrio, temperamento, forza d'animo, fermezza di carattere, capacità di sintesi, ecc. (si leggano le illuminanti pagine dei resoconti). Addirittura, vi è chi pretendeva di distinguere «la commozione superficiale delle donne e la commozione profonda degli uomini», per screditare le prime alla funzione giudiziaria. Molta strada è stata fatta da allora, dato che la giurisdizione è sempre attenta alla persona in ogni sua espressione.*

*Dall'altro lato, anche la capacità di ricorrere ai concetti di altre scienze in maniera critica ed equilibrata può considerarsi, in molte controversie, integrativa del bagaglio professionale del magistrato: sebbene al magistrato sia richiesto di avere cognizioni tecniche eccellenti ed approfondite in ordine alla conoscenza del diritto e possa ricorrere ad ausiliari qualificati in altri rami*

della scienza, è però importante che egli abbia gli strumenti per poter valutare il lavoro di questi ultimi e di indirizzarlo alle finalità del processo, nell'ambito delle regole processuali date.

La capacità di comprendere la realtà, sociale ed economica, in cui si opera risulta dunque un bagaglio necessario: il diritto è regolamentazione della società, baluardo per la stessa conservazione di una comunità che si dà delle regole. E dunque non può che rispecchiare sempre esigenze squisitamente umane.

Specifici percorsi formativi al riguardo non risultano previsti in Italia né negli altri Stati europei; in alcuni, come in Baviera, il Richter- und Staatsanwaltsgesetz, la Legge sui Giudici e sui Pubblici Ministeri, all'art. 6 recita: «Giudici, pubblici ministeri e avvocati statali sono tenuti a seguire una formazione continua per mantenere e sviluppare le proprie conoscenze e competenze. La formazione continua, inclusa l'importanza dei fondamenti etici e sociali del diritto per l'esercizio della professione, deve essere promossa dai superiori e dalla massima autorità amministrativa» (evidenza nostra).

Dunque, occorre almeno essere consapevoli della completezza di preparazione richiesta a chi esercita un mestiere così difficile. Ed invero, al termine del percorso si comprenderà come tali attitudini rientrino, in verità, anch'esse tra le competenze professionali del magistrato, quale bagaglio implicito e necessario per l'autentica osservanza della legge (art. 101, comma 2, Cost.) e non certamente alibi per ignorarla o leva per disapplicare le norme positive da parte del "potere diffuso".

Infine, l'espressione "soft skills" non tragga in inganno: non si tratta di abilità metagiuridiche sostitutive di quelle tecnico-giuridiche, o "più facili", ma di attitudini che il magistrato – ferma la sua ferrea preparazione ed aggiornamento giuridico – deve possedere, ad esempio per non accumulare ritardi nel suo lavoro e mantenere, pur nella "catena di precedenti" che caratterizza il nostro sistema di c.d. diritto vivente, uno spirito indipendente e critico.

Le soft skills principali vengono indicate nelle seguenti:

- **Autonomia:** è la capacità di svolgere i compiti assegnati senza il bisogno di una costante supervisione facendo ricorso alle proprie risorse.
- **Capacità di adattarsi all'organizzazione e al contesto lavorativo.**
- **Resistenza allo stress:** è la capacità di reagire positivamente alle critiche costruttive ed in generale alla pressione lavorativa, rimanendo focalizzati sulle priorità; per questo motivo, si valuta in presenza di un lavoro pressante, mentre di per sé mantenere serenità in presenza di un impegno lavorativo ridotto o scarsamente impegnativo non sarebbe probante del possesso di tale abilità.
- **Resistenza all'illegalità:** a fronte di condotte altrui violative della legge, è la capacità di opporsi nei modi più congrui.
- **Capacità di pianificare ed organizzare:** è la capacità di realizzare idee, identificando obiettivi e priorità e, tenendo conto del tempo a disposizione, pianificarne il processo, organizzandone le risorse e ottenendo i migliori risultati.
- **Precisione ed attenzione ai dettagli:** è l'attitudine ad essere seri ed accurati, curando i particolari ed i dettagli, e mai superficiali, ad esempio nell'esame delle prove raccolte o nella scrittura dei provvedimenti.
- **Apprendere in maniera continuativa:** è la capacità di riconoscere le proprie lacune ed aree di miglioramento, attivandosi per acquisire e migliorare sempre più le proprie conoscenze e competenze, non cessando mai di studiare.
- **Capacità di conseguire obiettivi:** è l'impegno, la capacità e la determinazione nel conseguire gli obiettivi assegnati e, se possibile, superarli.
- **Sapere gestire le informazioni:** abilità nell'acquisire, organizzare e riformulare efficacemente dati e conoscenze provenienti da fonti diverse, verso un obiettivo definito.

- *Essere intraprendente, avere spirito d'iniziativa: è la capacità di sviluppare idee e saperle organizzare in progetti per i quali si persegue la realizzazione.*
- *Capacità comunicativa: è la capacità di trasmettere e condividere in modo chiaro e sintetico le informazioni con tutti i propri interlocutori, di ascoltarli e di confrontarsi con loro efficacemente, in forma scritta e verbale.*
- ***Il pensiero critico:** è la capacità di analizzare le situazioni e prendere decisioni sulla base dei dati a disposizione, con capacità di osservazione, curiosità e desiderio di imparare; significa essere persone piene di risorse, che non si spaventano di fronte ai cambiamenti e sanno ideare soluzioni nuove ai problemi ("think outside the box").*
- *Problem solving: è un approccio al lavoro che, identificando le priorità e le criticità, permette di individuare le possibili migliori soluzioni ai problemi.*
- *Team work: è la disponibilità a lavorare e collaborare con gli altri, avendo il desiderio di costruire relazioni positive tese al raggiungimento del compito assegnato.*
- *Leadership: serve a tutti, non solo ai dirigenti, perché significa saper lavorare in autonomia e coordinarsi con i colleghi, dunque con la capacità di dare stimolo o aiuto ai colleghi in difficoltà, prendere decisioni, delegare quando necessario, risolvere eventuali conflitti riconciliando e non fomentando incomprensioni e controversie a propri fini sleali.*
- ***Etica del lavoro: significa il senso di responsabilità e del dovere, il rispetto** delle scadenze, con capacità di organizzazione, gestione del proprio tempo e di essere multitasking se occorre, affidabili e puntuali; comprensione ed ossequio al concetto di "funzione", che è cura dell'interesse altrui, e non personale, nello svolgimento dei compiti dell'ufficio.*

*Altre doti – imparzialità e rispetto della legge – non possono essere incluse tra le soft skills per un magistrato, perché sono l'essenza stessa della funzione.*

*Scopo di questo corso è indagare come un magistrato possa acquisire le predette competenze trasversali e come metterle al servizio della giurisdizione.*

*Potranno essere in particolare considerate, ad esempio, la tutela giudiziaria dei disabili e del sofferente psichico, la tutela del lavoratore per i trattamenti punitivi o lesivi della dignità, la tutela dell'ambiente e delle risorse idriche nell'ambito dell'iniziativa economica pubblica e privata, la parità di trattamento in materia fiscale, secondo i principi del c.d. statuto del contribuente.*

## **Caratteristiche del corso**

### **Area comune**

**Metodologia** Il corso, svolto in maniera ibrida, in due sessioni lungo un'unica giornata, è caratterizzato da relazioni frontali, alle quali seguiranno specifiche domande e la discussione tra i partecipanti, con ampio spazio per il dibattito **Organizzazione** Scuola superiore della magistratura in collaborazione con la Struttura di formazione decentrata presso la Corte di cassazione **Durata** Due sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Duecento, di cui cento in presenza e cento da remoto **Composizione della platea** Magistrati ordinari **Postergazioni** Nessuna **Sede e data** Roma, Aula Magna della Cassazione, 13 marzo 2026 (apertura lavori ore 10.00, chiusura lavori ore 16.30)

## **Cod. T26002**

**I piani di risanamento negli strumenti di regolazione della crisi e nella composizione negoziata**

*Il Codice della crisi dedica particolare attenzione alla struttura e ai contenuti dei piani di risanamento sottostanti agli strumenti di regolazione della crisi e all'accesso alla composizione negoziata.*

*Numerose sono le disposizioni del Codice da cui emerge tale intento, a partire dalle disposizioni introduttive.*

*L'art. 5-bis, comma 2, CCII, come modificato per effetto del decreto correttivo n. 136/2024, ricorda che, nei siti istituzionali menzionati nel comma 1 del medesimo articolo, sono disponibili un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento e una lista di controllo particolareggiata che contiene indicazioni operative per la redazione dei piani di risanamento, nell'ambito della composizione negoziata e degli strumenti di regolazione della crisi.*

*Tale previsione suggerisce agli operatori della crisi di impresa (compresi gli advisors) di redigere in modo appropriato e coerente rispetto allo specifico scenario di crisi i piani, sottostanti non solo alla composizione negoziata, ma anche agli strumenti di regolazione della crisi: l'art. 5-bis CCII estende a questi ultimi la portata dei contenuti del decreto dirigenziale citato nell'art. 13 CCII (che, all'origine, accompagnava la sola composizione negoziata, come introdotta dal d.l. 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla l. 21 ottobre 2021, n. 147).*

*Oltre a tale disposizione generale, la rilevanza che il legislatore attribuisce alle tecniche di redazione dei piani di risanamento riemerge con riguardo a ciascuno degli strumenti di regolazione della crisi.*

*E così l'art. 57 CCII in materia di accordi di ristrutturazione afferma che il piano deve essere redatto secondo le modalità indicate dall'art. 56 CCII. Quest'ultima disposizione, a propria volta, contiene una minuziosa definizione dei contenuti del piano (rivisitata per effetto del decreto correttivo n. 136/2024). Allo stesso modo, l'art. 87 CCII descrive, in modo analitico e puntuale, i contenuti del piano di concordato. Tale disposizione enuncia altresì la definizione di valore di liquidazione, la cui esatta determinazione costituisce un vero e proprio perno del piano concordatario.*

*I contenuti dell'art. 87, commi 1 e 2, CCII sono richiamati nell'art. 64-bis CCII a proposito del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (PRO). Tale richiamo, tuttavia, non vale a sopire la dibattuta questione relativa alla natura di tale piano in punto di ammissibilità o meno di piani di ristrutturazione a vocazione meramente liquidatoria.*

*Il rispetto di tali previsioni deve essere verificato dal Tribunale fin dal momento del deposito del piano, rientrando tali controlli nella generale verifica di conformità a legge dello strumento di regolazione della crisi, che mai può essere omessa.*

*Depongono in tal senso varie disposizioni del Codice della crisi. E così l'art. 7 CCII consente al Tribunale di esaminare in via prioritaria la domanda diretta a regolare la crisi e l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata, a condizione che «il piano non sia manifestamente inadeguato a raggiungere gli obiettivi prefissati». A propria volta l'art. 47 CCII sancisce che la domanda di accesso al concordato in continuità aziendale è inammissibile «se il piano è manifestamente inidoneo» a soddisfare i creditori e a conservare i valori aziendali. La centralità del piano è ancora una volta ribadita con specifico riguardo alle verifiche da compiersi in sede di omologazione dall'art. 112, comma 1, lettere f) e g), CCII.*

*La definizione analitica dei contenuti dei piani di concordato ad opera del legislatore del Codice della crisi si riflette ineludibilmente sulle valutazioni cui è tenuto l'attestatore, più intense rispetto alle previsioni della legge fallimentare, dovendo l'attestatore, ai sensi dell'art. 87, comma 3, CCII, esprimersi anche sulla attitudine del piano a impedire o superare l'insolvenza e a garantire la sostenibilità economica della impresa.*



*Il corso si articola in tre sessioni e si propone, con l'ausilio anche di aziendalisti, di soffermarsi sulla struttura dei piani di risanamento con riguardo alla composizione negoziata e ai principali strumenti di regolazione della crisi e sui controlli che l'autorità giudiziaria è tenuta a compiere su tali piani e sulle relative attestazioni.*

*La terza sessione prevede la suddivisione dei partecipanti in gruppi di lavoro con esame teorico-pratico di alcuni piani di risanamento.*

*Il corso rappresenta ideale prosecuzione e approfondimento specifico rispetto alle tematiche già trattate in sede centrale in materia di crisi di impresa.*

### **Caratteristiche del corso**

#### **Area civile**

**Metodologia** *Il corso, di tre sessioni, con modalità ibrida sia in presenza sia da remoto, è caratterizzato da relazioni frontali, alle quali seguiranno specifiche domande e la discussione tra i partecipanti, ma sarà particolarmente incentrato sugli esempi e sulle questioni pratiche*

**Organizzazione** *Scuola superiore della magistratura in collaborazione con la Struttura di formazione decentrata presso la Corte d'appello di Milano* **Durata** *Tre sessioni* **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** *Centoottanta, di cui centocinquanta in presenza e trenta da remoto* **Composizione della platea distrettuale** *Quaranta magistrati ordinari di merito con funzioni civili, in presenza* **Composizione della platea extradistrettuale** *Novanta magistrati ordinari di merito e di legittimità con funzioni civili, di cui sessanta in presenza e trenta da remoto* **Partecipanti c.d. fuori lista** *Venticinque avvocati del libero foro, venticinque dottori commercialisti, solo in presenza* **Postergazioni** *Nessuna* **Sede e data** *Milano, Palazzo di Giustizia, Aula Magna, 26 marzo 2026 (apertura lavori ore 14.30) - 27 marzo 2026 (chiusura lavori ore 16.30)*

### **Cod. T26003**

#### **La repressione del fenomeno mafioso: profili penali, societari e giuslavoristici**

*Il corso si propone di affrontare il tema delle infiltrazioni di organizzazioni mafiose nel tessuto sociale ed economico del Paese e degli strumenti di reazione dell'ordinamento, sia sul "tradizionale" versante penalistico, sia con riferimento ad altri settori dell'ordinamento, e segnatamente dell'ordinamento societario e giuslavoristico, attese le ripercussioni che le misure di contrasto al fenomeno mafioso, ed in primis le misure di prevenzione, sono suscettibili di rivestire con riferimento a tale settore.*

*La prima sessione si rivolge, in particolare, all'analisi del versante penalistico e mira ad offrire una ampia e dettagliata panoramica sull'applicazione della normativa anti-mafia nel settore penale, nel settore delle misure di prevenzione, nel settore amministrativo delle interdittive antimafia; anche e soprattutto al fine di comprendere la portata di tale complesso apparato normativo e l'efficacia dello stesso di fronte all'acuirsi di un fenomeno che appare come ingravescente.*

*Verrà, in particolare, dato conto delle numerose indagini che hanno portato alla luce le attività illecite connesse alle infiltrazioni di cosche mafiose che si sono delocalizzate in Regioni del Nord Italia, in particolare in Piemonte (si pensi alle operazioni denominate CRIMINE, MINOTAURO, COLPO DI CODA), in Emilia Romagna (si pensi al processo AEMILIA), in Veneto (basti citare il processo TAURUS celebrato presso la Corte di Venezia nella primavera del 2025).*

*I procedimenti penali che ne sono conseguiti, e che si sono conclusi o si stanno concludendo nei confronti di imputati del reato associativo di cui all'art. 416-bis c.p., oltre che di reati satellite di varia natura – dalle "tradizionali" estorsioni, al traffico di stupefacenti, ai reati fiscali e societari, ai reati contro la Pubblica Amministrazione – hanno rivelato come la presenza di associazioni mafiose, o di*

costole di sodalizi criminali originariamente instaurati in alcune regioni del Sud Italia, abbia inciso significativamente nel tessuto economico e sociale delle regioni o delle provincie interessate.

La seconda sessione evidenzierà come la normativa di contrasto alle mafie non ha riflessi solo in ambito penale ma anche in ambito giuslavoristico e societario.

In particolare, il sistema di prevenzione antimafia, come delineato nel Codice antimafia, comporta delle ripercussioni anche con riferimento alla gestione dei rapporti di lavoro nelle imprese “da bonificare” dall’infiltrazione mafiosa. Il tema, sinora non frequentemente trattato dalla dottrina e dalla giurisprudenza giuslavoristiche, appare tuttavia di cruciale importanza, in quanto investe i diritti fondamentali della persona – lavoratore, che si trova a prestare attività lavorativa in imprese sequestrate e confiscate alla mafia. La prospettiva, dunque, sarà quella di verificare l’impatto/la possibile conciliabilità della prospettiva penalistica, volta al ripristino della legalità, con la prospettiva laburistica, volta alla tutela del lavoratore.

Inoltre, la gestione dei beni sequestrati e confiscati pone questioni di natura societaria, processuale civile e concorsuale, a partire dall’immissione in possesso sino all’acquisizione definitiva da parte dello Stato. I beni, fra cui le partecipazioni sociali, possono essere posti nella titolarità dello Stato a seguito della confisca dei beni dei soci, divenuta definitiva dopo la condanna penale, con intestazione del bene o dell’intera partecipazione alla pubblica amministrazione. Si tratta non di un’ipotesi di ordinario intervento dello Stato nell’economia, ma di una titolarità ope legis ed “imposta”, nell’ambito delle misure di repressione della criminalità organizzata da profitto, con la gestione dei beni da parte dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC), avendo il legislatore ritenuto necessario un gestore nazionale e specializzato, munito di competenze professionali ed autonomia organizzativa, al fine della gestione efficiente del bene dinamico e non reputando sufficiente la gestione ordinaria propria di un patrimonio statico (come quella tipica dell’Agenzia del demanio). Sul versante civile, quindi, molte le questioni di natura societaria e processuale che si pongono: l’esercizio delle azioni di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci della società ex artt. 2393 ss., 2407, 2476 c.c., attratte alla sfera di giurisdizione ordinaria e con difesa in giudizio dell’Avvocatura dello Stato (Cass. n. 191/2022; Cass. n. 6068/2021), mentre per esse non opera la clausola compromissoria contenuta nello statuto della società (Cass. n. 6068/2021); il giudice di legittimità ha altresì affermato che l’Agenzia non può essere convenuta in giudizio per il pagamento dei debiti contratti nell’esercizio dell’attività di impresa (Cass. n. 3971/2024).

La terza sessione, secondo la tradizionale impostazione dei corsi di formazione permanente in sede centrale, vedrà la suddivisione dei partecipanti in due gruppi di lavoro per approfondire ulteriormente i temi delle misure di prevenzione antimafia e delle ripercussioni della normativa antimafia sul rapporto di lavoro attraverso un più diretto coinvolgimento attivo di tutti i partecipanti. Seguirà la sessione plenaria per fare il punto dei temi trattati.

## **Caratteristiche del corso**

### **Area comune**

**Metodologia** Il corso, di tre sessioni, con modalità ibrida sia in presenza sia da remoto, è caratterizzato da relazioni frontali, alle quali seguiranno specifiche domande e la discussione tra i partecipanti, ma sarà particolarmente incentrato sugli esempi e sulle questioni pratiche

**Organizzazione** Scuola superiore della magistratura in collaborazione con la Struttura di formazione decentrata presso la Corte d’appello di Venezia **Durata** Tre sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Centoventi, di cui novanta in presenza e trenta da remoto

**Composizione della platea distrettuale** Quaranta magistrati, composti da magistrati ordinari, magistrati onorari e tirocinanti ex art. 73 d.m. n. 69/2013 del distretto di Venezia, solo in presenza

**Composizione della platea extradistrettuale** Ottanta magistrati ordinari, di cui cinquanta con

funzioni penali (trenta giudici e venti pubblici ministeri) (trenta in presenza e venti da remoto) e trenta con funzioni civili e del lavoro (venti in presenza e dieci da remoto) **Postergazioni** Nessuna **Sede e data** Venezia, Aula Polifunzionale, Cittadella della Giustizia in Piazzale Roma, Santa Croce 430, 4 maggio 2026 (apertura lavori ore 14.00) – 5 maggio 2026 (chiusura lavori ore 16.30)

**Cod. T26004**

## **Giustizia e Legge. Percorsi tematici sulle orme di Antigone (Corso CM)**

*L'eterno conflitto fra diritto positivo e diritto naturale, tra potere dello Stato e diritto del singolo, rivive nella tragedia di Antigone, che viene rievocata nella straordinaria cornice del Teatro Greco di Siracusa, in occasione del tradizionale appuntamento annuale organizzato dall'INDA.*

*Nella ex capitale della Magna Grecia, particolarmente evocativa di miti e tragedie del mondo classico, ma anche città per la pace e per i diritti umani, si terrà questo corso interdisciplinare nel quale si rievocheranno tutte le tematiche giuridiche che la vicenda di Antigone ripropone nella storia eterna dell'uomo.*

*Una prima sessione sarà dedicata al rapporto fra esigenze di difesa sociale, di politica criminale e della "ragion di Stato", di giuspositivismo, da un lato, di diritti fondamentali dell'uomo e della loro garanzia e tutela, sia sotto il profilo sostanziale che processuale, quali declinazioni scritte di leggi "non scritte", poiché universali e fondate sulla giustizia e sulla morale, in una sola parola dello ius gentium dall'altro, con un particolare sguardo alla cornice delle carte fondamentali dei diritti umani nazionali e sovranazionali.*

*Una seconda sessione, prettamente civilistica, sarà dedicata alla regolamentazione della conflittualità nel mondo familiare con i necessari approfondimenti sulle novità normative e giurisprudenziali del momento: verrà analizzata, in particolare, la problematica del riconoscimento interno della filiazione estera, tra interesse del minore e limite dell'ordine pubblico.*

*Una terza sessione verterà sull'attualissimo tema del trattamento carcerario: il sovraffollamento degli istituti di reclusione, gli aspetti contenutistici e special-preventivi della massima sanzione, la crisi della funzione rieducativa della pena detentiva, il doveroso senso di umanità che dovrebbe connotare lo stato detentivo, il conflitto tra obbedienza e disobbedienza civile, l'annichilimento/fallimento della sanzione con la piaga, anche sociale, dei suicidi in carcere.*

*La quarta e ultima sezione sarà dedicata invece al tema della giurisdizione nazionale e sovranazionale deputata alla risoluzione delle controversie in materia di diritti fondamentali dei cittadini: la valutazione della legittimità delle leggi davanti alla Corte costituzionale, alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alla Corte europea dei diritti dell'uomo, fino alla Corte penale internazionale. Saranno vagliati e approfonditi il loro ruolo sia all'interno delle dinamiche e dei conflitti fra diritti fondamentali e leggi dello stato sia con riferimento alla efficacia e alla funzione di risoluzione dei conflitti anche a livello internazionale in un mondo dilaniato da tragici conflitti e da scontri armati tra blocchi di Paesi, troppo spesso in violazione degli accordi internazionali e del rispetto dei patti sottoscritti da tutte le "potenze" mondiali in seno alle organizzazioni internazionali.*

*Le sessioni si articoleranno attraverso relazioni frontali e tavole rotonde, con spazi per il dibattito. I relatori, i moderatori ed i partecipanti alle tavole rotonde saranno individuati tra magistrati, docenti universitari e avvocati.*

*L'iniziativa formativa è rivolta a magistrati, togati ed onorari, giudicanti e requirenti.*

### **Caratteristiche del corso**

#### **Area comune**

**Metodologia** Il corso, di quattro sessioni, è caratterizzato da relazioni frontali, alle quali seguiranno specifiche domande e la discussione tra i partecipanti, ma sarà particolarmente incentrato sugli

esempi e sulle questioni pratiche **Organizzazione** Scuola superiore della magistratura in collaborazione con la Struttura di formazione decentrata presso la Corte d'appello di Catania **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Ottanta, solo in presenza **Composizione della platea distrettuale interna** Venti magistrati ordinari **Composizione della platea extradistrettuale interna** Cinquanta magistrati, di cui venti magistrati ordinari penali, venti magistrati ordinari civili, dieci magistrati onorari **Partecipanti c.d. fuori lista** Dieci magistrati della rete EJTN **Postergazioni** Nessuna **Sede e data** Siracusa, The Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights, Via Logoteta n. 27, 13 maggio 2026 (apertura lavori ore 15.00) – 15 maggio 2026 (chiusura lavori ore 13.00)

## **Cod. T26005**

### **Il delitto di caporalato, le tecniche di indagine e la tutela penale del lavoratore in una prospettiva storica e internazionale**

*Il corso si pone l'obiettivo di esaminare la tutela penale del lavoratore, ripercorrendo, secondo angoli prospettici (storici, amministrativi e internazionale, le forme in cui lo Stato ha affrontato la questione adeguando progressivamente l'impianto normativo.*

*Sarà analizzata l'evoluzione della sensibilità verso crescenti forme di tutela del lavoratore, dal periodo in cui era possibile lo sfruttamento dei Carusi nelle zolfare fino all'attuale sfruttamento dei migranti regolari e irregolari, per arrivare ad esaminare la normativa più recente, originata dagli stimoli del diritto sovranazionale di derivazione normativa e giurisprudenziale.*

*Verranno poi approfonditi gli strumenti di tutela, partendo dall'attività degli organi ispettivi deputati ai controlli all'interno delle aziende, specialmente quelle agricole, per comprendere se e come tale attività possa fruttuosamente ricollegarsi a quella di polizia giudiziaria e dunque, poi, al pubblico ministero. Proprio all'attività del PM verrà dedicato uno specifico approfondimento, con particolare riguardo alle tecniche d'indagine in materia di caporalato, alle problematiche concernenti la formazione della prova nel dibattimento, agli strumenti di protezione delle vittime, tra cui quelle ex 18 T.U. sull'immigrazione. Oggetto del corso saranno, inoltre, le questioni connesse allo sfruttamento dei fenomeni migratori, con particolare riferimento alla responsabilità amministrativa degli enti nel caso di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. E, in quest'ottica, verrà analizzata la Direttiva 2024/1760 che stabilisce un obbligo di diligenza per le imprese, obbligandole a integrare la sostenibilità nelle loro politiche aziendali e identificare e affrontare gli impatti negativi delle loro azioni sui diritti umani, compresi i diritti dei lavoratori e un migliore accesso alla giustizia per le vittime, oltre che sull'ambiente all'interno e all'esterno dell'Europa, compresa la migrazione dovuta al cambiamento climatico, a beneficio delle generazioni presenti e future.*

#### **Caratteristiche del corso**

##### **Area penale**

**Metodologia** Relazioni frontali, concepite in termini di presentazione dialogica dei temi, con successivo dibattito; tavola rotonda **Organizzazione** Scuola Superiore della Magistratura in collaborazione con la Struttura di formazione decentrata presso la Corte di Appello di Caltanissetta **Durata** tre sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** novanta (ottanta in presenza) **Composizione della platea extradistrettuale** cinquanta magistrati ordinari penali **Partecipanti c.d. fuori lista** ; **postergazione** nessuna **Sede e data** Caltanissetta, 27 maggio 2026 (apertura lavori ore 15.00) – 28 maggio 2026 (chiusura lavori ore 13.00)

## **Cod. T26006**

## Le misure di prevenzione: l'applicazione, la gestione dei beni e lo spazio europeo

*L'introduzione del c.d. «codice antimafia» (d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159) non ha placato il dinamismo legislativo in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali, interessate sino a tempi recenti da significative modifiche, convergenti nel definirne il carattere autonomo e sempre più complesso. Esse sono venute delineandosi quale riferimento fondamentale per il contrasto alla criminalità (non solo di tipo mafioso) ed alla accumulazione di patrimoni illeciti, nell'ambito di un assetto sempre più «giurisdizionale». Dalla l. 17 ottobre 2017, n. 161 in avanti, infatti, una serie di modifiche normative hanno realizzato interventi additivi e rafforzato il sistema delle misure di prevenzione, al fine di ampliarne l'ambito applicativo e le garanzie procedurali. Si considerino, tra l'altro, in tema di violenza minorile, il d.l. 15 settembre 2023, n. 123, cd. «decreto Caivano», conv. in l. 13 novembre 2023, n. 159, in tema di violenza di genere, la l. 24 novembre 2023, n. 168 e, da ultimo, il d. l. 11 aprile 2025, n. 48 (c. d. «decreto sicurezza») il cui l'art. 7 ha introdotto modifiche in tema di impugnazione dei provvedimenti e di amministrazione dei beni sequestrati e confiscati.*

*Tale percorso è stato accompagnato, su vari profili della materia, da plurimi interventi della giurisprudenza, non solo di legittimità, ma anche della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell'uomo; del resto, il «dialogo» tra le Corti ha avuto un ruolo centrale nell'evoluzione del diritto vivente in materia di prevenzione (si pensi alla sentenza della Corte Edu nel caso «De Tommaso c. Italia» ed all'applicazione che ne ha fatto la sentenza n. 24 del 2019 della Corte costituzionale, cui è conseguita l'eliminazione dell'ipotesi di pericolosità generica consistente nel dedicarsi abitualmente a traffici delittuosi). La giurisprudenza della Corte Edu ha seguito in maniera vigile il sistema italiano di prevenzione e la compatibilità dello stesso con l'assetto dei diritti fondamentali dalla Carta: a tal proposito verranno analizzate i più recenti casi dei quali si è occupata la Corte di Strasburgo, tra cui il caso Cavallotti c. Italia, ricorso n. 29614/16, il caso «Garofalo e altri c. Italia», con pronuncia del 13 febbraio 2025, e il caso «Isaia e altri c. Italia», con pronuncia del 25 settembre 2025. Sempre sul piano dello spazio europeo, il corso si occuperà della recente direttiva del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea n. 1260 del 24 aprile 2024 riguardante il recupero e la confisca dei beni, che ha introdotto per tutti gli Stati membri ipotesi di confisca senza condanna o collegata a condotte di organizzazioni criminali, sul modello della confisca di prevenzione italiana. Con la stessa direttiva è stata anche introdotta una disciplina per la migliore amministrazione dei beni oggetto di vincoli. La novità comporterà importanti assestamenti sia sugli ordinamenti che non prevedono al momento confische senza condanna, sia sul nostro ordinamento, con riguardo anche al tema della valorizzazione dei beni sottoposti a vincolo.*

*L'incontro di studio si propone di fare il punto sui principali orientamenti della giurisprudenza e di individuare i temi che, allo stato, si presentano maggiormente controversi, sia da un punto di vista teorico, sia da un punto di vista più strettamente applicativo, con attenzione a specifiche figure e fattispecie problematiche. Con riferimento al profilo personale, dopo gli interventi della Corte costituzionale e della Corte EDU, le questioni di più immediata evidenza attengono alla «tipizzazione» delle fattispecie di pericolosità cosiddetta «generica» ed al ruolo che in proposito può correttamente svolgere l'attività giurisprudenziale. Stante la rilevante incidenza applicativa, sarà svolta una riflessione anche sul tema della pericolosità cosiddetta «qualificata» – partendo dal dictum della sentenza Gattuso delle Sezioni Unite del 2018 – in relazione alle nozioni di «appartenenza» all'associazione di tipo mafioso e di «attualità» delle esigenze di tutela della sicurezza pubblica, senza trascurare importanti interventi in tema di presunzione di pericolosità della Corte Costituzionale (C. cost. 23 ottobre 2019 n. 253) e della Corte di cassazione (Cass. pen., sez. I, 14 gennaio 2020 n. 3309) e i rapporti tra le nozioni di «appartenenza» e «partecipazione» ad associazione mafiosa, anche alla luce della recente sentenza delle Sezioni Unite n. 36958/2021 del 27.5.2021, ric. Modaffari.*



*Relativamente al profilo patrimoniale, gli argomenti problematici riguardano in primo luogo la natura stessa della confisca di prevenzione, la cui qualifica come “compensatoria e preventiva” – ad opera della citata sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019 – ha dato luogo ad un ampio dibattito circa le ricadute di sistema ed il conseguente regime di garanzie applicabili. Sarà poi fatto il punto sui temi fondamentali che riguardano l’applicazione della confisca di prevenzione, quali la nozione di “disponibilità” dei beni e l’accertamento dell’intestazione fittizia; il presupposto della “sproporzione” rispetto al reddito dichiarato o all’attività economica esercitata; l’ipotesi della c.d. «impresa mafiosa»; i limiti e le modalità applicative del sequestro e della confisca relativamente alle società; la perimetrazione cronologica degli acquisiti rilevanti. Si esamineranno, inoltre, gli spazi di tutela dei terzi interessati nei casi di ablazione di beni a loro intestati ma riferibili al proposto, con riferimento alla rivendica esclusivamente dell’effettiva titolarità dei beni confiscati, senza possibilità di prospettare l’insussistenza dei presupposti applicativi della misura, deducibile soltanto dal proposto (Cass. pen., Sez. Un., 27 marzo 2025, n. 30355). Uno spazio specifico sarà poi dedicato ai profili procedurali dell’applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale, nonché alla tutela dei terzi creditori nell’ambito del procedimento di verifica dei crediti secondo le previsioni degli artt. 52 e seguenti del d.lgs. n. 159 del 2011 tema rispetto al quale saranno approfonditi i concetti di strumentalità del credito rispetto all’attività illecita del proposto e di buona fede ed incolpevole affidamento del creditore. Il corso, in aggiunta, intende soffermarsi sulle misure di prevenzione patrimoniali non ablative, c.d. «miti» (amministrazione giudiziaria e controllo giudiziario) - funzionali a porre in essere un «trattamento terapeutico» a favore delle imprese per decongestionarle dalle infiltrazioni mafiose - e di affrontare il tema dei rapporti tra le misure in questione e altre procedure (concorsuali, misure ablative, altri sequestri, responsabilità dell’ente).*

*Il corso, infine, approfondirà le tematiche connesse alla gestione dei beni sequestrati e confiscati, con un’attenzione alle problematiche connesse all’applicazione della materia dell’amministrazione ai sequestri penali, al fine di implementare prassi operative comuni tra Autorità Giudiziarie ed amministratori giudiziari. In tal senso, saranno ripercorsi i numerosi interventi legislativi e le evoluzioni giurisprudenziali che hanno interessato la materia, giungendo alla teorizzazione di un vero e proprio «statuto generale» della gestione dei beni sottoposti a vincoli penali e di prevenzione, banco di prova impegnativo per interpreti ed operatori in un settore nevralgico per il contrasto della criminalità da profitto. In quest’ottica, sarà posta l’attenzione sui principi di valorizzazione e redditività dei beni in vincolo e sull’istituto dell’assegnazione anticipata degli stessi per finalità istituzionali e sociali (art. 40, comma 3-ter, e art. 41, comma 2-ter del «codice antimafia»), nonché sui rapporti tra Giudice delegato, amministratore giudiziario e A.N.B.S.C., finalizzati alla migliore gestione dei compendi e all’eventuale restituzione degli stessi alla collettività. In questa prospettiva, si farà anche cenno al Protocollo che il Tribunale di Reggio Calabria e l’A.N.B.S.C. hanno stipulato nel febbraio 2025 per incentivare e semplificare le assegnazioni dei beni sin dalla fase del sequestro, anche in ragione della consistenza dei beni sottratti alla ‘Ndrangheta in un distretto che conta quasi tremila beni confiscati. Al termine del corso, infine, sarà organizzato un momento culturale con la visita al Palazzo della Cultura – Galleria d’Arte di Palazzo Cupri, ove è esposta dal 2016 una prestigiosa raccolta di quadri, costituita da 104 opere di importanti autori, tra i quali Dalì, Ligabue, Fontana, De Chirico, confiscati nel 2010 dal Tribunale di Reggio Calabria-Sezione Misure di Prevenzione.*

## **Caratteristiche del corso**

### **Area penale**

**Metodologia** Relazioni frontali, concepite in termini di presentazione dialogica dei temi, con successivo dibattito; gruppi di lavoro/laboratori per l’esame di materie specifiche e di casistiche, con discussione tra i partecipanti **Organizzazione** Scuola Superiore della Magistratura e Struttura

territoriale decentrata di Reggio Calabria **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Centoventi in presenza **Composizione della platea extra-distrettuale** Ottanta magistrati ordinari con funzioni penali **Postergazione** Ammessi al corso P25064 **Sede e data** Reggio Calabria, Palazzo Campanella, Consiglio regionale della Calabria, Sala Federica Monteleone, 3 giugno 2026 (apertura lavori ore 09.00) - 5 giugno 2026 (chiusura lavori ore 13.00).

## **Cod. T26007**

### **La violenza di genere in ambito interno e sovranazionale: comunicazione mediatica e linguaggio giudiziario tra esigenze di tutela della vittima e tecnica**

*Il corso si propone di affrontare il delicato e quanto mai attuale tema della violenza di genere nella vigenza della stringente legislazione penale interna - Codice Rosso - protesa a un significativo rafforzamento della tutela delle vittime in attuazione di precisi obblighi sovranazionali.*

*La formazione in materia di violenza di genere risponde, invero, all'esigenza di favorire un approccio sempre più specializzato e qualificato al tema, anche in sinergia con professionalità esterne al contesto giudiziario (esperti in materie psicologiche e assistenziali, esperti del linguaggio e della comunicazione, specialisti in psichiatria, sociologia, criminologia etc.) capaci di proiettare all'interno dei procedimenti giudiziari quei 'saperi altri' che contribuiscono a rendere migliore il servizio giustizia. Anche a livello sovranazionale non mancano i richiami in tal senso: ed invero, il gruppo di esperti europei GREVIO (Group of Experts on action against Violence against Women and Domestic Violence), in attuazione delle finalità valoriali della Convenzione di Istanbul e in aderenza alla direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, ha posto in evidenza l'urgente necessità di una formazione "iniziale e continua, costante e obbligatoria", sia generale che specialistica, di tutti gli operatori e di tutti i professionisti che, a vario titolo, entrano in contatto o interagiscono con le vittime e con gli autori degli atti di violenza.*

*In questo quadro, si propone di analizzare il tema nella prospettiva, ancora in parte inedita, della comunicazione mediatica e del linguaggio utilizzato nei provvedimenti giudiziari e del loro rapporto con gli strumenti offerti dall'evoluzione tecnologica. Più in dettaglio, per un verso, ci si proietterà nella dimensione dell'informazione mediatica delle vicende, nella quale concreto è il rischio di vittimizzazione secondaria: l'attrattività della notizia è, sovente, foriera di rappresentazioni distorte dei fatti nella percezione collettiva, di enfattizzazioni morbose o di colpevolizzazioni della vittima; la "spettacolarizzazione" della vicenda disorienta l'opinione pubblica, rende più difficile la ricerca della verità e alimenta un sentimento di sfiducia nella "giustizia". Un fenomeno, peraltro, amplificato dai social – media, attraverso la diffusione di commenti e di opinioni non filtrate e, spesso, privi di attinenza alla realtà. Per altro verso, si guarderà all'attività giudiziaria dall'angolazione del linguaggio, talora inappropriato, dei provvedimenti giudiziari resi in materia, anche alla luce dei moniti della giurisprudenza sovranazionale.*

*Come noto, infatti, la Corte EDU, in data 27 maggio 2021, ha condannato l'Italia per l'uso, in una sentenza avente ad oggetto un'aggressione sessuale, di un lessico e di argomenti motivazionali inadeguati che veicolavano pregiudizi contro le donne. Una pronuncia eclatante che induce a doverose riflessioni comuni sui rischi di pregiudizi per la vittima di violenza derivanti dall'uso nei provvedimenti giudiziari di un lessico che, rispondendo ai criteri del rigido tecnicismo giuridico, risulta, sovente, incomprensibile per l'utenza - profilo altrettanto censurato dalla giurisprudenza convenzionale – e che diventa, talvolta, anche strumento di inopportune discriminazioni e "colpevolizzazioni" nei confronti della stessa vittima del reato, a scapito della sua sensibilità e della sua tutela in ambito giudiziario.*

*Rischi che, invero, appaiono ancor più seri e attuali in un contesto sociale connotato da quello che è stato autorevolmente definito come “dominio della tecnica”, fenomeno che si intravede anche in ambito giudiziario quale conseguenza dei livelli di produttività richiesti e della recente introduzione della intelligenza artificiale.*

*Lo sviluppo di strumenti sempre più avanzati atti a predisporre o a proporre modelli, analisi, sintesi relativi alle vicende giudiziarie non potrà non avere ricadute anche sotto il profilo dell’uso del linguaggio non solo nei provvedimenti giudiziari ma, più in generale, nell’attività giudiziaria tout court.*

### **Caratteristiche del corso**

#### **Area penale**

**Metodologia** Relazioni frontali, concepite in termini di presentazione dialogica dei temi, con successivo dibattito; gruppi di lavoro/laboratori per l’esame di materie specifiche e di casistiche, con discussione tra i partecipanti anche in funzione della diffusione delle buone prassi **Organizzazione** Scuola Superiore della Magistratura in collaborazione con la Struttura di formazione decentrata presso la Corte di Appello di Napoli **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** cento **Composizione della platea extradistrettuale** sessanta magistrati addetti a funzioni penali, sia giudicanti che requirenti, nei settori del contrasto della violenza contro le donne e della violenza domestica **postergazione** ammessi ai corsi P24037 e P25070 **Sede e data** Napoli, Castel Capuano, Piazza Enrico De Nicola, 24 giugno 2026 (apertura lavori ore 15.00) – 26 giugno 2026 (chiusura lavori ore 13.00)

### **Cod. T26008**

#### **Il giudice e la testimonianza: dalle regole per la conduzione dell’esame testimoniale alla valutazione della genuinità della stessa nelle varie differenziazioni per il rito e per la qualità del testimone (Corso Livatino)**

*Il corso ha una connotazione prettamente processuale e si pone l’obiettivo di studiare e approfondire le problematiche giuridiche e pratiche connesse all’esame testimoniale, allo scopo di offrire utili spunti per cogliere le molteplici peculiarità del ruolo del giudice nell’acquisizione della prova testimoniale. Sebbene riguardi la quotidiana attività di ogni magistrato, non solo giudicante, ma anche requirente (oltre a tutte le parti che partecipano alla formazione della prova testimoniale), occorre riflettere sulle modalità di svolgimento più efficaci ovvero le modalità ritualmente più ortodosse per la conduzione dell’esame testimoniale, nonché per la valutazione dello stesso in sede di formazione del convincimento del giudice.*

*Il corso mira proprio a fornire un approfondimento su come dovrebbe essere assunta la prova testimoniale, onde ottenere una narrazione quanto più genuina possibile o, comunque, tale da fare risultare l’assenza di genuinità, per cui un cenno verrà fatto anche alla psicologia della testimonianza.*

*L’intento è connotare il corso di un taglio pratico, oltre che teorico, con possibilità di organizzare laboratori per mettere in evidenza le situazioni più peculiari dei vari riti civile, lavoristico e penale, le prerogative del giudice a fronte, per esempio, della formulazione dei capitoli di prova nel civile e nel lavoro, o della cross examination nel penale, nonché le differenze nell’approccio alla testimonianza a seconda della qualità del teste che, a titolo esemplificativo, può essere attore, convenuto, perito, datore di lavoro, lavoratore subordinato, ufficiale di polizia giudiziaria, persona offesa, parte civile, consulente tecnico, collaboratore di giustizia, testimone di giustizia, eccetera.*

*E proprio a quest’ultima figura – quella cioè del testimone di giustizia – verrà dedicato uno specifico approfondimento, specialmente nell’ottica di ricordare l’eroica figura di Piero Nava, senza*

la cui testimonianza non sarebbe stata possibile l'individuazione della penale responsabilità degli autori dell'omicidio di Rosario Livatino, al quale questo corso è dedicato, e il cui sacrificio personale ha reso ancor più evidente l'urgenza di prevedere specifiche norme per la protezione dei testimoni di giustizia (poi introdotte, per la prima volta, con la legge 45/2001).

### **Caratteristiche del corso**

#### **Area comune**

**Metodologia** Il corso, di tre sessioni, solo in presenza, si articola in relazioni frontali e momenti di dibattito **Organizzazione** Scuola superiore della magistratura in collaborazione con le Strutture di formazione decentrata presso la Corte d'appello di Caltanissetta e la Corte d'appello di Palermo **Durata** Tre sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Novanta, solo in presenza **Composizione della platea distrettuale** Quaranta magistrati ordinari **Composizione della platea extradistrettuale** Cinquanta magistrati ordinari, così ripartiti: dodici giudici del lavoro, tredici giudici civili, tredici giudici penali giudicanti, dodici pubblici ministeri **Postergazioni** Nessuna **Sede e data** Agrigento, Hotel Baia di Ulisse, 25 settembre 2026 (apertura lavori ore 9.00) - 26 settembre 2026 (chiusura lavori ore 13.00)

### **Cod. T26009**

#### **Le misure cautelari personali: genesi, dinamica e l'incidenza del tempo sul rapporto cautelare**

Il corso si propone di analizzare, in primo luogo, la fase genetica delle misure cautelari personali. Dunque, innanzitutto, i casi di misure precautelari - fermo d'indiziato di delitto, arresto in flagranza, arresto in quasi flagranza, allontanamento urgente dalla casa familiare d'iniziativa della polizia giudiziaria o disposto dal pubblico ministero - e l'udienza di convalida, non escluse l'udienza con la presentazione dell'imputato per il giudizio direttissimo e quella prevista dall'art. 3 del d.l. 152/91. Poi, i casi di ordinanze cautelari emesse inaudita altera parte oppure all'esito dell'interrogatorio preventivo di cui all'art. 291, comma 1-quater, c.p.p. Una particolare attenzione verrà dedicata: - alle criticità poste dalla recente introduzione del comma 3 bis dell'art. 280 c.p.p., che esclude l'applicazione dell'intero articolo, anziché del solo comma 2, nei procedimenti per i delitti di cui agli artt. 387-bis e 582, nelle ipotesi aggravate ivi previste, del codice penale; - al giudizio sul quantum di pena superiore a tre anni di reclusione che si pronostica che sarà irrogata all'esito del giudizio di merito ai sensi dell'art. 275, comma 2-bis, c.p.p.; - all'interpretazione data dalla giurisprudenza di legittimità, sia maggioritaria che minoritaria, alla disposizione contenuta nel comma 3, primo periodo, dell'art. 275 c.p.p.; - alla collegialità della decisione del giudice per le indagini preliminari per l'applicazione della custodia cautelare in carcere, introdotta dalla l. 114/2024 che ha modificato, tra gli altri, gli artt. 328, 291, 294 e 299 c.p.p.; collegialità che, al momento di svolgimento dell'eventuale corso, dovrebbe essere già operativa, essendone prevista la decorrenza di efficacia, ai sensi dell'art. 9 della legge anzidetta, a far data dal 25 agosto 2026.

In questo contesto verranno analizzate anche le questioni che ineriscono alla competenza per territorio e all'attribuzione collegiale o monocratica nelle ipotesi di presentazione dell'imputato per il rito direttissimo.

Trasversalmente, si approfondiranno le tematiche degli strumenti cautelari nei reati di criminalità organizzata e nei reati del "codice rosso", oltre che quelle delle impugnazioni cautelari contro le ordinanze genetiche e contro le ordinanze che sostituiscono, cumulano o revocano le misure cautelari personali.

*Ci si soffermerà, inoltre, sui diversi regimi normativi degli interrogatori: posticipato, ai sensi dell'art. 294 c.p.p.; preventivo, nell'udienza di convalida; preventivo, ai sensi dell'art. 291, comma I quater, c.p.p.; preventivo, a norma dell'art. 302 c.p.p.; preventivo, a norma dell'art. 289 c.p.p.*

*In secondo luogo, il corso esaminerà le principali questioni che nella teoria e nella prassi di presentano in tema di sostituzione, cumulo o revoca delle misure cautelari personali, anche con riguardo ai reati commessi con violenza alla persona e al sistema delle impugnazioni cautelari, nonché in tema d'incidenza del tempo sul rapporto cautelare, sia ai fini dell'art. 299 c.p.p. - nei reati di criminalità comune e nei reati di criminalità organizzata - sia ai fini dei termini di efficacia.*

*In particolare, verrebbero approfonditi i profili attinenti alle cosiddette contestazioni a catena, alla decorrenza dei termini di durata, alle loro sospensioni e all'art. 307 c.p.p.*

*Altra area di interesse riguarderà le misure precautelari e cautelari nei confronti dei minorenni, ricostruendone i principi e le peculiarità.*

*I temi illustrati nelle relazioni saranno oggetto di approfondimento e specificazione anche nei gruppi di lavoro al fine di favorire lo scambio di esperienze e l'ampio dibattito.*

### **Caratteristiche del corso**

#### **Area penale**

**Metodologia** Relazioni frontali, concepite in termini di presentazione dialogica dei temi, con successivo dibattito; gruppi di lavoro/laboratori per l'esame di materie specifiche e di casistiche, con discussione tra i partecipanti **Organizzazione** Scuola Superiore della Magistratura in collaborazione con la Struttura della Formazione territoriale del distretto della Corte di appello di Firenze **Durata** Quattro sessioni **Numero complessivo dei partecipanti e modalità di partecipazione** Centosessanta **composizione della platea extradistrettuale** 140 magistrati togati ordinari con funzioni penali e 5 magistrati onorari addetti a funzioni penali **Partecipanti c.d. fuori lista** 5 avvocati del libero Foro, 1 avvocato dello Stato, 3 magistrati militari, 1 magistrato della Repubblica di San Marino (fuori lista) **Postergazioni** ammessi al corso P25005 **Sede e data** Firenze, Nuovo Palazzo di Giustizia, dal 30 settembre (apertura lavori ore 15.00) al 2 ottobre (apertura lavori ore 13.00)